



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

DOTTORATO DI RICERCA IN AUTONOMIA PRIVATA, IMPRESA, LAVORO E  
TUTELA DEI DIRITTI NELLA PROSPETTIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE  
XXXVI CICLO

*CURRICULUM*: DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA

LA CONTROVERSA QUESTIONE DELL'APPROPRIAZIONE DELLE  
RISORSE NATURALI DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO  
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONTEMPORANEO

Coordinatore: Chiar.ma Prof.ssa Laura Moscati

Coordinatore di *Curriculum*: Chiar.mo Prof. Enzo Cannizzaro

Supervisore: Chiar.ma Prof.ssa Maria Irene Papa

Supervisore: Chiar.ma Prof.ssa Alessandra Lanciotti

Dottoranda: Lucia Bonventre

ANNO ACCADEMICO 2023/2024



## Ringraziamenti

Non è semplice trovare le parole giuste per esprimere la mia riconoscenza verso tutti coloro che hanno partecipato, a vario titolo, al mio percorso di ricerca.

Il primo e più sentito dei ringraziamenti va ai miei due supervisori, la Prof.ssa Maria Irene Papa e la Prof.ssa Alessandra Lanciotti, che ho avuto il privilegio di apprezzare non solo sul piano professionale, per la loro competenza, integrità accademica ed etica scientifica, ma anche su quello personale, per la loro immensa disponibilità e pazienza. Senza la loro guida preziosa, il sostegno costante e il loro generoso aiuto, questa tesi non avrebbe mai visto la luce.

Un profondo ringraziamento va anche ai membri del Collegio del *Curriculum* di Diritto internazionale e dell'Unione europea, tra cui il Prof. Enzo Cannizzaro, il Prof. Emanuele Cimiotta, il Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, il Prof. Leone Niglia e il Prof. Giuseppe Pascale, e ai valutatori esterni, i Proff. Alessandro Bufalini e Raffaele Cadin, per la loro competenza accademica e i pregiati ragguagli che hanno contribuito a migliorare il mio lavoro.

Un ringraziamento speciale va, inoltre, ai Direttori del Max Planck Institute di Heidelberg, il Prof. Armin von Bogdandy e la Prof.ssa Anne Peters, per la splendida accoglienza presso l'Istituto: è stata un'esperienza indimenticabile.

Desidero, altresì, ringraziare la mia famiglia e, in particolare, mio padre, che vive in ogni mio respiro e a cui dedico questo elaborato, mia madre, che è da sempre il mio faro nella notte, mia sorella, per la sua silenziosa presenza, e il mio compagno, che ha reso speciali questo percorso di studi e tutta la mia vita.

Un grazie di cuore va, da ultimo, ai miei amici e colleghi, che non hanno mai smesso di credere in me, e ai miei responsabili dell'Agenzia Spaziale Italiana, che mi hanno permesso di intraprendere questo affascinante viaggio, costellato di sfide, scoperte, asperità e grandi emozioni.

La mia più sincera gratitudine va a tutti Voi. Grazie.



«The exploration of space will go ahead,  
whether we join in it or not, and it is one of the  
great adventures of all time».

*J. F. Kennedy*

## **INTRODUZIONE**

1.	Considerazioni preliminari .....	9
2.	Piano dell'analisi.....	10

## **CAPITOLO I**

### **IL REGIME GIURIDICO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE..... 12**

1.	Brevi cenni intorno alle prime attività spaziali .....	12
2.	Il problema dei limiti verticali della sovranità statale nello spazio extra-atmosferico. Primi tentativi di ricostruzione del regime giuridico applicabile .....	13
3.	Il problema della delimitazione dello spazio extra-atmosferico .....	18
4.	Lo sviluppo del diritto internazionale dello spazio. Il ruolo svolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite .....	23
5.	Il ruolo svolto dal Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS) nella codificazione del diritto internazionale spaziale.....	25
6.	L'affermazione della libertà di esplorazione nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 .....	32
7.	L'affermazione del divieto di appropriazione nazionale nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.....	34
8.	La configurazione dello spazio extra-atmosferico come <i>res communis omnium</i> .....	37
9.	L'Accordo sulla Luna del 1979 e la controversa affermazione della nozione di patrimonio comune dell'umanità.....	40
10.	Tentativi di ricostruzione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale spaziale ..	43

## **CAPITOLO II**

### **L'APPROPRIAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO ..... 50**

1.	L'appropriazione delle risorse spaziali: un'aperta violazione o una parziale integrazione del divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico? .....	50
2.	L'appropriazione delle risorse spaziali prevista nelle legislazioni nazionali di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America.....	57
3.	La legislazione spaziale statunitense: il <i>Commercial Space Launch Competitiveness Act</i> del 25 novembre 2015 .....	59
4.	<i>Segue: l'Executive Order No. 13914</i> del 6 aprile 2020 .....	62
5.	Il <i>Position Paper on Space Resource Mining</i> e il <i>Background Paper</i> dell'International Institute of Space Law del 2016 .....	64
6.	La legislazione spaziale lussemburghese: la <i>Loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace</i> del 20 luglio 2017 .....	66
7.	La legislazione spaziale emiratina: la <i>Federal Law No. 12 on the Regulation of the Space Sector</i> del 19 dicembre 2019 .....	67
8.	La legislazione spaziale giapponese: l' <i>Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources</i> del 15 giugno 2021 .....	68

9.	Alcune reazioni degli Stati alle iniziative legislative analizzate.....	69
10.	<i>Segue</i> : L'istituzione del <i>Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities</i> in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS.....	73
11.	Un'intesa <i>sui generis</i> : gli <i>Artemis Accords</i> del 13 ottobre 2020 .....	76
12.	Il <i>Memorandum of Understanding</i> per la realizzazione della Stazione internazionale di ricerca lunare ( <i>International Lunar Research Station</i> ) del 2021 .....	81
13.	Il Gruppo di lavoro sulla regolamentazione delle risorse spaziali de L'Aja e l'elaborazione dei c.d. <i>Building Blocks</i> del 12 novembre 2019 .....	82

### CAPITOLO III

#### LA RILEVANZA DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI E DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI CONSIDERATE COME PRASSI SUCCESSIVA *EX ARTICOLI 31, PAR. 3, LETT. B), E 32 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969*.....

1.	Alcune osservazioni preliminari intorno alla rilevanza ai fini interpretativi delle recenti legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali considerate .....	85
2.	Brevi cenni circa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.....	89
3.	Ricostruzione della nozione di prassi successiva nell'articolo 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 .....	92
4.	<i>Segue</i> : I lavori della Commissione del diritto internazionale sul tema della prassi successiva. Le principali posizioni accolte dalla giurisprudenza internazionale.....	94
5.	Interpretazione storica e interpretazione evolutiva del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: la prassi come riflesso della volontà originaria o sopravvenuta delle parti? .....	97
6.	Nozione e fondamento giuridico della prassi successiva modificativa. La mancata adozione dell'articolo 38 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 1966 .....	102
7.	Forme e caratteristiche della prassi interpretativa successiva .....	110
8.	<i>Segue</i> : La rilevanza giuridica del silenzio nella formazione della prassi successiva .....	113
9.	Limiti alla configurabilità delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali come prassi interpretative successive <i>ex art. 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati</i> .....	117
9.1.	<i>Ogni prassi successiva</i> ... ..	117
9.2.	<i>...in applicazione del trattato</i> .....	119
9.3.	<i>...con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato stesso</i> .....	121
10.	La prassi successiva nell'articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati quale strumento interpretativo complementare del Trattato sullo spazio extra-atmosferico .....	123

## CAPITOLO IV

### LA CONFIGURABILITÀ DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SPAZIALI E DELLE ALTRE INIZIATIVE INTERNAZIONALI COME POSSIBILI FATTORI COSTITUTIVI DI UNA NUOVA NORMA CONSUETUDINARIA..... 128

1. Brevi cenni alla ‘crisi’ del diritto internazionale generale: il modello ‘dualistico’ e l’emersione di paradigmi ulteriori ..... 128
2. Il modello ‘dualistico’ di formazione delle norme consuetudinarie nell’articolo 38, paragrafo 1, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia..... 130
3. Il modello ‘dualistico’ nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia ..... 134
4. La conferma del modello ‘dualistico’ nella giurisprudenza di altri tribunali internazionali ..... 136
5. La riaffermazione del modello ‘dualistico’ da parte della Commissione del diritto internazionale..... 138
6. *Segue*: Le caratteristiche della prassi ..... 139
7. *Segue*: Le caratteristiche dell’*opinio iuris sive necessitatis*..... 144
8. L’applicazione del modello ‘dualistico’ al settore dello sfruttamento delle risorse dello spazio ..... 146
9. *Segue*: Il rilievo dell’inazione nella formazione delle norme consuetudinarie ..... 148
10. *Segue*: L’opposizione della Federazione Russa e la controversa dottrina dell’obiettore persistente ..... 152
11. Limiti dell’applicazione del modello ‘dualistico’ al settore dello sfruttamento dello spazio: il problema dell’incoerenza delle prassi statali..... 162
12. Tentativi ricostruttivi di modelli ulteriori di formazione delle norme consuetudinarie..... 164
13. *Segue*: L’elaborazione degli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva..... 169
14. Il valore delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali: verso una evoluzione del tradizionale modello ‘dualistico’ ..... 174

**CONCLUSIONI..... 181**

**BIBLIOGRAFIA..... 185**

**SITOGRAFIA ..... 219**

**RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CONSULTATI ..... 227**

**TRATTATI MULTILATERALI..... 227**

**LEGISLAZIONI NAZIONALI E ALTRI STRUMENTI RILEVANTI..... 228**

**DOCUMENTI ELABORATI IN SENO ALLE NAZIONI UNITE ..... 230**

**LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE..... 236**

**MISCELLANEA ..... 238**

**GIURISPRUDENZA ..... 240**



## INTRODUZIONE

### 1. Considerazioni preliminari

Il diritto spaziale si configura come una delle aree del diritto internazionale che riflette maggiormente il delicato rapporto tra progresso tecnologico, fluido e in continua evoluzione, e dettato normativo, più rigido e statico. Esso è caratterizzato da molteplici elementi di vulnerabilità, tra cui un assetto di norme in parte lacunose e scarsamente definitorie, sicché concetti chiave come ‘spazio extra-atmosferico’, ‘corpi celesti’ e ‘risorse naturali’ sono rimasti nel tempo indefiniti e, dunque, suscettibili di interpretazioni discordanti.

Se in un’epoca di iniziale esplorazione tali ambiguità potevano non creare particolari criticità, nello scenario attuale, caratterizzato dal crescente interesse per le attività di esplorazione e sfruttamento economico dello spazio e delle sue risorse, esse rischiano di generare profonde incertezze e di mettere in crisi l’assetto normativo esistente.

La nuova economia spaziale, anche nota come *New Space Economy*, si contraddistingue, infatti, per una progressiva privatizzazione e democratizzazione delle attività spaziali, inizialmente appannaggio di un numero assai esiguo di Stati ed enti governativi, e gradualmente divenute accessibili ad una vasta pletora di nuovi attori, come Paesi in via di sviluppo, organizzazioni non governative e soggetti privati, questi ultimi sempre più coinvolti sia nei settori tradizionali dell’esplorazione, della ricerca scientifica, delle applicazioni satellitari e del trasporto spaziale, sia in ambiti più innovativi come l’*in-orbit servicing* e il turismo spaziale.

Tali circostanze hanno acuito l’urgenza per il legislatore nazionale di alcuni Stati di adottare apposite disposizioni per promuovere e regolamentare la partecipazione degli operatori privati ai programmi spaziali, sollevando questioni di compatibilità con le norme di diritto internazionale esistenti e creando evidenti rischi di frammentazioni e distonie normative.

Sulla base di tali considerazioni, con il presente elaborato si intende, innanzitutto, intraprendere uno studio approfondito del regime giuridico dello spazio extra-atmosferico disciplinato, sul piano internazionale, da obblighi principalmente di natura consuetudinaria e pattizia, e fondato essenzialmente sulla libertà di utilizzo ed esplorazione dello spazio, della Luna e degli altri corpi celesti, e su un generale divieto di loro occupazione e appropriazione da parte degli Stati. Tale regime, inizialmente contenuto in risoluzioni non vincolanti dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, si è rapidamente affermato in norme di diritto generale ed è stato, altresì, trasfuso negli articoli I e II del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell’esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico del 1967.

In potenziale contrasto sembrerebbero, tuttavia, porsi alcune recenti prassi statali contenute nelle legislazioni spaziali nazionali di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America, le quali recano al loro interno disposizioni dirompenti: esse, infatti, pur riconoscendo il divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico, ammettono l'estrazione e l'impossessamento delle risorse naturali in esso contenute.

Parallelamente a tali provvedimenti sono, altresì, emersi sul piano internazionale iniziative e strumenti di *soft law*, come raccomandazioni, intese non vincolanti e quadri di riferimento, concepiti con l'intento di modellare e orientare la *governance* delle attività di estrazione, utilizzo e sfruttamento delle risorse spaziali e di integrare le norme esistenti, tutelando interessi in passato non adeguatamente considerati.

Muovendo dall'articolato quadro normativo appena tratteggiato, il presente elaborato si interroga sulla rilevanza e sulla compatibilità, rispetto alle norme di diritto internazionale esistenti, delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative e intese multilaterali summenzionate, ai fini della ricostruzione di nuovi possibili orientamenti e tendenze nel diritto internazionale contemporaneo in tema di utilizzo e sfruttamento delle risorse spaziali.

Il *focus* dell'analisi sarà, in particolare, la trattazione della controversa questione dell'appropriazione delle risorse naturali contenute nello spazio extra-atmosferico, in relazione alla quale, come si vedrà, la posizione degli Stati presenta scostamenti e differenziazioni, mettendo in luce l'urgente necessità di una maggiore chiarezza nel quadro normativo attuale e futuro.

## 2. Piano dell'analisi

La presente analisi si articola in quattro capitoli. Il primo contiene brevi cenni alle iniziali attività spaziali e ne esplora alcune questioni preliminari, come la definizione dei limiti verticali della sovranità degli Stati nello spazio extra-atmosferico, nonché il ruolo svolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dal Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS) nello sviluppo progressivo del diritto internazionale dello spazio. Particolare attenzione è dedicata al regime giuridico applicabile allo spazio e, segnatamente, all'affermazione della libertà di esplorazione e del divieto di appropriazione, contemplati rispettivamente negli articoli I e II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e in norme di diritto internazionale consuetudinario.

Il capitolo secondo affronta, invece, la controversa questione dell'appropriazione e dello sfruttamento delle risorse naturali presenti nello spazio extra-atmosferico, al fine di comprendere se essa si risolva in un'aperta violazione o piuttosto in una parziale integrazione del quadro giuridico esistente. Nel tentativo di fornire una risposta a tale quesito, viene tratteggiato lo stato dell'arte del diritto interno

di alcuni Stati, esaminando, in particolare, le recenti legislazioni spaziali di Emirati Arabi Uniti (2019), Giappone (2021), Granducato di Lussemburgo (2017) e Stati Uniti d'America (2015), tutte orientate a legittimare l'estrazione e l'acquisizione delle risorse naturali spaziali. Tale tematica è stata, peraltro, affrontata anche in seno a fori internazionali come il COPUOS e i relativi Sottocomitati giuridico (LSC) e scientifico e tecnico (STSC), e declinata in recenti iniziative internazionali; tra quest'ultime, si distinguono i c.d. *Artemis Accords* del 2020, un'intesa non vincolante che pur non occupandosi dell'appropriazione delle risorse dei corpi celesti, ne ammette l'utilizzo, l'estrazione e il recupero, e i *Building Blocks* del 2019, raccomandazioni che ambiscono a incoraggiare lo sviluppo di un quadro giuridico idoneo a regolamentare le operazioni di recupero e lo sfruttamento dei materiali extra-terrestri.

Il capitolo terzo è teso ad esaminare la rilevanza delle legislazioni nazionali e delle altre iniziative testé menzionate come possibili prassi interpretative successive del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 3, lett. b), e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Si è resa, a tal fine, necessaria una trattazione preliminare della nozione e del fondamento giuridico della prassi successiva, delle sue caratteristiche essenziali, nonché dei requisiti formali e sostanziali da soddisfare, tenendo in particolare considerazione i recenti lavori condotti su tale tematica dalla Commissione del diritto internazionale.

Nel quarto e ultimo capitolo ci si interroga, infine, sull'eventualità di poter configurare gli strumenti nazionali e internazionali anzidetti come fattori costitutivi di una norma di diritto internazionale generale in fase di emersione; è apparsa, a tal proposito, imprescindibile una ricostruzione della complessa nozione di consuetudine attraverso la disamina del dato testuale contenuto nell'articolo 38, paragrafo 1, lett. b), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché delle posizioni accolte dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e dalla Commissione del diritto internazionale. Ne è seguita un'analisi comparativa del tradizionale modello 'dualistico', fondato sul binomio prassi-*opinio iuris*, e delle teorie 'monistiche' tese, invece, a valorizzare solo uno degli elementi costitutivi, onde valutarne l'applicabilità e la tenuta nel contesto della possibile affermazione di una nuova norma consuetudinaria in materia di sfruttamento delle risorse naturali dello spazio.

## CAPITOLO I

### IL REGIME GIURIDICO DELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

**SOMMARIO:** 1. Brevi cenni intorno alle prime attività spaziali. 2. Il problema dei limiti verticali della sovranità statale nello spazio extra-atmosferico. Primi tentativi di ricostruzione del regime giuridico applicabile. 3. Il problema della delimitazione dello spazio extra-atmosferico. 4. Lo sviluppo del diritto internazionale dello spazio. Il ruolo svolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. 5. Il ruolo svolto dal Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS) nella codificazione del diritto internazionale spaziale. 6. L'affermazione della libertà di esplorazione dello spazio nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. 7. L'affermazione del divieto di appropriazione nazionale dello spazio nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. 8. La configurazione dello spazio extra-atmosferico come *res communis omnium*. 9. L'Accordo sulla Luna del 1979 e la controversa affermazione della nozione di patrimonio comune dell'umanità. 10. Tentativi di ricostruzione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale spaziale.

#### 1. Brevi cenni intorno alle prime attività spaziali

A differenza di quanto accaduto in altri ambiti dell'ordinamento internazionale, il regime giuridico dello spazio extra-atmosferico ha visto la luce solo in tempi recenti<sup>1</sup>: alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, infatti, con le prime missioni di esplorazione spaziale, la comunità internazionale ha avvertito l'esigenza di dotarsi di un *corpus* di norme atto a regolare le attività condotte nello spazio e impedire che quest'ultimo potesse trasformarsi in un nuovo terreno di scontro tra Stati<sup>2</sup>.

Benché l'utilizzo di razzi a propellente solido fosse noto ai cinesi sin dal I secolo d.C. per la realizzazione di strumenti di intrattenimento e armi da guerra, l'impiego di tecnologie missilistiche e razzi a propellente liquido nelle attività di esplorazione è stato possibile solo a partire dalla seconda metà del secolo scorso, a seguito di non trascurabili sforzi di sviluppo, adattamento e perfezionamento di armi a lungo raggio e missili balistici<sup>3</sup>.

È, infatti, al 4 ottobre 1957, data di lancio da parte dell'Unione Sovietica del primo satellite artificiale Sputnik-1, che si fa convenzionalmente risalire l'avvio delle attività nello spazio extra-atmosferico<sup>4</sup>.

A breve distanza seguirono i lanci dello Sputnik-2, il 3 novembre 1957, e dei primi satelliti

---

<sup>1</sup> MARCOFF M. G., *Traité de droit international public de l'espace*, Editions Universitaires, Friburgo, 1983, p. 3; BACK IMPALLOMENE E., *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, Cedam, Padova, 1983, p. 12; MARCHISIO S., *History, the Treaties, the Resolutions*, in LECLERC T. (a cura di), *Space law. Legal Framework for Space Activities*, ISTE Ltd. - John Wiley & Sons Inc., Londra/Hoboken, 2023, p. 3 ss.

<sup>2</sup> MARCHISIO S., *Il diritto delle attività spaziali nell'era della cooperazione*, in BIAGINI A., BIZZARRI M. (a cura di), *Spazio. Scenari di collaborazione*, Passigli Editori, Firenze, 2013, p. 11 ss.

<sup>3</sup> Per una lettura più approfondita, si veda MAYER H., *A Short Chronology of Spaceflight*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna, New York, 2011, p. 20 ss.

<sup>4</sup> CRACKNELL A. P., VAROSTOS A., *Fifty Years After the First Artificial Satellite: From Sputnik 1 to ENVISAT*, in *International Journal of Remote Sensing*, 2007, p. 2071.

statunitensi, Explorer-1, il 31 gennaio 1958, Vanguard-1, il 17 marzo 1958, Explorer-3, il 26 marzo 1958, e così via, dando ufficialmente inizio alla c.d. *Space Age*<sup>5</sup>.

In piena Guerra fredda lo spazio si apprestava, evidentemente, a diventare arena delle rivalità politiche, ideologiche e militari di Stati Uniti ed Unione Sovietica, sfidatisi tra il 1957 e il 1975 anche sul terreno dei lanci spaziali<sup>6</sup>. La realizzazione di missili in grado di mettere in orbita satelliti artificiali costituì, infatti, motivo di competizione tecnologica e scientifica tra le due Superpotenze, avvicendatesi in numerose missioni, abitate e non, per la ‘conquista’ dello spazio cosmico. Tra i primati e i successi conseguiti, si annoverano il primo lancio in assoluto di un essere umano, quello del cosmonauta sovietico Jurij Alekseevič Gagarin, il 12 aprile 1961, l’invio in orbita di satelliti per le telecomunicazioni, lo sviluppo di tecnologie per il telerilevamento, nonché il primo allunaggio della storia, avvenuto nell’ambito del celebre programma statunitense Apollo 11, il 20 luglio 1969. Da allora, il progresso scientifico e l’avanzamento tecnologico hanno permesso di raggiungere obiettivi assai ambiziosi, come posizionare in orbita migliaia di satelliti artificiali, esplorare lo spazio profondo, raggiungere il suolo di Venere e Marte, nonché realizzare stazioni spaziali, come la Stazione spaziale internazionale (ISS), una piattaforma orbitante a circa 300 km dal livello del mare<sup>7</sup>. Con l’acquisizione da parte degli Stati della capacità di accedere allo spazio e di collocarvi un numero crescente di oggetti, si è, dunque, avvertita l’urgenza di definire un assetto di regole atte a disciplinare le attività umane condotte al di là dello spazio aereo; pertanto, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, in assenza di norme preesistenti, sono gradualmente emerse norme internazionali, numerosi atti di *soft law* e legislazioni spaziali nazionali<sup>8</sup>.

## 2. Il problema dei limiti verticali della sovranità statale nello spazio extra-atmosferico. Primi tentativi di ricostruzione del regime giuridico applicabile

Tra le questioni più urgenti che si sono poste sin dall’avvio delle prime attività spaziali, si annovera il problema dell’estensione della sovranità statale nello spazio extra-atmosferico e della definizione

---

<sup>5</sup> QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, in *Quaderni di diritto internazionale*, 1960, p. 15 ss.; NEGER T., SOUCEK A., *Space Faring. A Short Overview of the Present Situation*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, cit., p. 157 ss.

<sup>6</sup> JANKOWITSCH P., *1990-2000: Space Law after the End of the Cold War – From Cold War to Détente in Outer Space: The Role of the United Nations in Outer Space Law Development*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, International Institute of Space Law, Parigi, 2020 p. 36 ss.; MAYER H., *A Short Chronology of Spaceflight*, cit., p. 22 ss.

<sup>7</sup> ANCIS L., *I confini fisici e giuridici fra lo spazio aereo e quello extra-atmosferico*, in *Diritto dei trasporti*, 2019, pp. 67-88.

<sup>8</sup> DOYLE S. E., *A Concise History of Space Law: 1929-1957*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., pp. 6-13; DEMPSEY P. S., *National Laws Governing Commercial Space Activities: Legislation, Regulation, and Enforcement*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2016, p. 14 ss.; DE MAN P., *The Exploitation of Asteroids and the Non-Appropriation Principle: Reflections on the Nature of Property Rights in Light of the US Space Resource Act of 2015*, in *Journal of Space Law*, 2015-2016, p. 27 ss.; ISRAEL B. R., *Space Resources in the Evolutionary Course of Space Lawmaking*, in *American Journal of International Law*, 2019, p. 114 ss.

del regime giuridico ad esso applicabile. Non era, infatti, inizialmente chiaro se ed entro quali limiti gli Stati potessero esercitare la propria sovranità territoriale, ad esempio per impedire il passaggio non autorizzato di satelliti altrui al di sopra dei propri territori<sup>9</sup>.

Invero, un vivace dibattito sui limiti verticali della sovranità degli Stati nello spazio aereo sovrastante il suolo terrestre risale alla fine dell'Ottocento, a seguito dell'ideazione e del successivo lancio, ad opera dei fratelli Montgolfier e Wright, dei primi strumenti in grado di librarsi nel cielo<sup>10</sup>.

Fin dagli esordi della navigazione aerea, infatti, mentre una parte della dottrina si era mostrata favorevole ad ammettere il principio della libertà degli spazi aerei, un'altra parte era, invece, orientata verso l'affermazione della sovranità degli Stati<sup>11</sup>. La questione, assai controversa, ha presto trovato una soluzione nella disposizione enunciata nell'articolo 1 della Convenzione internazionale per la navigazione aerea firmata a Parigi nel 1919<sup>12</sup> e successivamente incorporata nell'articolo 1 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale del 1944<sup>13</sup>, che riconosce agli Stati la sovranità piena ed esclusiva sullo spazio aereo al di sopra dei propri territori. L'idea di un'assoluta libertà dell'aria, sia in relazione agli aeromobili militari che ai traffici commerciali, venne dunque definitivamente accantonata<sup>14</sup>.

Rimanevano, tuttavia, da definire i limiti di estensione dello spazio aereo e, dunque, di esercizio della sovranità degli Stati al di sopra dei rispettivi territori<sup>15</sup>. La questione, almeno in un primo momento, non aveva ricevuto particolari approfondimenti, posto che a tale problematica non sembrava corrispondere ancora un interesse concreto ed attuale<sup>16</sup>.

---

<sup>9</sup> VON DER DUNK F. G., *The Sky Is the Limit - But Where Does It End?*, in *Proceedings of the 48<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 2005, p. 84 ss.

<sup>10</sup> Le rivendicazioni di sovranità sullo spazio aereo risalgono molto più lontano nel tempo; il controllo effettivo dello spazio aereo nell'impero romano, ad esempio, si estendeva fin dove una freccia poteva essere scagliata. Tale limite non ha subito variazioni significative sino all'introduzione della polvere da sparo in Europa, quando l'altezza raggiunta da un proiettile è assunta a nuovo paradigma di misurazione del controllo degli Stati nello spazio aereo. Tuttavia, tali considerazioni hanno continuato ad avere scarsa rilevanza pratica fino all'invenzione dei primi mezzi di trasporto aereo. Si veda, sul punto, WEAVER J. H., *Illusion or Reality. State Sovereignty in Outer Space*, in *Boston University International Law Journal*, 1992, pp. 213-214. Si veda, altresì, Commissione del diritto internazionale, *First Report on the Protection of the Atmosphere*, UN Doc. A/CN.4/667 del 14 febbraio 2014.

<sup>11</sup> QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, cit., p. 25 ss.; GIANNINI A., *Le Convenzioni internazionali di diritto aeronautico*, Giuffrè, Milano, 1959, p. 157 ss.; GIULIANO M., *La navigazione aerea nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano, 1941, p. 16 ss.

<sup>12</sup> Si veda l'articolo I, par.1, della Convenzione internazionale per la navigazione aerea, sottoscritta il 13 ottobre 1919 ed entrata in vigore l'11 luglio 1922: «The High Contracting Parties recognise that every Power has complete and exclusive sovereignty over the air space above its territory».

<sup>13</sup> Si veda l'articolo I della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta il 7 dicembre 1944 ed entrata in vigore il 4 aprile 1947: «The contracting States recognize that every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory».

<sup>14</sup> COOPER J. C., *The International Air Navigation Conference, Paris 1920*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1952, p. 127 ss.

<sup>15</sup> QUADRI R., *Droit international cosmique*, in *Recueil des cours*, 1959, p. 509 ss.

<sup>16</sup> QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, cit., p. 27.

Tuttavia, già nel 1910, l'avvocato belga Laude immaginava che nuovi rapporti giuridici sarebbero sorti dall'utilizzo degli strati più rarefatti dell'etere cosmico, preconizzando una regolamentazione ulteriore e differente rispetto alle soluzioni proposte per regolare lo spazio aereo<sup>17</sup>.

Nel 1919 anche Mandl, autore del primo studio monografico sul diritto spaziale<sup>18</sup>, aveva fondato le sue indagini iniziali sul presupposto che la prospettiva di raggiungere lo spazio avrebbe sollevato una serie di nuove questioni non risolte dalle norme di diritto aereo, idonee a regolare le sole attività aeronautiche<sup>19</sup>.

Similmente, nel 1926, l'ufficiale del Ministero dell'aviazione sovietica Zarzar, ritenendo i due ambienti giuridicamente e fisicamente separabili, aveva operato una netta distinzione tra spazio atmosferico e spazio extra-atmosferico, giungendo alla conclusione che fosse necessario applicare ad essi regimi giuridici differenti; richiamava, a tal fine, la 'teoria delle zone', basata sulla partizione dell'atmosfera in due strati concentrici, di cui solo il primo, ovvero quello più vicino alla superficie terrestre, doveva ritenersi soggetto alla giurisdizione nazionale degli Stati, mentre il secondo, il più distante, doveva considerarsi un ambito 'internazionale' e dunque libero<sup>20</sup>.

Nel 1929, Schönborn osservava, in termini più generici, che il grado di estensione della 'frontiera'<sup>21</sup> effettiva di ciascuno Stato nello spazio cosmico e, dunque, l'ampiezza dei propri poteri sovrani sarebbero dovuti dipendere dal rispettivo grado di avanzamento tecnologico e scientifico<sup>22</sup>.

Nonostante tali suggestioni iniziali, è solo in corrispondenza delle prime missioni di esplorazione spaziale che il dibattito sulla delimitazione dello spazio extra-atmosferico e sulle norme ad esso applicabili ha acquisito maggiore consistenza<sup>23</sup>.

In assenza di un regime giuridico già delineato, una parte della dottrina ricavava una compiuta disciplina dall'applicazione delle norme sulla navigazione aerea contenute nella Convenzione di

---

<sup>17</sup> LAUDE E., *Questions Pratiques. Comment s'appellera le Droit qui régira la vie de l'air?*, in *Revue Juridique Internationale de la Locomotion Aérienne*, 1910, p. 16 ss. Si veda, altresì, DOYLE S. E., *Origins of International Space Law and the International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation*, in *Journal of Space Law*, 2003, p. 2 ss.

<sup>18</sup> Citato da KOPAL V., HOFMANN M., *Mandl's Studies, Early Publications and Doctorate*, in HOBE S. (a cura di), *Pioneers of Space Law*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2013, p. 58 ss.; KOPAL V., *Origins of Space Law and the Role of the United Nations*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, cit., p. 221.

<sup>19</sup> HOBE S., *2000-2010: Taking Stock of the Development of Space Law After a Century – International Space Law in Its First Half Century*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., p. 43 ss.

<sup>20</sup> DOYLE S. E., *Origins of International Space Law and the International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation*, cit., p. 4 ss.

<sup>21</sup> DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE P., *Les frontières de l'air*, in *Recueil des cours*, 1954, pp. 117-200 e in PERRIER B., *La frontière selon Paul de La Pradelle*, in *Borders in Globalization Review*, 2019, p. 127: «la limite est une ligne, la frontière est une zone. Pour La Pradelle, si la 'frontière' est une 'zone territoriale complexe' ou un 'régime territorial complexe', la 'limite' est, et ne peut être, qu'une 'ligne'».

<sup>22</sup> SCHÖNBORN W., *La nature juridique du territoire*, in *Recueil des cours*, 1929, p. 158 ss.

<sup>23</sup> COOPER J. C., *High Altitude Flight and National Sovereignty*, in *International Law Quarterly*, 1951, p. 414.

Chicago del 1944<sup>24</sup>. Secondo tale approccio, non essendo materialmente possibile tracciare un limite esterno allo spazio aereo al di sopra del territorio statale, la sovranità degli Stati sottostanti avrebbe dovuto tendere all'infinito (*usque ad sidera*), irradiandosi, quindi, anche nello spazio cosmico<sup>25</sup>.

Altri, tra cui Quadri e Pépin<sup>26</sup>, giungevano, invece, alla conclusione opposta, affermando che un limite all'applicabilità della Convenzione di Chicago per i voli spaziali doveva rinvenirsi proprio nel dato letterale di cui all'articolo 3 della Convenzione stessa, che circoscrive l'ambito di operatività delle disposizioni ai soli aeromobili civili<sup>27</sup>. La nozione di aeromobile non pareva, difatti, automaticamente estensibile anche ad oggetti diversi, come quelli spaziali, che orbitano in regioni differenti da quelle aeree<sup>28</sup>.

Altre voci dottrinali giungevano ad escludere la sovranità statale nello spazio extra-atmosferico in virtù dell'impossibilità materiale per gli Stati di esercitarvi un potere o un controllo effettivo<sup>29</sup>: «[p]erhaps the rule should be, in the absence of international agreement, that the territory of every state extends upward as far into space as it is physically and scientifically possible for any one state to control the regions directly above it. In considering the possibility of adopting such a rule as this as part of international law, its limitation must be understood [...] It is realized that it leaves open such vital questions as to what extent of control is contemplated, and by what means an international determination will be made of the ability of the most powerful state to extend its control into outer space»<sup>30</sup>.

Altri ancora, volgendo lo sguardo a quanto contenuto nell'articolo 2 della Convenzione di Ginevra del 1958 concernente l'alto mare<sup>31</sup>, poi trasfuso nell'articolo 89 della Convenzione sul diritto del

---

<sup>24</sup> DANIER E., SAPORTA M., *Les satellites artificiels*, in *Revue générale de l'air*, 1955, pp. 297-300; PENG M., *Le vol à haute altitude et l'art. 1 de la Convention de Chicago, 1944*, in *Revue du Barreau de la Province de Québec*, 1953, p. 277.

<sup>25</sup> DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE P., *Les frontières de l'air*, cit., p. 126: «L'espace aérien, conception géométrique, comporte nécessairement une dimension infinie que peut remplir la capacité juridique, également infinie, de la souveraineté». Si veda, altresì, LODIGIANI G., *Lineamenti di diritto cosmico*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 25: «Sarebbe in tal modo risolto anche il fondamentale problema del regime giuridico dello spazio cosmico, attraverso un provvedimento non tanto d'analogia quanto di interpretazione estensiva, con l'affermazione della sovranità degli Stati sottogiacenti».

<sup>26</sup> QUADRI, *Droit international cosmique*, cit., p. 545; PÉPIN E., *Legal Problems Created by the Sputnik*, in *McGill Law Journal*, 1959, p. 68.

<sup>27</sup> Si veda l'articolo 3 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta il 7 dicembre 1944 ed entrata in vigore il 4 aprile 1947: «This Convention shall be applicable only to civil aircraft».

<sup>28</sup> SCHICK F. B., *Space Law and Space Politics*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1961, pp. 681-706; QUIGG P. W., *Open Skies and Open Space*, in *Foreign Affairs*, 1958, pp. 98-99; CHAUMONT C., *Le droit de l'espace*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1961, pp. 652-653.

<sup>29</sup> SMIRNOFF M., *1960-1970: What is Space Law? The Need for a New System of Norms for Space Law and the Danger of Conflict with the Terms of the Chicago Convention*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., pp. 16-19.

<sup>30</sup> COOPER J. C., *High Altitude Flight and National Sovereignty*, cit., p. 417 ss.; QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, cit, p. 45 ss.

<sup>31</sup> Convenzione internazionale concernente l'alto mare sottoscritta il 29 aprile 1958 ed entrata in vigore il 30 settembre 1962.

mare del 1982<sup>32</sup>, proponevano, in analogia con il regime giuridico delle acque internazionali, l'applicazione del principio della libertà dello spazio sovrastante la regione utilizzata per la navigazione degli aeromobili, talvolta suggerendo regimi differenti in funzione delle diverse altitudini dei segmenti considerati<sup>33</sup>.

Talaltri traevano, invece, il fondamento del regime di libertà dello spazio extra-atmosferico da motivazioni di natura scientifica, legate principalmente al moto della Terra, la cui rapidità di rivoluzione attorno al proprio asse e di rotazione intorno al Sole di fatto impediva di proiettare la sovranità di uno Stato su una stessa porzione di spazio extra-atmosferico per più di qualche frazione infinitesimale di secondo; tali presupposti dovevano, dunque, necessariamente condurre a ritenere lo spazio extra-atmosferico sottratto alla sovranità degli Stati e liberamente utilizzabile<sup>34</sup>.

L'orientamento maggioritario della dottrina più risalente, che tendeva a ritenere libero lo spazio extra-atmosferico, è stato, peraltro, suffragato dalla prima prassi seguita dall'Unione Sovietica e dagli Stati Uniti d'America – i soli inizialmente ad avere accesso allo spazio –, i quali hanno operato liberamente i primi lanci di satelliti artificiali senza richiedere la preventiva autorizzazione ad altri Stati<sup>35</sup>.

Né sono mai emerse contestazioni da parte degli Stati 'particolarmente interessati', i cui territori si trovavano ad essere sorvolati dagli oggetti spaziali orbitanti. Una condotta da taluni interpretata come un tacito consenso, da talaltri ascritta alla difficoltà di identificare i destinatari di una eventuale richiesta di autorizzazione al lancio, data la complessità di calcolare in anticipo i movimenti dei satelliti artificiali<sup>36</sup>. Altra parte della dottrina ha, invece, attribuito l'assenza di obiezioni, in parte, alla scarsa consapevolezza degli Stati circa il reale pericolo che i voli spaziali avrebbero rappresentato e, in parte, al vuoto normativo nella regolamentazione delle prime attività condotte nello spazio extra-

---

<sup>32</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 sottoscritta il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994.

<sup>33</sup> COOPER J. C., *Legal Problems of Upper Space*, in *Proceedings of the American Society of International Law*, 1956, p. 91; HALEY A. G., *Space Law and Metalaw – Jurisdiction Defined*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1957, p. 289 ss.; JENKS C. W., *International Law and Activities in Space*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1956, p. 103; LODIGIANI G., *Lineamenti di diritto cosmico*, cit., p. 37.

<sup>34</sup> QUIGG P. W., *Open Skies and Open Space*, cit., p. 98; JENKS C. W., *International Law and Activities in Space*, cit., p. 103; MONACO R., *Sovranità statale e spazio superatmosferico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1958, pp. 587-588.

<sup>35</sup> AKEHURST M., *A Modern Introduction to International Law*, 6 ed., Allen and Unwin, Londra, 1987, p. 200; QUIGG P. W., *Open Skies and Open Space*, cit., p. 95; PUGLIATTI S., *Per un convegno di diritto cosmico*, in *Democrazia e Diritto*, 1961, p. 80. Si veda, a tal proposito, anche Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, opinione separata del giudice Manfred Lachs: «[the] first instruments that men sent into outer space traversed the air space of States and circled above them in outer space, yet the launching States sought no permission, nor did the other States protest. This is how the freedom of movement into outer space, and in it, came to be established and recognized as law within a remarkably short period of time».

<sup>36</sup> Si vedano PÉPIN E., *Legal Problems Created by the Sputnik*, cit., 1959, pp. 68-71; CHENG B., *Studies in International Space Law*, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 38; LATCHFORD S., *Bearing of International Air Navigation Conventions on the Use of Outer Space*, in *American Journal Law*, 1959, pp. 408-409.

atmosferico: nessuno che avesse voluto protestare avrebbe potuto, in definitiva, invocare norme o principi stabili e condivisi<sup>37</sup>.

### 3. Il problema della delimitazione dello spazio extra-atmosferico

Strettamente correlata alla problematica dell'identificazione del regime giuridico applicabile allo spazio extra-atmosferico è la questione relativa alla definizione e delimitazione dello spazio aereo e dello spazio extra-atmosferico, stante la difficoltà di identificare la fine dell'uno e il principio dell'altro<sup>38</sup>.

La necessità di una netta demarcazione tra i due ambienti, lungi dall'aver risvolti meramente teorici, assume rilevanti profili pratici posto che, come si vedrà nel prosieguo, diversamente dal regime dello spazio aereo, dominato dal principio privatistico di proiezione verticale della sovranità nazionale degli Stati (*ubi societas ibi ius*), lo spazio extra-atmosferico si pone al di fuori della giurisdizione degli Stati e non è soggetto ad occupazione o appropriazione nazionale<sup>39</sup>.

Per dare soluzione alla questione di definire e delimitare lo spazio extra-atmosferico, rimasta tuttora irrisolta, la dottrina ha elaborato nel tempo teorie molteplici, muovendosi principalmente su due direttrici opposte, l'una 'funzionale', l'altra 'spazialistica'<sup>40</sup>.

La teoria funzionale è stata elaborata col fine di risolvere l'incertezza della delimitazione escludendo una separazione netta tra spazio atmosferico ed extra-atmosferico e configurando le attività come aeree o spaziali in funzione del loro scopo o dell'obiettivo perseguito e non in ragione dell'altitudine

---

<sup>37</sup> SMIRNOFF M., *1960-1970: What is Space Law? The Need for a New System of Norms for Space Law and the Danger of Conflict with the Terms of the Chicago Convention*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., p. 105.

<sup>38</sup> JENNINGS R., WATTS A. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, 9 ed., Longman, Harlow, 1992, p. 839 ss.; DODGE M. S., *Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive*, in *Journal of Space Law*, 2009, p. 23; REINHARDT D. N., *The Vertical Limit of State Sovereignty*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2007, p. 66 ss.; ZHUKOV G., KOLOSOV Y., *International Space Law*, 2 ed., Statut Publishing House, Moskow, 2014, p. 141 ss.; LAL B., NIGHTINGALE E., *Where is Space? And Why Does That Matter?*, in *Space Traffic Management Conference*, 2014, pp. 1-17.

<sup>39</sup> ADAMS T. R., *Outer Space Treaty: An Interpretation in Light of the No-Sovereignty Provision*, in *Harvard International Law Journal*, 1968, pp. 153-154.

<sup>40</sup> LEANZA U., *Spazio extra-atmosferico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, p. 429; JOHNSON C. D. (a cura di), *Handbook for New Actors in Space*, in *Secure World Foundation*, 2017, p. 38, reperibile al link: <https://swfound.org/handbook/> (ultima consultazione: febbraio 2022); LACHS M., *The Law of Outer Space: An Experience in Contemporary Law-Making*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, p. 53 ss.; DODGE M. S., *Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive*, cit., p. 23 ss.; ROSENFELD S. B., *Where Air Space Ends and Outer Space Begins*, in *Journal of Space Law*, 1979, pp. 137-148; GOODMAN T. W., *To the End of the Earth: A Study of the Boundary between Earth and Space*, in *Journal of Space Law*, 2010, p. 89 ss.; ODUNTAN G., *Sovereignty and Jurisdiction in the Airspace and Outer space. Legal Criteria for Spatial Delimitation*, Routledge, Londra/New York, 2012, pp. 282-309; CHENG B., *The Commercial Development of Space: The Need for New Treaties*, in *Journal of Space Law*, 1991, p. 22 ss.; DE OLIVEIRA BITTENCOURT NETO O., *Delimitation of Outer Space and Earth Orbits*, in FAILAT Y. A., FERREIRA-SNYMAN A. (a cura di), *Outer Space Law: Legal Policy and Practice*, 2 ed., Globe Law and Business Ltd., Woking, 2022, p. 49 ss.

in cui esse vengono condotte<sup>41</sup>. Ne consegue, quindi, che dovrebbe qualificarsi come ‘extra-atmosferico’ lo spazio, a qualsiasi distanza dal suolo terrestre, fruito attraverso l’utilizzo di oggetti spaziali o altri veicoli idonei a svolgere attività spaziali; al contrario, dovrebbe considerarsi ‘aereo’ lo spazio attraversato da velivoli in grado di sostenere soltanto la navigazione aerea<sup>42</sup>. In altre parole, sarebbero le attività compiute di volta in volta a qualificare giuridicamente lo spazio come aereo o extra-atmosferico<sup>43</sup>.

Al contrario, l’approccio spazialistico è teso a favorire l’individuazione di una precisa linea di demarcazione tra spazio aereo ed extra-atmosferico. In proposito, sono emerse varie dottrine, tra cui quella relativa al *controllo effettivo*<sup>44</sup>: come già anticipato sopra, secondo tale elaborazione, il limite all’estensione della sovranità statale, e dunque dello spazio aereo, sarebbe coincidente con il punto in cui termina la capacità di ciascuno Stato di esercitare il proprio controllo. Tale ricostruzione trova, tuttavia, un evidente limite nelle significative difformità esistenti tra i vari Stati e nel loro diverso grado di avanzamento tecnologico, economico e scientifico, sicché l’estensione verticale della sovranità statale rischierebbe di assumere soglie differenti, creando visibili squilibri<sup>45</sup>.

Tra le concezioni spazialistiche attualmente più accreditate si annovera la teoria della *Linea di Kármán* che individua il punto in cui la portanza aerodinamica cede alla forza centrifuga<sup>46</sup>, segnando il limite teorico del volo aerodinamico di un velivolo<sup>47</sup>. Tale limite è stato calcolato indicativamente ad un’altitudine di 80-100 km dal livello del mare, soglia oltre la quale avrebbe termine lo spazio aereo e inizio lo spazio extra-atmosferico<sup>48</sup>.

Sostanzialmente identica, salvo che per la sua giustificazione scientifica, basata sulle leggi della meccanica celeste piuttosto che sulla dinamica di sostentamento degli aeromobili, è la teoria che

---

<sup>41</sup> GOROVE K. M., *Delimitation of Outerspace and the Aerospace Object - Where is the Law*, in *Journal of Space Law*, 2000, p. 16 ss.; LODIGIANI G., *Lineamenti di diritto cosmico*, cit., p. 19; QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, cit., p. 44 ss.

<sup>42</sup> CATALANO SGROSSO, *Diritto internazionale dello spazio*, 1 ed., Firenze, LoGisma, 2011, p. 30 ss.; SPADA M., *Diritto della navigazione aerea e spaziale*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 187 ss.; TURRINI P., *The Sky's Not the Limit: Legal Bonds and Boundaries in Claiming Sovereignty over Celestial Bodies*, in NATOLI T., RICCARDI A. (a cura di), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law. Within and Beyond*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 173-209.

<sup>43</sup> CINELLI C., *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 107 ss.

<sup>44</sup> Si veda sul punto JACOBINI H. B., *Problems of High Altitude or Space Jurisdiction*, in *Western Political Quarterly*, 1953, p. 682.

<sup>45</sup> ROSENFELD S. B., *Where Air Space Ends and Outer Space Begins*, cit., p. 138 ss. GOODMAN T. W., *To the End of the Earth: A Study of the Boundary between Earth and Space*, cit., 2010, p. 87 ss.

<sup>46</sup> Più specificamente, un velivolo riesce a rimanere in volo solamente se viaggia costantemente in avanti rispetto all’aria che lo circonda, sicché le ali possano generare portanza. Via via che l’aria diventa più rarefatta, il velivolo deve aumentare la propria velocità al fine di mantenere la portanza necessaria a sostenere il volo.

<sup>47</sup> HALEY A. G., *Space Law and Metalaw – Jurisdiction Defined*, cit., p. 287; MCDOWELL J. C., *The Edge of Space: Revisiting the Karman Line*, in *Acta Astronautica*, 2018, p. 668 ss.

<sup>48</sup> NEGER T., WALTER E., *Space Law – An Independent Branch of the Legal System*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, cit., p. 234 ss.; MARCHISIO S., *Corso di diritto internazionale*, 3 ed., Giappichelli, Torino, 2021, p. 216.

identifica il confine nel punto più basso (perigeo) che può essere raggiunto da un oggetto spaziale orbitante prima della sua caduta sulla superficie terrestre, corrispondente ad un'altezza approssimativa compresa fra i 90 e i 100 km al di sopra del livello del mare<sup>49</sup>.

Vale la pena accennare, altresì, alla posizione espressa da una parte della dottrina più risalente, meglio nota come *'wait and seers'* o anche *'you don't need to know'*<sup>50</sup>, secondo cui, nell'incertezza del criterio da applicare o della soluzione da preferire per sciogliere il problema della delimitazione dello spazio extra-atmosferico, sembrava preferibile rimandare ogni decisione ad un momento successivo<sup>51</sup>.

La questione della definizione dello spazio extra-atmosferico, però, lungi dall'essere accantonata, è stata ben presto inserita nel novero delle tematiche oggetto di discussione in seno al Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS)<sup>52</sup> e ai relativi Sottocomitati scientifico e tecnico (*Scientific and Technological Subcommittee* o STSC) e giuridico (*Legal Subcommittee* o LSC)<sup>53</sup>.

Dall'ampio dibattito che ne è scaturito sono state enucleate numerose soluzioni, racchiuse in un documento elaborato nel 1970 dal Segretariato del Sottocomitato giuridico che illustra e presenta le varie proposte discusse dalle delegazioni degli Stati membri alla fine degli anni Sessanta<sup>54</sup>. Tuttavia, fino ad ora non è stato ancora raggiunto un consenso tra gli Stati; benché, come si vedrà nel prosieguo, numerosi trattati internazionali e dichiarazioni di principi siano stati elaborati in seno al COPUOS, nessuno di tali strumenti, infatti, reca al suo interno una definizione di spazio extra-atmosferico né si occupa della sua delimitazione<sup>55</sup>.

Nell'ambito del Sottocomitato giuridico è stato, inoltre, istituito il *Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space*, un gruppo di lavoro chiamato, sin dal 1983, ad esaminare i vari

---

<sup>49</sup> ROSENFELD S. B., *Where Air Space Ends and Outer Space Begins*, cit., p. 140; VOSBURGH J. A., *Where Does Outer Space Begin?*, in *American Bar Association Journal*, 1970, pp. 134-136.

<sup>50</sup> CHENG B., *The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use*, cit., p. 93; DODGE M. S., *Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive*, cit., p. 26; FERREIRA-SNYMAN A., *Challenges to the Prohibition on Sovereignty in Outer Space - A New Frontier for Space Governance*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2021, p. 4 ss.

<sup>51</sup> LATCHFORD S., *Bearing of International Air Navigation Conventions on the Use of Outer Space*, cit., p. 409; ANCIS L., *I confini fisici e giuridici fra lo spazio aereo e quello extra-atmosferico*, cit., p. 67 ss.

<sup>52</sup> Come si vedrà nel seguito, il Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (*Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* o COPUOS) è un organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite istituito con la Risoluzione 1348 (XIII) del 1958 dell'Assemblea generale con il compito di favorire la pacifica cooperazione tra gli Stati per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio extra-atmosferico, nonché di ricercare e studiarne le questioni giuridiche correlate.

<sup>53</sup> Il COPUOS si compone di due Sottocomitati, quello scientifico e tecnico (*Scientific and Technological Subcommittee*) e quello giuridico (*Legal Subcommittee*) per supportare le attività del Comitato.

<sup>54</sup> *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, The question of the definition and/or the delimitation of outer space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/7 del 7 maggio 1970, p. 6.

<sup>55</sup> BENKÖ M., PLESCHER E., *Space Law: Reconsidering the Definition/Delimitation Question and the Passage of Spacecraft through Foreign Airspace*, Eleven International Publishing, Aia, 2013, p. 3 ss.

aspetti relativi alla definizione e delimitazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa l'acquisizione di informazioni su legislazioni e prassi nazionali<sup>56</sup>.

Al fine di facilitare i lavori del Sottocomitato giuridico, anche il Sottocomitato scientifico e tecnico è stato inizialmente investito della questione della delimitazione. Tuttavia, già dal 1967 le delegazioni hanno rappresentato l'impossibilità di pervenire ad una definizione precisa e definitiva di spazio extra-atmosferico e di identificare criteri tecnici e scientifici accettabili per tutti gli Stati<sup>57</sup>.

Nonostante lo scorrere del tempo e gli sforzi profusi, la tematica rimane ancora oggetto di ampio dibattito in seno al Sottocomitato giuridico, cui è dedicata la discussione annuale nell'ambito dell'*Item V 'Matters relating to the Definition and Delimitation of Outer Space [...]*<sup>58</sup>.

Come si evince dal recente studio *Promoting the Discussion of the Matters Relating to the Definition and Delimitation of Outer Space with a View to Elaborating a Common Position of States Members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, elaborato dallo stesso Sottocomitato giuridico nel 2017, il raggiungimento di un accordo tra gli Stati sembra un traguardo ancora lontano<sup>59</sup>. Tale documento, pur evidenziando la rilevanza della questione della delimitazione e delle implicazioni sulle attività spaziali e suborbitali, ribadisce la necessità e l'urgenza di pervenire ad una soluzione condivisa tra gli Stati<sup>60</sup>; ciò anche in ragione del fatto che, proprio in assenza di una regolamentazione uniforme, molti Stati hanno stabilito criteri e modalità di delimitazione attraverso proprie legislazioni interne, creando difformità tra i vari ordinamenti giuridici nazionali.

Non appare, pertanto, convincente quanto sostenuto in passato da Gorove, il quale riteneva la teoria della linea del più basso perigeo corrispondente ad una norma di diritto internazionale generale<sup>61</sup>. Al contrario, appare maggiormente persuasiva la tesi sostenuta da Von der Dunk, secondo cui una

---

<sup>56</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space of the Legal Subcommittee*, <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/ddos/index.html> (ultima consultazione: settembre 2023).

<sup>57</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Scientific and Technical Subcommittee, Containing its Reply to the Letter Contained in Document*, UN Doc. A/AC.105/39 del 6 settembre 1967, p. 7.

<sup>58</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee - Sixty-third Session Vienna, 15 – 26 April 2024, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.329/Add.2 del 18 aprile 2024 reperibile al link [https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2024/aac.105c.2l/aac.105c.2l.329add.4\\_0.html](https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2024/aac.105c.2l/aac.105c.2l.329add.4_0.html) (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>59</sup> Si vedano, *inter alia*, le dichiarazioni rese dai delegate di Arabia Saudita e Ucraina in: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Definition and Delimitation of Outer Space: Views of States Members and Permanent Observers of the Committee*, UN Doc. A/AC.105/1112/Add.11 del 25 febbraio 2022, pp. 4-6.

<sup>60</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Promoting the Discussion of the Matters Relating to the Definition and Delimitation of Outer Space with a View to Elaborating a Common Position of States Members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.302 del 17 maggio 2017.

<sup>61</sup> GOROVE K. M., *Delimitation of Outerspace and the Aerospace Object - Where is the Law*, cit., pp. 11-12. Si veda, altresì, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *The Question of the Definition and/or the Delimitation of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105 C.2/SR.297 del 7 maggio 1970, p. 46.

precisa regola in materia di delimitazione non sembrerebbe potersi ricavare né da norme di diritto convenzionale, né tantomeno da norme di diritto consuetudinario, almeno *prima facie*<sup>62</sup>.

Si noti, tuttavia, che il criterio di delimitazione dello spazio extra-atmosferico che fissa una linea immaginaria a circa 100 km dal livello del mare, oltre ad essere stato formalmente accettato dalla Fédération aéronautique internationale<sup>63</sup>, è stato recentemente condiviso da diverse delegazioni di Stati membri del COPUOS, come si evince dal rapporto di sintesi *Historical Summary on the Consideration of the Question on the Definition and Delimitation of Outer Space*, elaborato dal Segretariato nel 2020, nel quale si ammette espressamente che la linea di demarcazione dello spazio extra-atmosferico potrebbe essere fissata ad un'altitudine di 100-110 km dal livello del mare e si ribadisce la sussistenza di un diritto di passaggio inoffensivo<sup>64</sup> nello spazio aereo altrui in capo a ogni oggetto spaziale, sia in fase di lancio che di rientro a Terra<sup>65</sup>.

Si noti, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio dell'Unione europea che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a uso duale, definisce come 'qualificati per impiego spaziale' quei dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad altitudini uguali o superiori a 100 km dal livello del mare<sup>66</sup>.

Si osservi, da ultimo, che anche talune legislazioni spaziali nazionali, come quelle australiana, armena e indonesiana, fissano a una distanza di 100 km dal livello del mare il limite interno di estensione dello spazio extra-atmosferico<sup>67</sup>.

Sebbene, quindi, la delimitazione tra spazio aereo e spazio extra-atmosferico sollevi problemi, anche di natura politica, che non paiono ancora superati, sembrerebbe ragionevole sostenere che la prassi si

---

<sup>62</sup> VON DER DUNK F. G., *The Delimitation of Outer Space Revisited. The Role of National Space Laws in the Delimitation Issue*, in *Proceedings of the 41<sup>st</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 1998, p. 255.

<sup>63</sup> La Fédération aéronautique internationale è un'organizzazione non governativa e senza scopo di lucro con l'obiettivo di promuovere le attività aeronautiche ed astronautiche in tutto il mondo.

<sup>64</sup> KING M. T., *Sovereignty's Gray Area: The Delimitation of Air and Space in the Context of Aerospace Vehicles and the Use of Force*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2016, p. 447 ss.

<sup>65</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Historical Summary on the Consideration of the Question on the Definition and Delimitation of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/769/Add.1 del 3 febbraio 2020, p. 4.

<sup>66</sup> Si veda Consiglio dell'Unione europea, *Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso* del 5 maggio 2009, p. 28.

<sup>67</sup> Si veda lo *Space Launches and Returns Act* del 2018 che ha modificato il precedente *Space Activities Act* del 1998 e contiene il quadro normativo delle attività di lancio in Australia, ovvero di quelle attività che implicano il lancio e la restituzione di oggetti lanciati o in rientro da un'area oltre i 100 km dal livello del mare. Si veda, altresì, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *National Legislation and Practice relating to the Definition and Delimitation of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/865/Add.27 del 21 febbraio 2022, pp. 2-4.

stia gradualmente orientando nel senso di riconoscere la distanza di 100-110 km dal livello del mare quale criterio distintivo predominante<sup>68</sup>.

#### 4. Lo sviluppo del diritto internazionale dello spazio. Il ruolo svolto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite

All'incertezza e al vuoto normativo che hanno caratterizzato le prime attività spaziali è seguito, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, un processo di promozione, in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite, di un assetto di norme di diritto internazionale teso a definire un possibile regime giuridico applicabile alle attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico<sup>69</sup>.

Come preconizzato nel 1952 dal Vice-direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari legali, Schachter, «outer space and the celestial bodies would be the common property of all mankind, and no nation would be permitted to exercise domination over any part of it. A legal order would be developed on the principle of free and equal use, with the object of furthering scientific research and investigation»<sup>70</sup>.

Le prime basi giuridiche per la regolamentazione della condotta degli Stati membri sono state poste dall'Assemblea generale che, non possedendo funzioni legislative o quasi-legislative, si è servita di strumenti a carattere meramente raccomandatorio, le risoluzioni, che hanno nondimeno permesso lo sviluppo e il consolidamento di norme internazionali tese ad impedire la diffusione di prassi statali dirette a curare interessi esclusivamente nazionali<sup>71</sup>.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, lett. a), della Carta delle Nazioni Unite, che attribuisce all'Assemblea generale il compito di promuovere lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione, l'Assemblea ha adottato la risoluzione 1148 (XII) del 14 novembre 1957, in cui sollecitava gli Stati, nell'ambito delle politiche di disarmo, a realizzare lo studio congiunto di un sistema ispettivo teso a garantire che il lancio di oggetti nello spazio extra-atmosferico avvenisse esclusivamente per finalità pacifiche e scientifiche<sup>72</sup>.

---

<sup>68</sup> CHENG B., *The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use*, cit., p. 95.

<sup>69</sup> MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, Nuova Cultura, Roma, 2022, p. 20.

<sup>70</sup> JAKHU R. S., *Evolution of the Outer Space Treaty*, in Ajey Lele, Nuova Delhi, 2017, p. 14.

<sup>71</sup> ARANGIO RUIZ G., *The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Recueil des cours*, 1972, p. 419.

<sup>72</sup> United Nations General Assembly, *Regulation, limitation and balanced reduction of all armed forces and all armaments; conclusion of an international convention (treaty) on the reduction of armaments and the prohibition of atomic, hydrogen and other weapons of mass destruction*, U.N. Doc A/RES/1148 del 14 novembre 1957, par. 1: «The General Assembly [...] urges that the States concerned, and particularly those which are members of the Sub-Committee of the Disarmament Commission, give priority to reaching a disarmament agreement which, upon its entry into force, will provide for the following: [...] *The joint study of an inspection system designed to ensure that the sending of objects through outer space shall be exclusively for peaceful and scientific purposes* [...]»; (corsivo aggiunto).

In aggiunta, nella risoluzione 1721 (XVI) del 20 dicembre 1961, l'Assemblea generale, oltre ad istituire un registro pubblico di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio, cui si accennerà nel prosieguo, ha riconosciuto espressamente il comune interesse alla promozione dell'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico e l'urgenza di rafforzare la cooperazione internazionale in tale ambito; inoltre, ritenendo che l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio potessero apportare vantaggi all'umanità e agli Stati, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico e scientifico, l'Assemblea ha raccomandato, da un lato, l'applicazione delle norme di diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite e, dall'altro, il rispetto della libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, non suscettibili di appropriazione nazionale<sup>73</sup>.

Coerentemente, nella successiva Dichiarazione di principi 1962 (XVIII) del 13 dicembre 1963, l'Assemblea generale, enucleando i principi generali applicabili alle attività spaziali, ha ribadito la nozione di inappropriabilità dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti da parte degli Stati attraverso rivendicazioni di sovranità, il loro utilizzo, l'occupazione, o qualsiasi altro mezzo possibile<sup>74</sup>.

I contenuti della Dichiarazione di principi, modellati sulle prime esperienze dell'Unione Sovietica e degli Stati Uniti, hanno incontrato il pieno sostegno e il consenso unanime di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, rappresentando un'autorevole manifestazione dell'ampia *opinio iuris* creatasi in quel dato momento.

Sicché, pur non costituendo fonti di diritto internazionale generale, in quanto non giuridicamente vincolanti, le risoluzioni adottate dall'Assemblea generale hanno notevolmente contribuito allo sviluppo del diritto internazionale spaziale, in quanto espressione dell'affermazione collettiva di regole ampiamente condivise dalla comunità internazionale.

---

<sup>73</sup> United Nations General Assembly, *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. RES/1721(XVI) del 20 dicembre 1961: «The General Assembly [...] commends to States for their guidance in the exploration and use of outer space the following principles: a) International law, including the Charter of the United Nations, applies to outer space and celestial bodies; b) Outer space and celestial bodies are *free for exploration and use by all States* in conformity with international law and *are not subject to national appropriation*»; (corsivo aggiunto).

<sup>74</sup> Si veda United Nations General Assembly, *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space*, UN Doc. RES/1962 (XVIII) del 13 dicembre 1963: «The General Assembly [...] solemnly declares that in the exploration and use of outer space States should be guided by the following principles: 1. The exploration and use of outer space shall be carried on for the benefit and in the interests of all mankind. 2. *Outer space and celestial bodies are free for exploration and use by all States on a basis of equality and in accordance with international law.* 3. *Outer space and celestial bodies are not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means.* 4. The activities of States in the exploration and use of outer space shall be carried on in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co-operation and understanding [...]»; corsivo aggiunto.

## 5. Il ruolo svolto dal Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS) nella codificazione del diritto internazionale spaziale

Tenuto conto dei rilevanti interessi politici e strategici in gioco, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito, con risoluzione 1348 (XIII) del 13 dicembre 1958, un Comitato intergovernativo *ad hoc*, al quale ha affidato i compiti di promuovere la cooperazione internazionale degli Stati nell'utilizzo pacifico dello spazio, di esaminare le questioni giuridiche derivanti dalle attività di esplorazione spaziale e di predisporre i progetti di codificazione della disciplina delle attività spaziali<sup>75</sup>. Un anno dopo, con la risoluzione 1472 (XIV) del 12 dicembre 1959, l'Assemblea generale ha trasformato il Comitato in un organo sussidiario permanente, in conformità agli articoli 7 e 22 della Carta delle Nazioni Unite<sup>76</sup>.

Inizialmente costituito da 18 Stati, il Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) è attualmente composto da 102 Stati<sup>77</sup>, cui si aggiunge la partecipazione di organizzazioni internazionali intergovernative e non governative in qualità di osservatori *ad hoc* o permanenti. Come anticipato, il Comitato è composto da due organi distinti, il Sottocomitato scientifico e tecnico e il Sottocomitato giuridico, istituiti a partire dal 1961 per assistere il Comitato nello studio delle proposte concernenti, da un lato, gli aspetti tecnico-scientifici delle attività spaziali e, dall'altro lato, le questioni giuridiche sollevate dagli Stati membri riguardo all'evolversi della cooperazione nell'esplorazione e utilizzo dello spazio<sup>78</sup>.

Il Comitato e i due Sottocomitati si riuniscono annualmente per discutere di questioni tecniche e giuridiche ed elaborare rapporti, progetti di risoluzioni e conclusioni, tradizionalmente adottati per *consensus*; tale prassi, peraltro, inizialmente seguita nei procedimenti decisionali del Comitato al fine di favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o di compromesso e pervenire a soluzioni accettabili per tutti gli Stati membri, si è rapidamente estesa anche agli organi principali delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali.

L'Assemblea generale, a sua volta, discute dei risultati raggiunti durante le sessioni del Comitato e adotta annualmente una specifica risoluzione (c.d. *omnibus*) che comprende gli orientamenti generali

---

<sup>75</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 1348 (XIII)*, UN Doc. A/RES/1348 del 13 dicembre 1958.

<sup>76</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 1472 (XIV)*, UN Doc. A/RES/1472 del 12 dicembre 1959.

<sup>77</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Membership Evolution*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolution.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>78</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Annual Report 2020*, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2021, p. 2 ss; CHENG B., *The Commercial Development of Space: The Need for New Treaties*, cit., p. 17 ss.; FROEHLICH A., SEFFINGA V., QIU R., *Initial Mandates of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and the Conference on Disarmament (CD)*, in FROEHLICH A., SEFFINGA V. (a cura di), *The United Nations and Space Security. Conflicting Mandates between UNCOPUOS and the CD*, Springer, Cham, 2020, p. 7 ss.

e i punti da includere nell'agenda del Comitato, nonché ogni altra eventuale determinazione inerente alle questioni analizzate<sup>79</sup>.

Il Comitato ha, quindi, svolto e svolge tuttora un ruolo determinante nella promozione della cooperazione internazionale tra Stati e nell'evoluzione del diritto internazionale dello spazio, tanto in sede di negoziazione di trattati multilaterali, quanto nella predisposizione di risoluzioni, dichiarazioni di principi e altri atti non vincolanti dell'Assemblea generale<sup>80</sup>.

Nell'ambito dell'espletamento delle funzioni assegnate al Sottocomitato giuridico, che comprendono «attività di studio e documentazione, attività operative dirette e attività quasi-normative, consistenti nell'elaborazione di progetti di trattati e raccomandazioni dirette ad influenzare il comportamento degli Stati», è possibile distinguere tre fasi di sviluppo del diritto internazionale spaziale<sup>81</sup>: la prima (1956-1979), caratterizzata dalla promozione della stipulazione di trattati multilaterali in materia spaziale da parte degli Stati; la seconda (1980-1992), contrassegnata dalla elaborazione di dichiarazioni di principi da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite; la terza (dal 1993 a tutt'oggi), contraddistinta dalla spinta per la progressiva adesione degli Stati ai trattati multilaterali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché dalla predisposizione di atti giuridicamente non vincolanti tesi ad integrare le norme esistenti<sup>82</sup>.

La fase iniziale, c.d. di *law-making*, aperta con la creazione del Sottocomitato giuridico e conclusa alla fine degli anni Settanta, è stata caratterizzata da significativi sforzi profusi nella negoziazione e stesura di cinque trattati multilaterali in materia spaziale, coerentemente con il quadro tratteggiato dall'Assemblea generale nelle risoluzioni sopra esaminate<sup>83</sup>. Benché, infatti, il ricorso a strumenti

---

<sup>79</sup> MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, cit., p. 46 ss.; MARCHISIO S., *The Evolutionary Stages of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)*, in *Journal of Space Law*, 2005, p. 219 ss.; MARCHISIO S., *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Aracne Editrice, Roma, 2007, p. 221.

<sup>80</sup> KOPAL V., *Origins of Space Law and the Role of the United Nations*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, cit., pp. 221-231; KOPAL V., *The Role of United Nations Declarations of Principles in the Progressive Development of Space Law*, in *Journal of Space Law*, 1988, pp. 5-20; LALA P., *The Role of the United Nations in Promoting International Cooperation in Peaceful Uses of Outer Space*, in *Acta Astronautica*, 1996, p. 647 ss.; FROEHLICH A., SEFFINGA V., QIU R., *The Development of the Mandates of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and the Conference on Disarmament (CD) and the Collaboration between the Forums*, cit., p. 29 ss.; THAKER J. S., *The Work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)*, in *Annals of Air and Space Law*, 1997, p. 295 ss.

<sup>81</sup> MARCHISIO S., *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, cit., p. 216 ss.

<sup>82</sup> HOBE S., *2000-2010: Taking Stock of the Development of Space Law After a Century – International Space Law in Its First Half Century*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., p. 44 ss.; MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, cit., p. 45 ss.; WESSEL B., *The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbinding Agreements on International Space Law*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2012, p. 292 ss.; International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and On Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, And What Are the Contours and Limits of This Permission or Prohibition?*, 2016, reperibile al link [https://iislweb.space/wp-content/uploads/2020/01/IISL\\_Space\\_Mining\\_Study.pdf](https://iislweb.space/wp-content/uploads/2020/01/IISL_Space_Mining_Study.pdf) (ultima consultazione: ottobre 2022).

<sup>83</sup> DANILENKO G. M., *Outer Space and the Multilateral Treat-Making Process*, in *High Technology Law Journal*, p. 229 ss.

non vincolanti apparisse un primo passo determinante per l'elaborazione di un regime giuridico, si rendeva necessaria una disciplina più organica e di dettaglio al fine di evitare il diffondersi di condotte unilaterali dettate dagli interessi di singoli Stati<sup>84</sup>.

In seno al Sottocomitato giuridico è stato, quindi, negoziato il *Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti* del 1967<sup>85</sup> (Trattato sullo spazio extra-atmosferico), racchiuso nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2222 (XXI) del 19 dicembre 1966<sup>86</sup>. A tale accordo, da taluni definito come la 'Costituzione', 'Magna Charta' o 'Grundnorm' del diritto internazionale dello spazio, in quanto contenente il quadro giuridico applicabile alle attività spaziali e rivolto a tutti gli Stati e non solo a quelli contraenti, sono seguiti altri quattro trattati multilaterali che ne costituiscono specificazioni tematiche<sup>87</sup>.

In particolare, l'*Accordo sul salvataggio ed il recupero degli astronauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico* del 1968 (Accordo sugli astronauti) è stato negoziato dal Sottocomitato giuridico tra il 1962 e il 1967<sup>88</sup>; il testo definitivo è contenuto nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2345 (XXII) del 19 dicembre 1967<sup>89</sup>. Esso contiene una disciplina particolareggiata delle previsioni contenute nell'articolo V del Trattato sullo

---

<sup>84</sup> MARCHISIO S., *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, p. 207.

<sup>85</sup> Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e altri corpi celesti, adottato il 27 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 10 ottobre 1967. Alla data del 1° gennaio 2024 è stato ratificato da 114 Stati e firmato da 22. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>86</sup> Si veda United Nations General Assembly, *Resolution 2222 (XXI)*, UN Doc. RES/2222 (XXI) del 19 dicembre 1966.

<sup>87</sup> FINCH E. R., *Magna Charta of Outer Space for all nations*, in *Acta Astronautica*, 1984, p. 337; HOSENBALL S. N., *Nuclear Power Sources in Outer Space*, in *Journal of Space Law*, 1978, p. 121; HOBE S., *2000-2010: Taking Stock of the Development of Space Law After a Century – International Space Law in Its First Half Century*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., p. 44; QIZHI H., *The Outer Space Treaty in Perspective*, in *Journal of Space Law*, 1997, p. 93; SALERNO F., *Treaties Establishing Objective Regimes*, in CANNIZZARO E. (a cura di), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 235 ss.; ROBINSON G. S., WHITE H. M., *Envoys of Mankind: A Declaration of First Principles for the Governance of Space Societies*, Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington, 1986, p. 187 ss.; TUERK H., *The Negotiation of the Moon Agreement*, in *52th Colloquium on The Law of Outer Space*, 2010, p. 491; WESSEL B., *The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbinding Agreements on International Space Law*, cit., p. 292; SACHDEVA G. S., *Outer Space Treaty: An Appraisal*, in AA. VV., *50 Years of the Outer Space Treaty*, Ajey Lele, Nuova Delhi, 2017, p. 25; NUCERA G. G., *The Interpretation of Treaties as Living Instruments*, in PASCALE G., TONOLO S. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 239; REIJNEN G. C. M., *Major Legal Developments in Regard to Space Activities: 1957-1975*, in *Space Science Reviews*, 1975, p. 251 ss.

<sup>88</sup> Accordo sul salvataggio ed il recupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, adottato il 22 aprile 1968 ed entrato in vigore il 3 dicembre 1968. Alla data del 1° gennaio 2024 è stato ratificato da 100 Stati e firmato da 23. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>89</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 2345 (XXII)*, UN Doc. RES/2345 (XXII) del 19 dicembre 1967.

spazio extra-atmosferico del 1967<sup>90</sup>, stabilendo in capo agli Stati contraenti obblighi di soccorso, assistenza e restituzione alle autorità di lancio degli astronauti in pericolo, nonché obblighi di comunicazione, recupero e restituzione di oggetti spaziali o loro componenti eventualmente caduti sulla superficie terrestre, in alto mare o in altro luogo non sottoposto alla giurisdizione di alcuno Stato<sup>91</sup>.

A distanza di pochi anni è stata adottata, altresì, la *Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali* del 1972<sup>92</sup> (Convenzione sulla responsabilità), negoziata dal Sottocomitato giuridico tra il 1963 e il 1972 e contenuta nella risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2777 (XXVI) del 29 novembre 1971<sup>93</sup>. Tale accordo è teso ad ampliare il regime di responsabilità per danni contenuto nell'articolo VII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967<sup>94</sup>; esso riconosce, infatti, in capo allo Stato di lancio una responsabilità assoluta per danni cagionati da propri oggetti spaziali alla superficie terrestre o ad aeromobili in volo, nonché una responsabilità per colpa allorché il danno sia causato, altrove che sulla superficie terrestre, ad oggetti spaziali di altri Stati di lancio, nonché a persone o beni eventualmente a bordo<sup>95</sup>.

La successiva *Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico* del 1975<sup>96</sup> (Convenzione sull'immatricolazione) è stata, invece, negoziata dal

---

<sup>90</sup> L'art. V del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 recita: «States Parties to the Treaty shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of another State Party or on the high seas. When astronauts make such a landing, they shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle. In carrying on activities in outer space and on celestial bodies, the astronauts of one State Party shall render all possible assistance to the astronauts of other States Parties. States Parties to the Treaty shall immediately inform the other States Parties to the Treaty or the Secretary-General of the United Nations of any phenomena they discover in outer space, including the Moon and other celestial bodies, which could constitute a danger to the life or health of astronauts».

<sup>91</sup> Ai sensi dell'art. VII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, per autorità di lancio si intende lo Stato che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, nonché lo Stato contraente dal cui territorio o dalle cui installazioni un oggetto viene lanciato. Si vedano, in particolare, gli artt. da 1 a 5 dell'Accordo sugli astronauti del 1968.

<sup>92</sup> Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, adottata il 29 marzo 1972 ed entrata in vigore il 1° settembre 1972. Alla data del 1° gennaio 2024 è stata ratificata 100 Stati e firmata da 18. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>93</sup> Si veda United Nations General Assembly, *Resolution 2777 (XXVI)*, UN Doc. RES/2777 (XXVI) del 29 novembre 1971.

<sup>94</sup> L'art. VII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 recita: «Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage to another State Party to the Treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space or in outer space, including the Moon and other celestial bodies».

<sup>95</sup> Si vedano, in particolare, gli articoli II e III della Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali del 1972.

<sup>96</sup> Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, adottata il 14 gennaio 1975 ed entrata in vigore il 15 settembre 1976. Alla data del 1° gennaio 2024 è stata ratificata 75 Stati e firmata da 3. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

Sottocomitato giuridico tra il 1962 e il 1974 e adottata con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3235 (XXIX) del 12 novembre 1974<sup>97</sup>. Tale convenzione, fondata sull'esigenza di alcuni Stati di dotarsi di un meccanismo obbligatorio di registrazione e identificazione degli oggetti spaziali lanciati in orbita, ha di fatto esteso la portata degli articoli VI e VIII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967<sup>98</sup>, prevedendo l'istituzione e la tenuta di appositi registri nazionali di immatricolazione degli oggetti spaziali inviati nello spazio, nonché la creazione di un registro internazionale a cura del Segretario generale delle Nazioni Unite nel quale annotare dati e informazioni sui parametri orbitali e sulle funzioni degli oggetti lanciati<sup>99</sup>.

Si noti, a tal proposito, che un complementare registro di immatricolazione degli oggetti spaziali era già stato contemplato nella risoluzione 1721 (XVI) del 20 dicembre 1961 dell'Assemblea generale<sup>100</sup>, con la finalità di acquisire contezza degli oggetti collocati nelle orbite intorno alla Terra e nello spazio profondo: con tale strumento, l'Assemblea generale, da un lato, invitava gli Stati membri a fornire prontamente al COPUOS informazioni in merito agli oggetti lanciati e, dall'altro, rivolgeva al Segretario generale la richiesta di provvedere alla creazione e al mantenimento di un registro pubblico nel quale annotare i dati trasmessi su base volontaria dagli Stati di immatricolazione<sup>101</sup>.

Da ultimo, l'*Accordo regolante le attività degli Stati sulla Luna e gli altri corpi celesti* del 1979<sup>102</sup> (Accordo sulla Luna) è stato elaborato in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS tra il 1972 e

---

<sup>97</sup> Si veda United Nations General Assembly, *Resolution 3235 (XXIX)*, UN Doc. RES/3235 (XXIX) del 12 novembre 1974.

<sup>98</sup> L'art. VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 recita: «States Parties to the Treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, whether such activities are carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried out in conformity with the provisions set forth in the present Treaty. The activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty. When activities are carried on in outer space, including the Moon and other celestial bodies, by an international organization, responsibility for compliance with this Treaty shall be borne both by the international organization and by the States Parties to the Treaty participating in such organization».

L'art. VIII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 recita: «A State Party to the Treaty on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and over any personnel thereof, while in outer space or on a celestial body. Ownership of objects launched into outer space, including objects landed or constructed on a celestial body, and of their component parts, is not affected by their presence in outer space or on a celestial body or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State Party to the Treaty on whose registry they are carried shall be returned to that State Party, which shall, upon request, furnish identifying data prior to their return».

<sup>99</sup> Si vedano, in particolare, gli articoli da 2 a 4 della Convenzione sull'immatricolazione del 1975.

<sup>100</sup> United Nations General Assembly, *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. RES/1721(XVI) del 20 dicembre 1961.

<sup>101</sup> I due registri coesistono tuttora: nel primo, istituito ai sensi della risoluzione 1721 del 1961, vengono annotate le notizie fornite su base volontaria dagli Stati membri delle Nazioni Unite; nel secondo, previsto dall'articolo III della Convenzione sulla immatricolazione del 1975 vengono, invece, riportate tutte le informazioni che gli Stati parti dell'accordo sono tenuti a fornire al Segretario generale (es. denominazione dello Stato di lancio, numero di immatricolazione dell'oggetto, luogo e data di lancio, parametri orbitali, funzione generale, etc.).

<sup>102</sup> Accordo regolante le attività degli stati sulla Luna e gli altri corpi celesti, adottato il 18 dicembre 1979 ed entrato in vigore l'11 luglio 1984. Alla data del 1° gennaio 2024 è stato ratificato da 17 Stati e firmato da 4. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html> (ultima consultazione: aprile 2024).

il 1979 e adottato con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 35/68 del 5 dicembre 1979<sup>103</sup>. Tale Accordo è entrato in vigore solo nel 1984, al raggiungimento della quinta ratifica da parte dell'Austria. Anch'esso riafferma e rielabora molte delle disposizioni già contenute nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, prevedendo ad esempio che la Luna e agli altri corpi celesti siano esplorati ed utilizzati per scopi pacifici, per il bene e nell'interesse degli Stati e in conformità alle norme di diritto internazionale; esso introduce, tuttavia, un differente regime giuridico, configurando la Luna, i corpi celesti e le risorse naturali come 'patrimonio comune dell'umanità' e prevedendo l'istituzione futura di un regime internazionale per governarne lo sfruttamento<sup>104</sup>.

A questa prima fase, caratterizzata dall'elaborazione di norme pattizie, ne è seguita una seconda, contraddistinta dall'elaborazione di numerosi atti di *soft law*, più flessibili, per fronteggiare i nuovi avanzamenti nell'esplorazione spaziale.

A partire dai primi anni Ottanta, infatti, il processo di produzione e sviluppo di norme convenzionali ha subito una battuta d'arresto sicché le ulteriori evoluzioni del diritto internazionale spaziale si sono concretizzate nell'adozione di strumenti non vincolanti, ovvero di dichiarazioni di principi adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sotto gli auspici del COPUOS e segnatamente: i *Principi relativi all'uso di satellite artificiali da parte degli Stati per la televisione diretta* del 1982, i *Principi relativi al telerilevamento della Terra dallo spazio* del 1986, i *Principi relativi all'uso delle fonti di energia nucleare nello spazio* del 1992, nonché la *Dichiarazione sulla cooperazione internazionale nell'esplorazione e nell'uso dello spazio a beneficio e nell'interesse di tutti gli Stati, con particolare riguardo per le esigenze dei Paesi in via di sviluppo* del 1996<sup>105</sup>.

Tali strumenti, pur assumendo la forma di risoluzioni e possedendo carattere meramente raccomandatorio, sembrerebbero aver favorito il consolidamento di alcune corrispondenti norme di

---

<sup>103</sup> United Nations General Assembly, Resolution 35/68, UN Doc. RES 35/68 del 5 dicembre 1979.

<sup>104</sup> Si veda, in particolare, l'articolo XI dell'Accordo sulla Luna del 1979.

<sup>105</sup> United Nations General Assembly, *Principles Governing the use by States of artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcast*, UN Doc. A/RES/37/92 del 10 dicembre 1982; United Nations General Assembly, *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*, UN Doc. A/RES/41/65 del 3 dicembre 1986; United Nations General Assembly, *Principles Relevant to the use of Nuclear Power Sources in Outer Space*, UN Doc. A/RES/47/68 del 14 dicembre 1992; United Nations General Assembly, *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, UN Doc. A/RES/51/122 del 13 dicembre 1996.

diritto internazionale generale<sup>106</sup>, oltre che di diritto interno<sup>107</sup>. Si pensi, ad esempio, alla libertà di osservazione della Terra dallo spazio riconosciuta a tutti gli Stati rilevanti (c.d. *sensing States*) indipendentemente dal consenso o dalla volontà degli Stati osservati (c.d. *sensed States*), nonché al diritto di questi ultimi di accedere ai dati e informazioni relativi ai propri territori, raccolti attraverso il telerilevamento, coerentemente a quanto previsto nei *Principi relativi al telerilevamento della Terra dallo spazio* del 1986<sup>108</sup>.

L'ultima fase, che ha preso avvio a partire dalla prima metà degli anni Novanta ed è ancora in corso, è, invece, caratterizzata dalla tendenza crescente degli Stati ad aderire ai trattati spaziali sopra richiamati e dallo svolgimento da parte del COPUOS di attività tese al rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzo pacifico dello spazio.

Benché abbia cessato di svolgere attività 'operative' e 'quasi-normative', il Comitato espleta tuttora compiti rilevanti e rappresenta il principale 'foro' internazionale a carattere intergovernativo di discussione e confronto tra Stati sulle tematiche relative all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico<sup>109</sup>. Tale fase è, inoltre, contraddistinta dalla tendenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ad approvare risoluzioni e linee guida tecniche negoziate in seno al COPUOS e atte a interpretare o specificare norme già esistenti<sup>110</sup>. Si pensi, ad esempio, alla risoluzione 59/115 del 2004 sull'applicazione del concetto di *Stato di lancio*, alla risoluzione 62/101 del 2007 avente ad oggetto specifiche raccomandazioni sul miglioramento delle prassi di Stati e organizzazioni internazionali in

---

<sup>106</sup> Una dimostrazione in tal senso sembra essere rinvenibile nel fatto che durante la seconda conferenza delle Nazioni Unite sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico del 1982, gli Stati partecipanti non solo non si sono opposti alle attività di telerilevamento ma si sono preoccupati di continuare a beneficiarne da esse derivanti, con particolare riguardo per gli Stati in via di sviluppo. Si veda United Nations, *Report of the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/CONF.101/10 del 31 agosto 1982, p. 27: «Likely future developments include the continuing use, with great benefit, of photo-interpretation techniques by a large number of users, particularly in developing countries». A tal riguardo, si vedano, altresì, MEJIA-KAISER M., *Taking Garbage Outside: The Geostationary Orbit and Graveyard Orbits*, in *49th Colloquium on the Law of Outer Space*, 2006, pp. 1-9; RATHGEBER W., REMUSS N. L., SCHROGL K. U., *Space Security and the European Code of Conduct for Outer Space Activities*, in *Disarmament Forum*, 2009, pp. 34-35.

<sup>107</sup> La libera osservazione della Terra dallo spazio e il diritto di accesso ai dati riflettono la prassi di molti Stati come Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America e Unione Sovietica. Si vedano, ad esempio, nell'ordinamento statunitense, il *Land Remote Sensing Commercialization Act* del 1984 e il *Land Remote Sensing Policy Act* del 1992.

<sup>108</sup> MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, cit., p. 38 ss.; ACHILLEAS P., *Le cadre juridique international de la collecte et de la distribution des données de télédétection*, in *Annuaire français de relations internationales*, 2011, p. 1030 ss.; MARCHISIO S., *The 1986 United Nations Principles on Remote Sensing: A Critical Assessment*, in ARANGIO-RUIZ G. (a cura di), *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 1311 ss.; FERRAZZANI M., *Soft Law in Space Activities an Updated View*, in MARBOE I. (a cura di), *Soft Law in Outer Space: The Function of Non-binding Norms in International Space Law*, Böhlau Verlag, Vienna, 2012, p. 114.

<sup>109</sup> MARCHISIO S., *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, cit., p. 221.

<sup>110</sup> HOBE S., *2000-2010: Taking Stock of the Development of Space Law After a Century – International Space Law in Its First Half Century*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, cit., p. 46 ss.; WESSEL B., *The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbinding Agreements on International Space Law*, cit., pp. 293-294.

materia di registrazione degli oggetti spaziali o, ancora, alle Linee guida del COPUOS, approvate dall'Assemblea generale, sulla mitigazione dei detriti spaziali del 2007<sup>111</sup>.

6. L'affermazione della libertà di esplorazione nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967

Dalla breve esposizione delle tappe evolutive come sopra ricostruite, si evince che l'affermazione delle libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, risalente alle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dei primi anni Sessanta, ha trovato rapidamente collocazione anche all'interno del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967<sup>112</sup>.

A tal riguardo, appare opportuno esaminare più nel dettaglio la portata dell'articolo I, il quale stabilisce che lo spazio è liberamente esplorabile ed utilizzabile da tutti gli Stati, senza discriminazioni di sorta, nell'interesse e a beneficio di tutte le nazioni e indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico e scientifico, in quanto prerogativa dell'intera umanità<sup>113</sup>:

«1. The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out *for the benefit and in the interests of all countries*, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the *province of all mankind*.

2. Outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be *free for exploration and use by all States without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, and there shall be free access to all areas of celestial bodies [...]*»<sup>114</sup>.

Valga, a tal proposito, notare che l'impiego dei termini 'esplorazione' e 'utilizzo' non pare intercambiabile ma, al contrario, finalizzato ad identificare azioni e finalità diverse; come osservato da una parte della dottrina, infatti, mentre il termine 'esplorazione' sembra suggerire attività di natura scientifica, l' 'utilizzo' adombra un'interpretazione più lata delle norme del Trattato sullo spazio

---

<sup>111</sup> United Nations General Assembly, *Application of the Concept of the 'Launching State'*, UN Doc. A/RES/59/115 del 25 gennaio 2005; United Nations General Assembly, *Recommendations on Enhancing the Practice of States and International Intergovernmental Organizations in Registering Space Objects*, UN Doc. A/RES/62/101 del 10 gennaio 2008; United Nations Office for Outer Space Affairs, *Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, 2010.

<sup>112</sup> GOEDHUIS D., *An Evaluation of the Leading Principles of the Treaty on Outer Space of 27th January 1967*, in *Netherlands International Law Review*, 1968, p. 17 ss.; COCCA A. A., *Prospective Space Law*, in *Journal of Space Law*, 1998, p. 52 ss.; TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 2015, p. 48.

<sup>113</sup> La nozione di 'province of all mankind' non trova descrizione nel testo del Trattato, né risulta di particolare ausilio la comparazione delle versioni in lingua francese «l'apanage de l'humanité tout entière» e spagnola «incumben a toda la humanidad». Si veda, sul punto, HERTZFELD H. R., WEEDEN B., JOHNSON C. D., *How Simple Terms Mislead Us: The Pitfalls of Thinking about Outer Space as a Commons*, in *66<sup>th</sup> International Astronautical Congress*, 2015, p. 7.

<sup>114</sup> Si veda l'articolo I del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967; corsivo aggiunto.

extra-atmosferico, estendendone la portata<sup>115</sup>. Nonostante l'ampiezza della sua formulazione, la libertà di esplorazione ed utilizzo dello spazio extra-atmosferico sancita dall'articolo I del Trattato non è, tuttavia, assoluta e sembra soggiacere, in ossequio al principio *sic utere tuo ut alienum non laedas*, ad una serie di restrizioni, quali: i) l'assenza di condotte discriminatorie, nel rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati, ii) la conformità ai principi e alle norme di diritto internazionale, iii) l'assenza di limitazioni all'accesso ad alcune aree dei corpi celesti, tutte liberamente raggiungibili, iv) il perseguimento del bene e degli interessi degli Stati, anche di quelli che non sono parte al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Ulteriori limitazioni sono, inoltre, contemplate nei successivi articoli III, IV e IX, ai sensi dei quali le attività di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico devono essere condotte per finalità esclusivamente pacifiche, nel rispetto degli interessi degli altri Stati contraenti e con l'intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, rinunciando a collocare nello spazio armi nucleari o di distruzione di massa, a installare basi e opere di difesa militare, a realizzare esperimenti di armi e manovre militari<sup>116</sup>.

In relazione all'articolo I del Trattato, oggetto di interpretazioni difformi è stata l'espressione «for the benefit and in the interests of all countries». Come illustrato nel *Background Paper* dell'International Institute of Space Law del 2016, sembrano, infatti, coesistere opinioni divergenti sulla portata di tale enunciato. Mentre taluni autori sostengono che l'utilizzo dello spazio implicherebbe un obbligo in capo agli Stati di *condividere e ripartire equamente* i benefici da esso derivanti, altri ritengono che tale previsione, lungi dal possedere finalità altruistiche, rappresenterebbe il limite esterno alla libertà di ciascuno Stato di utilizzare e sfruttare lo spazio extra-atmosferico, tutelando l'altrui esercizio dei medesimi diritti e libertà e vietando ogni forma di utilizzo in grado di cagionare direttamente e immediatamente un danno ad altri Stati<sup>117</sup>. Sembrerebbe, dunque, configurarsi, in ossequio al principio *neminem laedere*, un mero obbligo di diligenza, che implicherebbe un adeguato bilanciamento tra gli interessi degli Stati economicamente più avanzati e di quelli ancora in via di sviluppo<sup>118</sup>.

---

<sup>115</sup> ROSENFELD S. B., *Use in Economic Development of Outer Space*, in *Proceedings of the 24<sup>th</sup> Colloquium of the Law of Outer Space of the IISL*, 1981, p. 73 ss.

<sup>116</sup> GOROVE S., *Freedom of Exploration and Use in the Outer Space Treaty: A Textual Analysis and Interpretation*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 1971, p. 100 ss.

<sup>117</sup> International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, cit., pp. 31 ss. Si vedano anche OGUNBANWO O. O., *International Law and Outer Space Activities*, Springer, Dordrecht, 1975, p. 63 ss; HOBE S., *Article I*, in HOBE S., SCHMIDT-TEDD B., SCHROGL K. U., (a cura di), *Cologne Commentary on Space Law*, 1 ed., vol. I, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2009, pp. 36-39; CHRISTOL C. Q., *Space Law: Past, Present, and Future*, Kluwer, Deventer/Boston, 1991, p. 378 ss.; TRONCHETTI F., *The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, Nijhoff, Leiden, 2009, pp. 23-26 e 220-225.

<sup>118</sup> JAKHU R. S., *Developing Countries and the Fundamental Principles of International Space Law*, in *New Directions in International Law*, 1982, p. 364; CATALANO SGROSSO, *Diritto internazionale dello spazio*, cit. p. 48 ss.

Tale ultima impostazione appare la più convincente, anche alla luce di quanto affermato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nell'anzidetta *Dichiarazione sulla cooperazione internazionale nell'esplorazione e nell'uso dello spazio a beneficio e nell'interesse di tutti gli Stati, con particolare riguardo per le esigenze dei Paesi in via di sviluppo* del 1996, in cui si è ribadita la libertà degli Stati di determinare ogni aspetto della propria partecipazione alla cooperazione internazionale nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico su base equa e reciprocamente accettabile, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi delle parti interessate senza, però, accennare ad un'equa ripartizione dei benefici ottenuti<sup>119</sup>.

#### 7. L'affermazione del divieto di appropriazione nazionale dello spazio nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967

A corollario della libertà di utilizzo ed esplorazione dello spazio, il successivo articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, riecheggiano quanto contenuto nella Dichiarazione di principi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1963, fa espresso divieto di appropriazione nazionale dello spazio, della Luna e degli altri corpi celesti, attraverso rivendicazioni di sovranità, per mezzo del loro utilizzo od occupazione, ovvero attraverso il ricorso a qualsivoglia altro mezzo<sup>120</sup>:

«Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means»<sup>121</sup>.

A tal proposito, alcuni autori, tra cui Falcon, hanno sostenuto che, in assenza di un divieto espresso, dovessero ritenersi proibite soltanto le condotte appropriative tenute dagli Stati e non anche dalle organizzazioni internazionali e da soggetti privati<sup>122</sup>. In particolare, Crawford ha osservato che: «it is

---

<sup>119</sup> Si veda United Nations General Assembly, *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, UN Doc. A/RES/51/122 del 13 dicembre 1996, par. 2.

<sup>120</sup> Si veda GIULIANO M., SCOVAZZI T., TREVES T., *Diritto internazionale. Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 336 ss.; BACK IMPALLOMENEI, *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, cit., p. 12 ss.; GOROVE S., *Interpreting Article II of the Outer Space Treaty*, in *Fordham Law Review*, 1969, p. 106. Come si evince da alcuni lavori preparatori (si veda Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Seventeenth session Summary Record of the 291<sup>st</sup> Meeting*, of 22 March 1978, UN Doc A/AC.105/C.2/SR.58), la portata di tale divieto è stata oggetto di negoziazioni di diversi Stati. È interessante notare che la proposta di Stati Uniti ed Unione Sovietica era di limitare il divieto di appropriazione alle sole ipotesi di rivendicazione territoriale degli Stati. Tuttavia, una tale formulazione ristretta non è stata accettata, il che potrebbe suggerire che i redattori volevano effettivamente estendere la portata del termine 'appropriation' anche ad altre ipotesi di rivendicazione, come l'utilizzo e l'occupazione, anche da parte di soggetti privati.

<sup>121</sup> Si veda l'articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967; corsivo aggiunto.

<sup>122</sup> FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell' 'outer space'. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, cit., 2019, p. 4 ss.; FALCON M., *Res communes omnium. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana*, in GAROFALO L. (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Jovene, Napoli, 2016, p. 107 ss.; LEWIS A., *A Bundle of Sticks in Zero G: Non-State Actor Mining Rights for Celestial Bodies*, in *Southwestern Journal of International Law*, 2019, p. 395; TRAPP T. J., *Taking Up Space by Any Other Means: Coming to Terms with the Non-appropriation Article of The Outer Space Treaty*, in *University of Illinois Law Review*, 2013, p. 1697;

somewhat difficult to see how the Treaty could impose obligations on international organizations without their consent. Also, with respect to individuals it is difficult to see how any individual exploration or use could be required to be for the benefit of all countries»<sup>123</sup>. Anche ad avviso di Gorove un divieto di appropriazione sarebbe incompatibile con le previsioni del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, posto che: «[t]he establishment of a permanent settlement or the carrying out of commercial activities by nationals of a country on a celestial body may constitute national appropriation if the activities take place under the supreme authority (sovereignty) of the state»<sup>124</sup>. A tale assunto un'altra parte della dottrina ha replicato invocando le disposizioni di cui all'articolo VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, il quale attribuisce agli Stati contraenti la responsabilità internazionale per le attività nazionali spaziali, siano esse materialmente condotte da enti governativi o da enti non governativi, nonché l'obbligo di garantire che tali attività siano eseguite conformemente alle norme del Trattato stesso<sup>125</sup>. Le attività spaziali di enti non governativi devono, peraltro, essere previamente autorizzate e sottoposte alla continua supervisione dello 'Stato appropriato'<sup>126</sup>; benché tale ultima nozione non trovi definizione all'interno del Trattato, sembra plausibile ritenere che il concetto di *appropriate State* possa coincidere con quello di Stato di immatricolazione, ovvero lo Stato di lancio che provvede alla registrazione degli oggetti inviati nello spazio, conservando giurisdizione e controllo su di essi e sul personale eventualmente a bordo<sup>127</sup>. Ne consegue logicamente, proprio in virtù del peculiare regime di responsabilità internazionale riconosciuto in capo agli Stati anche in relazione alle attività svolte da enti non governativi, che l'assenza di un riferimento esplicito a forme di appropriazione da parte di soggetti privati non può implicitamente attribuire a questi ultimi la facoltà di rivendicare porzioni di spazio extra-atmosferico

---

REYNOLDS G. H., *International Space Law: Into the Twenty-First Century*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1992, p. 250; MEYER Z., *Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2010, p. 252.

<sup>123</sup> CRAWFORD J. R., *Brownlie's Principles of Public International Law*, 8 ed., Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 203.

<sup>124</sup> GOROVE S., *Interpreting Article II of the Outer Space Treaty*, cit., p. 352.

<sup>125</sup> JAKHU R. S., *Developing Countries and the Fundamental Principles of International Space Law*, cit., p. 360; TENNEN L. I., *Towards a New Regime for Exploitation of Outer Space Mineral Resources*, in *Nebraska Law Review*, 2010, p. 806; GOEDHUIS D., *Legal Aspects of the Utilization of Outer Space*, in *Netherlands International Law Review*, 1970, p. 36; DE MAN P., *The Exploitation of Natural Resources in Outer Space*, in FAILAT Y. A., FERREIRA-SNYMAN A. (a cura di), *Outer Space Law: Legal Policy and Practice*, 2 ed., Globe Law and Business Ltd., Woking, 2022, p. 204.

<sup>126</sup> Si veda l'art. VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

<sup>127</sup> Ai sensi dell'art. VIII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 è, infatti, previsto che lo Stato nel quale è registrato un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico conserva giurisdizione e controllo su detto oggetto e sull'equipaggio, anche quando essi si trovino nello spazio o su un corpo celeste. Si veda, a tal proposito, NUCERA G. G., *Recenti sviluppi delle legislazioni spaziali nazionali in ambito europeo*, in MARCHISIO S., MONTUORO U. (a cura di), *Lo spazio cyber e cosmico*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 234 ss.

o di corpi celesti<sup>128</sup>. Come osservato da Jenks, infatti, quanto vietato a uno Stato non può che essere vietato anche ai suoi cittadini e alle persone giuridiche costituite secondo le norme di diritto interno<sup>129</sup>. Nella stessa direzione è orientata, altresì, la dichiarazione resa dall'International Institute of Space Law nel 2004, nella quale si legge che: «[t]he prohibition of national appropriation by Article II thus includes appropriation by non-governmental entities (i.e. private entities whether individuals or corporations) since that would be a national activity. The prohibition of national appropriation also precludes the application of any national legislation on a territorial basis to validate a 'private claim'»<sup>130</sup>.

È in tale ottica che deve, quindi, interpretarsi l'installazione della bandiera americana sul suolo lunare nel 1969 la quale, lungi dal costituire una dichiarazione di appropriazione nazionale, ha rappresentato «[a] symbolic gesture of national pride», come anche chiarito da una legge emanata poco dopo dal Congresso degli Stati Uniti<sup>131</sup>. Non sfuggano, tuttavia, i numerosi tentativi di rivendicazione di corpi celesti avanzati nel tempo da soggetti privati<sup>132</sup>: è il caso di Celestial Gardens, una società della Florida che nel 1970 ha avviato la vendita di lotti lunari identificati attraverso mappe militari statunitensi, o dell'imprenditore Dennis Hope che, nel 1980, ha ricavato una fortuna dal commercio di appezzamenti di Luna e di altri pianeti, o di Space Pioneers, una società che negli anni Novanta del secolo scorso ha alienato acri di suolo marziano al prezzo di 29,95 dollari cadauno o, ancora, della signora Duran Lopez che, nel 2013, ha rivendicato la proprietà del Sole, offrendolo in vendita su eBay<sup>133</sup>! Altrettanto noto è il caso di Gregory Nemitz che, nel 2003, dopo aver richiesto invano alla NASA il pagamento di una tassa di 'parcheggio' pari a 20 dollari per la sonda NEAR Shoemaker, atterrata sull'asteroide 433 Eros, ha citato in giudizio l'agenzia spaziale e il governo statunitense, rivendicando la proprietà del corpo celeste; in tale circostanza il tribunale distrettuale federale del Nevada ha rigettato ogni pretesa del ricorrente perché ritenuta infondata, non essendo stata fornita alcuna prova a supporto dei presunti diritti vantati sull'asteroide<sup>134</sup>.

---

<sup>128</sup> FREELAND S., *International Law and the Exploration and Use of Outer Space*, in AMBRUS M., RAFUSE R., WERNER W. (a cura di), *Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 84 ss.

<sup>129</sup> JENKS C. W., *Space Law*, 1 ed., Stevens and Sons, Londra, 1965, p. 201; WASSENBERGH H. A., *Principles of Outer Space Law in Hindsight*, 1 ed., Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 120.

<sup>130</sup> International Institute of Space Law, *Statement by the Board of Directors of the International Institute of Space Law on Claims to Property Rights Regarding the Moon and Other Celestial Bodies*, 2004, consultabile al link <https://iisl.space/statement-by-the-iisl-board-of-directors-on-claims-to-property-rights-regarding-the-moon-and-other-celestial-bodies/> (ultimo accesso: maggio 2022), p. 1 ss.

<sup>131</sup> *Public Law 91-119, November 18, 1969, Section 8, U.S. Flag, Implantation of the United States Flag on the Moon or Planets*, reperibile al link <https://www.congress.gov/91/statute/STATUTE-83/STATUTE-83-Pg196.pdf> (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>132</sup> POP V., *The Men Who Sold the Moon: Science Fiction o Legal Nonsense?*, in *Space Policy*, 2001, pp. 195-203.

<sup>133</sup> SCHLADEBACH M., *Fifty Years of Space Law: Basic Decisions and Future Challenges*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2018, pp. 245-272.

<sup>134</sup> WHITE W., *Nemitz vs. U.S., the First Real Property Case in United States States Courts*, in *Proceedings of the Forty-Seventh Colloquium on the Law of Outer Space*, 2004, p. 339 ss.; BLOUNT P. J., ROBINSON

Gli esempi appena riportati dimostrano come i molteplici tentativi di appropriazione compiuti nelle ultime decadi da persone fisiche e giuridiche integrino comportamenti evidentemente illegittimi perché privi di fondamento giuridico, posto che, come osservato da Philip McDougal, «[n]o legal system allows for the claim of ownership rights in this way»<sup>135</sup>.

#### 8. La configurazione dello spazio extra-atmosferico come *res communis omnium*

Benché la nozione di *res communis omnium* non sia contemplata né dalla Dichiarazione di principi del 1963, né dai successivi accordi internazionali conclusi in materia spaziale, tale qualificazione è stata nondimeno utilizzata da larga parte della dottrina internazionalistica in riferimento allo spazio extra-atmosferico e ai corpi celesti<sup>136</sup>.

---

C. J., *One Small Step: The Impact of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 on the Exploration of Resources in Outer Space*, in *North Carolina Journal of Law and Technology*, 2016, p. 166; KELLY R., *Case Note. Nemitz v. United States, a Case of First Impression: Appropriation, Private Property Rights and Space Law before the Federal Courts of the United States*, in *Journal of Space Law*, 2004, p. 297 ss.

<sup>135</sup> Citato da POP V., *The Men Who Sold the Moon: Science Fiction o Legal Nonsense?*, cit., p. 198.

<sup>136</sup> Sulla qualificazione dello spazio come *res extra commercium* o, più frequentemente, come *res communis omnium* si vedano: ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1984, p. 171 ss.; BONFANTE P., *Corso di diritto romano. La proprietà*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 3 ss.; CASSESE A., *Diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 1984, p. 443 ss.; BACK IMPALLOMENI E., *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, cit., p. 27 ss.; CHENG B., *The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use*, in *Journal of Space Law*, p. 91; QUADRI R., *Droit international cosmique*, cit., p. 521; LAVER M., *Public, Private and Common in Outer Space: Res Extra Commercium or Res Communis Humanitatis Beyond the High Frontier?*, in *Political Studies*, 1986, p. 364; MARCHISIO S., *Corso di diritto internazionale*, cit., p. 37; POP V., *Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership*, in *Space Regulations Library*, Springer, Berlin, 2008, p. 75 ss.; LODIGIANI G., *Lineamenti di diritto cosmico*, cit., p. 33 ss.; GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose*, in *Rivista di Diritto Romano*, 2001, p. 29; MASSON-ZWAAN T., HOBE S. (a cura di), *The Law of Outer Space. An Experience in Contemporary Law-Making by Manfred Lachs*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, p. 46; JENKS C. W., *International Law and Activities in Space*, cit., p. 104; SMIRNOFF M., *Legal Status of Celestial Bodies*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1962, p. 390; TRONCHETTI F., *The Non-Appropriation Principle Under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence*, in *50<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 2007, p. 2; FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell' 'outer space'. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2019, p. 4 ss.; GABRINOWICZ J. I., *The 'Province' and 'Heritage' of Mankind Reconsidered: A New Beginning*, in *2<sup>nd</sup> Conference on Lunar Bases and Space Activities*, 1988, p. 692; BLOUNT P. J., ROBINSON C. J., *One Small Step: The Impact of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 on the Exploration of Resources in Outer Space*, cit., p. 164. Non sono mancati, tuttavia, orientamenti dottrinali dissimili. Secondo Spada, ad esempio, la caratterizzazione giuridica dello spazio extra-atmosferico si collocherebbe a metà strada tra le *res communes omnium* e il patrimonio comune dell'umanità, il che si tradurrebbe nel divieto di appropriazione di orbite e pianeti, e nel loro libero utilizzo e gestione da parte degli Stati secondo il principio '*first come, first served*', sia pur nel rispetto delle altrui libertà. Si veda SPADA M., *Diritto della navigazione aerea e spaziale*, cit. p. 189 ss.

Qualche riflessione merita, pertanto, tale istituto di derivazione romana<sup>137</sup>, «anche se in vero per i romani, che lo avevano riferito ai rapporti tra individui e non ai rapporti internazionali, era un concetto di diritto privato e non di diritto internazionale»<sup>138</sup>.

Tale categoria, per la prima volta proposta dal giurista classico Elio Marciano, era stata originariamente elaborata per identificare quattro tipologie di beni, ovvero *aer*, *aqua profluens*, *mare e litora*, «*quaedam naturali iure communia sunt omnium*»<sup>139</sup>. Diversamente dalle *res nullius*, beni non appartenenti ad alcuno ma suscettibili di appropriazione attraverso occupazione, invenzione o accessione, le *res communes omnium* ricomprendevano cose per loro stessa natura destinate a rimanere nella disponibilità e nell'uso comune senza appartenere a nessuno, né ai singoli, né alla comunità<sup>140</sup>.

Secondo alcuni autori, l'*usus communis* avrebbe importato «dei doveri reciproci e reciproca responsabilità» e avrebbe dotato le *res communes* «nella dimensione di una società 'globale', di una vocazione solidaristica»<sup>141</sup>; altri hanno, al contrario, sostenuto che, lungi dal perseguire interessi ed utilità superindividuali, «tutto il 'sistema' delle *res communes omnium* [...] non andrebbe ricondotto a ragioni di carattere solidaristico, bensì a motivazioni di tipo economico: le attività di caccia, pesca, e in generale quelle che sfruttavano le *res communes omnium* e il loro regime erano fondamentali nelle società antiche, e per questo gli scenari entro i quali si svolgevano dovevano essere preservati da ogni restrizione all'accesso – anche da parte del potere pubblico»<sup>142</sup>.

Si noti, in ogni caso, che nell'esperienza romana l'utilizzo lecito dei 'beni comuni di tutti' includeva tanto lo sfruttamento delle risorse, tratte ad esempio da attività di pesca o di caccia, quanto l'occupazione attraverso l'edificazione di costruzioni e manufatti sui litorali o in mare<sup>143</sup>. Come

---

<sup>137</sup> DURSI D., *Res communes omnium: dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Jovene, Napoli, 2017, p. 21 ss.; LACHS M., *The Law Of Outer Space: An Experience in Contemporary Law-Making*, cit., p. 53 ss.; BISCOTTI B., *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in GAROFALO L., (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Jovene, Napoli, 2016, p. 2 ss.; FIORENTINI M., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2017, p. 78 ss.; ROMEO S., *La fortuna delle res communes omnium. Cenni sulla storia di un concetto*, in *Diritto dell'economia*, 2022, p. 89 ss.; SEAZZU G. C., *Res communes omnium oggi*, Cacucci, Bari, 2020, p. 13 ss.

<sup>138</sup> CATALANO SGROSSO, *Diritto internazionale dello spazio*, cit., p. 61.

<sup>139</sup> Citato da DELL'ORO A., *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati*, 2021, p. 239.

<sup>140</sup> DANI A., *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 2014, p. 7 ss.; PUGLIATTI G., *Il trasferimento delle situazioni soggettive*, Giuffrè, Milano, 1964, p. 851; ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, cit., p. 171 ss.; FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell'outer space. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, cit., 2019, p. 10; TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 382 ss.; BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, cit., p. 55 ss.; MANNINO V., *Il 'bene comune' tra precedente storico e attualità*, in PALMA A. (a cura di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 528.

<sup>141</sup> ROMEO S., *La fortuna delle res communes omnium. Cenni sulla storia di un concetto*, cit., p. 116.

<sup>142</sup> FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell'outer space. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, cit., 2019, p. 12.

<sup>143</sup> FIORENTINI M., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, cit., p. 93 ss.; DURSI D., *Res communes omnium: dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, cit. p. 65 ss.; CAPURSO A., *The Non-Appropriation*

osservato da Fiorentini, le *res communes omnium* erano «per loro natura occupabili ad esclusione degli altri possibili utenti, purché a questi ultimi fosse assicurata un'uguale opportunità di sfruttare altre porzioni della stessa risorsa»<sup>144</sup>.

Occorre, quindi, operare una netta distinzione tra ciò che era soggetto al principio di non appropriazione, ovvero aria, acqua corrente, mare e lidi, considerati nella loro globalità, e quanto in essi contenuto, come uccellazione, risorse ittiche e rocce, tutti suscettibili di costituire oggetto di proprietà<sup>145</sup>.

Parimenti appropriabili erano le frazioni di *res communes omnium*, le quali potevano essere sottratte al regime di *communi*, a condizione che non venisse limitata l'accessibilità delle cose medesime ai membri della collettività<sup>146</sup>.

Quasi duemila anni dopo, occupandosi di tale tematica, anche Enriques ha posto in luce la questione dell'acquisizione di porzioni di *res communes omnium*, riconoscendo che queste ultime, per loro stessa natura, «non sono nella loro totalità commerciabili, ma sono sottoposte all'uso di tutti e possono divenire, per parti, oggetto di diritto [...]. Affermare, come il diritto internazionale afferma, che l'alto mare è libero, significa affermare che esso è *res communis*. Esso è, difatti, nella sua totalità incommerciabile, sottoposto all'uso di tutti gli Stati e suscettibile di divenire, per parti, oggetto di appropriazione individuale: se uno Stato si appropriasse, in alto mare, di una porzione di acqua, o si comportasse comunque in maniera da sfruttare una porzione del mare, ponendola nella situazione di oggetto di suoi diritti, agirebbe in modo del tutto conforme al diritto internazionale vigente»<sup>147</sup>.

A ben vedere, dunque, l'utilizzo delle *res communes omnium*, nell'accezione originaria, non avrebbe implicato un vero e proprio 'uso collettivo' da parte dei membri della comunità; al contrario, la natura 'comune' di tali *res* le avrebbe rese idonee all'utilizzo e al godimento di tutti e, al contempo, suscettibili di occupazione e appropriazione *parziale* da parte dei singoli: «non uso promiscuo, ma esclusivo, conseguenza di una concezione di tali risorse come illimitate»<sup>148</sup>.

Sulla base di tali riflessioni, l'estensione operata da alcuni autori della nozione di *res communis omnium* allo spazio extra-atmosferico andrebbe accolta con cautela, posto che non tutti gli aspetti che caratterizzano tale categoria sembrano necessariamente coincidere con quelli che fanno da cardine

---

*Principle: A Roman Interpretation*, in 69<sup>th</sup> International Astronautical Congress, 2018, p. 4; DELL'ORO A., *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati*, 2021, p. 218.

<sup>144</sup> FIORENTINI M., *L'acqua da bene economico a 'res communis omnium' a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, p. 67.

<sup>145</sup> FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell'outer space*. *Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, cit., 2019, p. 12; CAPURSO A., *The Non-Appropriation Principle: A Roman Interpretation*, cit., p. 4.

<sup>146</sup> FIORENTINI M., *Res communis omnium e commons. Contro un equivoco*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2019, p. 167 ss.

<sup>147</sup> ENRIQUES G., *Lo spazio atmosferico nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1931, pp. 73-74.

<sup>148</sup> DANI A., *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, cit., p. 8.

alla disciplina relativa allo spazio extra-atmosferico; si pensi, in particolare, al divieto assoluto di appropriazione dello spazio, della Luna e degli altri corpi celesti: come visto, «*res communes omnium* non è sinonimo di inappropriabilità»<sup>149</sup>.

#### 9. L'Accordo sulla Luna del 1979 e la controversa affermazione della nozione di patrimonio comune dell'umanità

Il regime giuridico dello spazio extra-atmosferico racchiuso nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 sembra essere stato messo parzialmente in discussione dal successivo e meno fortunato Accordo sulla Luna del 1979 che, pur riaffermando la libertà di esplorazione e il divieto assoluto di appropriazione, definisce la Luna, gli altri corpi celesti e le relative risorse naturali come *common heritage of mankind* o patrimonio comune dell'umanità<sup>150</sup>.

Tale istituto è stato per la prima volta proposto da Arvid Pardo, rappresentante permanente di Malta presso le Nazioni Unite, in occasione di un discorso tenuto il 1° novembre 1967 dinanzi all'Assemblea generale<sup>151</sup>; tale enunciazione, supportata dagli Stati in via di sviluppo, è stata successivamente trasfusa nella Dichiarazione di principi dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 2749 (XXV) del 17 dicembre 1970<sup>152</sup>, la quale reca una dettagliata disciplina sui fondi e sottosuoli marini oltre i limiti delle giurisdizioni nazionali, successivamente ripresa ed ampliata nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982<sup>153</sup>.

Nel tentativo di ricostruire una tale controversa nozione, che assume sfumature diverse in funzione dei diversi sostenitori, sembra possibile individuare alcuni tratti distintivi, quali: i) il divieto di

---

<sup>149</sup> FIORENTINI M., *Res communis omnium e commons. Contro un equivoco*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2019, p. 168.

<sup>150</sup> Si noti che, ai sensi dell'art. 1, par. 1, le disposizioni dell'Accordo sulla Luna si applicano anche agli altri corpi celesti diversi dalla Terra e appartenenti al sistema solare. Si vedano GOEDHUIS D., *Conflicts in the Interpretation of the Leading Principles of the Moon Treaty of 5 December 1979*, in *Netherlands International Law Review*, 1981, p. 14 ss.; LEANZA U., *Il diritto degli spazi internazionali. Le nuove frontiere*, Giappichelli, Torino, 1999, p. 85 ss; ARNOLD R. P., *The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept*, in *International Lawyer*, 1975, p. 154; YUN Z., *A Multilateral Regime for Space Resource Exploration and Utilization*, in *Indonesian Journal of International Law*, 2020, pp. 329 ss.; PAXSON III E. W., *Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and Economic Development*, in *Michigan Journal of International Law*, 1993, p. 501 ss.; KIM Y., *International Space 'Soft' Law*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2022, p. 76 ss.

<sup>151</sup> PARDO A., *Who Will Control the Seabed?*, in *Foreign Affairs*, 1968-1969, p. 135: «The sea-bed and the ocean floor are a common heritage of mankind and should be used and exploited for peaceful purposes and for the exclusive benefit of mankind as a whole. The needs of poor countries, representing that part of mankind which is most in need of assistance, should receive preferential consideration in the event of financial benefits being derived from the exploitation of the sea-bed and ocean floor for commercial purpose»; MICKELSON K., *Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons*, in *European Journal of International Law*, 2019, p. 635 ss.; BASLAR K., *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law*, Nijhoff, Leiden/Boston 1998, p. 42; MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, cit., p. 72 ss.; VAN TRAA-ENGELMAN H. L., *Commercial of Space Activities: Legal Requirements Constituting a Basic Incentive for Private Enterprise Involvement in Space Policy*, 1996, pp. 127.

<sup>152</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 2749 (XXV)*, UN Doc. RES/2749 (XXV) del 17 dicembre 1970.

<sup>153</sup> Si veda la Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e, in particolare, l'art. 136 che definisce l'Area (ovvero il fondo del mare, il fondo degli oceani e il relativo sottosuolo, nonché le relative risorse, al di là dei limiti della giurisdizione nazionale) come patrimonio comune dell'umanità.

appropriazione di un certo ambito geografico, in tutto o in parte, nonché delle risorse ivi allocate, in quanto posti nella titolarità dell'umanità complessivamente intesa; ii) il loro utilizzo collettivo per finalità pacifiche e a beneficio dell'intera umanità; iii) l'equa distribuzione tra gli Stati dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse, con particolare riguardo agli interessi e alle necessità dei Paesi in via di sviluppo e delle generazioni future<sup>154</sup>.

Il concetto di patrimonio comune dell'umanità, da taluni anche definito *res communis humanitatis*, è quindi applicabile non soltanto ad ambienti spaziali non soggetti ad appropriazione territoriale, ma anche ai frutti e alle risorse, parimenti considerati «property of mankind at large»<sup>155</sup>. Un ulteriore elemento caratterizzante di tale istituto si sostanzierebbe, altresì, nella previsione e istituzione di un'organizzazione internazionale legittimata ad agire per conto e nell'interesse della comunità internazionale per la gestione e ripartizione dei profitti derivanti dall'utilizzo delle risorse, secondo equità (c.d. *equitable sharing*) e in una prospettiva solidaristica tesa a tutelare gli interessi comuni, piuttosto che quelli individuali di singoli Stati. In altri termini, la disciplina del patrimonio comune, riferendosi a beni di pertinenza della comunità internazionale, richiede che il singolo consociato se ne serva a profitto dell'intera umanità e non a suo proprio vantaggio<sup>156</sup>.

Come anticipato, la nozione di patrimonio comune dell'umanità è stata riproposta anche nell'articolo XI dell'Accordo sulla Luna<sup>157</sup>. Superando in parte la disciplina contenuta nel Trattato sullo spazio

---

<sup>154</sup> SCOVAZZI T., *The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed beyond the Limits of National Jurisdiction*, in *Agenda Internacional*, 2007, p. 11; FRANCONI F., *Antarctica and the Common Heritage of Mankind*, in FRANCONI F., SCOVAZZI T. (a cura di), *International Law for Antarctica*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 107-108; ROSENDAHL M., *Galactic Preservation And Beyond: A Framework For Protecting Cultural, Natural, And Scientific Heritage In Space*, in *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 2019, p. 839 ss.; LARSCHAN B., BRENNAN B. C., *Common Heritage of Mankind Principle in International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 1983, p. 305 ss.; ARNOLD R. P., *The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept*, in *International Lawyer*, 1975, p. 155 ss.

<sup>155</sup> Si vedano, ad esempio, LAVER M., *Public, Private and Common in Outer Space: Res Extra Commmercium or Res Communis Humanitatis Beyond the High Frontier?*, cit., p. 364; WILLIAMS S. M., *The Law of Outer Space and Natural Resources*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1987, pp. 146-158.

<sup>156</sup> MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, cit., p. 71; SCOVAZZI, *The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed beyond the Limits of National Jurisdiction*, cit. p. 12 ss.; TRAMPUS F., *Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico*, in *Trasporti, Diritto, Economia, Politica*, 2001, p. 101; CINELLI C., *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, cit., p. 55 ss.; LAVER M., *Public, Private and Common in Outer Space: Res Extra Commmercium or Res Communis Humanitatis Beyond the High Frontier?*, cit., p. 364.

<sup>157</sup> Si veda l'art. XI dell'Accordo sulla Luna del 1979: «1. The Moon and its natural resources are the *common heritage of mankind* [...]. 2. *The Moon is not subject to national appropriation* by any claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. 3. *Neither the surface nor the subsurface of the moon, nor any part thereof or natural resources in place, shall become property of any State, international intergovernmental or non-governmental organization, national organization or non-governmental entity or of any natural person* [...]. 5. States Parties to this Agreement hereby undertake to establish an *international régime*, including appropriate procedures, to govern the exploitation of the natural resources of the Moon as such exploitation is about to become feasible [...]. 7. The main purposes of the international régime to be established shall include: (a) The orderly and safe development of the natural resources of the Moon; (b) The rational management of those resources; (c) The expansion of opportunities in the use of those resources; (d) *An equitable sharing by all States Parties in the benefits derived from those resources, whereby the interests and needs of the developing countries, as well as the efforts of those countries which have contributed either directly or indirectly to the exploration of the Moon, shall be given special consideration*»; corsivo aggiunto.

extra-atmosferico del 1967, tale Accordo, venuto alla luce dopo sette anni di negoziati, sancisce un regime giuridico di maggior dettaglio, fondato non soltanto sulla libertà di esplorazione e utilizzo per scopi pacifici della Luna, degli altri corpi celesti e delle risorse ivi contenute, ma anche sul divieto assoluto di loro appropriazione da parte di Stati, organizzazioni internazionali governative e non governative, enti nazionali e soggetti privati, sulla creazione di un regime internazionale che regoli lo sfruttamento e la gestione razionale delle risorse lunari, nonché sull'equa ripartizione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento<sup>158</sup>.

La nozione di patrimonio comune, nella quale ricadrebbero, a mente dell'Accordo sulla Luna, non solo la Luna e gli altri corpi celesti, ma anche le relative risorse, sembra, dunque, differenziarsi sensibilmente sia dalle *res nullius* che, come visto, ricomprendono gli ambiti spaziali suscettibili di essere inclusi nel territorio di uno Stato che vi eserciti un potere di governo effettivo, sia dalle *res communes omnium* che includono spazi inappropriabili nel loro complesso e liberamente esplorabili ed utilizzabili anche a vantaggio esclusivo del singolo Stato che se ne serva, vincolato da un mero obbligo di diligenza secondo il principio *alterum non laedere*<sup>159</sup>.

Da ultimo, pare opportuno sottolineare che un tale regime, che sembra contenere una vera e propria moratoria<sup>160</sup>, è, tuttavia, applicabile unicamente allo sparuto gruppo di Stati che ha preso parte all'Accordo sulla Luna<sup>161</sup>. Lo scarso numero di ratifiche e sottoscrizioni registrate, rispettivamente di appena 17 e 4 Stati, ha confermato la scarsa propensione di larga parte degli Stati ad accogliere e applicare alla Luna e agli altri corpi celesti il regime del patrimonio comune dell'umanità<sup>162</sup>. Si noti, inoltre, che da un punto di vista qualitativo la maggioranza degli Stati coinvolti nelle attività di

---

<sup>158</sup> In merito al divieto di appropriazione delle risorse lunari, esistono interpretazioni dottrinali più flessibili, secondo le quali tale proibizione riguarderebbe soltanto le risorse *in situ*, posto che «once such resources have been removed from their original 'in place' condition they may become the property of the acquired». Si vedano, ad esempio, CHRISTOL C. Q., *The Modern International Law of Outer Space*, Pergamon Press, New York, 1982, p. 306 e SU J., *Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources Under International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, p. 991 ss. Anche il Generale Menter, Vice-presidente dell'International Institute of Space Law aveva osservato, nel 1981, che il divieto di appropriazione delle risorse lunari «does not apply to natural resources once reduced to possession through exploitation». Si veda LAVER M., *Public, Private and Common in Outer Space: Res Extra Commmercium or Res Communis Humanitatis Beyond the High Frontier?*, cit., p. 366.

<sup>159</sup> Si vedano CINELLI C., *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, cit., p. 127 ss. e BACK IMPALLOMENE E., *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, cit., p. 115 ss.; BALLARINO T., *Diritto aeronautico e spaziale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 167 ss.

<sup>160</sup> HOBE S., *Space Law*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1 ed., 2019, p. 73.

<sup>161</sup> WRENCH J. G., *Non-Appropriation, No Problem: The Outer Space Treaty Is Ready for Asteroid Mining*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2019, p. 441; SATTTLER R., *Transporting a Legal System for Property Rights: From Earth to the Stars*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005, p. 30; BLOUNT P. J., *Jurisdiction in Outer Space Challenges of Private Individuals in Space*, in *Journal of Space Law*, 2007, p. 316.

<sup>162</sup> Al 1° gennaio 2024, l'Accordo sulla Luna è stato ratificato da Armenia, Australia, Austria, Belgio, Cile, Filippine, Kazakistan, Kuwait, Libano, Marocco, Messico, Olanda, Pakistan, Perù, Turchia, Uruguay, e Venezuela; è stato, inoltre, firmato da Francia, Guatemala, India e Romania. Si noti, a tal proposito, che in data 5 gennaio 2023, l'Arabia Saudita ha esercitato il proprio diritto di denuncia sancito dall'articolo 20 dell'Accordo, manifestando la propria volontà di recedere dallo stesso. Si veda United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements Relating to Activities in Outer Space - Latest Depositary Notifications*, reperibile al link <https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2023/CN.4.2023-Eng.pdf> (ultima consultazione: aprile 2024).

esplorazione spaziale, come Stati Uniti d'America, Russia, Cina, Giappone, India e un buon numero di Stati europei, non ha mai ratificato né sottoscritto tale Accordo<sup>163</sup>. Benché, infatti, non siano emerse contestazioni in sede di negoziazione dell'Accordo in parola, la nozione di *common heritage of mankind* è stata salutata con favore solo dagli Stati in via di sviluppo, in quanto tecnologicamente ed economicamente in svantaggio, mentre nei fatti è stata largamente avversata dagli Stati più industrializzati, in quanto ritenuta incompatibile con lo spirito di libera concorrenza e protezione dei diritti acquisiti<sup>164</sup>.

#### 10. Tentativi di ricostruzione delle norme consuetudinarie di diritto internazionale spaziale

Nonostante l'insuccesso registrato dall'Accordo sulla Luna, le norme convenzionali hanno svolto un ruolo fondamentale nel processo di formazione e consolidamento del diritto internazionale spaziale, rispondendo all'esigenza degli Stati di dotarsi di un assetto di regole precise per disciplinare attività del tutto nuove. Con le prime missioni spaziali sembrano essersi, inoltre, rapidamente affermate anche talune norme internazionali generali, sostanzialmente coincidenti con quelle convenzionali<sup>165</sup>.

Nell'ordinamento internazionale, infatti, ben può verificarsi che norme consuetudinarie possano corrispondere a disposizioni contenute in accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, e viceversa<sup>166</sup>. Tuttavia, come osservato in proposito dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alle *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua* del 27 giugno 1986 «even if two norms belonging to two sources of international law appear identical in content, and [...] the States in question are bound by these rules both on the level of treaty-law and on that of customary international law, these norms retain a separate existence»<sup>167</sup>.

Invero, a differenza delle norme convenzionali, vincolanti solo per gli Stati che partecipano e addivengono ad un accordo allo scopo, appunto, di vincolare la propria condotta, le norme di diritto internazionale consuetudinario non incontrano limiti soggettivi di efficacia, rivolgendosi a tutti i

---

<sup>163</sup> POMMIER VINCELLI D., *Le relazioni e i trattati internazionali: dal lancio dello Sputnik al Trattato sulla Luna*, in BIAGINI A., BIZZARRI M. (a cura di), *Spazio. Scenari di collaborazione*, cit., p. 98; VON DER DUNK F. G., *Private Property Rights and the Public Interest in Exploration of Outer Space*, in *Biological Theory*, 2018, p. 147 ss.; MEYER Z., *Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District*, cit., 2010, pp. 249-250.

<sup>164</sup> TRONCHETTI F., *The Moon Agreement in the 21st Century: Addressing Its Potential Role in the Era of Commercial Exploitation of the Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, in *Journal of Space Law*, 2010, p. 492; GRIFFIN N. L., *Americans and the Moon Treaty*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1981, p. 749 ss.; BINI A., *The Moon Agreement: Its Effectiveness in the 21st Century*, in *Acta Astronautica*, 2010, p. 496 ss.

<sup>165</sup> VERESHCHETIN V. S., DANILENKO G. M., *Custom as a Source of International Law of Outer Space*, in *Journal of Space Law*, 1985, p. 22 ss.; DODGE M. S., *Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive*, cit., p. 33.

<sup>166</sup> WOOD M., *Third report on identification of customary international law*, UN Doc A/CN.4/682 del 25 marzo 2015, p. 16.

<sup>167</sup> Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 178.

membri della comunità internazionale indipendentemente dalla partecipazione al loro processo di formazione<sup>168</sup>. Di qui l'importanza di analizzare la sussistenza di norme di diritto internazionale consuetudinario rispetto alle attività spaziali.

A tal proposito, l'International Institute of Space Law ha rilevato una coincidenza tra le disposizioni di cui agli articoli I, II, III, IV, V, VI, VII e IX del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e le norme di diritto consuetudinario: sarebbero, infatti, corrispondenti a consuetudini internazionali le norme convenzionali poste a tutela della libertà di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, per il bene e nell'interesse di tutti gli Stati (art. I), il divieto di appropriazione nazionale degli stessi (art. II), il rispetto delle norme di diritto internazionale al fine di garantire il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (art. III), il divieto di installazione di armi nucleari e di distruzione di massa nello spazio e la parziale demilitarizzazione (art. IV), l'obbligo di assistenza e soccorso degli astronauti in difficoltà (art. V), l'attribuibilità in capo agli Stati delle attività spaziali condotte da enti governativi e non governativi (art. VI), la responsabilità finanziaria dello Stato di lancio per i danni arrecati ad altri Stati parte o alle persone fisiche e giuridiche di questi ultimi (art. VII), l'obbligo di cooperazione e assistenza reciproca degli Stati, tenuti ad evitare gli effetti pregiudizievoli di contaminazioni e modificazioni nocive, e autorizzati a richiedere consultazioni internazionali in caso di interferenze dannose (art. IX)<sup>169</sup>. Analogamente, anche alcuni autori, tra cui Tronchetti, Jakhu e Freeland, hanno espressamente riconosciuto l'esistenza di una corrispondenza tra norme di diritto internazionale generale e le disposizioni contenute negli articoli I, II, III, VI e VII del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967<sup>170</sup>.

La rapidità del processo di formazione di norme internazionali tese a regolare le attività spaziali è stata tale da indurre Cheng a parlare di *instant customs*, ovvero di consuetudini istantanee formatesi attraverso una condotta meramente dichiarata in un trattato o in una risoluzione e accompagnata dalla

---

<sup>168</sup> MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale*, 4 ed., Cedam, Padova, 1955, p. 29 ss.

<sup>169</sup> International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, cit., p. 3 ss.

<sup>170</sup> TRONCHETTI F., *The Non-Appropriation Principle Under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence*, cit., p. 5; JAKHU R. S., FREELAND S., *The Relationship Between the Outer Space Treaty and Customary International Law*, in *67<sup>th</sup> International Astronautical Congress*, 2016, p. 1 ss.; PERSHING A., *Interpreting the Outer Space Treaty's Non-Appropriation Principle: Customary International Law from 1967 to Today*, in *Yale Journal of International Law*, 2019, p. 156; MARCHISIO S., *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, cit., p. 207. Per una trattazione più generale, si vedano MCDUGAL M. S., *The Emerging Customary Law of Space*, in *Northwestern University Law Review*, 1963-1964, p. 618 ss.; TEREKHOV A. D., *Passage of Space Objects Through Foreign Airspace: International Custom?*, in *Journal of Space Law*, 1997, p. 7 ss.; PALIOURAS Z. A., *The Non-Appropriation Principle: The Grundnorm of International Space Law*, in *Leiden Journal of International Law*, 2014, p. 37 ss.; CEPELKA C., GILMOUR J. H. C., *The Application of General International Law in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1970, p. 30 ss.; SCHWETJE K. F., *Protecting Space Assets: A Legal Analysis of 'Keep Out Zones'*, in *Journal of Space Law*, 1987, p. 141.

sola *opinio iuris* degli Stati<sup>171</sup>. Ciò a dispetto della tradizionale nozione di consuetudine risultante, come si vedrà più approfonditamente nel capitolo quarto, da due distinti elementi costitutivi, quello materiale, che consiste in un comportamento costantemente e uniformemente tenuto dalla maggior parte degli Stati (*usus* o *diuturnitas*), e quello immateriale, che consiste nel convincimento, formatosi negli Stati medesimi, circa la doverosità o la necessità di tenere quella data condotta (*opinio iuris sive necessitatis*). In particolare, l'autore ha sostenuto, in riferimento alle risoluzioni dell'Assemblea generale sullo spazio extra-atmosferico, che esse, contenendo principi riconosciuti dagli Stati membri delle Nazioni Unite come principi di diritto internazionale ed essendo state adottate all'unanimità, sarebbero diventate perciò vincolanti in quanto contenenti norme di diritto internazionale consuetudinario istantaneo<sup>172</sup>.

Tale elaborazione non appare, però, del tutto convincente posto che, come già osservato sopra, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sembrano assumere rilievo solo indiretto nella formazione delle consuetudini e costituire un indizio dell'*opinio iuris* degli Stati, non possedendo una forza vincolante propria. Più plausibile è ritenere che, proprio in virtù della peculiare natura delle attività spaziali, le quali richiedono adattamenti repentini, le norme di carattere consuetudinario si siano rapidamente modellate con il concomitante e rapido emergere sia delle prassi degli Stati (*diuturnitas*) sia del convincimento circa il loro carattere obbligatorio (*opinio iuris*), non essendo a tal fine necessario il decorso di un lasso di tempo considerevole, come sostenuto dalla Corte internazionale di giustizia nel noto caso relativo alla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 20 febbraio 1969<sup>173</sup>.

Parimenti interessante è comprendere se, dal punto di vista temporale, le norme contenute nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico possano configurarsi come il riflesso di consuetudini antecedenti o se, al contrario, esse si siano trasformate successivamente in norme generali, in quanto confermate dalla *diuturnitas* e dall'*opinio iuris* degli Stati.

Secondo una parte della dottrina<sup>174</sup>, le norme di diritto generale sarebbero state accolte all'interno del Trattato sullo spazio extra-atmosferico in quanto preesistenti, in considerazione del fatto che «il grado

---

<sup>171</sup> CHENG B., *United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law*, in *Indian Journal of International Law*, 1965, pp. 23-48; KAPLOW D. A., *ASAT-ification: Customary International Law and the Regulation of Anti-Satellite Weapons*, in *Michigan Journal of International Law*, 2008-2009, p. 1232 ss.

<sup>172</sup> CHENG B., *United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law*, cit., pp. 23-48.

<sup>173</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 74.

<sup>174</sup> TRONCHETTI F., *The Non-Appropriation Principle Under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence*, cit., p. 5; FREELAND S., LEE R., *The Crystallisation of General Assembly Space Declarations Into Customary International Law*, in *46<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space*, 2004, pp. 122-130; JAKHU R. S., FREELAND S., *The Relationship between the Outer Space Treaty and Customary International Law*, cit. p. 6; QIZHI H., *The Outer Space Treaty in Perspective*, cit., p. 96 ss.; KING M. T., *Sovereignty's Gray Area: The Delimitation of Air and Space in the Context of Aerospace Vehicles and the Use of Force*, cit., p. 449; ORALOVA Y., *Jus Cogens Norms in International*

di adeguamento degli Stati e delle organizzazioni intergovernative che realizzano attività spaziali ai principi dell'OST [Trattato sullo spazio extra-atmosferico] è stato finora pressoché totale, per cui è legittimo affermare che alcuni principi hanno acquisito uno *status* che va oltre la natura convenzionale dello strumento in cui sono contenuti [...]. A tali principi, già consolidati in via consuetudinaria nella pratica dei primi anni dell'era spaziale, l'OST ha dato un contenuto giuridicamente più preciso»<sup>175</sup>. Altra parte della dottrina, al contrario, ha sostenuto che le disposizioni racchiuse nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico costituirebbero «the basis for the evolution of the provision from conventional to customary [...]. The foregoing, together with the almost total absence of objections from Non-Parties States, is in favour of the consolidaton of the customary nature of the rights and obligations guaranteed by the OST»<sup>176</sup>.

La ricostruzione dottrinale orientata nel senso di riconoscere che talune norme di diritto internazionale generale siano state trasfuse nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico appare convincente, se si considera la straordinaria rapidità con cui è stato raggiunto l'accordo sui contenuti del Trattato stesso: dalla presentazione iniziale delle proposte di Stati Uniti e Unione Sovietica all'accettazione del testo finale sono, infatti, decorsi appena sei mesi<sup>177</sup>. Si noti, inoltre, che le condotte poste in essere dalle due Superpotenze fin dagli albori delle attività spaziali non hanno mai incontrato l'obiezione degli altri Stati ma, al contrario, la loro piena accettazione. Sicché risulta condivisibile quanto affermato da una parte della dottrina, secondo cui: «[t]he underlying reasons to attribute to these provisions the rank of custom are their declaratory nature, their unanimous adoption, and their acceptance and recognition by the entire international community without objections»<sup>178</sup>.

Sembrerebbe, dunque, emergere una funzione di ricognizione o cristallizzazione esplicita dal Trattato, che rifletterebbe e conterrebbe norme consuetudinarie preesistenti o comunque in avanzato stato di formazione al momento dell'adozione del testo convenzionale<sup>179</sup>.

A ben vedere, la stessa funzione potrebbe essere stata assolta anche dalla risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1961, la quale riconosceva il comune

---

*Space Law*, in *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2015, p. 424; KAPLOW D. A., *ASAT-isfaction: Customary International Law and the Regulation of Anti-Satellite Weapons*, cit., p. 1233.

<sup>175</sup> MARCHISIO S., *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, cit., p. 207. Si vedano, sul punto, anche SCHARF M. P., *Customary International Law in Times of Fundamental Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, p. 133; KOPLOW D. A., *International Legal Standards and the Weaponization of Outer Space*, in United Nations Institute for Disarmament Research, *Security in Space. The Next Generation, Conference Report*, 2008, p. 163; QIZHI H., *The Outer Space Treaty in Perspective*, in *Journal of Space Law*, 1997, pp. 93-97.

<sup>176</sup> NUCERA G. G., *The Interpretation of Treaties as Living Instruments*, cit., 2022, p. 238.

<sup>177</sup> VLASIC I. A., *The Space Treaty: A Preliminary Evaluation*, in *California Law Review*, 1967, p. 507.

<sup>178</sup> VECCHIO V., *Customary International Law in the Outer Space Treaty: Space Law as Laboratory for the Evolution of Public International Law*, in *Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht - German Journal of Air and Space Law*, 2017, p. 497.

<sup>179</sup> Sul tema della codificazione, si vedano TANZI A., *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, 6 ed., Cedam, Padova, 2019, p. 95 ss.; CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, 5 ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 224 ss.

interesse alla promozione dell'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico, l'importanza della cooperazione internazionale e del rispetto della libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio e dei corpi celesti, non suscettibili di appropriazione nazionale, nonché dalla Dichiarazione dei principi giuridici che disciplinano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico 1962 (XVIII) del 13 dicembre 1963, nella quale è stato delineato il quadro dei principi giuridici fondanti, poi enunciati e sviluppati per via pattizia nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Come visto, i contenuti di tali risoluzioni sono stati modellati a partire dalle condotte tenute dalle due potenze spaziali dell'epoca: «almost immediately after humankind had begun its quest to explore and use outer space, several foundational international law principles were born – in particular, the 'common interest', 'freedom' and 'non-appropriation' principles. These principles reflected the reality of the situation, and the practice of the (two) major space-faring nations at the time. There were no territorial claims with respect to (parts of) space and no assertion of 'ownership' rights to the natural resources that existed in space»<sup>180</sup>.

La rilevanza delle risoluzioni in parola riposa sulla loro adozione unanime, il che sembrerebbe provare la sussistenza del pieno consenso formatosi a partire dalle prime esperienze di esplorazione del cosmo, ben prima dell'elaborazione di strumenti convenzionali<sup>181</sup>. Non sfugga, a tal proposito, che l'adozione di risoluzioni da parte dell'Assemblea generale può fornire evidenza dell'*opinio iuris*<sup>182</sup>, oltre che delle prassi degli Stati, tra cui sembrano potersi annoverare anche le «declarations in abstracto»<sup>183</sup>.

Si potrebbe, quindi, giungere a ritenere che talune norme, come la libertà di esplorazione pacifica dello spazio e la sua inappropriabilità, potrebbero essersi formate in via consuetudinaria precedentemente o in concomitanza con l'elaborazione delle anzidette risoluzioni dell'Assemblea generale, per poi essere trasfuse nel testo del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

In ogni caso, indipendentemente dalla genesi di tali norme, una corrispondenza tra norme di diritto internazionale generale e talune disposizioni del Trattato sullo spazio extra-atmosferico sembra difficilmente questionabile. Prova ne è la vicenda relativa alle pretese di sovranità avanzate nella Dichiarazione di Bogotà del 3 dicembre 1976, poi rinnovate nella Dichiarazione di Putumayo del 25

---

<sup>180</sup> JAKHU R. S., FREELAND S., *The Relationship between the Outer Space Treaty and Customary International Law*, cit. p. 5. Si veda sul punto anche CASSESE A., *International Law*, 2 ed., Oxford University Press, New York, 2005, p. 95.

<sup>181</sup> VLASIC I. A., *The Space Treaty: A Preliminary Evaluation*, cit., p. 512; POCAR F., *La codificazione del diritto dello spazio ad opera delle Nazioni Unite*, in FRANCONI F., POCAR F. (a cura di), *Il regime internazionale dello spazio*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 23 ss.

<sup>182</sup> Citato da CRAWFORD J. R., *Brownlie's Principles of Public International Law*, cit., p. 42.

<sup>183</sup> AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1975, p. 47.

febbraio 1977 e nella Dichiarazione di Quito del 22 aprile del 1982<sup>184</sup>. In tale occasione, otto Paesi equatoriali, ovvero le attuali Repubblica Federale del Brasile, Repubblica di Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Congo-Brazzaville, Repubblica dell'Ecuador, Repubblica del Kenya, Repubblica dell'Uganda e Indonesia, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell'orbita geostazionaria<sup>185</sup>, rivendicarono la sovranità sui segmenti orbitali in corrispondenza dei propri territori, ritenuti una risorsa naturale sottoposta a giurisdizione nazionale<sup>186</sup>. Come già osservato, non essendo mai stato raggiunto un accordo sulla determinazione del limite esterno dello spazio aereo e non essendo parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, tali Stati non ritenevano – e alcuni, come Colombia<sup>187</sup> ed Ecuador<sup>188</sup>, continuano a non ritenere – applicabili il regime di libera esplorazione dello spazio e il corrispondente divieto di appropriazione nazionale<sup>189</sup>. La motivazione posta alla base di tali pretese riposava su un generico richiamo al principio di 'adiacenza', ovvero di prossimità geografica del segmento dell'orbita geostazionaria al territorio sottostante<sup>190</sup>. La maggioranza degli Stati ha, però, respinto le argomentazioni addotte dai Paesi equatoriali, sottolineando che le disposizioni del Trattato riflettevano in realtà norme di diritto internazionale generale, aventi un contenuto precettivo e quindi vincolanti per tutti gli Stati, indipendentemente dall'adesione al Trattato stesso<sup>191</sup>.

---

<sup>184</sup> LEANZA U., *Il diritto degli spazi internazionali. Le nuove frontiere*, cit., p. 176 ss.; LEANZA U. (a cura di), *The Future of International Telecommunications. The Legal Regime of Telecommunications by Geostationary Orbit Satellite*, Oceana, New York, 1992, p. 567 ss; SCHIMDT Y., *International Space Law and Developing Countries*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, cit., p. 690 ss.

<sup>185</sup> Posta a circa 36.000 km dal livello del mare, l'orbita geostazionaria è un'orbita circolare ed equatoriale situata a una altezza tale per cui il periodo di rivoluzione di un satellite artificiale che la percorre coincide con il periodo di rotazione della Terra. In considerazione della sua limitata disponibilità, l'importanza dell'orbita geostazionaria è particolarmente significativa, sia in termini economici che strategici.

<sup>186</sup> *Declaration of the First Meeting of Equatorial Countries*, adopted and signed in Bogota by the Heads of Delegations on 3 December 1976.

<sup>187</sup> Si veda, a tal proposito, l'art. 101, par. 4, della carta costituzionale colombiana, la Constitución Política de Colombia del 1991, a mente del quale: «También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales».

<sup>188</sup> Si veda, a tal proposito, l'art. 4, par. 4, della carta costituzionale ecuadoriana, la Constitución de la Republica del Ecuador del 2008, a mente del quale: «El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida».

<sup>189</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Verbatim Record of the One Hundred and Seventy-Three Meeting*, UN Doc. A/AC.105/PV.173 del 21 luglio 1977.

<sup>190</sup> GOROVE S., *The Geostationary Orbit: Issues of Law and Policy*, in *American Journal of International Law*, 1979, pp. 444-461; CINELLI C., *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, cit., p. 107 ss.; GIULIANO M., SCOVAZZI T., TREVES T., *Diritto internazionale. Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, cit., p. 344; BACK IMPALLOMENE E., *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, cit., p. 49 ss.

<sup>191</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Seventeenth session Summary Record of the 291<sup>st</sup> Meeting*, UN Doc A/AC.105/C.2/SR.291 del 22 marzo 1978. Si veda, in proposito, anche la posizione espressa dal rappresentante della Cecoslovacchia, Kopal, in occasione della sessione del Sottocomitato giuridico (LSC) del COPUOS del 5 aprile 1978: «The statement in article I of the Outer Space Treaty that outer space, including the moon and other celestial bodies, should be free for exploration and use by all States, without discrimination of any kind, on a basis of equality and in accordance with international law, reflected the fundamental principle of space law, which have been declared prior to

Il graduale abbandono di ogni pretesa di sovranità da parte degli Stati equatoriali si è avuto, da un lato, attraverso la negoziazione della Costituzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni del 1992 e della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 1982, le quali impongono un utilizzo razionale dell'orbita geostazionaria, in quanto risorsa limitata, secondo criteri di economicità ed efficacia, e ammettono il futuro accesso di vari gruppi di Stati tra cui, in particolare, i Paesi in via di sviluppo<sup>192</sup> e, dall'altro, grazie al raggiungimento dell'accordo degli Stati membri in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS<sup>193</sup>.

---

the elaboration of the Treaty and had become a customary rule in the practice of States»; MARCHISIO S., *Il diritto delle attività spaziali nell'era della cooperazione*, in BIAGINI A., BIZZARRI M. (a cura di), *Spazio. Scenari di collaborazione*, cit., p. 141 ss.; CHRISTOL C. Q., *International Space Law and the Use of Natural Resources Solar Energy*, in *Revue belge de droit international*, 1980, p. 42 ss.

<sup>192</sup> Si vedano: Costituzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni, adottata il 22 dicembre 1992 ed entrata in vigore il 1° luglio 1994, art. 44, par. 2; Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata il 6 novembre 1982 ed entrata in vigore il 1° aprile 1985, art. 33, par. 2.

<sup>193</sup> United Nations General Assembly, *Resolution 55/122 International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/RES/55/122 del 27 febbraio 2001, par. 4.

## CAPITOLO II

### L'APPROPRIAZIONE E SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO

**SOMMARIO:** 1. L'appropriazione delle risorse spaziali: un'aperta violazione o una parziale integrazione del divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico? 2. L'appropriazione delle risorse spaziali prevista nelle legislazioni nazionali di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America. 3. La legislazione spaziale statunitense: il *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 25 novembre 2015. 4. *Segue:* l'*Executive Order No. 13914* del 6 aprile 2020. 5. Il *Position Paper on Space Resource Mining* e il *Background Paper* dell'International Institute of Space Law del 2016. 6. La legislazione spaziale lussemburghese: la *Loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace* del 20 luglio 2017. 7. La legislazione spaziale emiratina: la *Federal Law No. 12 on the Regulation of the Space Sector* del 19 dicembre 2019. 8. La legislazione spaziale giapponese: l'*Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources* del 15 giugno 2021. 9. Alcune reazioni altri Stati alle iniziative legislative analizzate. 10. *Segue:* L'istituzione del *Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities* in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS. 11. Un'intesa *sui generis*: gli *Artemis Accords* del 13 ottobre 2020. 12. Il *Memorandum of Understanding* per la realizzazione della Stazione internazionale di ricerca lunare (*International Lunar Research Station*) del 2021. 13. Il Gruppo di lavoro sulla regolamentazione delle risorse spaziali de L'Aja e l'elaborazione dei c.d. *Building Blocks* del 12 novembre 2019.

#### 1. L'appropriazione delle risorse spaziali: un'aperta violazione o una parziale integrazione del divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico?

Come rilevato nel capitolo precedente, gran parte delle norme di diritto internazionale spaziale si è formata decine di anni fa, in un contesto geopolitico, economico e sociale estremamente differente rispetto a quello attuale, nel quale molti aspetti dell'utilizzo dello spazio, che rappresentano il presente e il prossimo futuro delle attività di attori pubblici e privati, erano forse appena immaginabili<sup>194</sup>. Le norme che regolano l'esplorazione dello spazio extra-atmosferico si sono, infatti, formate e consolidate quando la creazione di installazioni e basi extraterrestri, il mercato dei voli suborbitali commerciali e la possibilità di estrarre risorse naturali da corpi celesti erano ancora fantascienza<sup>195</sup>. Nondimeno, tali norme costituiscono ancora il quadro giuridico di riferimento; essendo, tuttavia, insufficienti a disciplinare compiutamente le attività spaziali e il loro intensificarsi, singole potenze spaziali hanno nel corso del tempo approntato legislazioni nazionali nel tentativo di colmare le esistenti lacune; svariate iniziative si sono, inoltre, moltiplicate anche a livello internazionale. Invero, in ragione dei rapidi sviluppi scientifici e tecnologici, la configurazione dello spazio extra-atmosferico e delle attività ad esso correlate ha subito mutamenti radicali ed espansioni senza

---

<sup>194</sup> BUXTON C. R., *Property in Outer Space: The Common Heritage of Mankind Principle vs. the First in Time, First in Right, Rule of Property*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2004, p. 689 ss.; BYRD L. C., *Soft Law in Space: A Legal Framework for Extraterrestrial Mining*, in *Emory Law Journal*, 2022, p. 803 ss.

<sup>195</sup> BLOUNT P. J., *Renovating Space: The Future of International Space Law*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2011-2012, p. 519 ss.

precedenti, con una diversificazione dei soggetti coinvolti e una conseguente democratizzazione dell'accesso allo spazio, schiudendo, peraltro, enormi opportunità di sfruttamento commerciale<sup>196</sup>. Si noti, a tal proposito, come il 2023 abbia fatto segnare un nuovo primato con il lancio di oltre 2.500 oggetti spaziali, oltre il doppio del 2020 e il decuplo del 2013<sup>197</sup>, sollevando rilevanti questioni in tema di sicurezza e sostenibilità a lungo termine dello spazio extra-atmosferico e di proliferazione dei detriti spaziali nell'ambiente terrestre ed extra-terrestre<sup>198</sup>.

In tale contesto, la capacità di accedere allo spazio e sfruttare le risorse naturali e le potenzialità ivi contenute in termini di ritorni economici, scientifici e sociali assume un'importanza notevole: secondo un recente studio, il valore di ogni asteroide, o meglio, delle risorse in esso contenute, sarebbe stimato attorno a qualche trilione di dollari statunitensi<sup>199</sup>.

Non sorprende, dunque, la crescente attrazione verso prospettive così proficue e tecnologicamente prossime: lo spazio extra-atmosferico, finora esplorato ed utilizzato principalmente per fornire servizi e applicazioni, potrebbe rivelarsi una fonte di ricchezze materiali ed energetiche d'inestimabile valore<sup>200</sup>. Si pensi, ad esempio, ai metalli preziosi e ai gas rari come l'elio-3<sup>201</sup>, potenziale fonte alternativa per generare energia elettrica senza scorie radioattive ed emissioni di anidride carbonica, o anche all'estrazione di acqua dagli asteroidi, utilizzabile al contempo come propellente e fonte di

---

<sup>196</sup> PEREIRA M., *Commercial Space Mining: National Legislation vs. International Space Law*, in *Proceedings of the International Institute of Space Law, 71<sup>st</sup> International Astronautical Congress*, 2020, p. 47 ss.

<sup>197</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Online Index of Objects Launched into Outer Space*, in [https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf\\_id](https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf_id) (ultima consultazione: dicembre 2023).

<sup>198</sup> VIRZO R., *Le droit international de l'environnement et les débris spatiaux*, in *L'espace extra-atmosphérique et le droit international*, Colloque de Toulouse, Société Française pour le Droit International, 2021, p. 338 ss.; MARCHISIO S., *Lo sfruttamento delle risorse minerarie dei corpi celesti nel diritto internazionale*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I., NALIN E., VIRZO R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Cacucci, Bari, 2017, pp. 881-890; FROEHLICH A., *Space Security and Legal Aspects of Active Debris Removal*, Springer, Cham, 2019, p. 193 ss.; MIRMINA S., *The Regulation of Orbital Debris through National Measures*, in *Air and Space Law*, 2004, p. 137 ss.; HOFMANN M., BERGAMASCO F., *Space Resources Activities from the Perspective of Sustainability: Legal Aspects*, in *Global Sustainability*, 2020, p. 2 ss.; POWELL M., *Understanding the Promises and Pitfalls of Outer Space Mining and the Need for an International Regulatory Body to Govern the Extraction of Space-Based Resources*, in *Journal of Technology Law and Policy*, 2018-2019, p. 22 ss.; IVANISHCHUK A., *Space Activity Regulatory Matters of Space Law*, in *Advanced Space Law*, 2020, pp. 23-27; CINELLI C., POGORZELSKA K., *The Current International Legal Setting for the Protection of the Outer Space Environment: The Precautionary Principle Avant La Lettre*, in *Review of European Community and International Environment Law*, 2013, p. 186 ss.

<sup>199</sup> MACWHORTER K., *Sustainable Mining: Incentivizing Asteroid Mining in the Name of Environmentalism*, in *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 2016, p. 645 ss.

<sup>200</sup> CONTE T., *Property Rules for Martian Resources: How the SPACE Act of 2015 Increases the Likelihood of a Single Entity Controlling Access to Mars*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2019, p. 193 ss.; DEVANSHU G., NEIL M., *Asteroid Mining and its Legal Implications*, in *Journal of Space Law*, 2015-2016, p. 84 ss.; MCKELLAR M. D., *It's Dangerous Business: The Possible Effects of the Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 on Planetary Defense*, in *Journal of Space Law*, 2017, p. 97.

<sup>201</sup> L'isotopo <sup>3</sup>He (elio 3) presente nella regolite lunare appena sotto la sua superficie è considerato una risorsa più preziosa della Luna, più dell'oro, dei diamanti e dell'uranio arricchito. Si stima che circa quarantaquattro tonnellate di un tale carburante potrebbero soddisfare il fabbisogno di elettricità degli Stati Uniti per un intero anno. Si vedano, a tal proposito, SIMKO T., GRAY M., *Lunar Helium-3 Fuel for Nuclear Fusion: Technology, Economics, and Resources*, in *World Futures Review*, 2014, pp. 158-171; TRONCHETTI F., *The Moon Agreement in the 21st Century: Addressing Its Potential Role in the Era of Commercial Exploitation of the Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, cit., p. 494 ss.

approvvigionamento nelle missioni spaziali<sup>202</sup>. Ciò dimostra il ruolo strategico che lo spazio assume dal punto di vista geopolitico, economico, industriale, militare, oltre che scientifico e tecnologico. Tuttavia, con il diffondersi delle tecnologie che consentono l'accesso allo spazio e con l'affacciarsi di nuovi attori, statali e non, le orbite terrestri e, più in generale, lo spazio extra-atmosferico diverranno sempre più congestionati; si pensi che attualmente alcune orbite sono già pressoché sature – di satelliti operativi e detriti – e contese, per cui in tale scenario sarà necessario prevedere idonee strategie di protezione dell'accesso allo spazio, ma anche individuare opportune misure di mitigazione per minimizzare gli impatti negativi e aumentare i livelli di sicurezza e sostenibilità<sup>203</sup>. Come descritto nel capitolo precedente, mentre l'articolo I del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 sancisce una generale libertà di utilizzo dello spazio extra-atmosferico, il successivo articolo II ne vieta espressamente l'appropriazione nazionale, rimanendo silente in merito alle attività di utilizzo e appropriazione delle relative risorse naturali le quali, si badi, dovrebbero essere condotte pur sempre nel rispetto dell'articolo III del Trattato, il quale impone agli Stati l'obbligo di agire in conformità al diritto internazionale<sup>204</sup>, e del successivo articolo IX, il quale richiede ai contraenti di tenere in debito conto gli interessi degli altri Stati (c.d. principio del 'due regard') ed impegnarsi in consultazioni prima di intraprendere qualsiasi iniziativa che potrebbe creare 'interferenze dannose' con le attività di altri Stati<sup>205</sup>.

Ad ogni modo, la vaghezza e l'ambiguità delle disposizioni di cui agli articoli I e II hanno innescato ampie discussioni dottrinali, più e meno recenti, da cui è emerso che sebbene sia pacificamente riconosciuto il divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico, appare meno chiaro se tale proibizione debba estendersi o meno anche alle relative risorse naturali<sup>206</sup>. Benché il recupero di

---

<sup>202</sup> SUNDAHL M., DAVIS C., *The Hague Working Group on Space Resources: Creating the Legal Building Blocks for a New Industry*, in *Law Faculty Articles and Essays*, 2017, p. 2; RACLIN G. C., *From Ice to Ether: The Adoption of a Regime to Govern Resource Exploitation in Outer Space*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 1986, p. 729 ss.

<sup>203</sup> FALCUCCI G., *Lo sviluppo della componente spaziale della Difesa: l'approccio duale e multinazionale*, in MARCHISIO S., MONTUORO U. (a cura di), *Lo spazio cyber e cosmico*, cit., p. 173.

<sup>204</sup> Si veda l'art. III del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: «States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding»; corsivo aggiunto.

<sup>205</sup> Si veda l'art. IX del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: «In the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, States Parties to the Treaty shall be guided by the principle of cooperation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, with due regard to the corresponding interests of all other States Parties to the Treaty. [...] If a State Party to the Treaty has reason to believe that an activity or experiment planned by it or its nationals in outer space, including the Moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities of other States Parties in the peaceful exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment [...]»; corsivo aggiunto.

<sup>206</sup> MCDUGAL M. S., LASSWELL H. D., VLASIC I. A., SMITH J. C., *The Enjoyment and Acquisition of Resources in Outer Space*, in NORTON MOORE J., *Common Resources. Law of the Sea, Outer Space and Antarctica*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2018, p. 404 ss.; BACA K. A., *Property Rights in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1993, p. 1082; ANDERSON S. W., CHRISTENSEN K., LA MANNA J., *The Development of Natural Resources in*

minerali da corpi celesti per scopi di ricerca scientifica sia attività nota e incontestata, molto più controverse risultano le operazioni di estrazione, appropriazione e sfruttamento delle risorse spaziali da parte di enti governativi e soggetti privati<sup>207</sup>.

Secondo alcuni autori, tra cui Cook, De Man, Gorove, Jakhu e Oduntan, il divieto di appropriazione troverebbe applicazione indistintamente per lo spazio extra-atmosferico e per le risorse naturali in esso contenute, non operando il Trattato sullo spazio extra-atmosferico alcuna distinzione in proposito: «[t]hough the text of the prohibition [Article II of the Outer Space Treaty] only mentions ‘outer space, including the Moon and other celestial bodies’, it also applies to parts of outer space, including parts of celestial bodies. Otherwise the principle [of non-appropriation] would have little to no effect, because it is practically impossible to appropriate the entirety of outer space, or a large celestial body such as the Moon»<sup>208</sup>. A voler seguire un tale orientamento sarebbe, quindi, lecito il solo utilizzo delle risorse naturali spaziali e non anche la loro appropriazione, da cui deriverebbe una aperta violazione degli obblighi assunti dagli Stati contraenti sul piano internazionale<sup>209</sup>.

Altri autori, tra cui Kiss e Kerrest, hanno sostenuto, invece, che l’appropriazione delle risorse sarebbe ammessa esclusivamente per finalità scientifiche ed entro certi limiti, tenendo in debita considerazione la natura stessa delle risorse, in special modo di quelle non rinnovabili, il cui utilizzo

---

*Outer Space*, in *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 2018, p. 12 ss.; VLASIC I. A., *The Space Treaty: A Preliminary Evaluation*, cit., p. 508: «The result is a document which expresses general principles in diverse areas but breaks very little new ground. It leaves unsolved a number of problems which urgently need legal regulation». International Institute of Space Law, *Position Paper on Space Resource Mining*, consultabile al link <https://iisl.space/iisl-position-paper-on-space-resource-mining/> (ultima consultazione: ottobre 2022), p. 3. Si veda, inoltre, POP V., *Appropriation in Outer Space: The Relationship Between Land Ownership and Sovereignty on The Celestial Bodies*, in *Space Policy*, 2000, p. 275 ss.; HLIMI T., *The Next Frontier: An Overview of the Legal and Environmental Implications of Near-Earth Asteroid Mining*, in *Annals of Air and Space Law*, 2014, p. 411 ss.; QUINN A. G., *The New Age of Space Law: The Outer Space Treaty and the Weaponization of Space*, in *Minnesota Journal of International Law*, 2008, p. 490 ss.

<sup>207</sup> SUNDAHL M., DAVIS C., *The Hague Working Group on Space Resources: Creating the Legal Building Blocks for a New Industry*, cit., pp. 1-5; PEDRAZZI M., *Il diritto internazionale dello spazio e le sue prospettive*, in *Quaderni di relazioni internazionali*, 2008, pp. 55-56; FREELAND S., *Common Heritage, Not Common Law: How International Law Will Regulate Proposals to Exploit Space Resources*, in *Questions of International Law*, 2017, p. 20 ss.; REINSTEIN E. J., *Owning Outer Space*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2000, p. 59 ss; TRONCHETTI F., *Legal Aspects of Space Resource Utilization*, in VON DER DUNK F. G., TRONCHETTI F. (a cura di), *Handbook of Space Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2015, p. 777 ss.

<sup>208</sup> DE MAN P., *The Exploitation of Natural Resources in Outer Space*, cit., p. 204.

<sup>209</sup> GOROVE S., *Interpreting Article II of the Outer Space Treaty*, cit., p. 349 ss.; JAKHU R. S., *Developing Countries and the Fundamental Principles of International Space Law*, cit., p. 360 ss.; COOK K. V., *The Discovery of Lunar Water: An Opportunity to Develop a Workable Moon Treaty*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, 1999, p. 654; DOYLE S. E., *Using Extraterrestrial Resources Under the Moon Agreement of 1979*, in *Journal of Space Law*, 1998, p. 114; LITS M., STEPANOV S., TIKHOMIROVA A., *International Space Law*, in *Brics Law Journal*, 2017, p. 146; TRONCHETTI F., *The Space Resource Exploration and Utilization Act: A Move Forward or a Step Back?*, in *Space Policy*, 2015, p. 8; TJANDRA J., *The Fragmentation of Property Rights in the Law of Outer Space*, in *Air and Space Law*, 2021, pp. 384; TAYLOR K., *Fictions of the Final Frontier: Why the United States SPACE Act of 2015 Is Illegal*, in *Emory International Law Review*, 2019, p. 676; GANGALE T., *The Legality of Mining Celestial Bodies*, in *Journal of Space Law*, 2015-2016, p. 188.

disinvolto determinerebbe il loro consumo e, in ultima istanza, il loro esaurimento<sup>210</sup>. In altre parole, essendo le attività di ricerca liberamente praticabili nello spazio, ai sensi dell'articolo I, paragrafo 3, del Trattato sullo spazio extra-atmosferico<sup>211</sup>, il divieto di appropriazione non si estenderebbe alle estrazioni di campioni per finalità scientifiche, purché praticate in quantità appropriate<sup>212</sup>.

All'opposto, altri autori, tra cui Goedhuis, Pépin, Cheng, Wrench, De Man e Von der Dunk, hanno ritenuto che, in assenza di un espresso divieto, l'articolo II del Trattato varrebbe a vietare ogni appropriazione dello spazio nel suo complesso, ma non anche delle risorse ivi allocate, suscettibili di appropriazione in quanto espressione della libertà di utilizzo dello spazio extra-atmosferico, a mente dell'articolo I del Trattato<sup>213</sup>. A sostegno di tale orientamento è stato richiamato l'*obiter dictum* reso dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel caso *Lotus* del 1927: «[I]es limitations de l'indépendance des États ne se présument donc pas»<sup>214</sup>.

---

<sup>210</sup> WASSENBERGH H. A., *Principles of Outer Space Law in Hindsight*, cit., p. 121: «Appropriation being *de facto* (or the right to) use and dispose of objects, excluding all others from doing so, would, however, then only be allowed with respect to unlimited resources [...] The use of limited resources, if the output of such use is not shared, may be allowed under Article II of the Space Treaty, but probably not under Article I of that Treaty». Si veda, anche, WASSER A., JOBES D., *Space Settlements, Property Rights, and International Law: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Real Estate It Needs to Survive*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2008, p. 11 ss. Si veda, sul punto, anche DE MAN P., *The Exploitation of Natural Resources in Outer Space*, cit., p. 201: «[...] exploitation activities must be planned and executed so as to minimise interference with the spacefaring activities of others and may not involve the exploitation of such amounts of natural resources as to deprive, in effect, other States or companies from using these or other, comparable resources»; BASU A., *Regulatory Mechanism for the Exploitation of Natural Resources in Outer Space and Celestial Bodies*, in SANDEEPA BHAT B. (a cura di), *Space Law. The Emerging Trends*, Eastern Law House, Nuova Delhi, 2018, p. 75 ss.

<sup>211</sup> Art. I, par. 3, del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: «There shall be freedom of scientific investigation in outer space, including the Moon and other celestial bodies, and States shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation».

<sup>212</sup> KISS A. C., *Le régime juridique applicable aux matériaux provenant de la Lune et des autres corps célestes*, in *Annuaire français de droit international*, 1970, p. 767; BROOKS E., *Legal Aspects of the Lunar Landings*, in *International Lawyer*, 1970, p. 415 ss.; KERREST A., *Exploitation of the Resources of the High Sea and Antarctica: Lessons for the Moon?*, in *New Developments and the Legal Framework Covering the Exploitation of the Resources of the Moon*, IISL/ESL Space Law Symposium, Vienna, 2004, pp. 530-535. Si veda anche la ricostruzione contenuta in SANNA G., *New space economy, ambiente, sviluppo sostenibile. Premesse al diritto aerospaziale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 56 ss.

<sup>213</sup> WRENCH J. G., *Non-Appropriation, No Problem: The Outer Space Treaty Is Ready for Asteroid Mining*, cit. p. 439; DE MAN P., *Exclusive Use in an Inclusive Environment. The Meaning of the Non-Appropriation Principle for Space Resource Exploitation*, in *Space Regulations Library*, Springer, Dordrecht/Heidelberg/London New York, 2016, pp. 137-206; VON DER DUNK F. G., *Asteroid Mining: International and National Legal Aspects*, in *Michigan State International Law Review*, 2017, p. 93 ss.; GOROVE S., *International Space Law in Perspective. Some Major Issues, Trends and Alternatives*, in *Recueil des cours*, 1983, p. 349 ss.; MASSON-ZWAAN T., PALKOVITZ N., *Regulation of Space Resource Rights: Meeting the Needs of States and Private Parties*, in *Questions of International Law*, 2017, p. 8 ss.; BILDER R. B., *A Legal Regime for the Mining of Helium-3 on the Moon: U.S. Policy Options*, in *Fordham International Law Journal*, 2009, p. 272; BREHM A. R., *Private Property in Outer Space: Establishing a Foundation for Future Exploration*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2015, p. 373; WILLIAMS S. M., *The Law of Outer Space and Natural Resources*, cit., p. 142 ss.; TRIMBLE J. J., *International Law of Outer Space and Its Effect on Commercial Space Activity*, in *Pepperdine Law Review*, 1983-1984, p. 532; TJANDRA J., *The Fragmentation of Property Rights in the Law of Outer Space*, in *Air and Space Law*, 2021, p. 374.

<sup>214</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, par. 3. Si veda sul punto HOBE S., *Space Law*, cit., p. 160.

Per sostenere la tesi dell'appropriabilità delle risorse spaziali, altre voci dottrinali hanno, invece, fatto ricorso all'analogia con le attività di libera pesca nelle acque internazionali<sup>215</sup>: al pari dello spazio extra-atmosferico, l'alto mare è, infatti, da taluni considerato una *res communis omnium* nella quale è consentita la libertà di navigazione, sorvolo, posa di cavi sottomarini e condotte, costruzione di isole artificiali e altre installazioni, pesca e ricerca scientifica, sia pur nel rispetto degli interessi degli altri Stati e subordinatamente all'adozione di misure necessarie ad assicurare la conservazione delle risorse biologiche<sup>216</sup>. Pertanto, così come non è consentita l'appropriazione nazionale dell'alto mare nel suo complesso ma sono indiscutibilmente ammessi la libera pesca e lo sfruttamento delle risorse biologiche<sup>217</sup>, allo stesso modo l'indisponibilità dello spazio non impedirebbe l'estrazione e l'acquisizione delle risorse naturali presenti sulla superficie o nel sottosuolo dei corpi celesti, quantomeno una volta portate a Terra<sup>218</sup>. A tal proposito, taluni distinguono tra corpi celesti che abbiano raggiunto il suolo terrestre per cause naturali (ad esempio, meteoriti) e risorse che vi siano state trasportate dall'uomo (ad esempio, i metalli estratti): solo nel primo caso l'appropriazione nazionale sarebbe ammessa, mentre nel secondo vietata<sup>219</sup>.

Altri autori, in assenza nel testo del Trattato sullo spazio extra-atmosferico di una definizione precipua, sollevano la questione se tutti gli oggetti naturali nello spazio – che differiscono notevolmente tra loro per dimensioni e composizione – siano da considerarsi 'corpi celesti' e, quindi, non suscettibili di appropriazione o se, invece, taluni elementi più piccoli, come gli asteroidi, siano da ritenersi mere 'risorse materiali', la cui appropriazione non sarebbe vietata *expressis verbis*<sup>220</sup>. Similmente, Pop distingue i corpi 'mobili', tra cui asteroidi e comete, da quelli 'immobili', come buchi neri, stelle, pianeti e nebulose, sottraendo i primi dal generale divieto di appropriazione in quanto non ritenuti corpi celesti in senso stretto<sup>221</sup>.

---

<sup>215</sup> ENRIQUES G., *Lo spazio atmosferico nel diritto internazionale*, cit., p. 73 ss.; KISS A. C., *The Common Heritage of Mankind: Utopia or Reality?*, in *International Journal*, 1985, p. 423; PEREIRA M., *Commercial Space Mining: National Legislation vs. International Space Law*, cit., p. 50.

<sup>216</sup> Si vedano gli art. 87 e 117 e ss. della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

<sup>217</sup> Si veda l'art. 116 e ss. della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

<sup>218</sup> HERTZFELD H. R., VON DER DUNK F. G., *Bringing Space Law into the Commercial World: Property Rights without Sovereignty*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005, p. 83: «Anything taken from space and returned to the earth becomes the property of the person, company, or government that performs the action, given the absence of United Nations treaty provisions prohibiting such ownership»; VON DER DUNK F. G., *Some Remarks Further to 'Outer Space and International Geography: Article II and the Shape of Global Order' by P. J. Blount*, in *New England Law Review*, 2018, p. 134 ss.

<sup>219</sup> LITS M., STEPANOV S., TIKHOMIROVA A., *International Space Law*, cit., p. 135 ss.; EGAN B. J., *The Next Fifty Years of the Outer Space Treaty*, consultabile al link <https://2009-2017.state.gov/s/l/releases/remarks/264963.htm> (ultimo accesso: maggio 2022).

<sup>220</sup> SU J., *Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources Under International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, p. 997 ss. Si veda sul punto anche FASAN E., *Asteroids and other Celestial Bodies - Some Legal Differences*, in *Journal of Space Law*, 1998, p. 37 ss.

<sup>221</sup> POP V., *A Celestial Body Is a Celestial Body Is A Celestial Body*, in *52<sup>nd</sup> International Astronautical Congress*, 2001, p. 2 ss.

Secondo altri autori, invece, l'appropriabilità delle risorse troverebbe fondamento nella prassi seguita da alcuni Stati – e invero mai contestata – nella raccolta di campioni prelevati nel tempo dai corpi celesti<sup>222</sup>. A tal riguardo, si noti, infatti, che la comunità internazionale non ha mai messo in discussione la proprietà dei 382 chilogrammi di materiale lunare raccolti dalla NASA tra il 1969 e il 1972 durante i programmi Apollo 11, 12, 14, 15 e 17<sup>223</sup>, né l'appropriazione da parte dell'Unione Sovietica di 321 grammi frammenti di rocce raccolti tra il 1970 e il 1976 durante le missioni sovietiche Luna 16, 20 e 24, e recentemente venduti all'asta<sup>224</sup> o la collezione di campioni recuperati dalle sonde giapponesi Hayabusa e Hayabusa 2 nel 2005 e nel 2014<sup>225</sup>. E, ancora, nessun dubbio è mai stato sollevato circa la proprietà acquisita dall'American Museum of Natural History sui tre asteroidi rinvenuti in Groenlandia, né è mai stata contestata la legittimità della donazione all'Honduras di alcuni campioni raccolti durante missioni statunitensi di esplorazione lunare<sup>226</sup>.

Alla luce di tali considerazioni, l'orientamento che ammette lo sfruttamento, se non anche l'appropriazione, delle risorse spaziali in quanto declinazione della libertà di utilizzo dello spazio extra-atmosferico non pare allora totalmente da respingere, se si considera che l'attuale quadro giuridico internazionale non contiene un divieto esplicito; sicché, *quod lege non prohibitum, licitum est*<sup>227</sup>.

Si noti, inoltre, che la disciplina di tali aspetti è stata deliberatamente accantonata durante i lavori preparatori del 1959 ad opera dell'allora Comitato *ad hoc* sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, nei quali si legge: «while scientific programmes envisaged relatively early exploration

---

<sup>222</sup> POP V., *Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership*, cit., p. 135; BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023, p. 131; WRENCH J. G., *Non-Appropriation, No Problem: The Outer Space Treaty Is Ready for Asteroid Mining*, cit., p. 447 ss.; GANGALE T., DUDLEY-ROWLEY M., *To Build Bifrost: Developing Space Property Rights and Infrastructure*, in *American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal*, 2005, p. 3 ss.; HARN N., *Commercial Mining of Celestial Bodies: A Legal Roadmap*, in *Georgetown Environmental Law Review*, 2015, p. 638: «Until recently, resource extraction from celestial bodies did not conflict with the principle of non-appropriation because it was used for scientific research that ultimately benefited humanity as a whole by directly advancing scientific knowledge. The lunar surface, for example, was damaged to some degree by the removal of soil samples, but humanity benefited equally from the damage. While some may argue that the commercial exploitation of celestial resources also benefits humanity as a whole by virtue of the products and services that it may yield, those benefits are tangential to the primary commercial benefits enjoyed by private entities».

<sup>223</sup> NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Lunar Rocks and Soils from Apollo Missions*, consultabile al link <https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/#:~:text=Between%201969%20and%201972%20six,dust%20from%20the%20lunar%20surface.&text=In%20addition%2C%20three%20automated%20Soviet,from%20three%20other%20lunar%20sites> (ultimo accesso: novembre 2023).

<sup>224</sup> REUTERS, *Soviet-Era 'Moon Rocks' Sell For \$855,000 at New York Auction*, consultabile al link <https://www.reuters.com/article/us-space-moon-auction/soviet-era-moon-rocks-sell-for-855000-at-new-york-auction-idUSKCN1NY2SF/> (ultimo accesso: novembre 2023).

<sup>225</sup> INSTITUTE OF SPACE AND ASTRONAUTICAL SCIENCE, *Asteroid Explorer Hayabusa2*, consultabile al link <https://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/current/hayabusa2.html> (ultimo accesso: novembre 2023).

<sup>226</sup> LEON A. M., *Mining for Meaning: An Examination of The Legality of Property Rights in Space Resources*, in *Virginia Law Review*, 2018, p. 535 ss.

<sup>227</sup> MARCHISIO S., *Gli usi militari dello spazio: scenari internazionali e tavoli negoziali*, in MARCHISIO S., MONTUORO U. (a cura di), *Lo spazio cyber e cosmico*, cit., p. 150.

of celestial bodies, human settlement and extensive exploitation of resources were not likely in the near future. For this reason, the Committee believed that problems relating to the settlement and exploitation of celestial bodies did not require priority treatment»<sup>228</sup>. Si aggiunga, da ultimo, che il divieto di cui all'articolo II andrebbe letto alla luce del contesto storico e geopolitico in cui il Trattato sullo spazio extra-atmosferico è stato negoziato e concluso, ovvero all'indomani del secondo conflitto mondiale e a seguito del lungo processo di decolonizzazione, in un momento in cui era necessario impedire l'applicazione di logiche imperialistiche nello spazio o sui corpi celesti, promuovendo invece la pace e la sicurezza internazionali; in quest'ottica, il principio di non appropriazione sembrerebbe principalmente teso ad impedire, più che altro, una 'rulability' degli Stati, ovvero l'esercizio della loro sovranità nell'ambito spaziale<sup>229</sup>.

Seguendo tale impostazione e ponendoci in una prospettiva dicotomica sembrerebbe, dunque, possibile distinguere lo spazio extra-atmosferico nel suo complesso, dall'insieme di tutto ciò che in esso vi è racchiuso. Se riuscissimo, quindi, a scindere la nozione di 'contenente' da quella di 'contenuto', potremmo allora concludere che solo il primo ricadrebbe nel divieto di appropriazione e non necessariamente anche il secondo<sup>230</sup>. Ciò non produrrebbe, tuttavia, come effetto il venir meno degli obblighi degli Stati di condurre tutte le attività spaziali conformemente alle norme di diritto internazionale, nel rispetto delle altrui libertà di esplorazione ed utilizzo dello spazio, degli obblighi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché della promozione della cooperazione tra Stati<sup>231</sup>.

## 2. L'appropriazione delle risorse spaziali prevista nelle legislazioni nazionali di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America

Le lacune ed ambiguità che caratterizzano il regime giuridico dello spazio extra-atmosferico hanno recentemente spinto Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America, tutti parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, ad adottare legislazioni nazionali che, pur riconoscendo il divieto di appropriazione dello spazio e dei corpi celesti,

---

<sup>228</sup> United Nations General Assembly, *Report of the Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/4141 del 14 luglio 1959, par. 31.

<sup>229</sup> BLOUNT P. J., *Outer Space and International Geography*, in *New England Review*, 2018, p. 100; DURRANI H., *Interpreting 'Space Resources Obtained': Historical and Postcolonial Interventions in the Law of Commercial Space Mining*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2019, p. 427 ss.

<sup>230</sup> CAPURSO A., *The Non-Appropriation Principle: A Roman Interpretation*, cit., p. 4; LETTERE G., *Back to the Future: Roman Law and Ownership of Objects Created on Celestial Bodies*, in *71<sup>st</sup> International Astronautical Congress*, 2020, p.3 ss.

<sup>231</sup> Si veda l'art. III del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

ammettono lo sfruttamento commerciale e l'appropriabilità delle risorse in essi contenute da parte dei soggetti privati coinvolti nelle attività di estrazione<sup>232</sup>.

Secondo l'impostazione seguita da tali Stati, riassumibile nell'espressione '*finders, keepers*'<sup>233</sup>, l'impiego e l'acquisizione delle risorse non solo non sarebbero operazioni espressamente proibite dall'articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico ma, al contrario, costituirebbero una declinazione della libertà di utilizzo sancita dall'articolo I del Trattato stesso, il quale non prevede che le attività di estrazione e il consumo di risorse naturali, anche di quelle non rinnovabili, siano in contrasto con le sue disposizioni<sup>234</sup>.

Non vi è dubbio, tuttavia, che il riconoscimento di diritti di proprietà sulle risorse spaziali estratte da privati in aree poste oltre le giurisdizioni nazionali degli Stati possa comportare il rischio di pretese concorrenti e, in ultima analisi, di sovrapposizioni o conflitti<sup>235</sup>. A ciò si aggiungano anche gli impatti negativi legati allo svolgimento di attività di sfruttamento ed utilizzazione delle risorse minerarie, soprattutto in termini di sostenibilità dello spazio extra-atmosferico e proliferazione di detriti orbitali<sup>236</sup>.

L'importanza di tali strumenti legislativi, che rispondono all'evidente finalità di promuovere la partecipazione e gli investimenti di operatori privati nelle dispendiose e altamente rischiose attività di estrazione spaziale (il c.d. *space mining*)<sup>237</sup>, riposa sul fatto che la loro elaborazione e attuazione

---

<sup>232</sup> Si veda, a tal proposito, quanto affermato da STUART J., *Regime Theory and the Study of Outer Space Politics*, in *E-International Relations*, 2013, p. 3: «Formal treaties may fail to evolve into proper regimes (as with the Moon Treaty or Bogota Declaration), and informal regimes often evolve to become codified into formal legislation». Si veda, altresì, ÇAKIR T., *Les législations nationales relatives aux opérations spatiales comme concrétisation d'une politique juridique*, in BORIES C., EUDES M., RAPP L., RASS-MASSON L. (a cura di), *Droit de l'espace extra-atmosphérique*, Presses de l'Université de Toulouse, Toulouse, 2021, p. 25.

<sup>233</sup> MALLICK S., RAJAGOPALAN R. P., *If Space is 'the Province of Mankind', Who Owns its Resources? The Potential of Space Mining and its Legal Implications*, in *Observer Research Foundation*, 2019, p. 7 ss.

<sup>234</sup> SVEC M., *Outer Space, an Area Recognised as Res Communis Omnium: Limits of National Space Mining Law*, in *Space Policy*, 2022, p. 5.; ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L'exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, in *Annuaire français de relations internationales*, 2022, p. 3; MIRMINA S., SCHENEWERK C., *International Space Law and Space Laws of the United States*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, p. 33 ss.

<sup>235</sup> MARCHISIO S., *Lo sfruttamento delle risorse minerarie dei corpi celesti nel diritto internazionale*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I., NALIN E., VIRZO R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Cacucci, Bari, 2017, p. 881 ss.

<sup>236</sup> VIRZO R., *Le droit international de l'environnement et les débris spatiaux*, in *L'espace extra-atmosphérique et le droit international*, Colloque de Toulouse, Société Française pour le Droit International, 2021, p. 338 ss.

<sup>237</sup> KOSTENKO I., *Current Problems and Challenges in International Space Law: Legal Aspects*, in *Advanced Space Law*, 2020, p. 54 ss.; MACWHORTER K., *Sustainable Mining: Incentivizing Asteroid Mining in the Name of Environmentalism*, in *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 2016, p. 650 ss.; LEON A. M., *Mining for Meaning: An Examination of The Legality of Property Rights in Space Resources*, cit., p. 501 ss.; BREHM A. R., *Private Property in Outer Space: Establishing a Foundation for Future Exploration*, cit., p. 357 ss.; NUCERA G. G., *Recenti sviluppi delle legislazioni spaziali nazionali in ambito europeo*, cit., p. 231 ss.; HOBE S., *The International Institute of Space Law Adopts Position Paper on Space Resource Mining*, in *Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht*, 2016, pp. 204-209; KFIR S., PERRY I., *Title IV of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015: A Critical Step Forward in Facilitating the Development of a Viable Space Infrastructure*, in *New Space*, 2017, pp. 163-169; DIMARIA S., *Starships and Enterprise: Private Spaceflight Companies' Property Rights and the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act*, cit., p. 415 ss.; DALLAS J. A., RAVAL S., ALVAREZ J. P. G., SAYDAM S.,

potrebbero avere l'effetto di concorrere alla definizione di nuove prassi statali e *opiniones iuris* rispetto alle lacune esistenti o percepite, orientando o anticipando lo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario.

*Nihil sub sole novum*. Basta, infatti, volgere lo sguardo ai primi anni Ottanta del secolo scorso per notare come le aspettative economiche di alcuni Stati, tra cui Francia<sup>238</sup>, Regno Unito<sup>239</sup>, Repubblica Federale di Germania<sup>240</sup> e Stati Uniti d'America<sup>241</sup>, abbiano condotto all'adozione di legislazioni nazionali sullo sfruttamento delle risorse minerali dei fondi marini, ancor prima dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982<sup>242</sup>.

### 3. La legislazione spaziale statunitense: il *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 25 novembre 2015

L'ordinamento statunitense vanta il merito di aver riconosciuto per la prima volta la possibilità di acquisire la proprietà e disporre liberamente delle risorse spaziali ottenute dalle attività di estrazione e recupero condotte nello spazio extra-atmosferico<sup>243</sup>.

Benché già nel 1979 il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, Cyrus Vance, avesse osservato che «non-appropriation principle applies to the natural resources of celestial bodies only when such resources are 'in place' and does not limit 'ownership to be exercised by States or private entities over those natural resources which have been removed from their 'place' on or below the surface of

---

DEMPSTER A. G., *Mining Beyond Earth for Sustainable Development: Will Humanity Benefit from Resource Extraction in Outer Space?*, in *Acta Astronautica*, 2020, p. 182; STOCKWELL S., *Legal 'Black Holes' in Outer Space: The Regulation of Private Space Companies*, in *E-International Relations*, 2020, p. 1 s.; BERGAMASCO F., *Space Mining and the Protection of Extra-Terrestrial Environment in the Light of Article IX of the Outer Space Treaty*, in *Proceedings of the International Institute of Space Law*, 2017, p. 162 ss.; MYERS J., *Extraterrestrial Property Rights: Utilizing the Resources of the Final Frontier*, in *San Diego International Law Journal*, 2016, p. 81 ss.

<sup>238</sup> *Law on the Exploration and Exploitation of Mineral Resources of the Deep Seabed* del 23 dicembre 1981, in *International Legal Materials*, Cambridge, 1982, pp. 808-814.

<sup>239</sup> *Deep Sea Mining (Temporary Provision) Act* del 28 luglio 1981, consultabile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/53/enacted> (ultimo accesso: novembre 2023).

<sup>240</sup> *Act on Interim Regulation of Deep Seabed Mining* del 16 agosto 1980 (traduzione in inglese), in *International Legal Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, vol. V, pp. 1330-1339.

<sup>241</sup> *Deep Seabed Hard Mineral Resources Act* del 28 giugno 1980, consultabile al link [https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil\\_dshmra\\_summary.pdf](https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_dshmra_summary.pdf) (ultimo accesso: novembre 2023).

<sup>242</sup> VILLANI U., *La legge italiana sullo sfruttamento dei fondi marini e il principio del patrimonio comune dell'umanità* in *Rivista di studi marittimi*, 1985, p. 43 ss.; COLLINS H. M., *Deep Seabed Hard Mineral Resources Act. Matrix for United States Deep Seabed Mining*, in *Natural Resources Lawyer*, 1981, pp. 571 ss.

<sup>243</sup> DE MAN P., *The Exploitation of Asteroids and the Non-Appropriation Principle: Reflections on the Nature of Property Rights in Light of the US Space Resource Act of 2015*, in *Journal of Space Law*, 2015/2016, p. 2 ss.; SUNDAHL M. J., *Regulating Non-Traditional Space Activities in the United States in the Wake of the Commercial Space Launch Competitiveness Act*, in *Air and Space Law*, 2017, p. 29 ss.; TRONCHETTI F., *Title IV - Space Resource Exploration and Utilization of the US Commercial Space Launch Competitiveness Act: A Legal and Political Assessment*, in *Air and Space Law*, 2016, p. 143 ss.; BLOUNT P. J., ROBINSON C. J., *One Small Step: The Impact of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 on the Exploration of Resources in Outer Space*, cit., p. 160 ss.; REAVEN E., *The United States Commercial Space Launch Competitiveness Act: The Creation of Private Space Property Rights and the Omission of the Right to Freedom from Harmful Interference*, in *Washington University Law Review*, 2016, p. 5 ss.

the moon or other celestial bodies»<sup>244</sup>, l'adozione di un provvedimento legislativo nazionale a sostegno dell'estrazione spaziale commerciale è stata accolta con sorpresa.

Invero, ancor prima di dotarsi di una legislazione nazionale in materia, gli Stati Uniti avevano in più occasioni rivendicato la proprietà dei materiali raccolti durante lo svolgimento di missioni di esplorazione lunare<sup>245</sup>. Nel caso *United States v. One Lucite Ball Containing Lunar Material* del 2003, ad esempio, il governo statunitense aveva reclamato la titolarità e ottenuto la restituzione di due frantumi di roccia lunare raccolti dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA) e donati nel 1973 alla Repubblica dell'Honduras, poi trafugati e in ultimo ceduti ad un acquirente privato<sup>246</sup>. Presupposto essenziale ai fini del recupero dei beni dall'illegittimo possessore era, secondo la Corte degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, il previo accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà vantato dall'amministrazione ricorrente sui campioni lunari, posto che «in order for property to be considered 'stolen' the property *must rightfully belong* to someone other than the person who has it»<sup>247</sup>.

Coerentemente con tale impostazione, il primo disegno di legge inerente allo sfruttamento di risorse spaziali, denominato *American Space Technology for Exploring Resource Opportunities in Deep Space Act (ASTEROIDS Act)*, presentato al Congresso nel 2014, prevedeva che:

«Any resources obtained in outer space from an asteroid are the property of the entity that obtained such resources, which shall be entitled to all property rights thereto, consistent with applicable provisions of Federal law»<sup>248</sup>.

Dopo varie consultazioni, il progetto è stato ritirato per essere emendato e successivamente riproposto come *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act*. Tale provvedimento, adottato dal Congresso nel marzo 2015 e sottoscritto dal Presidente Barak Obama il 25 novembre dello stesso anno, si compone di tre sezioni; la sezione 402, in particolare, reca una dettagliata disciplina tesa a promuovere il recupero e lo sfruttamento commerciale delle risorse spaziali in favore dei cittadini

---

<sup>244</sup> Citato in BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, cit., p. 151.

<sup>245</sup> KLEIMAN M. J., *The Little Book of Space Law*, American Bar Association, 2013, p. 158; DIMARIA S., *Starships and Enterprise: Private Spaceflight Companies' Property Rights and the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act*, in *St. John's Law Review*, 2016, p. 426; GANGAWAT S. A., *Re-exploring Terra Nullius and Property Rights in Space: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Estate?*, in *Advanced Space Law*, 2020, p. 17.

<sup>246</sup> MARTEN K., *United States of America v. One Lucite Ball Containing Lunar Material (One Moon Rock) and One Ten Inch by Fourteen Inch Wooden Plaque*, in *DePaul Journal of Art, Technology and Intellectual Property Law*, 2003, p. 465 ss.; si veda anche House of Representatives, Report n. 114-153, 15 giugno 2015, p. 8, consultabile al link <https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt153/CRPT-114hrpt153.pdf> (ultimo accesso: settembre 2022).

<sup>247</sup> Corte degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, Miami, *United States v. One Lucite Ball Containing Lunar Material*, 252 F. Supp. 2d 1367 (S.D. Fla. 2003), consultabile al link <https://casetext.com/case/us-v-one-lucite-ball-containing-lunar-material> (ultimo accesso: settembre 2023); corsivo aggiunto.

<sup>248</sup> Si veda il par. 51302 dell'*American Space Technology for Exploring Resource Opportunities In Deep Space Act* del 2014, reperibile al link <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/5063/text> (ultima consultazione: novembre 2023); corsivo aggiunto.

statunitensi, abbattendo ogni barriera governativa allo sviluppo di un comparto industriale solido e competitivo.

Nello specifico, mentre il paragrafo 51302 del Titolo IV ricalca il regime di autorizzazione e supervisione dello Stato responsabile per le attività di esplorazione condotte da soggetti privati, coerentemente con l'articolo VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967<sup>249</sup>, il paragrafo successivo, rubricato 'Space Resource Exploration and Utilization', detta disposizioni dirompenti in tema di sfruttamento delle risorse, prescrivendo che:

«*A United States citizen engaged in commercial recovery of an asteroid resource or a space resource under this chapter shall be entitled to any asteroid resource or space resource obtained, including to possess, own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained in accordance with applicable law, including the international obligations of the United States*»<sup>250</sup>.

Tale disposizione, di portata più ampia rispetto alla formulazione precedente del 2014, riconosce ai cittadini statunitensi, debitamente autorizzati, non solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività di estrazione e recupero delle risorse spaziali, ma anche il diritto di acquisire, possedere, trasportare, utilizzare e alienare le risorse ottenute da asteroidi e altri materiali raccolti, nel rispetto degli obblighi assunti dagli Stati Uniti sul piano internazionale e degli interessi di questi ultimi<sup>251</sup>.

Con il generico riferimento all'ottemperanza agli obblighi internazionali sembra, peraltro, volersi operare una distinzione, sia pur implicita, tra il regime applicabile allo spazio e ai corpi celesti nel loro complesso, sottratti ad ogni tentativo di occupazione o rivendicazione sovrana ai sensi dell'articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, e il regime applicabile alle risorse spaziali, suscettibili, invece, di appropriazione e sfruttamento economico, in quanto non espressamente vietato dal Trattato anzidetto.

In questo senso sembra doversi interpretare anche l'opinione del Congresso riportata a chiusura, secondo cui, con l'emanazione di tale legge, gli Stati Uniti non avrebbero inteso esercitare diritti sovrani né rivendicare la propria sovranità o giurisdizione sui corpi celesti:

---

<sup>249</sup> Si veda il par. 51302 del *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act*, del 25 novembre 2015, reperibile al link <https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023): «The President, acting through appropriate Federal agencies, shall [...] promote the right of United States citizens to engage in commercial exploration for and commercial recovery of space resources free from harmful interference, in accordance with the international obligations of the United States and subject to authorization and continuing supervision by the Federal Government».

<sup>250</sup> Si veda il par. 51303 del *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 25 novembre 2015, reperibile al link <https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>251</sup> FRANKOWSKI P., *Outer Space and Private Companies: Consequences for Global Security*, in *Global and Regional Security Challenges*, 2017, p. 137; COOPER N. D., *Circumventing Non-Appropriation: Law and Development of United States Space Commerce*, in *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 2009, p. 482.

«It is the sense of Congress that by the enactment of this Act, the United States *does not thereby assert sovereignty or sovereign or exclusive rights or jurisdiction over, or the ownership of, any celestial body*»<sup>252</sup>.

Secondo, inoltre, quanto riportato nel rapporto della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti prima dell'approvazione del *Commercial Space Launch Competitiveness Act*, sarebbe già esistente e consolidata la prassi degli Stati di includere, tra le attività di esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico, anche l'estrazione e l'acquisizione di risorse naturali dai corpi celesti, posto che «[t]he United States, Russia, and Japan have all removed, taken possession, and used *in-situ* natural resources. These activities have never been protested by a State party to the treaty or judged in a court of law to be in violation of the Outer Space Treaty»<sup>253</sup>. Sempre secondo la prospettiva statunitense, tali pratiche trarrebbero legittimazione dall'articolo IV del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, il quale consente espressamente l'*utilizzo* della Luna e degli altri corpi celesti per finalità esclusivamente pacifiche<sup>254</sup>: sulla base di tale argomentazione, si è, quindi, giunti a ritenere che anche l'estrazione di asteroidi e l'appropriazione delle risorse spaziali integrerebbero attività lecite in quanto riconducibili al concetto di 'uso pacifico' dei corpi celesti<sup>255</sup>.

Nella medesima direzione sembra essere, altresì, orientato un successivo provvedimento legislativo statunitense, il c.d. *American Space Commerce Free Enterprise Act* del 2018, concepito con l'obiettivo di promuovere l'utilizzo di innovazioni critiche nelle operazioni spaziali, in particolare nell'ambito del telerilevamento, accrescendo la sicurezza nazionale e riducendo gli ostacoli normativi che si pongono dinanzi alle società private. In tale strumento viene, infatti, incidentamente previsto che il Presidente degli Stati Uniti sia tenuto a «*protect ownership rights of United States entity space objects and obtained space resources*»<sup>256</sup>.

#### 4. Segue: l'Executive Order No. 13914 del 6 aprile 2020

A completamento del quadro normativo statunitense appena tracciato, sembra opportuno aggiungere quanto statuito nell'*Executive Order on Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources* del 6 aprile 2020, il quale così recita:

---

<sup>252</sup> Si veda la sez. 403 del *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 25 novembre 2015, reperibile al [link https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf](https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>253</sup> House of Representatives, Report n. 114-153, 15 giugno 2015, p. 8, reperibile al [link https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt153/CRPT-114hrpt153.pdf](https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt153/CRPT-114hrpt153.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023).

<sup>254</sup> Si veda l'art. IV, par. 2, del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: «The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty exclusively for peaceful purposes».

<sup>255</sup> HEISE J., *Space, the Final Frontier of Enterprise*, in *Michigan Journal of International Law*, 2018, p. 203.

<sup>256</sup> Si veda il par. 80111 del *H.R.2809 - American Space Commerce Free Enterprise Act* del 25 aprile 2018, reperibile al [link https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2809/text](https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2809/text) (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

«[...] *Americans should have the right to engage in commercial exploration, recovery, and use of resources in outer space, consistent with applicable law. Outer space is a legally and physically unique domain of human activity, and the United States does not view it as a global commons*»<sup>257</sup>.

Il provvedimento in esame pone in evidenza il problema dell'incertezza sul diritto applicabile alle attività di recupero e utilizzo delle risorse spaziali, nonché del loro sfruttamento per finalità commerciali. Ma se, da un lato, l'ordine esecutivo sembra proporsi come strumento di interpretazione estensiva dei contenuti nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, tentando di superare le lacune esistenti, dall'altro appare spingersi fino a ridiscutere il regime dello spazio extra-atmosferico, disconoscendo la configurazione dello stesso come *global commons*<sup>258</sup>.

Tale ultima nozione, dai contorni indefiniti e parzialmente sovrapponibili alle *res communes omnium*, merita qualche precisazione<sup>259</sup>. Si tratta, infatti, di un concetto di matrice anglosassone che, nella sua originaria accezione medievale, indicava l'*utilizzo collettivo* di porzioni di territorio, come boschi e pascoli, da parte di popolazioni rurali organizzate secondo logiche feudali, così da garantire «shared but rationed and regulated access rights and obligations over resources such as pastures, forests, wastes and marshes»<sup>260</sup>. Questa forma di beni 'comuni' offriva, dunque, un accesso condiviso a risorse molteplici, dal diritto al pascolo degli animali alla raccolta di frutti dalla terra, dalla pesca alla caccia, dall'estrazione di combustibile e materiali da costruzione, alla distribuzione di alcune aree per la coltivazione.

---

<sup>257</sup> Si veda la sezione 1 dell'*Executive Order 13914 of April 6, 2020, Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources*, reperibile al link <https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07800/encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-of-global-space-resources> (ultima consultazione: agosto 2023); corsivo aggiunto.

<sup>258</sup> BABCOCK H. M., *Using the Public Trust Doctrine to Manage Property on The Moon*, in FOSTER S. R., SWINEY C. F. (a cura di), *Cambridge Handbook of Commons Research Innovations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, p. 246; ARVANITIDIS P., ALMYRIOTOU A., *The Commons Institution of Antarctica: A Roadmap to Governance of Mankind Resources*, in *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 2021, p. 165 ss.; YUAN A., *Filling the Vacuum: Adapting International Space Law to Meet the Pressures Created by Private Space Enterprises*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2021, p. 40 ss.; CRAVEN M., *'Other Spaces': Constructing the Legal Architecture of a Cold War Commons and the Scientific-Technical Imaginary of Outer Space*, in *European Journal of International Law*, 2019, p. 547 ss.; BUCK S. J., *The Global Commons. An Introduction*, Island Press, Washington, 2017, p. 21 ss.; TRONCHETTI F., LIU H., *The White House Executive Order on the Recovery and Use of Space Resources: Pushing the Boundaries of International Space Law?*, in *Space Policy*, 2021, p. 1 ss.

<sup>259</sup> TEPPER, *Structuring the Discourse on the Exploitation of Space Resources: Between Economic and Legal Commons*, in *Space Policy*, 2019, p. 2 ss.; RANGANATHAN S., *Global Commons*, in *European Journal of International Law*, 2016, p. 693 ss.; SCHRIJVER N., *Managing the Global Commons: Common Good or Common Sink?*, in *Third World Quarterly*, 2016, p. 1253; SCHROGL K. U., *Perspectives for Outer Space as a 'Global Common'*, in BENKÖ M., SCHROGL K. U. (a cura di), *Outer Space. Future for Humankind*, Eleven, L'Aja, 2022, p. 93 ss.; DARDOT P., *What Democracy for the Global Commons*, in COGOLATI S., WOUTERS J., *The Commons and a New Global Governance*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, p. 21 ss.

<sup>260</sup> CURTIS D. R., *Did the Commons Make Medieval and Early Modern Rural Societies More Equitable? A Survey of Evidence from across Western Europe, 1300–1800*, in *Journal of Agrarian Change*, p. 647. Si veda sul punto, altresì, FIORENTINI M., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, cit., p. 78 ss.

Il concetto ha acquisito nel tempo contenuti nuovi, fino ad assumere una valenza segnatamente socio-economica ed essere genericamente utilizzata per descrivere spazi o regioni posti al di fuori delle giurisdizioni nazionali che rivestono interesse e importanza globali e la cui gestione e preservazione richiedono la cooperazione internazionale<sup>261</sup>. Nel rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite del 2021 denominato *Our Common Agenda* e relativo ad un programma d'azione volto a rafforzare l'attuazione degli accordi esistenti e dei *Sustainable Development Goals* (SDGs), la nozione di *global commons* include, infatti, l'alto mare, l'atmosfera, l'Antartide e lo spazio extra-atmosferico<sup>262</sup>.

Tornando all'ordine esecutivo in esame, sembra opportuno sottolineare, altresì, come tale provvedimento opponga apertamente la disciplina dell'obiettore persistente ad ogni tentativo di rivendicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo sulla Luna, in special modo nell'articolo XI, come espressione di norme di diritto internazionale generale: «[...] the Secretary of State *shall object to any attempt by any other state or international organization to treat the Moon Agreement as reflecting or otherwise expressing customary international law* [...]»<sup>263</sup>.

Come si dirà in seguito, la teoria dell'obiettore persistente implica, almeno per alcuni autori, che lo Stato che abbia contestato in modo costante e ripetuto il sorgere di una consuetudine non sia vincolato al rispetto di quest'ultima<sup>264</sup>; la norma consuetudinaria produrrebbe, quindi, i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati eccetto uno, l'obiettore persistente. In tale contesto, nessun rilievo consuetudinario vuole, dunque, accordarsi alle norme racchiuse nell'Accordo sulla Luna, con particolare riguardo alle previsioni che introducono il concetto di patrimonio comune dell'umanità.

##### 5. Il Position Paper on Space Resource Mining del 2015 e il Background Paper dell'International Institute of Space Law del 2016

In senso conforme all'interpretazione statunitense sembra essersi, peraltro, pronunciato l'International Institute of Space Law (IISL), prestigiosa istituzione accademica internazionale per il diritto spaziale fondata nel 1958 sotto l'egida dell'International Astronautical Federation (IAF).

---

<sup>261</sup> Si veda, sul punto, United Nations, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, *Glossary of Environment Statistics*, Studies in Methods, New York, Series F, No. 67, 1997.

<sup>262</sup> United Nations, *Our Common Agenda – Report of the Secretary-General*, 2021, cap. IV, reperibile al link [https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common\\_Agenda\\_Report\\_English.pdf](https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023).

<sup>263</sup> Si veda sez. 2 dell'*Executive Order 13914 of April 6, 2020, Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources*, reperibile al link <https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07800/encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-of-space-resources> (ultima consultazione: agosto 2023); corsivo aggiunto.

<sup>264</sup> Si veda il cap. IV dell'elaborato.

Nel 2015 è stato, infatti, elaborato il *Position Paper on Space Resource Mining* che, oltre ad esporre i contenuti sostanziali del *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 2015 e del quadro giuridico internazionale esistente, precisa che: «*in view of the absence of a clear prohibition of the taking of resources in the Outer Space Treaty one can conclude that the use of space resources is permitted. Viewed from this perspective, the new United States Act is a possible interpretation of the Outer Space Treaty. Whether and to what extent this interpretation is shared by other States remains to be seen*»<sup>265</sup>.

Vero è che tale affermazione sembra limitarsi a prendere atto dell'assenza nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 di un chiaro divieto di prelievo delle risorse, ammettendone il mero *uso* e non anche l'appropriazione. Appare, tuttavia, difficile sostenere che il libero utilizzo delle risorse spaziali possa prescindere dalla contestuale o conseguente acquisizione delle stesse: in tale prospettiva andrebbe dunque letta, a dire dell'Istituto, la legislazione spaziale statunitense, che potrebbe assurgere a modello interpretativo del Trattato stesso.

A ciò si aggiunga quanto riportato nel *Background Paper* dell'International Institute of Space Law 2016, nel quale, pur dando conto dell'assenza di una espressa regolamentazione sul piano internazionale, si afferma la liceità delle attività di *estrazione* delle risorse spaziali in quanto espressione della libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico: «*space resource mining is not prohibited per se and [...] it is an activity falling under the freedom of the use of outer space as laid down in Article I para. 2 Outer Space Treaty, limited however by the fact that according to Article I para. 1 such use must be for the benefit of all mankind and according to Articles IV and IX must be in conformity with the provisions concerning military uses and environmental considerations [...] such use and the 'free access to all areas of celestial bodies' are to be exercised under the conditions imposed by the Treaty*»<sup>266</sup>.

Le posizioni espresse dall'Istituto sembrano, peraltro, porsi in linea di continuità con quanto osservato nel precedente *Statement* del 2009, il quale pare ammettere implicitamente le attività di sfruttamento delle risorse anche da parte di persone fisiche e giuridiche: «*At present, international space legislation does not include detailed provisions with regard to the exploitation of natural resources of outer space, the Moon and other celestial bodies, although it does set down a general framework for the*

---

<sup>265</sup> International Institute of Space Law, *Position Paper on Space Resource Mining Adopted by Consensus by the Board of Directors on 20 December 2015*, p. 5, consultabile al link [https://www.iislweb.org/html/20151220\\_news.html](https://www.iislweb.org/html/20151220_news.html) (ultimo accesso: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>266</sup> International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, cit., p. 41; corsivo aggiunto. Si veda anche KULAGA L., *Space Mining Governance from the Perspective of International Consultations with Regard to Marine Genetic Resources and the Multilateralism-Unilateralism Dichotomy – Preliminary Considerations*, in *Polish Review of International and European Law*, 2017, p. 70 ss.

*conduct of all space activities, including those of private persons and companies, with respect to such natural resources.* The IISL is of the opinion that a specific legal regime for the exploitation of such resources should be elaborated through the United Nations, on the basis of present international space law, for the purposes of clarity and legal certainty in the near future»<sup>267</sup>.

#### 6. La legislazione spaziale lussemburghese: la *Loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace* del 20 luglio 2017

In esito all'adozione della legislazione spaziale statunitense si sono aperti ambiti di riflessione anche in altri ordinamenti nazionali, come il Granducato di Lussemburgo, che rappresenta il primo Stato in Europa – e il secondo al mondo – ad essersi dotato di un quadro giuridico in materia di esplorazione e utilizzo delle risorse spaziali<sup>268</sup>.

Analogamente alla legislazione americana, la normativa lussemburghese, lungi dal voler aprire la strada a possibili forme di appropriazione nazionale dello spazio extra-atmosferico o dei corpi celesti, è stata concepita con l'intento di schiudere nuove possibilità di sfruttamento e appropriazione delle risorse estratte nello spazio, fornendo al contempo maggiori garanzie agli operatori privati eventualmente coinvolti<sup>269</sup>. A tal riguardo, il Vice Primo Ministro e Ministro dell'Economia, Etienne Schneider, ha chiarito che il quadro giuridico istituito fosse perfettamente in linea con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico e che la legge emanata non suggerisse in alcun modo di imporre la sovranità sui corpi celesti<sup>270</sup>.

Seguendo, quindi, il modello statunitense, anche il Lussemburgo si è dotato di una legislazione in materia spaziale, la *Loi sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace*, approvata dal Parlamento il 20 luglio 2017, la quale riconosce espressamente, all'articolo I, l'appropriabilità delle risorse spaziali:

«Les ressources de l'espace sont susceptibles d'appropriation»<sup>271</sup>.

---

<sup>267</sup> International Institute of Space Law, *Statement of the Board of Directors of the International Institute of Space Law*, 2009, consultabile al link <https://iisl.space/further-statement-by-the-iisl-board-of-directors-on-claims-to-lunar-property-rights/> (ultimo accesso: settembre 2022); corsivo aggiunto.

<sup>268</sup> BEAUVOIS E., THIRION G., *Partial Ownership for Outer Space Resources*, in *Advances in Astronautics Science and Technology*, 2020, pp. 30-35

<sup>269</sup> LUXEMBOURG SPACE AGENCY, *Legal framework*, reperibile al link <https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html> (ultima consultazione: maggio 2022).

<sup>270</sup> Government of the Grand Duchy of Luxembourg, *Luxembourg's new space law guarantees private companies the right to resources harvested in outer space in accordance with international law*, reperibile al link [https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2016/2016\\_11\\_11PressReleaseNewSpacelaw.pdf](https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2016/2016_11_11PressReleaseNewSpacelaw.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023): «The legal framework we put in place is perfectly in line with the Outer Space Treaty. Our law does not suggest to either establish or imply in any way sovereignty over a territory or over a celestial body. Only the appropriation of space resources is addressed in the legal framework. Luxembourg's new space legislation confirms the strong commitment to become a European hub for the exploration and use of space resources».

<sup>271</sup> Si veda l'art. 1 della *Loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace*, promulgata il 20 luglio 2017 e pubblicata il 28 luglio 2017 nel *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, *Mémorial A*, n. 674, reperibile al link <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo/en> (ultima consultazione: maggio 2023).

La lunga nota di commento che accompagna tale articolo chiarisce come le attività di estrazione spaziale non sarebbero diverse dall'estrazione terrestre o dalla pesca in alto mare: si possono, infatti, possedere le risorse estratte ma non il territorio o le acque che li contengono. Taluni hanno, tuttavia, osservato che mentre la libertà dell'alto mare è sancita in una disposizione precisa della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ovvero l'articolo 87, il quale fa espressa menzione della libertà di pesca, altrettanto non può dirsi per le attività di estrazione e appropriazione delle risorse spaziali, le quali non trovano regolamentazione nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico o in altre norme di diritto internazionale convenzionale<sup>272</sup>.

Il provvedimento legislativo in esame contiene, inoltre, in conformità agli obblighi internazionali previsti dall'articolo VI del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, un regime di autorizzazione preventiva delle attività dei privati da parte del Governo lussemburghese, che può essere concessa a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata di diritto lussemburghese o comunque aventi sede legale in Lussemburgo.

Non sfugga, infine, che diversi Stati hanno stipulato con il Granducato di Lussemburgo accordi di cooperazione aventi ad oggetto operazioni e programmi di estrazione mineraria di asteroidi: esempi ne sono i *Memorandum of Understanding* conclusi con Emirati Arabi Uniti, Giappone e Portogallo nel 2017, con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Repubblica Popolare Cinese nel 2018, e con gli Stati Uniti d'America nel 2019<sup>273</sup>.

#### 7. La legislazione spaziale emiratina: la *Federal Law No. 12 on the Regulation of the Space Sector* del 19 dicembre 2019

Anche nel mondo arabo è stata per la prima volta adottata una legislazione tesa a creare un quadro normativo *ad hoc* per le attività di estrazione e sfruttamento delle risorse spaziali: la *Federal Law No. 12 on the Regulation of the Space Sector*, emanata dagli Emirati Arabi Uniti il 19 dicembre 2019<sup>274</sup>. Tale normativa si pone l'obiettivo di regolare il settore spaziale e creare un quadro giuridico appropriato, anche al fine di stimolare gli investimenti e incoraggiare la partecipazione degli operatori privati. Composto da nove capitoli e cinquantaquattro articoli, tale provvedimento copre una vasta

---

<sup>272</sup> ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L'exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, cit., p. 3; International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and On Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, And What Are the Contours and Limits of This Permission or Prohibition?*, cit., 2016, p. 30.

<sup>273</sup> Government of the Grand Duchy of Luxembourg, *National Action Plan 2020-2024*, p. 19, reperibile al link <https://space-agency.public.lu/dam-assets/publications/2020/Luxembourg-space-action-plan-ENG-final-kw.pdf> (ultima consultazione: novembre 2023).

<sup>274</sup> Si veda l'art. 14, co. 1, della *Federal Law No. (12) of 2019* issued on 19/12/2019 corresponding to 22 Rabi' Al-Akhar 1441H. on the Regulation of the Space Sector, traduzione in lingua inglese reperibile al link <https://www.moj.gov.ae/assets/2020/Federal%20Law%20No%2012%20of%202019%20on%20THE%20REGULATIO%20OF%20THE%20SPACE%20SECTOR.pdf.aspx> (ultima consultazione: maggio 2023).

gamma di aspetti, dal volo spaziale alla immatricolazione degli oggetti lanciati, dalla disciplina applicabile in caso di incidenti alla costruzione di basi e installazioni su altri pianeti; alcune disposizioni sono, inoltre, tese a regolare le attività di estrazione e sfruttamento delle risorse presenti sui corpi celesti.

La partecipazione dei soggetti privati trova, tuttavia, un evidente limite nell'articolo 14, paragrafo 1, della legislazione in parola, nel quale viene fatto espresso divieto di appropriarsi di un oggetto spaziale, svolgere o partecipare ad attività spaziali, nonché stabilire, utilizzare o possedere strutture spaziali senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti:

«It is prohibited to own a space object, carry out or participate in space activities, or establish, use or possess related facilities or utilities without obtaining a permit from the Agency».

Al contrario, il previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie legittima i privati ad acquisire la proprietà delle risorse e a disporne liberamente. Similmente a quanto già previsto dalle altre iniziative legislative analizzate, l'articolo 18, paragrafo 1, consente, infatti, ai privati, persone fisiche o giuridiche, l'esplorazione, lo sfruttamento e l'utilizzo delle risorse spaziali, nonché la loro acquisizione, vendita, commercio, trasporto e conservazione:

«[...] the conditions and controls relating to permits for the exploration, *exploitation* and use of space resources, including their *acquisition, purchase, sale, trade, transportation, storage* and any space activities aimed at providing logistical services in this regard shall be determined by a decision issued by the Council of Ministers or whomever it delegates»<sup>275</sup>.

#### 8. La legislazione spaziale giapponese: l'Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources del 15 giugno 2021

Seguendo la direttrice già tracciata da Stati Uniti, Granducato di Lussemburgo ed Emirati Arabi Uniti, il 15 giugno 2021 la Dieta nazionale del Giappone<sup>276</sup> ha approvato il c.d. *Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources (Act No. 83 of 2021)*, in vigore dal 23 dicembre 2021<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Si veda l'art. 18, co. 1, della *Federal Law No. (12) of 2019* issued on 19/12/2019 corresponding to 22 Rabi' Al-Akhar 1441H. on the Regulation of the Space Sector, cit.; corsivo aggiunto.

<sup>276</sup> La Dieta nazionale del Giappone (*Kokkai*) è l'organo legislativo del Giappone. Ai sensi dell'art. 41 della Costituzione giapponese del 3 novembre 1946: «The Diet shall be the highest organ of state power, and shall be the sole law-making organ of the State». House of Councillors, *The National Diet of Japan*, traduzione in lingua inglese reperibile al link <https://www.sangiin.go.jp/eng/law/tcoj/index.htm> (ultima consultazione: novembre 2023).

<sup>277</sup> *Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources* del 15 giugno 2021, traduzione in lingua inglese reperibile al link [https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83\\_2021.pdf](https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83_2021.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023).

Tale legislazione consente ai privati, previo ottenimento di una apposita autorizzazione governativa al lancio di un satellite artificiale e all'estrazione di risorse naturali, di poter impiegare materie prime e minerali presenti nello spazio extra-atmosferico, sulla Luna o su altri corpi celesti<sup>278</sup>. Il soggetto interessato è, altresì, tenuto a presentare un piano delle attività commerciali, nel quale dovranno essere specificate le finalità, la durata, l'ubicazione e la metodologia da applicare alle attività di esplorazione e sfruttamento<sup>279</sup>.

Proprio al fine di incoraggiare la partecipazione attiva ai progetti di esplorazione del settore industriale, tale provvedimento consente, inoltre, agli operatori commerciali coinvolti di acquisire la proprietà delle risorse estratte, stabilendo che:

«A person who conducts business activities related to the exploration and development of space resources shall acquire the ownership of space resources that have been mined, etc. in accordance with the business activity plan pertaining to the license, etc., for the exploration and development of space resources, *by possessing said space resources with the intention to own*»<sup>280</sup>.

Si noti, peraltro, che le iniziative legislative appena esaminate potrebbero non rappresentare casi isolati; misure simili potrebbero, infatti, essere adottate anche in altri ordinamenti, come dimostra la *Draft Law of Ukraine on the Extraction and Utilization of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, un progetto legislativo elaborato del 2020 che contiene disposizioni specifiche su programmi nazionali di estrazione e sfruttamento delle risorse naturali dei corpi celesti<sup>281</sup>.

## 9. Alcune reazioni degli Stati alle iniziative legislative analizzate

Sebbene le iniziative legislative sopra esaminate siano state salutate con favore da società e investitori privati<sup>282</sup>, non sono mancate forti critiche di alcuni autori che hanno ritenuto di essere dinanzi a un «full-frontal attack on settled principles of space law» e a violazioni evidenti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico<sup>283</sup>.

---

<sup>278</sup> Si vedano gli artt. 2-5 dell'*Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resource*.

<sup>279</sup> YOTSUMOTO H., ISHIKAWA D., ODAN T., *The Space Law Review: Japan*, <https://thelawreviews.co.uk/title/the-space-law-review/japan> (ultima consultazione: maggio 2023).

<sup>280</sup> Si veda, in particolare, l'art. 5 dell'*Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resource*. Si veda, altresì, ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L'exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, cit., p. 5.

<sup>281</sup> KOSTENKO I., *The Draft Law of Ukraine on the Extraction and Utilization of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, in *Advanced Space Law*, 2020, p. 29 ss.

<sup>282</sup> MALLICK S, RAJAGOPALAN R. P., *If Space is 'the Province of Mankind', Who Owns its Resources? The Potential of Space Mining and its Legal Implications*, cit., p. 7 ss.

<sup>283</sup> ODUNTAN G., *Who Owns Space? U.S. Asteroid-Mining Act is Dangerous and Potentially Illegal*, in *The Conversation*, 25 novembre 2015, reperibile al link <https://theconversation.com/who-owns-space-us-asteroid-mining-act->

Diversamente, le reazioni degli Stati, espresse principalmente in seno ai due Sottocomitati del COPUOS, sono state piuttosto tiepide, forse in ragione del fatto che i programmi di sfruttamento economico delle risorse spaziali non si sono ancora tradotti in attività concrete.

La risposta più vigorosa è senz'altro pervenuta dalla Federazione Russa che, già nel 2016, in occasione della cinquantatreesima sessione del Sottocomitato scientifico e tecnico, ha espresso la propria posizione contraria rispetto ai contenuti del *Commercial Space Launch Competitiveness Act*. In tale circostanza, la delegazione russa, nel ribadire l'imprescindibilità e l'unicità del ruolo ricoperto dal COPUOS, in quanto sede più opportuna in cui discutere le questioni di diritto spaziale, ha precisato che: «[t]he provocative novelty of the law is that it entitles the United States' private sector to explore, appropriate and sell resources of the Moon, asteroids and other celestial bodies [...]. Disregarding the history of the talks within the framework of the United Nations on the 1979 Moon Agreement [...] the United States decided to resort to the argument, which had been mainly voiced by the academic community before, that Article II of the 1967 Outer Space Treaty, that prohibits the above national appropriation, does not affect the resources since it is not established *expressis verbis*. Something is *entirely wrong with such current manifestations* [...]. It is clear that the United States seeks to identify space resources exploration and mining as an area in which this State is capable of displaying its particular excellence [...]. Being an unprecedented political manifestation, *the arbitrary self-extension by the United States* of its own 'freedoms' in outer space has its previous history. The introduction to the international practice of ideas and messages alluding to 'freedom to use outer space' – at expert forums and in specialized publications – has been and still remains an integral element of the transition to the policy of *unilateralism*, although the 1967 Outer Space Treaty does not contain such a norm»<sup>284</sup>.

Energiche obiezioni sono state, peraltro, sollevate anche in relazione ai contenuti dell'*Executive Order* statunitense del 6 aprile 2020: invero, il giorno successivo alla sua adozione, il Vice Direttore Generale dell'Agenzia spaziale russa ROSCOSMOS, Sergey Saveliev, ha aspramente criticato l'iniziativa, affermando che «[a]ttempts to expropriate outer space and aggressive plans to actually seize territories of other planets hardly set the countries for fruitful cooperation»<sup>285</sup>.

---

[is-dangerous-and-potentially-illegal-51073](#) (ultima consultazione: settembre 2023); BLOUNT P. J., ROBINSON C. J., *One Small Step: The Impact of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 on the Exploration of Resources in Outer Space*, cit., p. 162; RIDDERHOF R., *Space Mining and (U.S.) Space Law*, 18 dicembre 2015, reperibile al link <https://peacepalacelibrary.nl/blog/2015/space-mining-and-us-space-law> (ultima consultazione: settembre 2023); MALLICK S, RAJAGOPALAN R. P., *If Space is 'the Province of Mankind', Who Owns its Resources? The Potential of Space Mining and its Legal Implications*, cit., p. 12.

<sup>284</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Reviewing Opportunities for Achieving the Vienna Consensus on Space Security Encompassing Several Regulatory Domains, Working Paper submitted by the Russian Federation*, UN Doc. A/AC.105/C.1/2016/CRP.15 del 16 febbraio 2016, p. 6; corsivo aggiunto.

<sup>285</sup> Russian News Agency, *Plans to Seize Territories of Other Planets Harm International Cooperation, Says Roscosmos*, reperibile al link <https://tass.com/science/1141113> (ultima consultazione: settembre 2023).

Al netto della posizione tenuta dalla Federazione Russa la quale, si badi, non appare contraria all'impiego delle risorse *tout court* ma contesta l'approccio statunitense poiché ne consente l'appropriazione, non sembrano essersi registrate altre reazioni altrettanto fortemente avverse. Valga, tuttavia, notare che alcune delegazioni hanno manifestato timori in ordine alle iniziative adottate unilateralmente o da gruppi ristretti di Stati per disciplinare le attività di sfruttamento delle risorse spaziali; si pensi, ad esempio, alle preoccupazioni espresse dalle delegazioni di Belgio e Repubblica islamica dell'Iran<sup>286</sup> per le possibili conseguenze della legislazione spaziale approntata dagli Stati Uniti, potenzialmente capace di minare l'autorità degli organismi internazionali esistenti, in particolare del COPUOS, e aggirare gli obblighi contenuti nelle norme di diritto internazionale<sup>287</sup>.

Altre delegazioni, come quella panamense e quella tedesca, hanno più genericamente ribadito la configurabilità dello spazio extra-atmosferico come patrimonio comune dell'umanità<sup>288</sup> o 'global commons'<sup>289</sup>, mentre i rappresentanti della Repubblica popolare cinese hanno auspicato l'applicabilità del principio di non appropriazione anche alle attività di esplorazione, sfruttamento e utilizzo delle risorse spaziali<sup>290</sup>.

In risposta, la delegazione statunitense ha in più occasioni chiarito come le iniziative intraprese a livello nazionale fossero, invero, tese a disciplinare esclusivamente i rapporti tra Stato e soggetti privati nelle attività di esplorazione, utilizzo e sfruttamento dello spazio «in the absence of an actual authorization granted to an entity to extract or utilize resources from the Moon or a celestial body»,

---

<sup>286</sup> MASSON-ZWAAN T., PALKOVITZ N., *Regulation of Space Resource Rights: Meeting the Needs of States and Private Parties*, cit., p. 14.

<sup>287</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.298/Add.1 del 7 aprile 2016, par. 21; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Fifth Session, held in Vienna from 4 to 15 April 2016*, UN Doc. A/AC.105/1113 del 27 aprile 2016, par. 83; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Sixth Session*, UN Doc. A/AC.105/1122 del 18 aprile 2017, parr. 233 e 241; Islamic Republic of Iran, Ministry of Foreign Affairs, *The Delegation of the Islamic Republic of Iran at The Sixty-Second Session of The Legal Subcommittee of COPUOS on Agenda item 10: General exchange of views on potential legal models for activities in the exploration, exploitation and utilization of space resource*, p. 2, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/21\\_AM/10\\_Iran\\_20\\_Mar\\_PM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/21_AM/10_Iran_20_Mar_PM.pdf) (ultima consultazione: marzo 2024). Si veda sul punto anche LIU H., TRONCHETTI F., *Should the Red Dragon Arise? Assessing China's Options vis-a-vis the Enactment of a Domestic Space Resources Utilization Law*, in *Space Policy*, 2017, p. 10.

<sup>288</sup> Intervención de su excelencia Darío Ernesto Chirú Ochoa, Representante Permanente de Panama ante la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Viena, Austria, *Punto 4. Intercambio general de opiniones*, p. 2, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/AgendaItem4\\_PANAMA.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/AgendaItem4_PANAMA.pdf) (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>289</sup> Germany, Item 4 UNCOPUOS Legal Subcommittee 63rd Session 15 – 28 April 2024, Vienna Statement by Germany, *Agenda Item 4 – General Exchange of Views*, p. 1, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/4\\_Germany.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/4_Germany.pdf) (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>290</sup> *Submission by the Delegation of China to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities of the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2024/CRP.5 del 2024.

senza, tuttavia, sostanzarsi in una violazione degli obblighi internazionali imposti dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico<sup>291</sup>.

Similmente, le delegazioni degli altri Stati interessati non hanno mancato di ribadire che le legislazioni nazionali adottate in materia di esplorazione e utilizzo delle risorse spaziali e principalmente sottese a promuovere la crescita del comparto industriale in nessun modo interferirebbero con l'attuazione delle norme contenute nei trattati internazionali esistenti né sarebbero lesive degli interessi e delle libertà degli altri Stati direttamente e indirettamente coinvolti nelle attività spaziali<sup>292</sup>.

A livello europeo, pare interessante accennare brevemente alla posizione espressa dalla Commissione europea in risposta ad un quesito formulato da un membro del Parlamento europeo il 27 giugno 2016. In tale circostanza era stato, infatti, richiesto alla Commissione di esporre la propria opinione in merito al rapporto tra la legislazione spaziale statunitense del 2015 e il divieto di appropriazione contemplato dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967; in tale interrogazione era stata sollevata, altresì, la questione dell'opportunità di prevedere una moratoria internazionale sull'estrazione spaziale «at least until an international regulation on space mining has been established, in the spirit of the Moon Treaty of 1979 and the seabed provisions of the UN Convention on the Law of the Sea of 1982»<sup>293</sup>. Nella risposta resa il 9 settembre 2016, la Commissione si è limitata ad affermare laconicamente di aver preso atto dei recenti sviluppi a livello europeo ed internazionale in materia di sfruttamento delle risorse spaziali, nonché delle possibili divergenze interpretative in merito alla legislazione adottata negli Stati Uniti, aggiungendo che «it is Commission policy not to comment on the content of third countries' law [...]. The Commission will continue monitoring developments in these areas in consideration of the need for future Union action, always within the limits of the Union competence in space as set by the Treaties and in accordance with the principles of proportionality and subsidiarity»<sup>294</sup>.

Dalle opinioni esplicitate in seno al COPUOS e ai suoi Sottocomitati, emerge una tendenza generale tra le delegazioni degli Stati membri ad attribuire grande importanza al raggiungimento di una comune comprensione degli obblighi contenuti nel Trattato, prediligendo un approccio multilaterale

---

<sup>291</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.298/Add.1 del 7 aprile 2016, par. 23.

<sup>292</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-First Session, held in Vienna from 28 March to 8 April 2022*, UN Doc. A/AC.105/1260 del 12 aprile 2022, par. 88.

<sup>293</sup> European Parliament, *Parliamentary Question - E-005146/2016(ASW), Space Mining*, reperibile al link [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW_EN.html) (ultima consultazione: settembre 2022).

<sup>294</sup> European Parliament, *Parliamentary Question - E-005146/2016(ASW), Answer given by Ms Bieńkowska on Behalf of the Commission*, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW_EN.html) (ultima consultazione: settembre 2022).

per disciplinare le questioni legate all'estrazione delle risorse dalla Luna e dagli altri corpi celesti<sup>295</sup>; tali attività sembrano, infatti, costituire pratiche non più soltanto lecite ma inevitabili. Come, infatti, osservato, a tal proposito, dal Canada: «[a]s space agencies around the world work together to promote coordinated efforts in human and robotic space exploration on and around the Moon and Mars, we know that key resources will be needed to meet the objectives of these deep-space exploration missions. These resources, including water, oxygen, propellant, and materials for life support and infrastructure will become increasingly complex, costly, and risky to obtain from Earth, so we know we will need to conduct in-situ space resource utilization»<sup>296</sup>.

Tuttavia, secondo i rappresentanti di diversi Paesi, le numerose sfide poste dall'utilizzo delle risorse spaziali sembrerebbero trovare una soddisfacente soluzione non tanto in iniziative legislative unilaterali dei singoli Stati, quanto piuttosto nell'elaborazione di un quadro giuridico internazionale condiviso: «[t]he view was expressed that, while it might not be technically feasible at present to engage in space resources activities, the enactment of national legislation on the subject required the issue to be addressed multilaterally with a view to developing an international legal framework within which such activities could be undertaken»<sup>297</sup>.

#### 10. Segue: L'istituzione del Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS

Come visto, oltre a trovare una puntuale disciplina nelle iniziative legislative sopra enunciate, la questione dell'estrazione delle risorse spaziali è divenuta un argomento regolarmente affrontato anche in seno a 'fori' internazionali come il COPUOS e i relativi Sottocomitati<sup>298</sup>.

Si noti, invero, che a partire dal 2017 uno dei punti all'ordine del giorno da discutere nelle adunanze del Sottocomitato giuridico del COPUOS è stato dedicato alla tematica '*General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*'. L'introduzione di tale *item* è stata dettata dall'esigenza di creare un momento di dibattito e confronto sui possibili modelli giuridici da adottare per regolare le attività di esplorazione,

---

<sup>295</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Fifth Session, held in Vienna from 4 to 15 April 2016*, UN Doc. A/AC.105/1113 del 27 aprile 2016, p. 14.

<sup>296</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee – Sixtieth Session Vienna, 31 May – 11 June 2021, *Agenda Item 14: General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation, and Utilization of Space Resources. Canada*, reperibile al link: [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_Canada\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_Canada_ver.1_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023); corsivo aggiunto.

<sup>297</sup> United Nations General Assembly, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/74/20 del 3 luglio 2019.

<sup>298</sup> SU J., *Legal Status of Abiotic Resources in Outer Space: Appropriability, Ownership, and Access*, in *Leiden Journal of International Law*, 2022, p. 2 ss.; ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L'exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, cit., p. 6.

sfruttamento e utilizzazione delle risorse spaziali, rappresentando un'eccellente opportunità «for a constructive, multilateral exchange of views on such activities, including their economic aspects, among States members and permanent observers of the Committee»<sup>299</sup>.

Proprio in tale ambito, durante la sessantesima sessione del Sottocomitato del 2021 è stato istituito, su proposta dei rappresentanti di Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna, un apposito *Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*<sup>300</sup>, avente durata quinquennale e chiamato ad assolvere molteplici funzioni, tra cui: i) raccogliere informazioni pertinenti sulle attività di utilizzo delle risorse spaziali, ii) analizzare il quadro giuridico esistente e vagliare i vantaggi connessi al suo sviluppo ulteriore, iii) formulare raccomandazioni da eseguire conformemente al diritto internazionale e in modo sicuro, sostenibile e pacifico, tenendo conto delle disposizioni contenute nei trattati sullo spazio e degli strumenti nazionali e internazionali recentemente elaborati in materia di estrazione spaziale<sup>301</sup>.

L'iniziativa ha incontrato il supporto di molte altre delegazioni di Stati, tra cui quella statunitense che, pur sostenendo la creazione del gruppo di lavoro in parola, ha tenuto a ribadire ancora una volta che: «the utilization of space-based resources – including commercial utilization – is consistent with the four main United Nations space treaties» e che «[t]he Outer Space Treaty shapes the manner in which space resource utilization activities may be carried out, but it does not broadly preclude such activities»<sup>302</sup>.

Anche la Federazione Russa ha sostenuto vigorosamente la costituzione del gruppo di lavoro, sottolineando la centralità delle Nazioni Unite e l'importanza di una cooperazione internazionale nelle questioni legate all'utilizzo delle risorse spaziali<sup>303</sup>. Il Gruppo dei 77 e la Cina hanno, similmente,

---

<sup>299</sup> United Nations General Assembly, *Report of the Legal Subcommittee on its fifty-fifth session, held in Vienna from 4 to 15 April 2016*, UN Doc. A/AC.105/1113, par. 250.

<sup>300</sup> United Nations General Assembly, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/76/20 del 13 settembre 2021, Annex III, Mandate, terms of reference, and workplan and methods of work for the working group established under the Legal Subcommittee agenda item entitled 'General exchange of views on potential legal models for activities in the exploration, exploitation and utilization of space resources'.

<sup>301</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee, *The Establishment of a Working Group on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2021/CRP.22, par. 6: «[...] the wide range of materials developed in other national and international governmental as well as in non-governmental fora may also be submitted for consideration, as appropriate».

<sup>302</sup> U.S. Statement Agenda Item 14 Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources, *Statement by Gabriel Swiney, U.S. Representative to the Legal Subcommittee of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, 2021, pp. 1-3, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_USA\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_USA_ver.1_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: gennaio 2024).

<sup>303</sup> Si veda l'intervento della Federazione Russa sull'*Item 14: General exchange of views on potential legal models for activities in exploration, exploitation and utilization of space resources*, *Выступление делегации Российской Федерации по пункту 14 «Общий обмен мнениями о возможных моделях правового регулирования деятельности по исследованию, освоению и использованию космических ресурсов»*, p. 2, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_Russian\\_Federation\\_ver.2\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_Russian_Federation_ver.2_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: gennaio 2024).

sottolineato l'urgenza di considerare le recenti legislazioni nazionali che consentono lo sfruttamento dei corpi celesti per finalità economiche alla luce del diritto internazionale dello spazio «in order to avoid gaps or contradictions in legal frameworks»<sup>304</sup>.

Allo stato attuale, diversi sono i contributi forniti da Stati e organizzazioni che godono dello *status* di osservatori permanenti presso il COPUOS, che si sostanziano in suggerimenti e raccomandazioni preliminari per promuovere una visione condivisa in materia di esplorazione, sfruttamento e utilizzo delle risorse naturali dello spazio<sup>305</sup>.

Dagli apporti finora ricevuti e dai dibattiti ancora in corso potrebbe, in ogni caso, trarsi qualche indicazione preliminare rilevante: innanzitutto, l'istituzione di un gruppo di lavoro *ad hoc* sulle attività correlate alle risorse spaziali sembra suggerire un notevole interesse a livello internazionale, oltre che nazionale; inoltre, da tale scenario sembrerebbe potersi cogliere un altro dato interessante, ovvero che le delegazioni degli Stati membri, lungi dall'essere contrarie alle attività di utilizzo e sfruttamento delle risorse spaziali *tout-court*, paiono piuttosto orientarsi nel senso di ricondurre tali iniziative entro un quadro giuridico chiaro, frutto di un approccio multilaterale basato sull'impiego pacifico e sostenibile delle risorse naturali extra-terrestri, coordinato e condiviso sul piano internazionale<sup>306</sup>.

Si noti, in particolare, che in seno alla sessantatreesima sessione del Sottocomitato giuridico del COPUOS di aprile 2024 è emersa la volontà di alcune delegazioni di Stati di procedere alla elaborazione di un primo insieme di 'principi generali', coerenti con le norme di diritto internazionale,

---

<sup>304</sup> G-77 and China Statement During the Sixtieth Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, from 31 May -11 June 2021, delivered by H.E. Alejandro Solano Ortiz, Ambassador, Permanent Representative of Costa Rica, *Agenda Item 3: General Exchange of Views*, 2021, par. 2, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_3\\_5\\_6a\\_6b\\_8\\_10\\_11\\_13\\_14\\_G77\\_China\\_ver\\_1\\_31\\_May\\_AM\\_LegalSC\\_280521.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_3_5_6a_6b_8_10_11_13_14_G77_China_ver_1_31_May_AM_LegalSC_280521.pdf) (ultima consultazione: gennaio 2024).

<sup>305</sup> Si vedano, *inter alia*: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Relevant Considerations for Developing a Set of Initial Recommended Principles for the Exploration, Exploitation and Utilisation of Space Resources. Proposal submitted by Australia, Austria and Kingdom of the Netherlands*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.6 del 20 marzo 2023; *Australia's Response to the Invitation to Provide Information on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities under the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.7 del 20 marzo 2023; *Canada's Submission to the Working Group on Legal Aspects of Space Resources Activities of the Legal Subcommittee of UN COPUOS*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.11 del 20 marzo 2023; *Contribution by Belgium to the General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in the Exploration, Exploitation, and Utilization of Space Resources*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.36 del 22 marzo 2023; *Japan Information on the mandate and purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.33 del 20 marzo 2023; *Submission of the Russian Federation on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resources Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.20 del 20 marzo 2023.

<sup>306</sup> United Nations, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. 76/20 del 13 settembre 2021, par. 11. Si veda anche MASSON-ZWAAN T., HOFMANN M., *Introduction to Space Law*, 4 ed., Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2019, pp. 97-107.

atti a regolare le future attività di sfruttamento delle risorse contenute nello spazio extra-atmosferico<sup>307</sup>.

#### 11. Un'intesa sui generis: gli Artemis Accords del 13 ottobre 2020

Oltre ad aver adottato le legislazioni spaziali sopra descritte, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America hanno sottoscritto, congiuntamente ad Australia<sup>308</sup>, Canada, Italia e Regno Unito, i c.d. *Artemis Accords – Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*<sup>309</sup>.

A tale intesa, conclusa il 13 ottobre 2020, hanno complessivamente aderito all'incirca quaranta Stati, tra cui Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bahrein, Belgio, Brasile, Bulgaria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Israele, Messico, Nigeria, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica dell'Ecuador, Repubblica dell'India, Repubblica di Corea, Repubblica di Singapore, Ruanda, Romania, Spagna, Svizzera, Ucraina e Uruguay<sup>310</sup>. Un numero di adesioni significativamente più alto rispetto a quelle registrate per l'Accordo sulla Luna!

---

<sup>307</sup> Si vedano, a titolo d'esempio: *Canadian Statement Agenda Item 9, General Exchange of Views on potential legal models for activities in the exploration, exploitation & utilization of space resources. Delivered by: Curtis Schmeichel, Global Affairs Canada*, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/9\\_Canada.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/9_Canada.pdf) (ultima consultazione: aprile 2024); *Agenda Item 9 Potential Legal Models For Activities In Exploration, Exploitation And Utilization Of Space Resources Statement by Emily Pierce, U.S. Representative to the Legal Subcommittee of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, April 18, 2024*, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/09\\_USA\\_FINAL.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2024/Statements/09_USA_FINAL.pdf) (ultima consultazione: aprile 2024).

<sup>308</sup> Si noti che l'Australia è anche parte dell'Accordo sulla Luna del 1979.

<sup>309</sup> *The Artemis Accords - Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, concluso il 13 ottobre 2020 e reperibile al link <https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf> (ultima consultazione: maggio 2022).

<sup>310</sup> NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Angola as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/general/nasa-welcomes-angola-as-newest-artemis-accords-signatory/#:~:text=During%20a%20ceremony%20in%20Washington,participating%20in%20NASA's%20Artemis%20program> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Argentina as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-argentina-as-newest-artemis-accords-signatory>, (ultima consultazione: settembre 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Saudi Arabia Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/saudi-arabia-signs-artemis-accords>, (ultima consultazione: luglio 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Bahrain Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/bahrain-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Belgium as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-belgium-as-newest-artemis-accords-signatory/#:~:text=During%20a%20ceremony%20at%20the,participating%20in%20NASA's%20Artemis%20campai> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Brazil Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/brazil-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Bulgaria Signs Artemis Accords at NASA Headquarters; Joins 31 Nations*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/bulgaria-signs-artemis-accords-at-nasa-headquarters-joins-31-nations/> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *France Signs Artemis Accords as French Space Agency Marks Milestone*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/france-signs-artemis-accords-as-french-space-agency-marks-milestone> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Czech Foreign Minister for Artemis Accords Signing*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa->

A dispetto del *nomen iuris*, però, tale strumento non si sostanzia in un vero e proprio accordo internazionale, quanto piuttosto in un'intesa politica non vincolante tesa, da un lato, a delineare regole condivise in materia di esplorazione spaziale, ricerca scientifica e sfruttamento commerciale e, dall'altro, a garantire alle parti contraenti un certo grado di flessibilità nell'applicazione dei suoi contenuti senza incorrere in illeciti in caso di inadempimento.

Il problema di discernere nella sostanza la portata vincolante di taluni accordi (in forma semplificata) dalle intese prive di carattere giuridico, questione assai complessa e dibattuta in dottrina e

---

[welcomes-czech-foreign-minister-for-artemis-accords-signing](#) (ultima consultazione: maggio 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Ecuador as 26th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-ecuador-as-26th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: settembre 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Germany as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-germany-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Greece as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-greece-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes India as 27th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-india-as-27th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: settembre 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Vice President of Colombia for Artemis Accords Signing*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/nasa-welcomes-vice-president-of-colombia-for-artemis-accords-signing> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Spain as 25th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-spain-as-25th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: maggio 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Israel Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/israel-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); GOBIERNO DE MEXICO, *Mexico joins NASA-led Artemis Program, which will Take a Woman and a Man to the Moon*, al link <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-joins-nasa-led-artemis-program-which-will-take-a-woman-and-a-man-to-the-moon> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Nigeria, Rwanda as Newest Artemis Accords Signatories*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/nasa-welcomes-nigeria-rwanda-as-newest-artemis-accords-signatories> (ultima consultazione: maggio 2023); UNITED KINGDOM GOVERNMENT, *UK and NASA Sign International Agreement Ahead of Mission to the Moon*, reperibile al link <https://www.gov.uk/government/news/uk-and-nasa-sign-international-agreement-ahead-of-mission-to-the-moon> (ultima consultazione: maggio 2023); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Netherlands as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-netherlands-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *New Zealand Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/new-zealand-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Poland Signs Artemis Accords at IAC*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/poland-signs-artemis-accords-at-iac> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Republic of Korea Joins List of Nations to Sign Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/republic-of-korea-joins-list-of-nations-to-sign-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Singapore Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/singapore-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Switzerland as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-switzerland-as-newest-artemis-accords-signatory/#:~:text=Switzerland%20became%20the%202037th%20country,of%20space%20for%20all%20humankind> (ultima consultazione: aprile 2024); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Romania Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/romania-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2022); U.S. EMBASSY IN UKRAINE, *Ukraine Becomes the 9th Country to Sign the Artemis Accords*, reperibile al link <https://ua.usembassy.gov/ukraine-becomes-the-9th-country-to-sign-the-artemis-accords/> (ultima consultazione: giugno 2022); NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *NASA Welcomes Uruguay Foreign Minister for Artemis Accords Signing*, reperibile al <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-uruguay-foreign-minister-for-artemis-accords-signing/> (ultima consultazione: aprile 2024).

giurisprudenza<sup>311</sup>, si può in questo caso risolvere agevolmente attraverso una disamina del tenore letterale dell'intesa, che depone inequivocabilmente in favore della non obbligatorietà della stessa; nella sezione 1, gli *Artemis Accords* vengono, infatti, definiti come un «*political commitment*» avente l'obiettivo di tracciare orientamenti, linee di indirizzo e *best practices* per guidare gli Stati coinvolti nel programma statunitense di esplorazione lunare *Artemis*, al fine di accrescere i livelli di sicurezza, trasparenza e sostenibilità nell'utilizzo pacifico dello spazio extra-atmosferico<sup>312</sup>.

Il programma *Artemis*, coordinato dalla National Aeronautics and Space Administration (NASA), ha l'ambizione di portare entro il 2024 la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna, nonché di realizzare una stazione orbitante (*Lunar Gateway*) e una base stabile (*Base Camp*) per sostenere la presenza prolungata dell'uomo sulla superficie lunare, aprendo la strada a una nuova economia spaziale, oltre che alla futura esplorazione di Marte e di altri corpi celesti del sistema solare; tale strumento di cooperazione propone, altresì, la costruzione di 'zone di sicurezza' intorno a future basi lunari, nel tentativo di prevenire danni e interferenze da parte di Stati concorrenti<sup>313</sup>.

Pur ponendosi in continuità e richiamando espressamente diverse disposizioni del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, dell'Accordo sugli astronauti del 1968 e della Convenzione sulla immatricolazione del 1975<sup>314</sup>, gli *Artemis Accords* contengono elementi di novità, disciplinando aspetti attuali legati allo sviluppo di infrastrutture e standard esplorativi comuni e interoperabili, alla condivisione dei dati e dei risultati scientifici, allo sviluppo di regole per la tutela del patrimonio dello spazio extra-atmosferico, compresi i siti di atterraggio e manufatti storicamente significativi, alla

---

<sup>311</sup> AUST A., *Modern Treaty Law and Practice*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 35-46; AUST A., *The Theory and Practice of Informal International Instruments*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1986, p. 787 ss.; CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 147; CONFORTI B., *Diritto internazionale*, 11 ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 80 ss.; FITZMAURICE M., ELIAS O., *Contemporary Issues in the Law of Treaties*, Eleven, Utrecht, 2005, pp. 27-48; GUZMAN A. T., *The Design of International Agreements*, in *European Journal of International Law*, 2005, p. 579 ss.; FENWICK C. G., *When is a Treaty not a Treaty?*, in *American Journal of International Law*, 1952, p. 296.

<sup>312</sup> Si veda la sez. 1, par. 2, degli *Artemis Accords* del 2020: «The purpose of these Accords is to establish a common vision via a practical set of principles, guidelines, and best practices to enhance the governance of the civil exploration and use of outer space with the intention of advancing the Artemis Program. Adherence to a practical set of principles, guidelines, and best practices in carrying out activities in outer space is intended to increase the safety of operations, reduce uncertainty, and promote the sustainable and beneficial use of space for all humankind. The Accords represent a political commitment to the principles described herein, many of which provide for operational implementation of important obligations contained in the Outer Space Treaty and other instruments».

<sup>313</sup> NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Artemis Plan: NASA's Lunar Exploration Program Overview*, reperibile al link [https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis\\_plan-20200921.pdf](https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf) (ultima consultazione: agosto 2022), p. 9 ss.; BENNET R., *Property Rights in A Vacuum: A Moon Anarchist's Guide to Prospecting*, in *Arizona Law Review*, 2021, p. 229 ss.; TRONCHETTI F., LIU H., *Australia's Signing of the Artemis Accords: A Positive Development or a Controversial Choice?*, in *Australian Journal of International Affairs*, 2021, pp. 243-251.

<sup>314</sup> Si vedano, in particolare, le sezioni 3 (Peaceful Purposes), 4 (Transparency), 6 (Emergency Assistance) e 7 (Registration of Space Objects) degli *Artemis Accords - Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, concluso il 13 ottobre 2020.

prevenzione dei conflitti e all'astensione da azioni intenzionali che possano creare interferenze dannose, alla mitigazione dei detriti orbitali e all'utilizzo ed estrazione delle risorse naturali<sup>315</sup>.

Gli *Artemis Accords* sembrano, dunque, assolvere ad una duplice funzione, fornendo agli Stati coinvolti nell'omonimo programma di esplorazione, da un lato, un assetto di regole di condotta di alto livello e, dall'altro, un utile strumento ermeneutico ed operativo per dare attuazione alle norme di diritto spaziale esistenti, colmandone alcune evidenti lacune<sup>316</sup>.

Secondo alcuni autori, tale strumento sembrerebbe, infatti, orientato nel senso di validare, almeno parzialmente, l'interpretazione contenuta nei testi legislativi di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti, in quanto concepito dagli Stati firmatari con lo scopo di rafforzare le prospettive di impiego commerciale delle risorse nel prossimo futuro<sup>317</sup>. Tale intesa, invero, pur non affrontando apertamente la tematica dell'appropriazione delle risorse, ne ammette esplicitamente l'utilizzo, l'estrazione e il recupero dalla superficie e dal sottosuolo di Luna, Marte, comete e asteroidi, in conformità alle norme contenute nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico:

«1. The Signatories note that the utilization of space resources can benefit humankind by providing critical support for safe and sustainable operations.

2. The Signatories emphasize that the *extraction* and utilization of space resources, *including any recovery from the surface or subsurface of the Moon, Mars, comets, or asteroids, should be executed in a manner that complies with the Outer Space Treaty* and in support of safe and sustainable space activities. *The Signatories affirm that the extraction of space resources does not inherently constitute national appropriation under Article II of the Outer Space Treaty, and that contracts and other legal instruments relating to space resources should be consistent with that Treaty [...]*»<sup>318</sup>.

---

<sup>315</sup> Si vedano, in particolare, le sezioni 5 (Interoperability), 9 (Preserving Outer Space Heritage), 10 (Space Resources), 11 (Deconfliction of Space Activities) e 12 (Orbital Debris) degli *Artemis Accords - Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, concluso il 13 ottobre 2020.

<sup>316</sup> DAVENPORT C., *Seven Nations Join the U.S. in Signing the Artemis Accords, Creating a Legal Framework for Behavior in Space*, in *Washington Post*, reperibile al link <https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/13/artemis-moon-mining-agreement-signed/> (ultimo accesso: agosto 2022): «In an interview ahead of the announcement, NASA administrator Jim Bridenstine said the accords are “intended to create norms of behavior that all countries can agree to so that we can keep peace and prosperity moving forward in space and avoid any kind of confusion or ambiguity that can result in conflict. [...] There is nothing in the Artemis Accords that isn’t enshrined in the Outer Space Treaty” Bridenstine said. “It’s a forcing function to get nations to comply with the Outer Space Treaty”». Si veda, altresì, SMITH W. A., *Using the Artemis Accords to Build Customary International Law: A Vision for a U.S.-Centric Good Governance Regime in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2021, p. 663: «the U.S. has characterized the Accords as simply an outgrowth of the Outer Space Treaty – a way to operationalize and fill in the gaps of some of the Treaty’s more ambiguous and high-level provision».

<sup>317</sup> ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L’exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, cit., p. 6 ss.; BINI N., *Alcune considerazioni sugli aspetti giuridici e internazionali degli Artemis Accords e le opportunità per l’Italia*, in AA.VV., *Liber Amicorum Sergio Marchisio*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 975 ss.; MOVILLA PATEIRO L. *Hacia un cambio de paradigma en el derecho del espacio ultraterrestre?*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 2021, p. 285 ss.

<sup>318</sup> Si veda la sez. 10, par. 2, degli *Artemis Accords* del 2020; corsivo aggiunto.

Si noti, inoltre, che se, da un lato, l'intesa in parola ha progressivamente raccolto un numero significativo di adesioni, destinato verosimilmente ad aumentare ulteriormente, dall'altro, ha generato reazioni più o meno avverse<sup>319</sup>. Mentre alcuni Stati, come la Repubblica Popolare Cinese, sono rimasti silenti senza assumere formalmente alcuna posizione<sup>320</sup>, la Federazione Russa ha negato espressamente ogni possibilità di partecipare alla collaborazione perché percepita «too U.S.-centric» e principalmente volta a tutelare gli interessi degli Stati Uniti nello sfruttamento delle risorse naturali della Luna<sup>321</sup>.

In termini più attenuati si è, invece, espressa la delegazione indonesiana la quale, in occasione dell'adunanza del Sottocomitato giuridico COPUOS del 2021, ha osservato che: «[s]ince space resources are located beyond national jurisdiction, the existing international space law and principles shall apply in their exploration, exploitation, and utilization, including but not limited to: non-appropriation, common heritage of mankind, exclusive use for peaceful purposes, and for the benefits and interests of all countries»<sup>322</sup>.

In tale sessione, peraltro, la rappresentanza cinese si è unita al gruppo G77 degli Stati in via di sviluppo nel sottolineare la necessità di «avoid gaps or contradictions in the legal framework in this area and to provide a clear understanding of the legal obligations of States in space exploration», nonché di promuovere una «international cooperation in the development of space activities [...] for the benefit and in the interest of all States taking in particular account the needs on developing countries»<sup>323</sup>.

Nonostante tali posizioni, appare comunque ragionevole ipotizzare che, ammettendo nuove forme e modalità di utilizzo delle risorse spaziali, gli *Artemis Accords* potrebbero rappresentare uno strumento

---

<sup>319</sup> Gli *Artemis Accords* potrebbero non essere universalmente accolti con favore da tutti gli Stati, in ragione di diverse considerazioni; prime tra tutte, il fatto che tale intesa è stata negoziata tra un numero assai limitato di Stati e al di fuori del contesto delle Nazioni Unite.

<sup>320</sup> DEPLANO R., *The Artemis Accords: Evolution or Revolution in International Space Law?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2021, p. 800.

<sup>321</sup> Dmitry Rogozin, Direttore generale di Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, ha definito il programma Artemis «too U.S.-centric» in occasione dell'International Astronautical Congress 2020. Si vedano BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, cit., p. 137; STIRN A., *Do NASA's Lunar Exploration Rules Violate Space Law?* in *Scientific American*, 2020, reperibile al link <https://www.scientificamerican.com/article/do-nasas-lunar-exploration-rules-violate-space-law/#:~:text=Not%20necessarily,.cannot%20violate%20existing%20international%20law> (ultima consultazione: giugno 2023).

<sup>322</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Intervention Made by the Delegation of the Republic of Indonesia on the Agenda Item 14: General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_Indonesia\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_Indonesia_ver.1_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023).

<sup>323</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *G-77 and China Statement during the Sixtieth Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, 2021, parr. 2 e 4, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/20\\_PM/10\\_G77\\_20Mar\\_PM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/20_PM/10_G77_20Mar_PM.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023).

rilevante per il progressivo sviluppo del diritto internazionale spaziale<sup>324</sup> e di fatto raccogliere, come sostenuto da una parte della dottrina, il consenso degli Stati su una interpretazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico favorevole allo sfruttamento delle risorse naturali lunari<sup>325</sup>.

## 12. Il Memorandum of Understanding per la realizzazione della Stazione internazionale di ricerca lunare (International Lunar Research Station) del 2021

Il programma americano *Artemis* è tra i più ambiziosi nel panorama internazionale, ma non l'unico. La Repubblica Popolare Cinese e la Federazione Russa hanno, infatti, annunciato di voler avviare un'iniziativa congiunta di esplorazione lunare<sup>326</sup>. Ne è conseguita la sottoscrizione, il 9 marzo 2021, del *Memorandum of Understanding* per la realizzazione della Stazione internazionale di ricerca lunare (*International Lunar Research Station* o ILRS) e del *Joint Statement of the China National Space Administration and the State Space Corporation Roscosmos Regarding Cooperation for the Construction of the International Lunar Research Stations*, il 23 aprile dello stesso anno<sup>327</sup>.

Tale progetto, che sembra essere stato ideato per fungere da contraltare al programma *Artemis*, mira alla realizzazione, entro il 2036, di una base stabile sulla superficie lunare e/o di una stazione orbitante in cui verranno condotte attività tecniche e sperimentazioni scientifiche di varia natura, implicanti anche l'utilizzo delle risorse *in-situ* e l'estrazione di minerali e acqua dalla superficie lunare<sup>328</sup>.

La partecipazione è stata aperta a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali interessati, sebbene sia evidente la competizione con il mondo occidentale. Nonostante gli obiettivi comuni, sembra invero

---

<sup>324</sup> Ai sensi della sezione 10, par. 4, degli *Artemis Accords* del 2020, i firmatari assumono, infatti, l'impegno di condividere le proprie esperienze maturate nel quadro degli *Accords* nell'ambito delle iniziative multilaterali volte a sviluppare prassi e regole inerenti all'estrazione e all'utilizzo delle risorse spaziali.

<sup>325</sup> VON DER DUNK F. G., *The Artemis Accords and the Law: Is the Moon 'Back in Business'?*, in *Science & Technology, University of Auckland*, 2020: <https://www.thebigq.org/2020/06/02/the-artemis-accords-and-the-law-is-the-moon-back-in-business/> (ultima consultazione: maggio 2023); SMITH W. A., *Using the Artemis Accords to Build Customary International Law: A Vision for a U.S.-Centric Good Governance Regime in Outer Space*, cit., p. 662 ss.; HOBE S., *The Artemis Accords: What They Mean for the Development of International Space Law*, in *Zeitschrift Für Luft- Und Weltraumrecht*, 2021, pp. 1-12.

<sup>326</sup> DE ZWART M., HENDERSON S., NEUMANN M., *Space Resource Activities and the Evolution of International Space Law*, in *Acta Astronautica*, 2023, p. 155.

<sup>327</sup> CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION, *Joint Statement Between CNSA and ROSCOSMOS Regarding Cooperation for the Construction of the International Lunar Research Station*, reperibile al link <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465668/n6465670/c6811967/content.html> (ultima consultazione: giugno 2022).

<sup>328</sup> CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION, *International Lunar Research Station (ILRS) - Guide for Partnership*, <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6812150/content.html> (ultima consultazione: settembre 2022); CHINA NATIONAL SPACE ADMINISTRATION, *China and Russia sign a Memorandum of Understanding Regarding Cooperation for the Construction of the International Lunar Research Station*, reperibile al link <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811380/content.html> (ultima consultazione: settembre 2022): «comprehensive scientific experiment base with the capability of long-term autonomous operations, built on the lunar surface and/or on the lunar orbit that will carry out multi-disciplinary and multi-objective scientific research activities such as the lunar exploration and utilization, lunar-based observation, basic scientific experiment, and technical verification».

evidente la mancanza di coordinamento tra le missioni ILRS e *Artemis* e, dunque, tra molteplici attività complementari e potenzialmente concorrenti<sup>329</sup>.

La corsa allo spazio degli anni Sessanta e Settanta sembra, dunque, riproporsi per la realizzazione di una base lunare permanente, obiettivo ultimo sia del programma *Artemis* che della Stazione internazionale di ricerca lunare<sup>330</sup>. La nuova ‘Moon race’, tuttavia, ha il merito di aver contribuito ad animare l’interesse degli Stati e il dibattito sulla regolamentazione delle future attività di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico e delle risorse naturali in esso contenute.

### 13. Il Gruppo di lavoro sulla regolamentazione delle risorse spaziali de L’Aja e l’elaborazione dei c.d. *Building Blocks* del 12 novembre 2019

In tale contesto, si sono aperti ulteriori ambiti di riflessione a livello internazionale. Diversi gruppi di esperti e organizzazioni non governative, che rappresentano un’ampia varietà di soggetti interessati, hanno proposto raccomandazioni e quadri di riferimento per orientare e modellare la *governance* delle attività di utilizzo e sfruttamento delle risorse spaziali.

Tra essi, particolare attenzione merita l’*Hague Space Resources Governance Working Group*, un gruppo di lavoro istituito nel 2016 a seguito di una tavola rotonda convocata dall’*Hague Institute for Global Justice*<sup>331</sup>. Il gruppo, composto dai principali portatori di interessi (*stakeholders*) di governi, industrie, università e centri di ricerca di numerosi Stati, si è costituito con la finalità di sostenere il processo di formazione e sviluppo di un quadro giuridico idoneo entro un lasso di tempo ragionevole e in conformità alle norme di diritto internazionale<sup>332</sup>.

In particolare, l’obiettivo principale era quello di valutare, su scala globale, la necessità di un quadro normativo teso a regolare le attività connesse all’utilizzo e allo sfruttamento delle risorse spaziali, preparando le basi per la sua creazione attraverso la negoziazione di un eventuale accordo internazionale o di strumenti non vincolanti<sup>333</sup>.

---

<sup>329</sup> Secure World Foundation, *Space Policy and Sustainability. Issue Briefing for the Biden Administration*, 2020, pp. 20-21, reperibile al link [https://swfound.org/media/207084/swf\\_space\\_policy\\_issue\\_briefing\\_2020\\_web.pdf](https://swfound.org/media/207084/swf_space_policy_issue_briefing_2020_web.pdf) (ultima consultazione: febbraio 2024).

<sup>330</sup> *Submission by the Delegation of China to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities of the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2024/CRP.5 del 2024, p. 1. Si vedano, inoltre: LOOPER M. G., *International Space Law: How Russia and the U.S. Are at Odds in the Final Frontier*, in *South Carolina Journal of International Law and Business*, 2022, p. 123; FOX S. J., *Exploiting Land, Sea and Space: Mineral Superpower. In the Name of Peace: A Critical Race to Protect the Depths and Heights*, in *Resources Policy*, 2022, p. 13.

<sup>331</sup> L’Istituto de L’Aja per la giustizia globale è un’organizzazione indipendente avente sede a L’Aja, Paesi Bassi. L’Istituto è stato fondato nel 2011 dalla Municipalità de L’Aja e persegue l’obiettivo di condurre attività di ricerca interdisciplinare e formazione su questioni globali, contribuendo a rafforzare il quadro globale per prevenire e risolvere i conflitti e promuovere la pace internazionale.

<sup>332</sup> *Hague Space Resources Governance Working Group, Information provided by the Netherlands*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2018/CRP.18 del 12 aprile 2018.

<sup>333</sup> DE OLIVEIRA BITTENCOURT NETO O., HOFMAN M., MASSON-ZWAAN T., STEFOUDI D., *Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities. A Commentary*, 1

Il gruppo di lavoro si è occupato, infatti, di: i) identificare e definire il rapporto tra le attività relative alle risorse spaziali e il diritto spaziale internazionale esistente; ii) proporre raccomandazioni per gli Stati e le organizzazioni intergovernative; iii) promuovere l'identificazione di *best practices* per Stati, organizzazioni intergovernative ed enti non governativi.

Le attività previste si sono svolte in due fasi distinte. La prima, avviata nel gennaio 2016 e conclusa nel dicembre 2017, è stata dedicata alla formulazione di raccomandazioni ed elementi costitutivi, i c.d. *Building Blocks*, per la *governance* delle attività relative alle risorse spaziali. La seconda fase, avviata nel gennaio 2018 e conclusa nel dicembre 2019, è stata, invece, concepita per realizzare consultazioni inerenti a quanto formulato nella prima fase e creare un 'tavolo' per discutere di questioni tecniche, politiche e legali, ed eventualmente adottare raccomandazioni e negoziare accordi internazionali o strumenti non vincolanti<sup>334</sup>.

Nel settembre 2017, quasi al termine della prima fase, il gruppo ha elaborato, quale risultato preliminare dei lavori, il *Draft Building Blocks for the Development of a International Framework on Space Resource Activities*<sup>335</sup>, nel quale è stato compiuto lo sforzo di fornire definizioni puntuali di varie nozioni, tra cui:

- *risorse spaziali*, ovvero risorse abiotiche estraibili e/o recuperabili *in situ* nello spazio extra-atmosferico, tra cui minerali grezzi e materiali volatili, ma non anche orbite satellitari, spettri radio ed energia solare;
- *utilizzo di risorse spaziali*, ovvero il recupero di risorse spaziali e l'estrazione dalle stesse di minerali grezzi e materiali volatili, eccettuato ogni impiego secondario (si pensi, ad esempio, alle attività di commercializzazione e distribuzione);
- *attività relative alle risorse spaziali*, ovvero le attività condotte nello spazio extra-atmosferico volte alla ricerca e al recupero di risorse spaziali, nonché all'estrazione dalle stesse di minerali grezzi e materiali volatili, inclusi la costruzione e il funzionamento di sistemi di estrazione, recupero, trasformazione e trasporto.

Tali definizioni sono confluite nel documento finale adottato dal gruppo di lavoro il 12 novembre 2019, noto come *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space*

---

ed., Eleven International Publishing, L'Aja, 2020, p. 17 ss.; MASSON-ZWAAN T., PALKOVITZ N., *Regulation of Space Resource Rights: Meeting the Needs of States and Private Parties*, cit., pp. 5-18.

<sup>334</sup> Hague Space Resources Governance Working Group, *Information provided by the Netherlands*, *Ibidem*.

<sup>335</sup> Hague Space Resources Governance Working Group, *Draft Building Blocks For The Development Of An International Framework On Space Resource Activities*, Leiden, 13 settembre 2017, consultabile al link <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/draft-building-blocks.pdf> (ultimo accesso: maggio 2022). Si veda, altresì: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities - Working Paper Submitted by Luxembourg and the Netherlands*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.315 del 3 febbraio 2020.

*Resource Activities*, il quale ambisce a fornire ‘elementi costitutivi’ per lo sviluppo di un quadro internazionale sulle attività relative alle risorse spaziali. Guidato dal principio della ‘regolamentazione adattiva’, il gruppo di lavoro non ha però reputato di dettagliare ogni aspetto delle attività relative alle risorse spaziali, ritenendo piuttosto che esse dovessero essere demandate ad una regolamentazione graduale, sulla base dello sviluppo dello stato dell’arte tecnologico e industriale. Nel corpo del documento, una sezione specifica è stata, tuttavia, dedicata ai diritti esercitabili sulle risorse spaziali, rubricata *Resource rights*, in cui si legge, in particolare, che:

«8.1 The international framework should ensure that *resource rights over raw mineral and volatile materials extracted from space resources, as well as products derived therefrom, can lawfully be acquired through domestic legislation, bilateral agreements and/or multilateral agreements.*

8.2 The international framework should enable the *mutual recognition between States of such resource rights.*

8.3 The international framework should *ensure that the utilization of space resources is carried out in accordance with the principle of non-appropriation under Article II OST*»<sup>336</sup>.

Anche tale elaborazione sembra, quindi, essere orientata nel senso di creare un ambiente favorevole alle future attività collegate alle risorse spaziali e, dunque, ad una loro eventuale commercializzazione, il che implica necessariamente la previa acquisizione di diritti sui materiali estratti e sui prodotti derivati. Racchiudendo un insieme di raccomandazioni su giurisdizione e responsabilità, accesso e utilizzo delle risorse spaziali, i *Building Blocks* sembrano, dunque, rappresentare un possibile punto di partenza per le future discussioni – anche in seno ad adunanze e fori internazionali – sull’adozione delle azioni più appropriate per incoraggiare il recupero e l’utilizzo delle risorse spaziali, conformemente al diritto internazionale, e in modo da garantire un maggiore grado di certezza giuridica. Proprio a tal proposito, alcune delegazioni hanno riconosciuto, in seno alla cinquantasettesima sessione del Sottocomitato giuridico del COPUOS del 2018, che: «[...] the discussions on space resources in the Hague Space Resource Governance Working Group had been conducted in an open, inclusive and transparent manner, with the intention of producing a document containing building blocks that could contribute to the regulation of space resources for the consideration of States and the international community»<sup>337</sup>.

---

<sup>336</sup> Hague Space Resources Governance Working Group, *Building Blocks For The Development Of An International Framework On Space Resource Activities*, novembre 2019, consultabile al link <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/italian-translation.pdf> (ultimo accesso: ottobre 2022); corsivo aggiunto.

<sup>337</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Seventh Session*, UN Doc. A/AC.105/1177 del 30 aprile 2018, par. 234.

## CAPITOLO III

### LA RILEVANZA DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI E DELLE INIZIATIVE INTERNAZIONALI CONSIDERATE COME PRASSI SUCCESSIVA EX ARTICOLI 31, PAR. 3, LETT. B), E 32 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969

**SOMMARIO:** 1. Alcune osservazioni preliminari intorno alla rilevanza ai fini interpretativi delle recenti legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali. 2. Brevi cenni circa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. 3. Ricostruzione della nozione di prassi successiva nell'articolo 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. 4. *Segue:* I lavori della Commissione del diritto internazionale sul tema della prassi successiva. Le principali posizioni accolte dalla giurisprudenza internazionale. 5. Interpretazione storica e interpretazione evolutiva del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: la prassi come riflesso della volontà originaria o sopravvenuta delle parti? 6. Nozione e fondamento giuridico della prassi successiva modificativa. La mancata adozione dell'articolo 38 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 1966. 7. Forme e caratteristiche della prassi interpretativa successiva. 8. *Segue:* La rilevanza giuridica del silenzio nella formazione della prassi successiva. 9. Limiti alla configurabilità delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali come prassi interpretative successive *ex art.* 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 10. La prassi successiva nell'articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati quale strumento interpretativo complementare.

#### 1. Alcune osservazioni preliminari intorno alla rilevanza ai fini interpretativi delle recenti legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali considerate

Alla luce delle iniziative adottate a livello nazionale e internazionale nel tentativo di disciplinare attività del tutto nuove, come l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse naturali contenute nello spazio e nei corpi celesti, sembra opportuno interrogarsi sul rilievo giuridico di tali atti rispetto alle disposizioni di cui al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, ai fini della ricostruzione di possibili nuove tendenze e orientamenti nel diritto internazionale contemporaneo.

Invero, in considerazione del fatto che nessun rapporto giuridico è immune dallo scorrere del tempo, ben potrebbe verificarsi che le situazioni e circostanze alle quali un dato accordo sia applicabile, nonché gli interessi e le priorità dei soggetti che lo abbiano redatto o vi abbiano aderito, come anche il significato dei termini impiegati, subiscano mutamenti progressivi, determinando interpretazioni del testo convenzionale non sempre coincidenti con quelle esistenti al momento della sua conclusione<sup>338</sup>.

---

<sup>338</sup> Commissione del diritto internazionale, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law, Report of the Study Group of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/L.682 del 13 aprile 2006, p. 240. Si vedano, altresì, CZAPLINSKI W., DANILENKO G. M., *Conflicts of Norms in International Law*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1990, p. 3; HIGGINS R. C., *Some Observations on the Inter-temporal Rule in International Law*, in MAKARCZYK (a cura di), *Theory of International Law at the Threshold of the 21<sup>st</sup> Century: Essays in Honour of K. Skubieszewski*, Kluwer Law International, L'Aja/Londra/Boston, 1996, p. 173 ss.; SANDS P., COMMISSION J., *Treaty, Custom and Time: Interpretation/Application?*, in FITZMAURICE M., ELIAS O., MERKOURIS P. (a cura di), *Treaty Interpretation and*

Ciò in ragione del carattere dinamico, vivente, dei trattati, idonei ad aprire varchi per una loro ridefinizione all'evolvere dei contesti che essi stessi sono chiamati a regolare<sup>339</sup>. Come, infatti, osservato dalla Commissione del diritto internazionale in un *Report* del 2008, «[t]reaties are not just dry parchments. They are instruments for providing stability to their parties and for fulfilling the purposes which they embody. *They can therefore change over time, and must adapt to new situations, evolve according to the social needs of the international community [...]. As important treaties reach a certain age, in particular law-making treaties of the post-1945 era, the context in which they operate becomes different from the one in which they were conceived.* As a result, it becomes more likely that some of these treaties' provisions will be subject to efforts of reinterpretation, and possibly even of informal modification. This may concern technical rules as well as more general substantive rules. As their context evolves, treaties face the danger of either being 'frozen' into a state in which they are less capable of fulfilling their object and purpose, or of losing their foundation in the agreement of the parties»<sup>340</sup>.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni occorre domandarsi se le legislazioni, le intese e le raccomandazioni esaminate nel capitolo precedente possano riflettere una evoluzione della volontà degli Stati parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, in ragione dell'acquisizione di nuove informazioni, capacità e conoscenze tecniche, e ritenersi rilevanti ai fini interpretativi, qualificandosi come prassi successive ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), ovvero dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

L'importanza della prassi successiva, intesa come condotta interpretativa posta in essere dalle parti di un trattato dopo la sua conclusione, riposa sul fatto che i soggetti coinvolti, in quanto 'masters of the treaty', rivestono un ruolo centrale nella determinazione del suo significato, in ragione dei comportamenti tenuti in attuazione dello stesso<sup>341</sup>. Come, infatti, osservato da Mustafa Kamil

---

*the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, p. 39 ss.; NOLTE G., *Subsequent Practice as a Means of Interpretation in the Jurisprudence of the WTO Appellate Body*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 138 ss.; LINDERFALK U., *On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Springer, Dordrecht, 2007, p. 1 ss.

<sup>339</sup> VILLIGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 111; VERHOEVEN J. E., *Les conséquences et les implications du temps en droit international*, in *Le droit international et le temps*, Parigi, 2001, pp. 9-34; NUCERA G. G., *The Interpretation of Treaties as Living Instruments*, in PASCALE G., TONOLO S. (a cura di.), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, p. 211 ss.

<sup>340</sup> Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixtieth Session*, 2008, UN Doc. A/63/10, par. 1, p. 152 e par. 14, p. 154; corsivo aggiunto.

<sup>341</sup> NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, in *Recueil des cours*, 2017, p. 220: «the application of a treaty and other conduct in its context constitute its practice». Si veda anche TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 379.

Yasseen: «[t]ous ceux qui appliquent un texte l'interprètent, sans toutefois toujours s'en apercevoir, et suivent à cette fin une certaine méthode»<sup>342</sup>.

Una disamina dei contegni delle parti consente, quindi, di far luce sulla volontà originaria delle stesse al momento della conclusione di un trattato e, al contempo, di aprire ad interpretazioni che accolgano una nascente intenzione comune: «la pratique ultérieure même lointaine de la conclusion du traité ne cesse pas d'exercer un rôle efficace dans l'interprétation. Elle peut préciser un but vague ébauché dans le texte et révéler quelquefois le sort d'un but initial»<sup>343</sup>.

Si osservi, a tal proposito, che il riconoscimento della rilevanza giuridica delle prassi esprime una peculiare caratteristica degli accordi internazionali poiché se, da un lato, il comportamento tenuto dagli Stati contraenti è soggetto alle norme convenzionali, dall'altro, è esso stesso ad incidere sul significato dell'accordo medesimo<sup>344</sup>.

In quanto «objective evidence of the understanding of the parties»<sup>345</sup> e «le plus sûr commentaire du sens des engagements»<sup>346</sup>, la prassi successiva rappresenta, dunque, un importante elemento guida nella ricostruzione del contenuto di un accordo, oltre a costituire uno strumento di flessibilità, idoneo a risolvere eventuali controversie interpretative che si pongano, soprattutto in relazione a trattati conclusi in epoca risalente<sup>347</sup>.

Difficoltà interpretative possono, invero, sorgere in virtù delle ragioni più disparate: dalle differenze linguistiche alle divergenze tra gli scopi che le parti intendono perseguire, dalla puntualità delle espressioni utilizzate alla loro genericità. In merito a tale ultimo aspetto, benché la scelta di impiegare termini ampi possa talvolta sollevare questioni interpretative, essa permette d'altro canto di facilitare un'adesione più massiccia da parte degli Stati<sup>348</sup>. Come, infatti, osservato da Michael Wood: «there

---

<sup>342</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, in *Recueil des cours*, 1976, p. 9.

<sup>343</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 50. Si veda anche BIANCHI A., *The Game of Interpretation in International Law. The Players, the Cards, and Why the Game is Worth the Candle*, in BIANCHI A., PEAT D., WINDSOR M. (a cura di), *Interpretation in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 43 ss.

<sup>344</sup> NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, cit., p. 220: «Article 31, paragraph 3, expresses the double-faceted role of practice in a way which corresponds to the application and formation of customary international law, and to the double role of States as being subjected to and as creators of international law more generally ('dédoublément fonctionnel')».

<sup>345</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, in *Yearbook of The International Law Commission*, 1966, p. 221; Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/73/10, 2018, Conclusione 3, p. 23.

<sup>346</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sulla richiesta della Russia degli interessi sulle indennità - Danni chiesti dalla Russia per il ritardo nel pagamento del risarcimento dovuto ai cittadini russi durante la guerra del 1877-1878 (Russia c. Turchia)* dell'11 novembre 1912, p. 433.

<sup>347</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/660 del 19 marzo 2013, p. 60. Si veda anche CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 61 e 310.

<sup>348</sup> LAUTERPACHT H., *Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties*, in *British Yearbook of International Law*, 1949, p. 8; DE VISSCHER C., *Théorie et réalités en droit international public*, 4

may be cases where it is politically convenient not to be clear [...]. Ambiguity is often the price of agreement»<sup>349</sup>.

Ciò sembra valere, in particolare, per il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 concluso, come visto, quasi sessant'anni fa, agli albori delle attività spaziali, con l'intento di creare regole lasche, in grado di adattarsi in un settore caratterizzato da una continua e inarrestabile innovazione: «[...] one of the basic characteristics of the Outer Space Treaty is the relatively general wording of its 'principles' – in many cases broad enough to cover even activities with today's or tomorrow's space technology, in other cases falling short of this adequate coverage of the future. So, while the treaty covers space activities, it is not exhaustive in its treatment»<sup>350</sup>. Alcune ampie nozioni in esso contenute, come il 'libero utilizzo' dello spazio extra-atmosferico e il relativo 'divieto di appropriazione', sancite rispettivamente negli articoli I e II, sembrano, difatti, essere state inserite con la precipua finalità di favorire la partecipazione degli Stati, demandando ad un momento successivo la disciplina di ogni ulteriore aspetto di dettaglio.

Sicché, è legittimo ipotizzare che l'ampia ed ambigua portata di tali espressioni potrebbe aver condotto, nel corso del tempo, a possibili 'affinamenti' e a interpretazioni differenti, anche e soprattutto in ragione degli sviluppi tecnologici ed economici intervenuti negli ultimi lustri, i quali hanno permesso non soltanto di esplorare ed utilizzare pacificamente lo spazio e i corpi celesti, ma anche di pianificare lo sfruttamento delle relative risorse<sup>351</sup>.

In questo senso, la prassi sembra, allora, rappresentare un apprezzabile ausilio interpretativo, posto che «practice must not necessarily focus the mind on defending what already exist but it may also open it for recognizing possibilities and challenges which those who have concluded the treaty had not (fully) envisaged and which should be taken into account when assessing how to deal with the treaty, legally and politically»<sup>352</sup>.

Di qui l'importanza di individuare e analizzare le condotte successive potenzialmente idonee a chiarire il significato dei termini impiegati nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico e a far emergere interpretazioni maggiormente rispondenti agli interessi correnti delle parti «[by] narrowing,

---

ed., Pedone, Parigi, 1970, p. 283.; MORGENTHAU H. J., *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*, 7 ed., McGraw-Hill Education, Boston, 2006, p. 368; CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, cit., p. 13 ss.

<sup>349</sup> WOOD M., *The UN Security Council and International Law, Sir Hersch Lauterpacht Memorial Lecturers 2006*, [https://www.lcil.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/images/www.lcil.law.cam.ac.uk/Image/Publications/2006\\_hersch\\_lecture\\_1.pdf](https://www.lcil.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/images/www.lcil.law.cam.ac.uk/Image/Publications/2006_hersch_lecture_1.pdf); (ultima consultazione: novembre 2023).

<sup>350</sup> International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, cit., p. 2.

<sup>351</sup> SACHDEVA G. S., *Outer Space Treaty: An Appraisal*, cit., p. 36 ss.; HASIN G., *Developing a Global Order for Space Resources: A Regime Evolution Approach*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2020, p.160.

<sup>352</sup> NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, cit., p. 224.

widening, or otherwise determining the range of possible interpretations, including any scope for the exercise of discretion which the treaty accords to the parties»<sup>353</sup>.

## 2. Brevi cenni circa l'applicabilità della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967

Prima di muovere ogni considerazione sulla prassi come elemento guida nell'interpretazione dei trattati, sembra d'obbligo domandarsi preliminarmente se l'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), nonché il successivo articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati siano applicabili a norme pattizie temporalmente antecedenti. Si osservi, infatti, che il Trattato sullo spazio extra-atmosferico è stato adottato ed è entrato in vigore nel 1967, mentre la Convenzione di Vienna è stata adottata nel 1969 ed è entrata in vigore nel 1980.

Sul punto, sia pure con riguardo a tematiche diverse, la Corte internazionale di giustizia e, ancor prima, la giurisprudenza arbitrale, sono intervenute in più occasioni, chiarendo che alcune norme contenute nella Convenzione di Vienna trovano applicazione anche in relazione a trattati conclusi prima della sua entrata in vigore, in quanto corrispondenti a norme di diritto internazionale generale. Si pensi, ad esempio, ai due tribunali arbitrali istituiti per dirimere, rispettivamente, la controversia tra Argentina e Cile in merito alla sovranità delle isole del canale di Beagle e dello spazio marittimo adiacente, e la disputa tra Guinea e Guinea-Bissau sulla delimitazione della frontiera marittima, i quali si erano pronunciati, con i lodi del 1977 e del 1985, nel senso di riconoscere la natura consuetudinaria dell'articolo 31 della Convenzione di Vienna<sup>354</sup>.

Con pronunce successive, tale orientamento è stato condiviso anche dalla Corte internazionale di giustizia; esempio ne è il caso concernente l'*Isola di Kasikili/Sedudu* del 1999, rispetto al quale la Corte, chiamata a comporre la controversia territoriale tra Botswana e Namibia in merito al confine e allo *status* giuridico dell'isola di Kasikili (o Sedudu), aveva rilevato che: «Article 31, paragraph 3, of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties [...] reflects customary law»<sup>355</sup>. Similmente, nella sentenza relativa alle *Cartiere sul fiume Uruguay* del 2010, la Corte aveva osservato che: «[t]he 1975 Statute is also a treaty which predates the entry into force of the Vienna Convention on the Law

---

<sup>353</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 7, par. 2. Si veda, altresì, NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/671 del 26 marzo 2014, proposta di Conclusione 7, p. 20.

<sup>354</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante una controversia tra Argentina e Cile in merito al Canale di Beagle*, 18 febbraio 1977, parr. 7 e 15; Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante la delimitazione del confine marittimo tra Guinea e Guinea Bissau*, 14 febbraio 1985, parr. 41 e 60.

<sup>355</sup> Corte internazionale di giustizia, *Isola di Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibia)*, sentenza del 13 dicembre 1999, par. 48.

of Treaties. In interpreting the terms of the 1975 Statute, the Court will have recourse to the customary rules on treaty interpretation as reflected in Article 31 of the Vienna Convention»<sup>356</sup>.

Invero, il rilievo riconosciuto alla prassi interpretativa nelle pronunce della Corte internazionale di giustizia rappresenta il risultato di un lungo processo evolutivo. In un primo momento, ovvero nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Novanta del secolo scorso, la Corte si era, infatti, mostrata poco incline all'impiego della prassi ai fini interpretativi. Di tal uso della prassi si trova qualche traccia sporadica in sentenze e pareri consultivi, come quello relativo alle *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sudafrica in Namibia* del 1971, e in opinioni separate, come quella del giudice José Sette-Camara nel caso relativo all'*Interpretazione dell'Accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto* del 1980<sup>357</sup>.

Una simile impostazione si riscontra, peraltro, anche in dottrina<sup>358</sup>. Si noti, infatti, che fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, l'utilizzo in letteratura della prassi come mezzo di interpretazione dei trattati è stato piuttosto trascurabile, in quanto ritenuto elemento di carattere secondario e suppletivo, teso principalmente a confermare la volontà delle parti: «the action of the parties long subsequently to the negotiation of a treaty is not necessarily probative of the sense in which the terms were used at the time when the agreement was made [...] The Court may find convenient confirmation of its conclusion in the action of the parties»<sup>359</sup>.

Una maggiore apertura sembra, tuttavia, notarsi nella dottrina maggioritaria più recente<sup>360</sup>; come, ad esempio, osservato da Gerald Fitzmaurice, «[i]n interpreting a text, recourse to the subsequent practice of the parties in relation to the treaty is permissible, and may be desirable, as affording the

---

<sup>356</sup> Corte internazionale di giustizia, *Cartiere sul fiume Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010, par. 64-65.

<sup>357</sup> Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sudafrica in Namibia (Sud-Ovest africano)*, parere consultivo del 21 giugno 1971, par 94: «The rules laid down by the Vienna Convention on the Law of Treaties [...] may in many respects be considered as a codification of existing customary law on the subject»;

Corte internazionale di giustizia, *Interpretazione dell'Accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Egitto*, opinione separata del giudice Sette-Camara del 20 dicembre 1980, p. 184: «There is no doubt that Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties embodies the rules of general international law on the interpretation of treaties». Si badi, tuttavia, che ancor prima della codificazione del diritto dei trattati, la Corte internazionale di giustizia ha in talune occasioni tenuto conto del comportamento delle parti nell'interpretazione dei trattati. Si veda, ad esempio: Corte internazionale di giustizia, *Sovranità su determinate terre di frontiera (Belgio c. Olanda)*, sentenza del 20 giugno 1954; Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 36.

<sup>358</sup> Si vedano, ad esempio: DE VISSCHER, *Problèmes d'interprétation judiciaire*, Pedone, Parigi, 1963, p. 121 ss.; MCNAIR A., *The Law of Treaties*, Clarendon, Oxford, 1938, p. 424 ss.

<sup>359</sup> HYDE C. C., *International Law*, Little Brown and Company, Boston, 1982, p. 1497; CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, cit., p. 103; BARIATTI S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Cedam, Padova, 1986, p. 196.

<sup>360</sup> Si vedano, *inter alia*: GARDINER R. K., *Treaty Interpretation*, 2 ed., Oxford University Press, New York, 2015, pp. 13-20; YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 78 ss; VILLIGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, cit., p. 118.

best and most reliable evidence, derived from how the treaty has been interpreted in practice, as to what its correct interpretation is»<sup>361</sup>.

Anche la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, a partire dagli anni Novanta, ha fatto sempre più frequentemente ricorso all'applicazione dei criteri interpretativi riportati nella Convenzione di Vienna del 1969, tra cui la prassi successiva, precisandone ripetutamente la corrispondenza con norme di diritto internazionale generale<sup>362</sup>.

La posizione espressa dalla Corte ha, peraltro, trovato conferma nelle pronunce di altri tribunali internazionali, tra cui l'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte di giustizia dell'Unione europea, il Tribunale internazionale per il diritto del mare e, non ultima, la Camera di appello del Tribunale speciale per il Libano la quale ha chiarito, nel 2011, che: «the rules of interpretation that evolved in international custom and were codified or developed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties [...] must [...] be held to be applicable to any internationally binding instrument»<sup>363</sup>.

Anche la Commissione del diritto internazionale che, come verrà illustrato nel prosieguo, si è occupata della tematica degli accordi e delle prassi successivi nell'interpretazione dei trattati, si è espressa in senso conforme, precisando che: «[a]rticles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties set forth, respectively, the general rule of interpretation and the recourse to supplementary means of interpretation. These rules also apply as customary international law»<sup>364</sup>.

Sicché, sembra ragionevole concludere che le norme sull'interpretazione dei trattati contenute nella Convenzione di Vienna del 1969 siano rilevanti per tutti gli Stati, poiché riflettono norme di diritto

---

<sup>361</sup> FITZMAURICE G., *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1986, volume I, p. 211.

<sup>362</sup> Si vedano, *inter alia*: Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa al lodo arbitrato del 31 luglio 1989 (Guinea Bissau c. Senegal)*, sentenza del 12 novembre 1991, par. 48, p. 70; Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (Indonesia c. Malesia)*, sentenza del 17 dicembre 2002, par. 37; Corte internazionale di giustizia, *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro)*, sentenza del 26 febbraio 2007, par. 160; Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa ai diritti di navigazione e ai diritti connessi (Costa Rica c. Nicaragua)*, sentenza del 13 luglio 2009, par. 47; Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del muro nei territori palestinesi occupati*, parere consultivo del 9 luglio 2004, par. 94; Corte internazionale di giustizia, *Avena (Messico c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 31 marzo 2004, par. 83; Corte internazionale di giustizia, *LaGrand (Germania c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 27 giugno 2001, par. 99.

<sup>363</sup> Solo per citarne alcune, si vedano: Camera di appello del Tribunale speciale per il Libano, *Decisione interlocutoria sulla legge applicabile*, 16 febbraio 2011, par. 26. Si vedano anche: Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Gamberetti/Tartarughe (Stati Uniti d'America c. India, Malesia, Pakistan e Tailandia)*, Rapporto WT/DS58/AB/R del 12 ottobre 1998, par. 114; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Golder c. Regno Unito*, sentenza del 21 febbraio 1975, par. 29; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, sentenza del 23 marzo 1995, par. 73; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, sentenza del 4 ottobre 2010, parr. 114 e 119; Corte di giustizia dell'Unione europea, *Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, sentenza del 25 febbraio 2010, par. 42; Tribunale internazionale per il diritto del mare, *Responsabilità e obblighi degli Stati che sponsorizzano persone ed entità in relazione alle attività svolte nella Zona*, parere consultivo, 1° febbraio 2011, parr. 57-58

<sup>364</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 2, p. 17.

internazionale generale, e siano da ritenersi applicabili anche al Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, benché concluso anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

### 3. Ricostruzione della nozione di prassi successiva nell'articolo 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969

Fugato ogni dubbio sulla applicabilità, a titolo di diritto consuetudinario, delle regole sull'interpretazione dei trattati contenute nella Convenzione di Vienna, è ora necessario procedere ad una breve ricostruzione della nozione di prassi successiva, al fine di valutare se ed entro quali limiti tale strumento possa essere utilizzato per interpretare i controversi enunciati normativi di cui agli articoli I e II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

Si noti, innanzitutto, che l'articolo 31 della Convenzione di Vienna contiene un richiamo espresso alla prassi, dettando regole generali tese a disciplinare l'attività interpretativa delle disposizioni pattizie<sup>365</sup>. I paragrafi 1 e 2 prescrivono, infatti, che un trattato debba essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini dello stesso, nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo. In tale sede viene, peraltro, chiarito che il contesto comprende, oltre al testo, al preambolo e agli allegati, ogni accordo relativo al trattato concluso da tutti i contraenti nonché ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della sua conclusione e accettato dalle altre in quanto strumento relativo al trattato stesso.

Il paragrafo 3 dell'articolo 31 stabilisce, viepiù, che ai fini interpretativi debba tenersi conto, oltre che del contesto:

- a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
- b) di ogni *prassi successiva* seguita nell'applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato;
- c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.

Benché le operazioni ermeneutiche di corti e tribunali internazionali partano sovente dall'analizzare il significato letterale dei termini di un trattato, rinviando la disamina di accordi e prassi successivi

---

<sup>365</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, aperta alla firma il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Ai sensi dell'articolo 31: «General rule of interpretation: 1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. 2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes: (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty; (b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty. 3. There shall be taken into account, together with the context: (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions; (b) *any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation*; (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties. 4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended»; corsivo aggiunto.

ad un secondo momento per meglio identificare l'oggetto, lo scopo, il senso comune dei termini o il loro contesto, non sussiste una struttura gerarchica tra i vari criteri contemplati nell'articolo 31<sup>366</sup>. Il ricorso ad accordi e prassi successivi è, infatti, parte integrante del processo interpretativo e assume pari importanza rispetto all'impiego di altri strumenti ermeneutici, i quali concorrono tutti ad una «single combined operation»<sup>367</sup>. Sicché, ogni interprete è chiamato a tenere in considerazione non soltanto i mezzi interpretativi esistenti al momento della conclusione di un trattato, ma anche quelli successivi, come accordi e prassi attuativi, non essendo tra loro «mutually exclusive»<sup>368</sup>.

La linea di demarcazione tra accordi e prassi successivi non pare, però, a parere di chi scrive, così definita, come peraltro sottolineato da una parte della dottrina, mostratasi piuttosto riluttante nell'ammettere un'effettiva separazione tra i due strumenti<sup>369</sup>. Si badi, tuttavia, che sebbene entrambi riflettano la volontà delle parti e si collochino temporalmente dopo la conclusione del testo convenzionale al quale si riferiscono, essi nondimeno presentano alcuni elementi di difformità, tali da permettere una qualche distinzione: invero, mentre gli accordi richiedono la formazione istantanea di una vera e propria *intesa a posteriori* tra i contraenti circa l'interpretazione e l'applicazione di un determinato trattato, la prassi ricomprende ogni *condotta* tenuta da uno o più Stati in attuazione dell'accordo concluso, che può richiedere un periodo di sedimentazione più lungo acciocché sia in grado di rispecchiare il comune intendimento delle parti<sup>370</sup>. Sicché, «subsequent agreements and subsequent practice are distinguished according to whether a common position can be identified *as such*, in a common expression, or whether it is necessary to indirectly identify an agreement through particular conduct or circumstances»<sup>371</sup>. In altri termini, benché il confine tra le due categorie sia in concreto difficile da tracciare, si potrebbe nondimeno sostenere che mentre gli accordi successivi costituiscono, *ipso facto*, una interpretazione autentica del trattato, la prassi successiva produce un

---

<sup>366</sup> Si vedano, *inter alia*: Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (Indonesia c. Malesia)*, sentenza del 17 dicembre 2002, paragrafi 59-61 e 80; Corte internazionale di giustizia, *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*, parere consultivo dell'8 luglio 1996, par. 55; Corte internazionale di giustizia, *Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 dicembre 1996, paragrafi 27 e 30; Corte internazionale di giustizia, *LaGrand (Germania c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 27 giugno 2001, paragrafi 104-107. Si veda, sul punto, anche BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, 7 ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 636.

<sup>367</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 2, par. 5. Si vedano, altresì, NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, cit., p. 337 ss.; Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, cit., par. 8.

<sup>368</sup> SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2 ed., Manchester University Press, 1984, p. 115.

<sup>369</sup> Si vedano, ad esempio, ORAKHELASHVILI A., *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008, p. 355; LINDERFALK U., *On the Interpretation of Treaties*, cit., p. 137 ss.

<sup>370</sup> KADELBACH S., *The International Law Commission and Role of Subsequent Practice as A Means of Interpretation Under Articles 31 And 32 VCL*, in *Questions of International Law*, 2018, p. 8.

<sup>371</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., p. 78.

tale effetto in modo ritardato e solo allorché riveli «the common understanding of the parties as to the meaning of the terms»<sup>372</sup>.

#### 4. Segue: I lavori della Commissione del diritto internazionale sul tema della prassi successiva. Le principali posizioni accolte dalla giurisprudenza internazionale

Nell'operazione di ricostruzione della nozione di prassi successiva, appare imprescindibile una disamina dei contributi apportati dalla Commissione del diritto internazionale, organo sussidiario permanente delle Nazioni Unite, istituito nel 1947 dall'Assemblea generale con lo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione<sup>373</sup>.

Nel 2008 la Commissione ha, infatti, avviato un progetto dal titolo *Treaties over Time*, modificato quattro anni dopo in *Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to Interpretation of Treaties*, in guisa da restringerne l'area di indagine<sup>374</sup>. I lavori, affidati al Relatore speciale Georg Nolte, hanno condotto alla elaborazione, tra il 2013 e il 2018, di cinque rapporti e di un Progetto di conclusioni, meglio noto come *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, tesi a chiarire il ruolo svolto da accordi e prassi successivi nell'interpretazione dei trattati<sup>375</sup>.

Nel suo primo rapporto, denominato *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties* del 2013, Nolte ha osservato, innanzitutto, che: «[S]tates are aware that [...] issues can arise after the conclusion of a treaty [and] they often provide for mechanisms to deal with them. Such mechanisms can consist, *inter alia*, of dispute settlement procedures which clarify the treaty obligations by way of interpretation, or in procedures for the adaptation, specification, modification or termination of a treaty. But even if the parties to a treaty have not expressly provided for specific mechanisms to deal with ambiguity, changed circumstances or changed references, the general law of treaties offers some pertinent rules»<sup>376</sup>. A tale proposito, è stato, infatti, precisato che la tematica della prassi successiva in materia di interpretazione dei trattati

---

<sup>372</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, cit., p. 222.

<sup>373</sup> United Nations General Assembly, Resolution 174 (II), UN Doc. A/RES/174 (II) del 21 novembre 1947. Si veda anche TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, cit., p. 298.

<sup>374</sup> United Nations General Assembly, Resolution 63/123, UN Doc. A/RES/63/123 dell'11 dicembre 2008, par. 6.

<sup>375</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit.; NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/671 del 26 marzo 2014; NOLTE G., *Third Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/683 del 7 aprile 2015; NOLTE G., *Fourth Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/694 del 7 marzo 2016; NOLTE G., *Fifth Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/715 del 28 febbraio 2018; Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit.

<sup>376</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., p. 169.

è strettamente correlata alla sussistenza di norme di diritto internazionale generale codificate negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, i quali costituiscono il punto di partenza per qualsiasi operazione ermeneutica<sup>377</sup>.

Ad integrazione della definizione di prassi successiva contenuta nell'articolo 31 della Convenzione di Vienna, in tale rapporto, e segnatamente nella proposta di Conclusione 3, viene chiarito che: «[f]or the purpose of treaty interpretation, 'subsequent practice' consists of conduct, including pronouncements, by one or more parties to the treaty after its conclusion regarding its interpretation or application»<sup>378</sup>. Tale enunciato è stato successivamente trasfuso nella Conclusione 4 delle *Draft Conclusions* del 2018, la quale prescrive, al paragrafo 2, che: «[a] subsequent practice as an authentic means of interpretation under article 31, paragraph 3 (b), consists of conduct in the application of a treaty, after its conclusion, which establishes the agreement of the parties regarding the interpretation of the treaty»<sup>379</sup>.

Se ne deduce che, affinché si possa correttamente parlare di prassi interpretativa successiva ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, è necessario, per prima cosa, verificare che essa sia intervenuta *dopo la conclusione del trattato* al quale si riferisce e, conseguentemente, accertare che sia effettivamente «motivated by the treaty»<sup>380</sup>, ovvero che sia tenuta *in applicazione* dello stesso. Infine, occorre appurare che essa corrisponda e *rifletta l'accordo* delle parti contraenti. Interessante, a tal proposito, è il contributo fornito da Michael Wood, Relatore speciale della Commissione del diritto internazionale incaricato di studiare la tematica della formazione della consuetudine, di cui si discorrerà nel capitolo quarto, il quale ha ricondotto la prassi successiva ad una serie di «'material and detectable' acts of subjects of international law», i quali «may form a 'web of precedents' in which a pattern of conduct may be observed»<sup>381</sup>.

Anche la giurisprudenza di corti e tribunali internazionali ha svolto un ruolo rilevante nella ricostruzione della nozione di prassi successiva. Si pensi, in particolare, al rapporto dell'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio nel caso *Giappone - Bevande alcoliche II* del 1996, nell'ambito del quale è stata definita l'essenza della prassi successiva nell'interpretazione di un

---

<sup>377</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., proposta di Conclusione 1, p. 59. Si veda, anche, Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 2, p. 17.

<sup>378</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., p. 75; Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 4, par. 2.

<sup>379</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 4, p. 27.

<sup>380</sup> Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti d'America, *Opinione separata del giudice Holtzmann*, 31 agosto 1988, par. 22.

<sup>381</sup> WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/672 del 22 maggio 2014, par. 32.

trattato come una «‘concordant, common and consistent’ sequence of acts or pronouncements which is sufficient to establish a discernable pattern implying the agreement of the parties regarding its interpretation. An isolated act is generally not sufficient to establish subsequent practice; it is a sequence of acts establishing the agreement of the parties that is relevant»<sup>382</sup>.

Tale formulazione sembrerebbe, quindi, rivelare che la prassi successiva necessita, per sua stessa natura, di ben più di un singolo atto, ovvero di una sequenza di azioni caratterizzate da una certa frequenza e uniformità, tali da creare un modello di condotta uniforme da cui emerga l'accordo delle parti<sup>383</sup>. Il che porterebbe ad escludere la rilevanza tanto di contegni isolati quanto di quei comportamenti che, quondanche 'costanti, concordanti e comuni', non riflettano il raggiungimento di un'intesa tra gli Stati contraenti.

A tal riguardo, altre corti e tribunali internazionali, come la Corte internazionale di giustizia, la Corte europea dei diritti dell'uomo e il Tribunale arbitrale Iran - Stati Uniti sembrano aver adottato un approccio più flessibile<sup>384</sup>. Si pensi, ad esempio, al caso testé menzionato concernente l'*Isola di Kasikili/Sedudu*, in occasione del quale la Corte internazionale di giustizia, lungi dal richiedere canoni di frequenza e uniformità, si è limitata a invocare i requisiti di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna e a considerare che, ai fini della qualificazione di singole condotte come prassi successiva dovessero ricorrere due condizioni, vale a dire: i) la sussistenza di un nesso diretto tra un dato comportamento e l'applicazione del trattato cui esso è riferito (intenzionalità); ii) una piena consapevolezza e l'accettazione delle altre parti contraenti<sup>385</sup>.

Ad un esame più attento, tuttavia, il divario tra la posizione rappresentata dalla Corte internazionale di giustizia e quella dell'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio sembra più apparente che reale. L'espressione «concordant, common and consistent sequence of acts or pronouncements» è stata, invero, tratta da una pubblicazione di Ian Sinclair, a sua volta ripresa dal pensiero di Mustafa Kamil Yasseen, nella quale veniva precisato che «[t]he value of subsequent

---

<sup>382</sup> Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Giappone - Bevande alcoliche II*, Rapporto WT/DS8/AB/R del 4 ottobre 1996, p. 13. Si vedano, anche, SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., p. 137; YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit. pp. 9-48.

<sup>383</sup> DÖRR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, 2 ed., Springer, Berlin, 2018, cit., p. 598.

<sup>384</sup> Si vedano, *inter alia*, Corte internazionale di giustizia, *Controversia territoriale tra Libia e Ciad (Giamahiria Araba Libica c. Ciad)*, sentenza del 3 febbraio 1994, par. 66-71; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Soering c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989, par. 103; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, sentenza del 23 marzo 1995, par. 73 e 79-82; Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti d'America, *Decisione interlocutoria del 9 settembre 2004*, par. 106 ss.

<sup>385</sup> Corte internazionale di giustizia, *Isola di Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibia)*, sentenza del 13 dicembre 1999, par. 73-74: «To establish such practice, at least two criteria would have to be satisfied: first, that the occupation of the Island by the Masubia was linked to a belief on the part of the Caprivi authorities that the boundary laid down by the 1890 Treaty followed the southern channel of the Chobe; and, second, that the Bechuanaland authorities were Sully aware of and accepted this as a confirmation of the Treaty boundary».

practice will naturally depend on the extent to which it is concordant, common and consistent»<sup>386</sup>. L'intento di tale enunciato non era, quindi, quello di creare una soglia formale ai fini dell'applicabilità dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), bensì di fornire un'indicazione sulle circostanze in cui una prassi successiva avrebbe acquisito più o meno valore come strumento interpretativo; sicché, quanto più una prassi si fosse rivelata 'costante, concordante e comune', tanto più agevole sarebbe stata l'identificazione di una condotta uniforme, in grado di riflettere l'accordo delle parti.

Sul punto si era, invero, già soffermata la Commissione del diritto internazionale durante i lavori preparatori per l'adozione della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, dai quali è emerso, similmente, che «the value of subsequent practice varies accordingly as it shows the common understanding of the parties as to the meaning of the terms»<sup>387</sup>. Tale statuizione è stata successivamente ripresa dalla Commissione stessa e trasfusa nella Conclusione 9, paragrafo 2, delle *Draft Conclusions*, nella quale si legge che «the weight of subsequent practice under article 31, paragraph 3 (b), depends, *inter alia*, on whether and how it is repeated»<sup>388</sup>.

Affinché, dunque, una data prassi possa assumere rilevanza ermeneutica ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, occorre valutarne il grado di condivisione, o quanto meno di accettazione, di tutti i contraenti, anche al fine di evitare squilibri dettati da comportamenti imposti unilateralmente, posto che la legittimazione di condotte individuali sarebbe contraria alla natura stessa delle norme di diritto convenzionale<sup>389</sup>.

##### 5. Interpretazione storica e interpretazione evolutiva del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967: la prassi come riflesso della volontà originaria o sopravvenuta delle parti?

A corollario della trattazione della tematica della prassi interpretativa successiva, si pone la questione del diritto intertemporale, oggetto di annosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali<sup>390</sup>. Fulcro della disquisizione era comprendere se le disposizioni di un accordo dovessero essere interpretate alla luce del diritto e delle circostanze sussistenti al momento della sua conclusione (c.d. *interpretazione storica*) ovvero di quelle esistenti all'atto della sua applicazione (c.d. *interpretazione evolutiva*), posto

---

<sup>386</sup> SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., p. 137. Si veda, altresì, YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 48: «La pratique ultérieure doit être concordante, commune et d'une certaine constance. Cette condition est nécessitée par l'idée même de 'pratique'. Une pratique est une suite de faits ou d'actes, elle ne peut en générale être concrétisée par un fait ou un acte isolé, ou même par quelques applications éparses».

<sup>387</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, cit., par. 15, p. 222.

<sup>388</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 9, par. 2.

<sup>389</sup> KOLB R., *Interprétation et création du droit international*, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 482. Si veda anche WEIL P., *Towards Relative Normativity in International Law?*, in *American Journal of International Law*, 1983, p. 441.

<sup>390</sup> Si veda in particolare Corte internazionale di giustizia, *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*, opinione separata del giudice Weeramantry.

che: «[o]n the one hand, when States create a legal relationship, they undoubtedly do this bearing in mind the normative environment as it exists at the moment when the relationship is formed. Or, in other words, deference to the law in force at the time when a treaty is concluded best takes account of the intent of the parties. Nevertheless, no legal relationship can remain unaffected by time. This is already confirmed by the need to take into account the subsequent practice of the parties. In a similar way, the views of the parties about the meaning and application of the treaty develop in accordance with the passing of time, the accumulation of experience, and new information and novel circumstances»<sup>391</sup>.

La scelta dell'una o dell'altra posizione, lungi dall'essere *ad colorandum*, rileva significativamente per le finalità che qui più ci interessano. Infatti, l'adesione ad una interpretazione storica condurrebbe a considerare il comportamento successivo come uno strumento teso esclusivamente a chiarire il significato ordinario dei termini di un trattato al momento della sua adozione, facendo luce su ciò che le parti intendevano *originariamente*.

Tale impostazione sembra, peraltro, caratterizzare gli orientamenti giurisprudenziali delle prime decenni del secolo scorso<sup>392</sup>. In un parere consultivo del 1923, ad esempio, la Corte permanente di giustizia internazionale si era espressa nel senso di negare «[...] *une valeur décisive à l'opinion des auteurs d'un texte lorsque cette opinion, postérieure à la rédaction du texte en question, est en contradiction avec celle qu'ils avaient émise à ce moment. A plus forte raison est-on en droit de récuser l'autorité d'une telle opinion lorsque, comme c'est le cas ici, un espace de plus de deux ans s'est écoulé entre le jour où elle a été formulée et celui où la décision sujette à interprétation avait elle-même été prise*»<sup>393</sup>.

In un'altra pronuncia, pressoché coeva e relativa all'interpretazione del Trattato di Losanna del 1923, la Corte si era espressa conformemente, precisando che: «[I]es faits postérieurs à la conclusion du traité ne peuvent occuper la Cour que pour autant qu'ils sont de nature à jeter de la lumière *sur la volonté des parties telle qu'elle existait au moment de cette conclusion*»<sup>394</sup>. Analogamente, nel caso

---

<sup>391</sup> Nel 2006 la Commissione del diritto internazionale ha avviato un apposito studio sul fenomeno della frammentazione del diritto internazionale, soffermandosi anche sul ruolo che la prassi successiva potrebbe assumere a tal fine. Si veda, in particolare, Commissione del diritto internazionale, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, cit., par. 476. Si veda anche WALDOCK H., *Third Report on The Law of Treaties*, Doc. UN A/CN.4/167 e Add. 1-3 del 3 marzo, 9 giugno, 12 giugno e 7 luglio 1964, p. 9: «[...] although the provisions of a treaty are to be interpreted in the light of the law in force when it was drawn up, the application of the treaty, as so interpreted, is governed by the general rules of international law in force at the time when the treaty is applied».

<sup>392</sup> Si vedano a tal proposito: Commissione del diritto internazionale, *Annuaire de la Commission du droit international*, 1964, par. 52; HIGGINS R. C., *Some Observations on the Inter-temporal Rule in International Law*, op. cit., p. 174.

<sup>393</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, *Affare Jaworzina (Confine polacco-cecoslovacco)*, parere consultivo del 6 dicembre 1923, p. 38; corsivo aggiunto.

<sup>394</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, *Articolo 3, paragrafo 2, del Trattato di Losanna (Confine tra Turchia e Iraq)*, parere consultivo del 21 novembre 1925, p. 24; corsivo aggiunto.

dell'*Isola di Palmas* del 1928, la Corte permanente di arbitrato aveva tenuto a precisare che: «a judicial fact must be appreciated in the light of the law contemporary with it and not of the law in force at the time when a dispute [...] arises. [...] A distinction must be made between the creation of rights and the existence of rights. The same principle which subjects the act creative of a right to the law in force at the time the right arises, demands that the existence of a right, in other words its continued manifestation, shall follow the conditions required by the evolution of law»<sup>395</sup>.

Al contrario, propendere per un approccio interpretativo evolutivo consentirebbe di esaminare le circostanze di diritto e di fatto intervenute successivamente alla formazione di un trattato, nonché gli sviluppi avvenuti al di fuori di esso, al fine di attribuire ai termini un significato *contemporaneo*, non necessariamente coincidente con quello originario<sup>396</sup>. In tal modo, alle disposizioni convenzionali, come i fili di una trama aperta, verrebbe riconosciuta la capacità di adattarsi a condizioni e sviluppi successivi, magari ignoti al momento della elaborazione originaria<sup>397</sup>. In quest'ottica, il ruolo della prassi verrebbe particolarmente valorizzato, in quanto strumento atto a «[...] révéler quelquefois le sort d'un but initial: son développement, son déclin et même son remplacement par un autre but»<sup>398</sup>.

Benché la logica dell'interpretazione evolutiva non sia stata espressamente riflessa nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, la giurisprudenza internazionale più recente vi ha nondimeno fatto ricorso in più occasioni, soprattutto nell'esegesi di formulazioni ampie e generiche<sup>399</sup>.

Uno dei casi più emblematici è forse rappresentato dalla controversia relativa al *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros*, in ordine alla quale la Corte internazionale di giustizia era stata adita per stabilire se le misure poste in essere dall'Ungheria, in violazione degli obblighi contenuti nel Trattato del 1977 concluso con la Slovacchia, potessero trovare giustificazione nello stato di necessità invocato come causa di esclusione dell'illecito; in tale occasione, la Corte aveva ammesso, tra l'altro, che «new

---

<sup>395</sup> Corte permanente di arbitrato, *Isola di Palmas (Stati Uniti c. Paesi Bassi)*, sentenza arbitrale del 4 aprile 1928, p. 845.

<sup>396</sup> NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, cit., p. 330 ss.; AKEHURST M., *A Modern Introduction to International Law*, cit., p. 152 ss.

<sup>397</sup> FITZMAURICE M., *The Law and Procedure of the International Court of Justice: Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points*, cit., p. 212 ss.; GEORGOPOULOS T., *Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives*, in *Revue générale de droit international public*, 2004, p. 123 ss.; TANAKA Y., *Reflections on Time Elements in the International Law of the Environment*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht / Heidelberg Journal of International Law*, 2013, p. 139 ss.; DISTEFANO G., *La Pratique subséquente des Etats parties à un traité*, in *Annuaire français de droit international*, 1994, p. 52; DÖRR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, cit., p. 561: «Art. 31 para 3 requires taking account of subsequent developments, agreements between the parties and practice in applying the treaty, and thus seems to focus on the current consensus of the parties in understanding the treaty. That consensus, which exists at the time of interpretation, may in some cases even override the original understanding of the text of the treaty».

<sup>398</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 50.

<sup>399</sup> DÖRR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, cit., p. 573.

norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past»<sup>400</sup>. Di particolare interesse è, inoltre, l'opinione separata del giudice Weeramantry, il quale si era soffermato a lungo sui profili di intertemporalità del diritto, osservando che: «[i]f the Treaty was to operate for decades into the future, it could not operate on the basis of environmental norms as though they were frozen in time when the Treaty was entered into. This inter-temporal aspect of the present case is of importance to all treaties dealing with projects impacting on the environment. Unfortunately, the Vienna Convention offers very little guidance regarding this matter [...]»<sup>401</sup>.

Si pensi, altresì, al caso della *Piattaforma continentale nel mare Egeo (Grecia c. Turchia)* del 1978, nel quale la Corte internazionale di giustizia era stata adita per dirimere la controversia concernente la delimitazione della piattaforma continentale tra Grecia e Turchia ed interpretare l'espressione 'territorial status', introdotta dalla Grecia all'atto di adesione al General Act for the Pacific Settlement of International Disputes del 1928 con la precipua finalità di escludere le controversie di natura territoriale dalla sfera di giurisdizione della Corte stessa. In tale circostanza, l'autorità giudicante ha interpretato in modo evolutivo i termini della riserva apposta, ammettendo che la generica espressione 'status territoriale' avesse potuto subire evoluzioni ed essere, quindi, suscettibile di interpretazioni differenti, proprio in ragione del mutamento del suo significato nel corso del tempo<sup>402</sup>.

Tale posizione è stata, peraltro, ribadita nell'ambito della *Controversia relativa a diritti di navigazione e a diritti connessi* del 2009, in occasione della quale la Corte si è pronunciata sull'interpretazione del Trattato del 1858 con cui Costa Rica e Nicaragua avevano inteso disciplinare le rispettive sfere di sovranità sulle acque del fiume San Juan, chiarendo che: «[o]n the one hand, the subsequent practice of the parties, within the meaning of Article 31 (3) (b) of the Vienna Convention, can result in a *departure from the original intent* on the basis of a tacit agreement between the parties. On the other hand, there are situations in which the parties' intent upon conclusion of the treaty was, or may be presumed to have been, to give the terms used or some of them a meaning or content

---

<sup>400</sup> Corte internazionale di giustizia, *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*, sentenza del 25 settembre 1997, par. 140.

<sup>401</sup> Corte internazionale di giustizia, *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*, opinione separata del giudice Weeramantry, pp. 110-111.

<sup>402</sup> Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale del Mar Egeo (Grecia c. Turchia)*, sentenza del 19 dicembre 1978, p. 33: «If the Greek Government is correct, as it undoubtedly is, in assuming that the meaning of the generic term 'rights' in Article 17 follows the evolution of the law, so as to be capable of embracing rights over the continental shelf, it is not clear why the similar term 'territorial status' should not likewise be liable to evolve in meaning in accordance with the development of international relations» e p. 34: «It follows that in interpreting and applying reservation (b) with respect to the present dispute the Court has to take account of the evolution which has occurred in the rules of international law concerning a coastal State's rights of exploration and exploitation over the continental shelf». Sul punto, si veda anche: GAJA G., *Trattati internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, p. 356.

*capable of evolving, not one fixed once and for all, so as to make allowance for, among other things, developments in international law»*<sup>403</sup>.

Tale impostazione è stata condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha ammesso forme di interpretazione evolutiva degli articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali, in considerazione del graduale mutamento dei costumi e del contesto sociale. Il caso *Tyrer c. Regno Unito* del 1978 costituisce uno dei paradigmi più noti, poiché in tale controversia la Corte ha definito la Convenzione europea come un «*alive instrument to read considering actual living conditions*»<sup>404</sup>.

Analogamente, nel caso *Gamberetti/Tartarughe* del 1998, sollevato da India, Malesia, Pakistan e Thailandia riguardo ad un divieto di importazione che gli Stati Uniti avevano posto sulle produzioni di gamberi non pescati secondo modalità certificate e conformi ai requisiti americani per la tutela delle tartarughe marine, l'Organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio si è spinto verso un'interpretazione evolutiva dell'espressione 'risorse naturali esauribili', prevista nell'articolo XX, lett. g), dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, riconoscendo la natura dinamica di tale nozione e finendo col ricomprendere in essa, oltre alle risorse minerarie, anche quelle biologiche<sup>405</sup>.

La tematica non è, peraltro, estranea agli approfondimenti della Commissione del diritto internazionale, la quale, oltre ad essersene occupata nell'ambito della codificazione del diritto dei trattati e, più recentemente, nello studio sulla frammentazione del diritto internazionale, la ha affrontata nelle *Draft Conclusions* del 2018<sup>406</sup>; in particolare, la Conclusione 8, riflettendo in buona sostanza la proposta di Conclusione 2 del primo rapporto elaborato da Georg Nolte, sembra non escludere l'approccio interpretativo evolutivo, precisando che: «[...] subsequent practice under articles 31 and 32 may assist in determining whether or not the presumed intention of the parties upon the conclusion of the treaty was to give a term used a meaning which is capable of evolving over time»<sup>407</sup>.

---

<sup>403</sup> Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa a diritti di navigazione e a diritti connessi (Costa Rica c. Nicaragua)*, sentenza del 13 luglio 2009, par. 64; corsivo aggiunto.

<sup>404</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tyrer c. Regno Unito*, sentenza del 25 aprile 1978, par. 31.

<sup>405</sup> Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Gamberetti/Tartarughe (Stati Uniti d'America c. India, Malesia, Pakistan e Thailandia)*, Rapporto WT/DS58/AB/R del 12 ottobre 1998, par. 130: «From the perspective embodied in the preamble of the WTO Agreement, we note that the generic term 'natural resources' in Article XX (g) is not 'static' in its content or reference but is rather 'by definition, evolutionary'».

<sup>406</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, cit., pp. 175-182; Commissione del diritto internazionale, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, cit., par. 478.

<sup>407</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/73/10, 2018, Conclusione 8, p. 64. Si veda, altresì, NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., par. 64, p. 66.

Per le finalità che qui più ci interessano, l'adozione di un approccio evolutivo appare la soluzione maggiormente condivisibile, in ragione di due elementi dirimenti e concomitanti, vale a dire la vaghezza dei concetti contenuti nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico e la sua durata indeterminata<sup>408</sup>.

In riferimento al primo aspetto, se si ammette che l'evoluzione della realtà fattuale possa incidere sul dato normativo, potrebbe allora sostenersi che il senso ordinario delle espressioni 'libertà di utilizzo' e 'divieto di appropriazione' dello spazio extra-atmosferico, di cui agli articoli I e II del Trattato del 1967, potrebbe essere mutato *medio tempore*, in virtù dei dirompenti progressi tecnici intervenuti, i quali permettono di fare un impiego dello spazio e delle relative risorse in modo innovativo e certamente non prevedibile all'epoca della conclusione del Trattato.

Inoltre, la circostanza che il Trattato non contempri un termine di durata sembrerebbe offrire un'altra argomentazione in favore dell'orientamento evolutivo, che consentirebbe di non 'ingessare' le norme convenzionali e di reinterpretare il linguaggio utilizzato, alla luce delle trasformazioni e del modo in cui le parti considerano tali trasformazioni in relazione al Trattato stesso. Come, infatti, osservato da Pierre-Marie Dupuy: «a treaty is never etched in stone because sovereigns refuse to be bound in perpetuity. If a treaty no longer responds adequately to the situation for which it was designed to apply, at least according to one party, it may, of course, be revised [...]. Permissible modifications to a treaty that take into account the passing of time this often require a new interpretation of its terms»<sup>409</sup>.

Di qui l'importanza di verificare la possibile sussistenza di prassi interpretative convergenti che possano aver cagionato o che provino un'interpretazione evolutiva dei termini del Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Ecco, allora, spiegata l'esigenza di dar peso al modo in cui le nozioni di 'libero utilizzo' e 'divieto di appropriazione' dello spazio extra-atmosferico sono state impiegate ed interpretate nelle legislazioni spaziali nazionali e nelle altre iniziative internazionali esaminate nel capitolo precedente.

#### 6. Nozione e fondamento giuridico della prassi successiva modificativa. La mancata adozione dell'articolo 38 del Progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale del 1966

Invero, non pare sempre agevole distinguere tra interpretazione autentica e interpretazione modificativa delle disposizioni di un trattato, correndo talvolta tra le due una sottile differenza<sup>410</sup>.

---

<sup>408</sup> Per una lettura approfondita di tali argomentazioni, si veda: Tribunale arbitrale, Decisione relativa alla controversia *Iron Rhine (Belgio c. Paesi Bassi)*, 24 maggio 2005, par. 82.

<sup>409</sup> DUPUY P., *Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 124.

<sup>410</sup> SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, cit., p. 138.

Su tale profilo si sono soffermate disparate pronunce di corti e tribunali internazionali, in cui si è fatto ricorso alla prassi non soltanto per finalità interpretative, ma anche per accertare che condotte consolidate o sufficientemente chiare avessero portato ad un mutamento degli obblighi convenzionali assunti dalle parti di un trattato<sup>411</sup>.

Il valore modificativo della prassi successiva è stato, infatti, occasionalmente riconosciuto da taluni tribunali arbitrali, come quello istituito per dirimere una controversia risalente al 1905 e relativa al regime di tassazione su proprietà immobiliari francesi, tedesche e britanniche insistenti sul territorio giapponese. In tale occasione, la Commissione arbitrale aveva tenuto in considerazione le condotte delle parti non solo ai fini dell'interpretazione degli accordi oggetto del contendere, recanti un meccanismo di esenzione fiscale, ma anche nell'ottica di una loro effettiva integrazione. L'organo giudicante si era, invero, spinto sino a riconoscere un potere modificativo alla prassi successiva tenuta dalle parti contraenti, stabilendo che: «la volonté des parties faisait [...] la loi en la matière et que, pour établir comment les actes ont été réellement interprétés, il faut s'en rapporter au traitement auquel les détenteurs des terrains ont été, au point de vue des impôts, soumis, en fait, dans les différentes localités, [et que à ce propos] il est constant que, suivant une pratique qui n'a pas varié et qui a existé durant une longue série d'années, non seulement les terrains en question, mais aussi les bâtiments élevés sur ces terrains, ont été exemptés des tous impôts, taxes, charges, contributions ou conditions autres que ceux expressément stipulés dans les baux à perpétuité»<sup>412</sup>.

In senso conforme si pone la decisione della Commissione arbitrale chiamata a decidere sulla delimitazione dei confini tra Eritrea ed Etiopia del 2002; il lodo emesso ha, infatti, riconosciuto che il limite tracciato dai trattati confinari conclusi tra i due Stati nel 1900, 1902 e 1908 era stato, in realtà, parzialmente modificato dalla condotta successiva tenuta dalle parti: «the effect of subsequent conduct may be so clear in relation to matters that appear to be the subject of a given treaty that the application of an otherwise pertinent treaty provision may be varied [...] regardless of its original meaning»<sup>413</sup>.

Similmente, il Tribunale arbitrale chiamato a dirimere una controversia tra gli Stati Uniti e la Francia, sorta in relazione all'interpretazione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo del 1946, aveva ammesso che quest'ultimo fosse stato modificato dalla prassi successiva delle parti; difatti, le compagnie aeree statunitensi, le quali servivano tratte verso l'India, il Siam e la Cina, facendo scalo

---

<sup>411</sup> KOLB R., *Interprétation et création du droit international*, cit., p. 480 ss.; VILLIGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, cit., p. 111; CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, cit., p. 5 ss.

<sup>412</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sulla controversia relativa all'imposta giapponese sugli immobili (Giappone c. Francia, Germania e Gran Bretagna)*, 22 maggio 1905, p. 54.

<sup>413</sup> Commissione per la definizione dei confini, *Decisione relativa alla delimitazione del confine tra lo Stato dell'Eritrea e la Repubblica Federale Democratica d'Etiopia*, 13 aprile 2002, par 3.8.

in alcune città europee e del ‘vicino oriente’, avevano interpretato tale espressione in guisa da ricomprendervi anche i Paesi arabi appartenenti al ‘medio oriente’, così da potersi servire di uno scalo a Teheran; tale approdo, pur non esplicitamente contemplato dall’accordo originario, era stato tuttavia avallato dal silenzio delle autorità francesi e dalle autorità aeroportuali territoriali. Sicché, tenendo conto del comportamento delle parti, la Commissione arbitrale aveva riconosciuto che esso potesse essere considerato «not merely as a means useful for interpreting the agreement, but also as something more: that is, as a possible source of a subsequent modification, arising out of certain actions or certain attitudes, having a bearing on the juridical situation of the Parties and on the rights that each of them could properly claim»<sup>414</sup>.

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, talvolta, riconosciuto la successiva prassi delle parti come possibile fonte di modificazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel caso *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito* del 2010, che riguardava l’ammissibilità del trasferimento di un individuo ad opera di uno Stato della Convenzione in uno Stato non aderente (rispettivamente Regno Unito e Iraq), dove questi correva il rischio concreto di essere condannato a morte, la Corte ha ricordato che: «an established practice within the member States could give rise to an amendment of the Convention»<sup>415</sup>.

Invero, già in un *obiter dictum* pronunciato in occasione della controversia *Soering c. Regno Unito* del 1989, la Corte aveva ammesso, in via astratta, che: «[s]ubsequent practice in national penal policy, in the form of a generalised abolition of capital punishment, could be taken as establishing the agreement of the Contracting States to abrogate the exception provided for under Article 2 § 1 [of the European Convention on Human Rights]»<sup>416</sup>. La capacità degli Stati contraenti di emendare l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per quanto riguarda la pena capitale in tempo di pace è stata, peraltro, oggetto di un’altra pronuncia della Corte, relativa al caso *Öcalan c. Turchia* del 2005, nella quale era stato tenuto conto del fatto che 43 dei 44 Stati parte avessero abolito la pena di morte in tempo di pace e che il quarantaquattresimo avesse comunque previsto una moratoria sulle esecuzioni. Tale condotta, congiuntamente alla firma del Protocollo numero 6 sull’abolizione della pena di morte in tempo di pace da parte di tutti gli Stati contraenti e la successiva ratifica da parte di

---

<sup>414</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sull’Accordo sui servizi aerei del 27 marzo 1946 tra gli Stati Uniti d’America e la Francia*, 22 dicembre 1963, pp.104-105. Nella stessa direzione si veda anche: Tribunale arbitrale, *Decisione sulla interpretazione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia (USA c. Italia)*, 17 luglio 1965, p. 62 ss.

Si veda, altresì, Tribunale arbitrale, *Decisione sull’Affare relativo all’imposta giapponese sui fabbricati (Giappone c. Germania, Francia e Gran Bretagna)*, 22 maggio 1905.

<sup>415</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, sentenza del 4 ottobre 2010, par. 119;

<sup>416</sup> Corte europea dei diritti dell’uomo, *Soering c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989, par. 103.

41 di essi, aveva condotto la Corte a ritenere che fosse intervenuta una vera e propria modifica della Convenzione ad opera della prassi successiva delle parti<sup>417</sup>.

Meno esplicita è stata, invece, la posizione tenuta dalla Corte internazionale di giustizia. Nella *Controversia relativa ai diritti di navigazione e ai diritti connessi* del 2009, infatti, la Corte ha genericamente affermato che «the subsequent practice of the parties, within the meaning of Article 31 (3) (b) of the Vienna Convention, can result in a departure from the original intent on the basis of a tacit agreement between the parties»<sup>418</sup>. Non è del tutto chiaro se in tale occasione la Corte abbia voluto ammettere che la prassi successiva ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), potesse avere l'effetto di modificare il Trattato relativo al regime del fiume San Juan, concluso tra Nicaragua e Costa Rica nel 1858 e oggetto della pronuncia, o se, invece, l'intento fosse solo quello di aprire la strada ad una interpretazione evolutiva dei termini in esso contenuti.

Al contrario, gli organi di risoluzione delle controversie istituiti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (*panels* e Organo di appello), tenuti ad applicare le regole consuetudinarie di interpretazione dei trattati, hanno optato per un ricorso piuttosto rigido e fedele ai criteri di cui agli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna, negando esplicitamente la rilevanza di condotte interpretative che comportassero una modifica degli obblighi convenzionali<sup>419</sup>.

La questione della prassi modificativa è stata ampiamente dibattuta anche in dottrina<sup>420</sup>. Alcuni autori, tra cui Pal, hanno escluso la legittimità di prassi successive modificative, affermando che «[...] la pratique ultérieure qui compte réellement est celle suivie par les parties qui étaient les auteurs du

---

<sup>417</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Öcalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005, par. 163.

<sup>418</sup> Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa ai diritti di navigazione e ai diritti connessi (Costa Rica c. Nicaragua)*, sentenza del 13 luglio 2009, par. 64.

<sup>419</sup> Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, Comunità europee - Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione di banane, Rapporti WT/DS27/AB/RW2/ECU del 26 novembre 2008 e WT/DS27/AB/RW/USA dell'11 dicembre 2008, parr. 391-393.

Si veda, inoltre, l'articolo 3, par. 2, del Dispute Settlement Understanding dell'Organizzazione mondiale del commercio, il quale prescrive che: «The dispute settlement system of the WTO is a central element in providing security and predictability to the multilateral trading system. The Members recognize that it serves to preserve the rights and obligations of Members under the covered agreements, and to clarify the existing provisions of those agreements in accordance with customary rules of interpretation of public international law. *Recommendations and rulings of the DSB cannot add to or diminish the rights and obligations provided in the covered agreement*»; corsivo aggiunto. Si vedano sul punto anche: NOLTE G., *Subsequent Practice as a Means of Interpretation in the Jurisprudence of the WTO Appellate Body*, cit., p. 160 ss; GARDINER R. K., *Treaty Interpretation*, cit., p. 131 ss;

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, Giappone - Bevande alcoliche II, Rapporto WT/DS8/AB/R del 4 ottobre 1996, pp. 8-9.

<sup>420</sup> DE VISSCHER, *Problemes d'interpretation judiciaire*, cit., p. 121: «[the] purpose of interpretation is not to perfect an instrument, to adapt it more or less to achieve what may be deemed to be the logically postulated objective, but to shed light on the real intention of the parties»; DISTEFANO G., *La Pratique subséquente des Etats parties à un traité*, cit., p. 54 ss.; FELDMAN A. M., *Evolving Treaty Obligations: A Proposal for Analyzing Subsequent Practice Derived from WTO Dispute Settlement*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2008, p. 655: «An argument against informal modification is that it renders the formal amendment processes unnecessary. Codified in the VCLT under article 40, amendments require consent of all parties, and amendment procedures for multilateral treaties are laid out unless otherwise provided for by a treaty»; CONTARTESE C., *La prassi successiva come metodo per modificare un trattato nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p. 419 ss.

traité. Cette pratique ultérieure ne devrait pas non plus avoir pour effet de modifier le traité», perché incompatibile con il principio generale *pacta sunt servanda* e con le norme sulla modifica dei trattati, attualmente contenute nell'articolo 40 della Convenzione di Vienna<sup>421</sup>. Kohen ha, invece, sollevato timori circa gli effetti negativi che si produrrebbero sulla stabilità e certezza del diritto, ammettendo una «pratique subséquente comme élément pour l'interprétation des traités et non pour leur modification ou extinction [...] La raison principale en est la stabilité des relations conventionnelles. Les traités ne sont pas des simples comportements, mais la forme la plus solennelle d'établissement de l'accord des volontés»<sup>422</sup>.

Altri autori hanno, al contrario, riconosciuto la legittimità di condotte successive modificative delle disposizioni convenzionali, in quanto estrinsecazione dell'evoluzione degli interessi e delle volontà delle parti. Kolb, ad esempio, ha affermato a tal riguardo che: «un traité a été conclu avec une série de dispositions ayant un certain contenu; dans la pratique, de nouveaux besoins se font sentir et les parties s'écartent des prévisions initiales prévues par le texte; elles diminuent ou augmentent leur portée, voire insèrent de nouvelles dispositions par voie de comportements concluant»<sup>423</sup>. Similmente, Yasseen ha attribuito alle prassi un valore anche modificativo, osservando che: «les parties au traité peuvent l'appliquer d'une manière qui implique une modification et cette modification s'impose; la pratique ultérieure des Etats parties à un traité peut en effet modifier ce traité. Le droit international reconnaît cette possibilité qu'a récemment confirmée la sentence arbitrale relative à l'interprétation d'un accord aérien entre la France et les Etats-Unis»<sup>424</sup>.

La tematica della prassi modificativa è stata, peraltro, oggetto di approfondimenti anche in seno alla Commissione del diritto internazionale, in occasione dei lavori di codificazione del diritto dei trattati<sup>425</sup>. In particolare, il terzo rapporto di Waddock del 1964, che conteneva una trattazione organica dell'applicazione, degli effetti, della modificazione e dell'interpretazione dei trattati, recava

---

<sup>421</sup> PAL M., *Annuaire de la Commission du droit international*, 1964, p. 300.

<sup>422</sup> KOHEN M. G., *La notion de 'pratique' en droit international. La pratique et la théorie des sources du droit international*, in AA.VV. (a cura di), *La pratique et le droit international*, Pedone, Parigi, 2004, p. 99.

<sup>423</sup> KOLB R., *Interprétation et création du droit international*, cit., p. 480. Si veda anche VILLIGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, cit., p. 118

<sup>424</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 51. Si veda, altresì, MCNAIR A., *The Law of Treaties*, cit., p. 252: «[...] the contracting parties may themselves have attached a particular meaning to the terms of a treaty either impliedly by a long course of conduct or by express agreement, and in either case this agreed meaning may be either a *bona fide* interpretation of an obscure term or an attempt to substitute a new stipulation for the original one»; VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties. A Study of Their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Nijhoff, Dordrecht, 1985, pp. 294 e 302

<sup>425</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, cit. Sulla stessa tematica, si vedano anche: DECLEVA M., *Qualche aspetto del progetto di articoli sul diritto dei trattati elaborato dalla Commissione di diritto internazionale*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1968, p. 347; KLABBERS J., *Virtuous Interpretation*, in FITZMAURICE M., ELIAS O., MERKOURIS P. (a cura di), *Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, p. 17.

una disciplina della prassi successiva modificativa all'articolo 73, paragrafo 1, lett. c), il quale recitava che: «[t]he interpretation at any time of the terms of a treaty under articles 70 and 71 shall take account of [...] any subsequent practice in relation to the treaty evidencing the consent of all the parties to an extension or *modification* of the treaty»<sup>426</sup>. In tale disposizione si ammetteva, dunque, che la prassi successiva delle parti, allorché stabilisse la comune volontà di tutti i contraenti, potesse dar luogo ad un 'accordo tacito' avente ad oggetto un'interpretazione modificativa.

Non sorprende, tuttavia, che tale disposizione abbia sollevato numerose critiche da parte di alcuni componenti della Commissione del diritto internazionale, i quali non mancarono di rilevare che quanto contenuto nell'articolo 73, paragrafo 1, lett. c), afferisse in realtà alle vicende modificative dei trattati e non potesse, pertanto, trovare collocazione tra gli strumenti interpretativi. Sicché, le fattispecie previste da tale enunciato normativo vennero trasfuse nell'articolo 68 rubricato '*Modification of a treaty by a subsequent treaty, by subsequent practice or by customary law*', il quale prescriveva che: «[t]he operation of a treaty may also be *modified*: a) by a subsequent treaty between the parties relating to the same subject-matter to the extent that their provisions are incompatible; b) *by a subsequent practice of the parties in the application of the treaty establishing their agreement to an alteration or extension of its provisions*, or c) by the subsequent emergence of a new rule of customary law relating to matters dealt with in the treaty and binding upon all parties»<sup>427</sup>.

Nel Progetto definitivo di Convenzione sul diritto dei trattati, l'articolo 68 venne trasformato nell'articolo 38, il quale prescriveva che: «A treaty may be modified by subsequent practice in the application of the treaty establishing the agreement of the parties to modify its provisions»<sup>428</sup>. Tuttavia, in seno alla Conferenza sul diritto dei trattati del 1968, le delegazioni di Finlandia, Giappone, Venezuela e Vietnam proposero di espungere tale disposizione, adducendo ragioni diverse, tra cui la necessità di neutralizzare ogni rischio di minare l'efficacia del principio *pacta sunt servanda* attraverso la previsione di prassi modificative<sup>429</sup>. La richiesta venne supportata da vari Stati, tra cui Cile, Cina, Colombia, Israele, Portogallo, Spagna, Turchia e Uruguay, sicché nessuna traccia dell'articolo relativo alle prassi modificative è rinvenibile nella versione attuale della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati<sup>430</sup>.

---

<sup>426</sup> WALDOCK H., *Third Report on The Law of Treaties*, cit., p. 53; corsivo aggiunto.

<sup>427</sup> Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission Covering the Work of Its Sixteenth Session*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1964, pp. 198-199; corsivo aggiunto.

<sup>428</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, in *Yearbook of The International Law Commission*, 1966, p. 236.

<sup>429</sup> United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, UN Doc. A/CONF.39/C.1/SR.37, parr. 57, 58, 59 e 61.

<sup>430</sup> United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole, 1969, UN Doc. A/CONF.39/11, p. 210.

Tale impostazione è stata, peraltro, condivisa dalla stessa Commissione del diritto internazionale la quale, relegando le pronunce arbitrali sopra menzionate a mere eccezioni, nella Conclusione 7, paragrafo 3, delle *Draft Conclusions* ha chiarito che: «[i]t is presumed that the parties to a treaty, by an agreement or a practice in the application of the treaty, intend to interpret the treaty, *not to amend or to modify it*. The possibility of amending or modifying a treaty by subsequent practice of the parties has not been generally recognized»<sup>431</sup>.

Si noti tuttavia che, pur negando alle prassi ogni carattere modificativo, la Commissione ha comunque riconosciuto che le condotte tenute ai sensi degli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna possano produrre l'effetto di restringere o ampliare il campo delle possibili interpretazioni di un trattato, accordando alle parti un certo margine di discrezionalità nell'adempimento degli obblighi assunti sul piano internazionale<sup>432</sup>. Si pensi, ad esempio, all'articolo 5 della Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale del 1944<sup>433</sup>. Tale disposizione, pur non imponendo esplicitamente l'obbligo del previo rilascio da parte dello Stato sorvolato di una apposita autorizzazione per l'atterraggio di aeromobili in volo sui propri territori, è stato generalmente interpretato, attraverso la prassi successiva *uniformemente seguita e accettata* dagli Stati contraenti, nel senso di prevedere un tale adempimento.

Analogamente, l'articolo 12 del Protocollo aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, pur prescrivendo l'obbligo di utilizzare i segni distintivi della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso per contrassegnare il personale sanitario e religioso, nonché le relative unità e i mezzi di trasporto, è stato attuato, attraverso pratiche successive uniformi, nel senso di attribuire

---

<sup>431</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 7, par. 3, p. 51.

<sup>432</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 7, par. 1, p. 51. Si veda, altresì, NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Proposta di Conclusione 11, par. 2, p. 20.

<sup>433</sup> Si veda l'articolo V della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta il 7 dicembre 1944 ed entrata in vigore il 4 aprile 1947: «Each contracting State agrees that all aircraft of the other contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international air services shall have the right, subject to the observance of the terms of this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its territory and to make stops for non-traffic purposes *without the necessity of obtaining prior permission*, and subject to the right of the State flown over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to proceed over regions which are inaccessible or without adequate air navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special permission for such flights. Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or mail for remuneration or hire on other than scheduled international air services, shall also, subject to the provisions of Article 7, have the privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, *subject to the right of any State where such embarkation or discharge takes place to impose such regulations, conditions or limitations as it may consider desirable*»; corsivo aggiunto. Si vedano, altresì, MURPHY S. D., *The Relevance of Subsequent Agreement and Subsequent Practice for the Interpretation of Treaties*”, in NOLTE G. (a cura di), *Treaties and Subsequent Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 85; AUST A., *Modern Treaty Law and Practice*, cit., p. 215.

agli Stati contraenti un certo margine di discrezionalità nella interpretazione di tale disposizione, legittimati ad astenersi dal contrassegnare convogli medici con emblemi distintivi<sup>434</sup>.

Un altro interessante esempio è rappresentato dalla sostituzione con l'Euro della *European Currency Unit* (ECU), unità monetaria europea originariamente prevista nel Trattato istitutivo della Comunità economica europea del 1957; ciò a seguito di una determinazione adottata dal Consiglio europeo di Madrid del 15-16 dicembre 1995, nella quale si legge che: «[t]he specific name Euro will be used instead of the generic term 'ECU' used by the Treaty to refer to the European currency unit. The Governments of the fifteen States have agreed that this decision constitutes the agreed and definitive interpretation of the Treaty provisions»<sup>435</sup>.

Gli esempi appena riportati dimostrano come, da un lato, il confine tra discrezionalità interpretativa e condotte modificative sia talvolta piuttosto labile e, dall'altro, come poco persuasiva appaia la tesi sostenuta da una parte della dottrina secondo cui la cancellazione dell'articolo 38 dal testo del Progetto definitivo di Convenzione rappresenterebbe la prova dell'inesistenza o dell'inammissibilità di una regola interpretativa capace di emendare i testi convenzionali attraverso i contegni successivi delle parti<sup>436</sup>. Affermare, infatti, che un comportamento suscettibile di modificare le disposizioni di un trattato, quondanche comune a tutti i contraenti, costituisca una mera condotta antiggiuridica, equivarrebbe a disconoscere il fondamento consensuale degli strumenti convenzionali. Né sembrano condivisibili le posizioni di quegli autori che, facendo leva sull'esigenza di tutelare la certezza del diritto e il principio *pacta sunt servanda*, finiscono col negare ogni rilevanza alle condotte modificative: non si comprende, infatti, come il rispetto di obblighi convenzionali non più attuali o condivisi dalle parti possa garantire la stabilità e la certezza dei rapporti giuridici internazionali. Né i potenziali problemi di coordinamento con le fonti normative interne, che prevedono generalmente precisi meccanismi per la conclusione e la modifica di accordi internazionali, parrebbero argomentazioni decisive per escludere *tout court* l'idoneità delle prassi applicative di un trattato a modificare il contenuto delle sue norme.

---

<sup>434</sup> NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/671 del 26 marzo 2014, p. 15 ss. Si veda anche FELDMAN A. M., *Evolving Treaty Obligations: A Proposal for Analyzing Subsequent Practice Derived from WTO Dispute Settlement*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2009, p. 663 ss.

<sup>435</sup> Consiglio europeo di Madrid, Conclusioni della Presidenza, 15-16 dicembre 1995, parte A, sezione I, par. 2. Si veda sul punto TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 228.

<sup>436</sup> Si veda, a tal proposito, THIRLWAY H. W. A., *The Law and Procedure of the International Court of Justice. Fifty Years of Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 2013, Volume II, p. 1273: «The non-inclusion in the Vienna Convention of the ILC's draft article 38, contemplating modification by subsequent practice establishing the agreement of the parties to modify its provisions' was however not motivated by any general view that such a process could never occur».

Si veda, anche, KOHEN M. G., *La notion de 'pratique' en droit international*, cit., p. 99.

Sembrerebbe, al contrario, ragionevole sostenere che un trattato, indipendentemente da ogni previsione esplicita in esso contenuta, possa essere validamente emendato per effetto della volontà sopravvenuta delle parti, anche allorché esplicitata attraverso mere condotte successive, proprio in virtù della lettera stessa dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), il quale pare fornire una base giuridica sufficiente per ammettere tanto le prassi interpretative quanto quelle modificative, stante la sua portata assai ampia e flessibile.

A riprova di ciò, si noti, infatti, che molte delegazioni di Stati partecipanti alla Conferenza sul diritto dei trattati del 1968, pur esprimendosi favorevolmente alla cancellazione dell'articolo 38 dal Progetto di articoli definitivo, avevano apertamente riconosciuto l'esistenza di prassi modificative riconducibili alla disciplina di cui all'articolo 27 (ora 31), paragrafo 3, lett. b). La delegazione finlandese, ad esempio, aveva in tale occasione osservato che: «Another reason for the Finnish amendment was that article 38 seemed to duplicate subparagraph 3(b) of article 27, under which subsequent practice in the application of the treaty which established the understanding of the parties regarding its interpretation was to be taken into account. That rule of interpretation in itself meant that a treaty could be modified by the practice of the parties and, in any case, the distinction between those two provisions of the draft was practically nonexistent»<sup>437</sup>. Similmente, il rappresentante della delegazione italiana aveva avuto modo di precisare che: «article 38 reflected a legal fact which had always existed. International law was not a slave to formalism and by reason of its nature must adapt itself to practical realities»<sup>438</sup>.

## 7. Forme e caratteristiche della prassi interpretativa successiva

Analizzate la nozione di prassi successiva e le caratteristiche essenziali, ci si è interrogati sui requisiti formali che essa dovrebbe soddisfare ai fini della sua sussumibilità nell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna.

Come chiarito da Nolte nel *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties* del 2014, concorrono alla formazione della prassi tutti quegli atti in ordine ai quali «one or more States parties assume, or are attributed, a position regarding the interpretation of the treaty. [...] Such assumption of a position regarding interpretation 'by

---

<sup>437</sup> Si noti, infatti, che la maggior parte delle delegazioni di Stati (Cile, Cuba, Finlandia, Italia, Polonia, Stati Uniti, Unione Sovietica) pronunciatisi a favore della rimozione dell'articolo 38, aveva nondimeno riconosciuto l'esistenza delle prassi modificative. Si veda United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, *Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole*, 1969, UN Doc. A/CONF.39/11, pp. 207-210.

<sup>438</sup> United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, *Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole*, 1969, UN Doc. A/CONF.39/11, p. 211.

application' is implied in simple acts of application of the treaty, that is, in 'every measure taken on the basis of the interpreted treaty', under articles 31 (3) (b) and 32»<sup>439</sup>.

Indipendentemente dalla forma assunta, quindi, sia i *comportamenti materiali* che gli *atti formali* posti in essere da uno o più Stati contraenti 'in applicazione' di un trattato sembrano poter astrattamente integrare una prassi successiva, purché riflettano l'accordo delle parti circa la sua interpretazione: «[s]ubsequent practice under article 31 (3) (b) can take a variety of forms and must reflect a common understanding of the parties regarding the interpretation of a treaty»<sup>440</sup>.

Benché tale aspetto sia stato in precedenza ampiamente dibattuto, le posizioni di talune voci dottrinali circa la configurabilità come prassi dei soli atti e comportamenti materiali sembrano ormai superate, ritenendosi pacifico includere nel concetto di prassi *ogni* tipo di condotta, implicita o esplicita, posta in essere in attuazione di un trattato<sup>441</sup>.

Ad esempio, in un caso del 2001, il Collegio arbitrale istituito in forza del North American Free Trade Agreement (NAFTA) si era pronunciato nel senso di escludere ogni possibilità di invocare i provvedimenti legislativi nazionali come strumenti di interpretazione dei trattati: «[f]inally, in light of the fact that both Parties have made references to their national legislation on land transportation, the Panel deems it appropriate to refer to Article 27 of the Vienna Convention, which states that 'A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty'. This provision directs the Panel not to examine national laws but the applicable international law. Thus, neither the internal law of the United States nor the Mexican law should be utilized for the interpretation of NAFTA. To do so would be to apply an inappropriate legal framework»<sup>442</sup>. Orbene, dalla lettera dell'articolo 27 non sembra potersi fondatamente evincere alcun impedimento a ritenere le legislazioni nazionali veri e propri strumenti interpretativi e applicativi di norme convenzionali; da tale disposizione può, invece, trarsi un mero divieto delle parti di invocare disposizioni di diritto interno per giustificare la mancata esecuzione di un trattato.

---

<sup>439</sup> NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/671 del 26 marzo 2014, par. 4, p. 4 ss.; corsivo aggiunto.

<sup>440</sup> NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., proposta di Conclusione 8, p. 70; Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 6, par. 2.

<sup>441</sup> Si vedano, a tal proposito, tra le tesi contrarie: Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951, p. 191; D'AMATO A. A., *The Concept of Custom in International Law*, Cornell University Press, Ithaca, 1971, p. 88 ss.; WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1993, pp. 42 e 84. Tra le tesi in favore: DINSTEIN Y., *The Interaction between Customary International Law and Treaties*, in *Recueil des cours*, 2009, p. 277; MULLERSON R. A., *The Interplay of Objective and Subjective Elements in Customary Law*, in WELLENS K. (a cura di), *International Law: Theory and Practice – Essay in Honour of Eric Suy*, Nijhoff, L'Aja, 1998, p. 161 ss.; CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, cit., p. 63 ss.

<sup>442</sup> Collegio arbitrale NAFTA, *Servizi di autotrasporto transfrontaliero (Messico c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 6 febbraio 2001, par. 224.

Sulla base di tali considerazioni, quanto stabilito dal *panel* NAFTA del 2001 è stato superato da alcune istanze giurisdizionali internazionali, come l'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio e la Corte europea dei diritti dell'uomo; esse hanno, a tal proposito, operato una distinzione tra le iniziative legislative nazionali adottate in violazione degli obblighi convenzionali internazionali e quei provvedimenti che, invece, sono assunti in applicazione di norme pattizie e che, per tale ragione, sono da ritenersi a tutti gli effetti validi strumenti ermeneutici<sup>443</sup>. Coerentemente, la Corte internazionale di giustizia ha in più occasioni riconosciuto che *qualsiasi* atto in grado di riflettere la posizione di uno Stato rispetto ad una certa questione interpretativa, come i provvedimenti amministrativi, le pronunce giurisprudenziali, gli accordi internazionali, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e gli atti legislativi nazionali, può validamente assurgere e rilevare come prassi interpretativa successiva<sup>444</sup>.

Anche la Commissione del diritto internazionale, nella Conclusione 5 delle *Draft Conclusions*, ha riconosciuto la potenziale rilevanza di qualsiasi contegno individuale, senza richiedere alcun particolare requisito formale: «subsequent practice under articles 31 [...] may consist of *any* conduct of a party in the application of a treaty, whether in the exercise of its executive, legislative, judicial, or other functions»<sup>445</sup>.

Sicché, sembra potersi correttamente affermare che *qualsivoglia* condotta o dichiarazione posta in essere da una pubblica autorità nell'esercizio dei propri poteri, sia essa orientata verso l'interno o verso l'esterno, possa potenzialmente concorrere alla formazione di una prassi successiva. È, tuttavia, imprescindibile la sussistenza di una correlazione diretta tra le azioni fisiche o verbali e il testo convenzionale al quale si riferiscono, posto che «[s]ubsequent conduct by a State party is a proper basis for interpreting a treaty only if it appears that the conduct was motivated by the treaty. [...] In

---

<sup>443</sup> Si vedano, *inter alia*: Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Dazi antidumping e compensativi*, Rapporto WT/DS379/AB/R dell'11 marzo 2011, par. 335 e 336; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Kart c. Turkey*, sentenza dell'8 luglio 2008, par. 54; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sigurður A. Sigurjónsson c. Islanda*, sentenza del 30 giugno 1993, par. 35.

<sup>444</sup> Si vedano, *inter alia*: Corte internazionale di giustizia, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgio c. Spagna)*, sentenza del 5 febbraio 1970, par. 70; Corte internazionale di giustizia, *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia)*, sentenza del 3 febbraio 2012, par. 55; Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, p. 28; Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 71; Corte internazionale di giustizia, *Interpretazione dell'Accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto*, opinione separata del giudice Sette-Camara del 20 dicembre 1980, par. 45-46; Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951, p. 131. Si veda, altresì, Commissione Inter-Americana dei diritti dell'uomo, *Michael Domingues c. Stati Uniti d'America*, report 62/02 del 22 ottobre 2002, par. 47.

Per una analisi degli studi dottrinali, si vedano gli scritti di CAPOTORTI F., *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, in AA.VV., *Le droit international à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 217 ss.; BARIATTI S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, cit., p. 198.

<sup>445</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 5, p. 37; corsivo aggiunto.

the absence of any indication that conduct was motivated by the treaty, it is incorrect to use that conduct in interpreting the treaty»<sup>446</sup>. Contegni potenzialmente qualificabili come prassi successiva possono, dunque, sostanzarsi in atti adottati a livello internazionale o interno, purché strumentali all'applicazione di un trattato o alla sua interpretazione, come le dichiarazioni rese in seno a conferenze diplomatiche, le pronunce di organi giurisdizionali e i provvedimenti legislativi nazionali<sup>447</sup>.

#### 8. Segue: La rilevanza giuridica del silenzio nella formazione della prassi successiva

Altro profilo d'indagine riguarda la configurazione che le singole condotte individuali, in qualunque forma estrinsecate, debbano assumere 'collettivamente', in guisa da creare una 'rete di precedenti' da cui trarre un modello di condotta uniforme. In ordine a tale aspetto, la Commissione del diritto internazionale ha sottolineato, nel Commentario alla Conclusione 6 delle *Draft Conclusions*, come non sia necessaria una condotta congiunta e contestuale di tutte le parti di un trattato, essendo sufficienti contegni indipendenti e paralleli che riflettano, *esplicitamente o implicitamente*, la comune intesa circa l'interpretazione dello stesso<sup>448</sup>.

Nell'ammettere una varietà di forme che una prassi invalsa tra le parti può assumere ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, la Commissione ha, infatti, inteso includere tanto i contegni attivi quanto quelli 'inattivi' di silenzio e acquiescenza. Il numero dei soggetti che tenga una condotta interpretativa esplicita può, dunque, variare, purché sia sempre raggiunto l'accordo, anche tacito, tra tutti i contraenti<sup>449</sup>.

Il silenzio, inteso come una condotta passiva adottata da un soggetto giuridico in particolari circostanze, sembra, dunque, poter acquisire rilevanza in quanto implicito riconoscimento della validità di una prassi successiva, influenzando direttamente sull'interpretazione di un trattato. Si badi, tuttavia, che il silenzio può al contempo esprimere consenso (*qui tacet consentire videtur*), diniego (*qui tacet negat*) o mera indifferenza (*qui tacet neque negat, neque utique fatetur*)<sup>450</sup>, sicché un'interpretazione dello stesso quale fatto giuridico 'qualificato' non può prescindere da una valutazione del contesto in cui esso si inserisce.

---

<sup>446</sup> Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti d'America, *Opinione separata del giudice Howard M. Holtzmann*, 31 agosto 1988, p. 304.

<sup>447</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Commentario alla Conclusione 4, par. 18, p. 32. Si veda, altresì, Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 6, par. 2, p. 43.

<sup>448</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Commentario alla Conclusione 6, par. 23, p. 50.

<sup>449</sup> CAPOTORTI F., *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, cit., p. 200.

<sup>450</sup> AUSTIN J. L., *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, Oxford, 1976, p. 91.

In tale quadro si colloca la complessa nozione di acquiescenza, sulla quale sussiste peraltro una marcata spaccatura tra l'approccio volontaristico, che la rappresenta come un atto giuridico, e quello oggettivistico che la inquadra, invece, tra i fatti giuridici<sup>451</sup>. Nonostante le opinioni divergenti, a parere di chi scrive sembra potersi ritenere, almeno in generale approssimazione, che l'acquiescenza si configuri come una volontà implicita o un consenso tacito dedotto da un silenzio giuridicamente 'qualificato'<sup>452</sup>, volta «ad attestare l'assenza volontà contraria ad un'altrui pretesa o ad una certa situazione»<sup>453</sup>.

In determinate circostanze, dunque, a fronte di un contegno attivo, la reiterazione di una condotta passiva da parte di uno Stato può produrre effetti giuridicamente rilevanti<sup>454</sup>. Sembra, a tal proposito, pertinente la Conclusione 10, paragrafo 2, delle *Draft Conclusions* la quale chiarisce che la volontà delle parti ben può evincersi da comportamenti passivi o silenti tenuti da una o più di esse, i quali possono sostanziarsi in un'accettazione implicita dei contegni altrui, sempreché la situazione richieda una qualche reazione: «[t]he number of parties that must actively engage in subsequent practice in order to establish an agreement under article 31, paragraph 3 (b), may vary. Silence on the part of one or more parties may constitute acceptance of the subsequent practice when the circumstances call for some reaction»<sup>455</sup>.

Nella stessa direzione è orientata anche la giurisprudenza di alcune istanze internazionali<sup>456</sup>. Ad esempio, nella controversia relativa al *Tempio di Préah Vihéar* del 1962 tra Cambogia e Thailandia, precedentemente Indocina e Siam, avente ad oggetto la rivendicazione da parte dei due Stati (anche) del tempio anzidetto, la Corte internazionale di giustizia ha chiarito che laddove risulti evidente che le circostanze siano tali da richiedere una qualche reazione entro un termine ragionevole, lo Stato rimasto inerte dinanzi al comportamento di un'altra parte «must be held to have acquiesced»<sup>457</sup>.

---

<sup>451</sup> BENTZ J., *Le silence comme manifestation de volonté en droit international public*, Pedone, Parigi, 1963, pp. 49-50; MACGIBBON I., *The Scope of Acquiescence in International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1954, p. 144; MARIE A., *Le silence de l'Etat comme manifestation de sa volonté*, Pedone, Parigi, 2018, p. 548 ss.; KOLB R., *Good Faith in International Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2017, pp. 92-100.

<sup>452</sup> MARQUES ANTUNES N. S., *Acquiescence*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2006, par. 1.

<sup>453</sup> SPERDUTI G., *Prescrizione, consuetudine e acquiescenza in diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1961, p. 8.

<sup>454</sup> KOLB R., *Good Faith in International Law*, cit., p. 92 ss.

<sup>455</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 10, par. 2 e Commentario alla Conclusione 6, p. 49. Si veda anche THIRLWAY H. W. A., *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, cit., Vol. I, 2013, p. 299.

<sup>456</sup> Si vedano, ad esempio, Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge (Malesia c. Singapore)*, sentenza del 23 maggio 2008, par. 121-122; Corte internazionale di giustizia, *Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 dicembre 1996, par. 30; Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 39; Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, p. 28; Corte permanente di arbitrato, *Isola di Palmas (Stati Uniti c. Paesi Bassi)*, sentenza arbitrale del 4 aprile 1928, p. 868.

<sup>457</sup> Corte internazionale di giustizia, *Tempio di Préah Vihéar (Cambogia c. Thailandia)*, sentenza del 15 giugno 1962, p. 23.

Anche in un'altra circostanza la Corte internazionale di giustizia si è pronunciata in modo non dissimile. In particolare, nel parere relativo alle *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sudafrica in Namibia (Sud-Ovest africano)* del 1971, la Corte si è occupata di esaminare la validità di una risoluzione del Consiglio di sicurezza del 1970 adottata con l'astensione di due membri permanenti del Consiglio, rispetto dell'articolo 27, paragrafo 3, della Carta delle Nazioni Unite<sup>458</sup>, il quale richiede il voto *favorevole* di nove membri, tra cui i cinque permanenti. Sul punto, la Corte si è espressa nel senso di equiparare il silenzio degli Stati astenuti ad un'accettazione tacita in ragione del fatto che la prassi dell'astensione dei membri permanenti fosse stata sempre e uniformemente interpretata come non ostativa all'adozione delle risoluzioni, stando alle decisioni della presidenza e alle posizioni tenute dai membri del Consiglio. In proposito, la Corte ha, inoltre, precisato che: «[b]y abstaining, a member does not signify its objection to the approval of what is being proposed; in order to prevent the adoption of a resolution requiring unanimity of the permanent members, a permanent member has only to cast a negative vote»<sup>459</sup>.

Il ruolo del silenzio nell'individuazione dell'accordo delle parti è stato, altresì, analizzato nel lodo relativo all'affare *Canale di Beagle* del 1977. In tale circostanza, il Collegio arbitrale, chiamato a dirimere l'annosa controversia relativa all'interpretazione del Trattato di confine tra Argentina e Cile del 1881, ha, infatti, precisato che: «[t]he terms of the Vienna Convention do not specify the ways in which agreement may be manifested. In the context of the present case the acts of jurisdiction were not intended to establish a source of title independent of the terms of the treaty; nor could they be considered as being in contradiction of those terms as understood by Chile. The evidence supports the view that they were public and well-known to Argentina, and that they could only derive from the Treaty. Under these circumstances the silence of Argentina permits the inference that the acts tended to confirm an interpretation of the meaning of the Treaty [...]»<sup>460</sup>.

Similmente, in un rapporto dell'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, è stato rilevato che: «in specific situations, the 'lack of reaction' or silence by a particular treaty party, in the light of attendant circumstances, [may] be understood as acceptance of the practice of other treaty parties. Such situations may occur when a party that has not engaged in a practice has become

---

<sup>458</sup> Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945. Ai sensi dell'articolo 27 «1. Each member of the Security Council shall have one vote. 2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of seven members. 3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of seven members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting».

<sup>459</sup> Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sudafrica in Namibia (Sud-Ovest africano)*, parere consultivo del 21 giugno 1971, p. 22.

<sup>460</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante una controversia tra Argentina e Cile in merito al Canale di Beagle*, 18 febbraio 1977, p. 53. Si veda anche VECCHIONI D., *Il Canale di Beagle Storia di una controversia*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 1995, pp. 537-543.

or has been made aware of the practice of other parties (for example, by means of notification or by virtue of participation in a forum where it is discussed), but does not react to it»<sup>461</sup>.

Da tali argomentazioni sembra, dunque, potersi desumere che se, da un lato, il raggiungimento di un'intesa comune tra tutte le parti di un trattato, «which the parties are aware of and accept»<sup>462</sup>, costituisce elemento indefettibile, dall'altro, essa può derivare in parte dal silenzio e da condotte omissive<sup>463</sup>. Appare, infatti, condivisibile quanto sostenuto da una parte della dottrina, secondo cui, benché l'assenza di reazioni non possa essere ritenuta, almeno in senso stretto, un comportamento vero e proprio, il fatto che questa maturi in determinate circostanze fa sì che essa possa assumere nondimeno rilievo e sostanziare l'accettazione di una prassi successiva<sup>464</sup>. In altri termini, a rilevare è l'accordo raggiunto tra tutti i contraenti, sia esso dedotto da condotte esplicite ovvero da comportamenti acquiescenti, i quali ultimi sono da intendersi come significativi ogniqualvolta la prassi delle parti 'attive' sia chiara, uniforme ed evidente<sup>465</sup>.

Si noti, da ultimo, che il silenzio sembra rilevare anche in relazione alle prassi modificative di un trattato, le quali possono derivare da un insieme di condotte sia attive che passive. Ciò in ragione dell'interesse ad agire o reagire connaturato nella qualità stessa di parti contraenti, soprattutto nel caso di irregolarità nell'attuazione di un accordo<sup>466</sup>. Per cui, sembra ragionevole sostenere che l'assenza di proteste dinanzi a un'applicazione difforme di un trattato potrebbe avere come effetto il suo perfezionamento o la sua modifica. Da tali argomentazioni sembra potersi concludere che il silenzio protratto per un periodo ragionevole di tempo può tradursi in un tacito consenso della parte inerte all'introduzione di modifiche al trattato attraverso prassi successive.

---

<sup>461</sup> Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, Classificazione doganale dei tagli di pollo disossati congelati, Rapporto WT/DS269/AB/R del 12 settembre 2005, par. 272.

<sup>462</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 10, p. 75.

<sup>463</sup> THIRLWAY H. W. A., *The Law and Procedure of the International Court of Justice. Fifty Years of Jurisprudence*, cit., p. 1268.

<sup>464</sup> ARATO J., *Treaty Interpretation and Constitutional Transformation: Informal Change in International Organization*, in *Yale Journal of International Law*, 2013, p. 460; GARDINER R. K., *Treaty Interpretation*, cit., p. 266 ss.

<sup>465</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., pp. 48-49: «l'acceptation d'une partie pourrait être 'déduite de la réaction ou de l'absence de réaction de cette partie à l'égard de cette pratique». Si vedano, altresì, WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., p. 70 ss.; CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, cit., p. 69. Sul valore probatorio del silenzio si vedano anche ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Cedam, Padova, 1964, p. 194, BUZZINI G. P., *Abstention, silence et droit international général*, cit., p. 342 ss. Si veda, altresì, International Law Association, *Final Report of the International Committee on the Formation of Customary (General) International Law. Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, 2000, pp. 15-16. Per una disamina delle posizioni espresse in senso contrario si vedano, invece: STRUPP K., *Les règles générales du droit de la paix*, in *Recueil des cours*, 1934, p. 307; Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, opinione separata del giudice Altamira, p. 96.

<sup>466</sup> KOLB R., *Good Faith in International Law*, cit., p. 77.

9. Limiti alla configurabilità delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali come prassi interpretative successive ex art. 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

Sulla base del quadro appena tratteggiato, ci si è interrogati sulla rilevanza interpretativa delle legislazioni nazionali e delle altre iniziative internazionali analizzate nel capitolo precedente, tentando di comprendere se tali condotte potessero astrattamente configurarsi come prassi successive e inquadarsi nella previsione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna. A tal fine si è reso necessario, per prima cosa, eseguire una breve operazione esegetica di tale disposizione in relazione alle previsioni legislative, intese e raccomandazioni anzidette. Com'è noto, l'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), prescrive che, ai fini interpretativi, debba (altresi) tenersi conto di *ogni prassi successiva tenuta in applicazione del trattato con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione dello stesso*.

9.1. *Ogni prassi successiva...*

Si noti, innanzitutto, che non essendo richiesto alcun particolare requisito formale da soddisfare affinché un atto possa essere rilevante ai fini dell'interpretazione di un accordo, *qualsiasi* condotta conseguente alla conclusione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, tenuta in applicazione dello stesso, potrebbe astrattamente integrare una prassi successiva, purché posta in essere dalle parti contraenti nell'esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni.

Sicché, almeno sotto tale aspetto, le legislazioni nazionali spaziali di Emirati Arabi Uniti, Giappone, Granducato di Lussemburgo e Stati Uniti d'America, come anche il relativo *Executive Order* 13914, gli *Artemis Accords* e il *Memorandum of Understanding* per la realizzazione della Stazione internazionale di ricerca lunare, sembrerebbero astrattamente qualificabili come prassi interpretative successive in attuazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

Più problematico appare, invece, in ragione della loro natura giuridica, l'inquadramento del *Position Paper on Space Resource Mining* e del *Background Paper*, elaborati dall'International Institute of Space Law (IISL) rispettivamente nel 2015 e 2016, nonché dei *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities* del 2019, predisposti da un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di vari governi, industrie, università e centri di ricerca. In altri termini, la questione è comprendere se le condotte tenute da soggetti non statali possano rivestire una qualche rilevanza ai fini interpretativi e se si possa, quindi, astrattamente configurare una «broader notion [of practice that] also includes acts by non-subjects of international law which, because of the authority that the subjects of international law have conferred upon them, or because of their influence

on the relations between such subjects, indirectly provide elements to assess [...] the relevance of the various elements of the practice of the subjects of international law»<sup>467</sup>.

Sembra, a tal fine, necessario delineare la nozione di ‘attori non statali’: benché manchi una definizione uniformemente accettata, una parte della dottrina vi ha ricompreso tutti quei soggetti diversi dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali, ovvero «actors who are not State»<sup>468</sup>, riconducibili alla categoria di «private (natural and legal) persons»<sup>469</sup>.

Come osservato da Alston, una definizione *a contrario* degli attori non statali, che indica quel che non sono, sembra essere stata «intentionally adopted in order to reinforce the assumption that the State is not only the central actor, but also the indispensable and pivotal one around which all other entities revolve»<sup>470</sup>.

Una tale impostazione, lungi dall’attribuire ai soggetti non statali una qualche forma di soggettività internazionale, pare, al contrario, tesa a rafforzare la dottrina dominante che vede i soggetti di diritto internazionale come unici partecipanti al processo di formazione ed interpretazione del diritto<sup>471</sup>. Il contributo di attori diversi consentirebbe, al più, di influenzare le decisioni statali e interstatali attraverso consultazioni ‘dietro le quinte’<sup>472</sup>.

Coerentemente con tale visione sembra porsi la posizione espressa dalla Commissione del diritto internazionale, la quale ha riconosciuto una rilevanza giuridica molto temperata alle condotte interpretative provenienti da soggetti non statali, le quali, non essendo qualificabili come prassi interpretative, sembrerebbero comunque rilevare indirettamente nell’accertamento delle condotte tenute da Stati e organizzazioni internazionali<sup>473</sup>. In tal senso andrebbe letto il *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties* del 2013, il quale chiarisce che: «[s]ubsequent practice of the parties to a treaty can be reflected in, or be initiated by, the pronouncements or conduct of other actors, such as international organizations or non-State actors. Such initiation of subsequent practice of the parties by international organizations

---

<sup>467</sup> TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 156.

<sup>468</sup> International Law Association, *Rio De Janeiro Conference. Non-State Actors*, 2008, p. 2; International Law Association, *Johannesburg Conference. Non-State Actors*, 2016, p. 4.

<sup>469</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., par. 117.

<sup>470</sup> ALSTON P., *The ‘Not-a-Cat’ Syndrome: Can the International Human Rights Regime accommodate Non-State Actors?*, in ALSTON P. (a cura di), *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 3.

<sup>471</sup> MCCORQUODALE R., *Sources and the Subjects of International Law: A Plurality of Law-Making Participants*, in BESSON S., D’ASPREMONT J. (a cura di), *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*, 2017, p. 758. Si veda a tal proposito LAUTERPACHT H., *The Subjects of the Law of Nations*, in JOHNS F. (a cura di), *International Legal Personality*, 1 ed., Rutledge, Londra, 2010, p. 173 ss.

<sup>472</sup> BHUTA N., *The Role International Actors Other Than States Can Play in the New World Order*, in CASSESE A. (a cura di), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 61.

<sup>473</sup> BILKOVA V., *The International Law Commission Perspective on Non-State Actors and Customary International Law*, in DROUBI S., D’ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, p. 200 ss.

or by non-governmental organizations should not, however, be confounded with the practice by the parties to the treaty themselves. Activities of other bodies may rather constitute *evidence* of a subsequent agreement or practice of the parties in question»<sup>474</sup>. Ciò non implica, tuttavia, come precisato da Michael Wood, che «[t]he significant participation and impact of ‘other actors’ in international relations [...] change the status and competence of such actors in the international legal system»<sup>475</sup>.

Tale impostazione è stata, altresì, trasfusa nella Conclusione 5 delle *Draft Conclusions*, nella quale la Commissione ha precisato che: «[o]ther conduct, including by non-State actors may [...] be relevant when *assessing* the subsequent practice of parties to a treaty»<sup>476</sup>.

In questa logica ed entro tali limiti, pare allora ragionevole sostenere che le raccomandazioni e gli studi anzidetti possano assumere una valenza propria, benché marginale, poiché, pur non assurgendo a vere e proprie prassi interpretative successive, sembrano sostanzialmente in strumenti tesi a riflettere, dare avvio e contribuire allo sviluppo delle stesse.

## 9.2. ...in applicazione del trattato

Altro aspetto oggetto di indagine riguarda la sussistenza di un nesso diretto tra il Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, da un lato, e le legislazioni spaziali e le altre iniziative internazionali anzidette, dall'altro, in considerazione del fatto che, acciocché una condotta possa astrattamente integrare una prassi interpretativa successiva di un accordo, essa deve essere tenuta ‘in applicazione’ dello stesso.

Tale condizione sembra essere soddisfatta in ragione del richiamo, più o meno esplicito, agli obblighi assunti con il Trattato sullo spazio extra-atmosferico. Così, ad esempio, nella legislazione americana del 2015, al paragrafo 51302, punto 3, del Titolo IV è previsto che: «[t]he President, acting through appropriate Federal agencies, shall [...] promote the right of United States citizens to engage in commercial exploration for and commercial recovery of space resources free from harmful interference, *in accordance with the international obligations of the United States*»<sup>477</sup>.

---

<sup>474</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., par. 135; corsivo aggiunto.

<sup>475</sup> WOOD M., *International Organizations and Non-State Actors in the International Law Commission's Conclusions on Identification of Customary International Law*, in DROUBI S., D'ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, cit., p. 199.

<sup>476</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 5, par. 2, p. 37; corsivo aggiunto.

<sup>477</sup> Si veda il par. 51302 del *U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 25 novembre 2015, reperibile al link <https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

Similmente, l'articolo 2, paragrafo 3 della legislazione lussemburghese del 2017, prescrive che: «[l]'exploitant agréé ne peut exercer l'activité visée au paragraphe 1<sup>er</sup> [d'exploration ou utilisation des ressources de l'espace] qu'en conformité avec les conditions de son agrément et les obligations internationales du Luxembourg»<sup>478</sup>.

Più esplicitamente, la legislazione emiratina del 2019 recita, all'articolo 2, paragrafo 3, che: «[t]his Law aims to establish a legislative framework regulating the Space Sector so as to create an appropriate regulatory environment to achieve the objectives of the State's national space policy, including the following purposes [...] supporting the principle of transparency and the commitment of the State to implement the provisions of international conventions and treaties related to Outer Space and to which the State is a party»<sup>479</sup>.

Analogamente, nell'articolo 1 della legge spaziale giapponese del 2021, viene riportato che: «The purpose of this Act is to ensure the accurate and smooth implementation of conventions concerning the development and use of outer space»<sup>480</sup>.

Un esplicito riferimento al Trattato sullo spazio extra-atmosferico si rinviene, inoltre, sia nel *Position Paper* dell'IISL del 2015, nel quale si legge che «[...] in view of the absence of a clear prohibition of the taking of resources in the Outer Space Treaty one can conclude that the use of space resources is permitted», sia nel *Background Paper* del 2016, il quale, nell'analizzare la legge spaziale statunitense, chiarisce che essa «explicitly states its intention to comply with international law, striking a balance between the freedoms to access, explore, and use outer space as contained in Article I OST with the prohibition against national appropriation contained in Article II»<sup>481</sup>.

Anche nel preambolo degli *Artemis Accords* del 2020 viene esplicitato, tra l'altro, che l'intento degli Stati firmatari è quello di «implement the provisions of the Outer Space Treaty and other relevant

---

<sup>478</sup> Si veda l'art. 2, par. 3, della *Loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace*, promulgata il 20 luglio 2017 e pubblicata il 28 luglio 2017 nel Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, n. 674, reperibile al link <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo/en> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>479</sup> Si veda l'art. 2, par. 3, della *Federal Law No. (12) of 2019* issued on 19/12/2019 corresponding to 22 Rabi' Al-Akhar 1441H. on the Regulation of the Space Sector, traduzione in lingua inglese reperibile al link <https://www.moj.gov.ae/assets/2020/Federal%20Law%20No%2012%20of%202019%20on%20THE%20REGULATIO%20OF%20THE%20SPACE%20SECTOR.pdf.aspx> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>480</sup> Si veda l'art. 1 della *Law Concerning the Promotion of Business Activities Related to the Exploration and Development of Space Resources* del 15 giugno 2021, traduzione in lingua inglese reperibile al link [https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83\\_2021.pdf](https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83_2021.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>481</sup> Si vedano: International Institute of Space Law, *Position Paper on Space Resource Mining Adopted by Consensus by the Board of Directors on 20 December 2015*, p. 3, reperibile al link [https://www.iislweb.org/html/20151220\\_news.html](https://www.iislweb.org/html/20151220_news.html) (ultima consultazione: maggio 2023); International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, cit., p. 13.

international instruments and thereby establish a political understanding regarding mutually beneficial practices for the future exploration and use of outer space»<sup>482</sup>.

Da ultimo, nella sezione 1 dei *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities* del 2019 si legge che: «[t]he international framework should create an enabling environment for space resource activities that takes into account all interests and benefits all countries and humankind. To achieve this objective, the international framework should [...] *identify and define the relationship of space resource activities with existing international space law, including the provisions of the United Nations treaties on outer space*»<sup>483</sup>.

Tali enunciazioni non lasciano, dunque, spazio ad incertezze, poiché dimostrano come nei processi legislativi e nell'elaborazione degli altri strumenti considerati siano stati effettivamente discussi e valutati i contenuti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico; anche sotto tale profilo, dunque, sembrerebbe astrattamente possibile elevare tali condotte a prassi interpretative successive.

### 9.3. ...con la quale venga accertato l'accordo delle parti relativamente all'interpretazione del trattato stesso

Resta, allora, da valutare la sussistenza dell'accordo, ovvero del grado di condivisione o quanto meno di accettazione, tra tutti gli Stati parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, non essendo sufficiente una volontà comune solo ad alcuni di essi.

Come visto, l'assenza di una partecipazione 'attiva' da parte di tutti gli Stati contraenti non rappresenta, di per sé, un impedimento alla valida formazione di una prassi successiva ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna. Non è, infatti, richiesta una condotta congiunta di tutte le parti del Trattato, ratificato da ben 112 Stati, essendo sufficienti contegni indipendenti che riflettano, esplicitamente o implicitamente, un accordo unanime. Come, infatti, sostenuto dall'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio in una controversia relativa alla *Classificazione doganale di alcune apparecchiature informatiche* del 1998, la qualificazione di una prassi successiva come 'concordant, common and consistent sequence of acts' non va intesa nel senso di escludere aprioristicamente il rilievo di singoli atti, posto che «[t]he purpose of treaty interpretation is to establish the common intention of the parties to the treaty. To

---

<sup>482</sup> *The Artemis Accords - Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, concluso il 13 ottobre 2020 e reperibile al link <https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

<sup>483</sup> Hague Space Resources Governance Working Group, *Building Blocks For The Development Of An International Framework On Space Resource Activities*, novembre 2019, reperibile al link <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/italian-translation.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023); corsivo aggiunto.

establish this intention, the prior practice of only one of the parties may be relevant, but it is clearly of more limited value than the practice of all parties»<sup>484</sup>.

Orbene, in ragione della timidezza registrata nelle reazioni della maggior parte degli Stati in relazione alle recenti iniziative nazionali e internazionali, si potrebbe sostenere che anche le condotte passive o acquiescenti consentirebbero, almeno in via astratta, la configurazione di un accordo tacito. Come, infatti, sostenuto da Kolb: «simple indice de la volonté des parties, la pratique subséquente peut être retenue même si elle émane d'un seul Etat»<sup>485</sup>.

Non sfuggano, tuttavia, le energiche obiezioni della Federazione Russa espresse, ad esempio, nell'ambito del *Working paper* presentato in seno alla cinquantatreesima sessione del Sottocomitato scientifico e tecnico del COPUOS del 2016, a pochi mesi di distanza dall'adozione del provvedimento legislativo statunitense del 2015, nonché la forte critica mossa agli *Artemis Accords*, definiti 'too-US centric'<sup>486</sup>.

Orbene, tale circostanza porta irrimediabilmente ad escludere il raggiungimento di un'intesa tra le parti circa l'interpretazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico, almeno secondo la chiave fornita dalle recenti legislazioni spaziali nazionali, precludendo la rilevanza di queste ultime come prassi interpretative successive ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna. Come, infatti, ribadito anche da vari lodi arbitrali, un accordo tacito non può venire ad esistenza allorché siano espresse posizioni divergenti, anche soltanto da uno Stato contraente<sup>487</sup>.

In tal senso, sembra condivisibile quanto affermato a tal proposito da De Man, secondo cui: «[w]hen national legislation is being pursued at the same time that proceedings at the intergovernmental level are losing their teeth, the danger of informal modification through State conduct becomes real. And when such practice can only be performed by a limited number of States, whereas the fundamental rule subject to interpretation stresses the equal freedom of all States to carry out spacefaring activities

---

<sup>484</sup> Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, Classificazione doganale di alcune apparecchiature informatiche, Rapporto WT/DS62/AB/R del 5 giugno 1998, par. 93.

<sup>485</sup> KOLB R., *Interprétation et création du droit international*, cit. p. 488.

<sup>486</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Reviewing Opportunities for Achieving the Vienna Consensus on Space Security Encompassing Several Regulatory Domains, Working Paper submitted by the Russian Federation*, UN Doc. A/AC.105/C.1/2016/CRP.15 del 16 febbraio 2016, p.6. Si veda anche STIRN A., *Do NASA's Lunar Exploration Rules Violate Space Law?* in *Scientific American*, 2020, reperibile al link <https://www.scientificamerican.com/article/donasa-lunar-exploration-rules-violate-space-law/#:~:text=Not%20necessarily,.cannot%20violate%20existing%20international%20law>.

<sup>487</sup> Si vedano, ad esempio: Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso relativo alla questione se la rivalutazione del marco tedesco nel 1961 e nel 1969 costituisca un caso di applicazione della clausola dell'articolo 2 (e) dell'Allegato I A dell'Accordo del 1953 sui debiti esteri tedeschi tra Belgio, Francia, Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, da un lato, e Repubblica federale di Germania, dall'altro*, 16 maggio 1980, par. 31; Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante la delimitazione del confine marittimo tra Guinea e Guinea Bissau*, 14 febbraio 1985, par. 66.

in an inclusive environment, courts and States should be particularly wary of attaching authoritative importance to domestic space legislation as an interpretative tool»<sup>488</sup>.

Incertezze interpretative sono emerse, peraltro, in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS del 2023, allorché alcune delegazioni degli Stati membri hanno espresso l'opinione che: «while it was clear that national appropriation of outer space, including the Moon and other celestial bodies, was prohibited under international law, it remained unclear whether non-renewable space resources, such as minerals and water, could be the subject of an ownership regime». In tale occasione è stata, inoltre, sottolineata l'importanza della funzione del «Working Group [on Legal Aspects of Space Resource Activities that] could discuss related issues such as the legality of commercial exploitation and carry out rule-making on that basis»<sup>489</sup>. L'esigenza espressa da talune delegazioni degli Stati membri di demandare la discussione di tale tematica a tale *Working Group* pare, dunque, confermare la mancanza di univocità delle prassi interpretative in attuazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967.

#### 10. La prassi successiva nell'articolo 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati quale strumento interpretativo complementare del Trattato sullo spazio extra-atmosferico

Esclusa ogni rilevanza delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali anzidette come prassi successive ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, ci si è allora domandati se tali contributi potessero assumere un qualche rilievo in quanto strumenti interpretativi complementari, ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione stessa<sup>490</sup>.

Invero, secondo quanto affermato dalla Commissione del diritto internazionale già nel 1964, talune condotte, pur non riflettendo l'intesa comune di tutte le parti in merito all'interpretazione di un trattato, possono comunque rilevare come mezzi interpretativi supplementari: «[...] the practice of an individual party or of only some parties as an element of interpretation is on a quite different plane from a concordant practice embracing all the parties and showing their common understanding of the meaning of the treaty. Subsequent practice of the latter kind evidences the agreement of the parties as to the interpretation of the treaty and is analogous to an interpretative agreement. For this reason,

---

<sup>488</sup> DE MAN P., *State Practice, Domestic Legislation and the Interpretation of Fundamental Principles of International Space Law*, in *Space Policy*, 2017, p. 101.

<sup>489</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.324/Add.5 del 24 marzo 2023, par. 25.

<sup>490</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, aperta alla firma il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Ai sensi dell'articolo 32: «Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable».

Si veda sul punto: BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, cit., p. 630 ss.

the Commission considered that subsequent practice establishing the common understanding of all the parties regarding the interpretation of a treaty should be included in paragraph 3 as an authentic means of interpretation alongside interpretative agreements. *The practice of individual States in the application of a treaty, on the other hand, may be taken into account only as one of the 'further' means of interpretation [...]*<sup>491</sup>.

Sicché, i comportamenti che non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 31, non riflettendo l'accordo di tutte le parti ma solo di una o alcune di esse, sembrano nondimeno assumere rilevanza in quanto *prassi in senso lato* e ricadere, sia pure a certe condizioni, nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna. Tale disposizione contiene, infatti, un elenco non esaustivo dei mezzi supplementari, «*including the preparatory work of treaty and the circumstances of its conclusion*», aprendo il varco a strumenti ermeneutici ulteriori, come le condotte unilaterali tenute dalle parti nell'interpretazione di un trattato<sup>492</sup>.

Sebbene in occasione dei lavori preparatori della Conferenza di Vienna del 1968, sia alcuni rappresentanti degli Stati, sia una parte della dottrina abbiano criticato la suddivisione gerarchica tra i mezzi di interpretazione generali e quelli sussidiari, proposta nell'ambito del Progetto di articoli sul diritto dei trattati, tale impostazione è stata accolta e riprodotta negli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna<sup>493</sup>.

L'articolo 32 ammette, infatti, il ricorso a strumenti interpretativi complementari, come i lavori preparatori e le circostanze nelle quali un trattato è stato concluso, allo scopo, in primo luogo, di confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31 e, in secondo luogo, di definirne uno differente allorché:

- a) l'interpretazione data lasci il significato ambiguo od oscuro, ovvero
- b) conduca ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole<sup>494</sup>.

Condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 è, dunque, l'assurdità o l'ambiguità a cui conduce l'interpretazione del testo di un trattato ai sensi dell'articolo 31, posto che «*le système*

---

<sup>491</sup> Si vedano, sul punto, i lavori preparatori della Commissione del diritto internazionale tesi alla elaborazione del Progetto di articoli sul diritto dei trattati e, in particolare, *Report of the International Law Commission Covering the Work of Its Sixteenth Session*, cit., p. 204; corsivo aggiunto.

<sup>492</sup> SBOLCI L., *Supplementary Means of Interpretation*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 158 ss.

<sup>493</sup> Si veda, in particolare, la proposta degli Stati Uniti d'America, rigettata dalla Conferenza, di rimuovere ogni rigidità e struttura gerarchica tra gli articoli 27 e 28. United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole, 1969, UN Doc. A/CONF.39/11, pp. 167 e 184-185.

<sup>494</sup> Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, aperta alla firma il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980. Ai sensi dell'articolo 32: «Supplementary means of interpretation. Recourse may be had to supplementary means of interpretation, *including* the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable»; corsivo aggiunto.

de la Convention de Vienne ne permet le recours aux moyens complémentaires pour déterminer les sens que si la mise en œuvre de la règle générale d'interprétation, l'article 31 [...] n'a pas abouti à un résultat satisfaisant [...].manifestement absurde ou déraisonnable, [...] ni obscur ni ambigu [...]»<sup>495</sup>.

A conferma di quanto sopra, nel *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties* del 2013, Nolte ha precisato che in talune circostanze le prassi possono ricondursi ai mezzi di interpretazione supplementare di cui all'articolo 32: «[t]he taking into account of *other treaty practice by States for the purpose of interpretation should not be excluded at the outset, since it may in some situations serve as a supplementary means of interpretation in the sense of article 32 of the Convention*. Such use of subsequent practice (in a broad sense) must, however, always remain within the limit of the rule that treaty interpretation is not self-judging and that 'the view of one State does not make international law'. The distinction between agreed subsequent practice in the narrow sense of article 31, paragraph 3 (b), of the Convention and all other subsequent practice (in a broad sense) then serves to indicate a greater interpretative value which is to be attributed to the former»<sup>496</sup>.

Nella stessa direzione sembra essere, peraltro, anche orientata la Commissione del diritto internazionale, la quale ha chiarito che: «subsequent practice in the application of the treaty, which does not establish the agreement of all parties to the treaty, but only of one or more parties, may be used as a supplementary means of interpretation»<sup>497</sup>. In particolare, nella Conclusione 4, paragrafo 3, delle *Draft Conclusions*, si legge che: «[a] subsequent practice as a supplementary means of interpretation under article 32 consists of conduct by one or more parties in the application of the treaty, after its conclusion»<sup>498</sup>. Nel Commentario viene, altresì, precisato che «[...] subsequent practice (in a narrow sense) is distinguishable from subsequent practice (in a broad sense) under article 32 of the 1969 Vienna Convention by one or more parties that does not establish the agreement of the parties, but which may nevertheless be relevant as a subsidiary means of interpretation»<sup>499</sup>.

Anche la giurisprudenza di alcune corti e tribunali internazionali si è mostrata incline a riconoscere un valore interpretativo, benché in misura più limitata, alle prassi successive prive dei requisiti di cui all'art. 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, riconducendole nell'alveo dei mezzi

---

<sup>495</sup> YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, cit., p. 30.

<sup>496</sup> NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., par. 107, p. 73; corsivo aggiunto.

<sup>497</sup> Si veda Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Commentario alla Conclusione 2, par. 9, p. 20.

<sup>498</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Conclusione 4, par. 3, p. 27 e Conclusione 7, par. 2, p. 51.

<sup>499</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, cit., Commentario alla Conclusione 4, par. 16, p. 31.

interpretativi supplementari di cui all'articolo 32<sup>500</sup>. Si pensi, ad esempio, alla decisione adottata dal Tribunale arbitrale chiamato a dirimere la controversia relativa all'interpretazione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra Stati Uniti d'America e Italia del 1965, in occasione della quale è stato precisato che: «the conduct of the parties [...] can however serve as additional evidence as regards the meaning to be attributed to the text»<sup>501</sup>.

Similmente, nella più volte menzionata pronuncia concernente l'*Isola di Kasikili/Sedudu*, la Corte internazionale di giustizia, all'atto di valutare la documentazione tecnica elaborata da un esperto commissionato da una delle parti, ha rilevato che pur non potendosi qualificare come prassi successiva in senso stretto, essa potesse nondimeno rilevare ai fini interpretativi, in quanto strumento supplementare idoneo a suffragare le conclusioni alle quali la Corte era pervenuta<sup>502</sup>.

Anche gli organi giudicanti dell'Organizzazione mondiale del commercio hanno occasionalmente distinto la prassi successiva in senso stretto di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, da altre forme di prassi in senso lato, ritenute comunque rilevanti in quanto possibili strumenti suppletivi per l'esegesi di norme convenzionali<sup>503</sup>.

Altre istanze internazionali hanno, al contrario, trascurato di accertare il raggiungimento di un accordo unanime tra le parti. In alcuni casi, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel richiamare l'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna ha mancato di verificare la sussistenza di un'intesa tra le parti nelle rispettive prassi successive, configurando come strumenti interpretativi atti statali non uniformi, come normative nazionali e pratiche amministrative interne<sup>504</sup>.

Analogamente, il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha talvolta fatto riferimento alla

---

<sup>500</sup> Si vedano, a titolo esemplificativo: Corte internazionale di giustizia, *Isola di Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibia)*, sentenza del 13 dicembre 1999, par. 80: «The Court finds that these facts, while not constituting subsequent practice by the parties in the interpretation of the 1890 Treaty, nevertheless support the conclusions which it has reached by interpreting Article III, paragraph 2, of the 1890 Treaty in accordance with the ordinary meaning to be given to its term»; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, n. 15318/89, eccezioni preliminari del 23 marzo 1995, pp. 246-247; Centro internazionale per il regolamento delle controversie (ICSID), *Philippe Gruslin c. Malesia*, lodo del 27 novembre 2000, parr. 2.1 e 2.6.

<sup>501</sup> Tribunale arbitrale, *Decisione sulla interpretazione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia (USA c. Italia)*, 17 luglio 1965, par. 6.

<sup>502</sup> Corte internazionale di giustizia, *Isola di Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibia)*, sentenza del 13 dicembre 1999, parr. 76-80.

<sup>503</sup> *Panel* dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Stati Uniti d'America - Sezione 110(5) del Copyright Act*, Rapporto WT/DS160/R del 15 giugno 2000; Organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Stati Uniti d'America - Alcuni requisiti per l'etichettatura del Paese di origine*, Rapporti WT/DS384/AB/R e WT/DS386/AB/R del 29 giugno 2012.

<sup>504</sup> Si vedano, *inter alia*, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, sentenza del 23 marzo 1995, parr. 79-80; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Demir e Baykara c. Turchia*, sentenza del 12 novembre 2008, par. 151; Corte europea dei diritti dell'uomo, *Jorgic c. Germania*, sentenza del 12 luglio 2007, par. 69.

prassi successiva delle parti senza appurare se essa riflettesse effettivamente la comune volontà delle parti in merito all'interpretazione del trattato<sup>505</sup>.

Al netto di ogni considerazione sui diversi approcci seguiti dalle varie giurisdizioni internazionali, sembra in ogni caso potersi concludere che, proprio in virtù di quanto previsto dall'articolo 32 della Convenzione di Vienna, forme di prassi interpretative unilaterali o comunque non uniformi, pur non assumendo evidentemente la stessa valenza delle prassi successive ai sensi dell'articolo 31, potrebbero nondimeno assurgere a strumenti interpretativi supplementari ed essere impiegate per chiarire il significato ambiguo od oscuro di espressioni o termini contenuti in accordi internazionali, nella prospettiva della ricostruzione della volontà dei contraenti<sup>506</sup>.

Tali considerazioni risultano particolarmente calzanti, se calate e applicate alle legislazioni spaziali di Stati Uniti, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Giappone, nonché alle altre intese e raccomandazioni elaborate sul piano internazionale, come gli *Artemis Accords*, le quali, pur non essendo qualificabili come prassi in senso stretto, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, lett. b), della Convenzione di Vienna, sembrerebbero poter assurgere a prassi interpretative *in senso lato*, in virtù dell'articolo 32, nella misura in cui siano coerenti, univoche e tra loro non contraddittorie.

Come, in particolare, osservato da Gangale, «the interpretation Article II of the Outer Space Treaty according to Article 31 of the Law of Treaties 'leaves the meaning ambiguous or obscure, or leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable'»<sup>507</sup>.

Sicché, il ricorso a strumenti esegetici suppletivi permetterebbe di chiarire il significato ambiguo di alcune espressioni contenute nel Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, come 'libero utilizzo', 'esplorazione' e 'divieto di appropriazione' dello spazio e dei corpi celesti, rimasti ancora indefiniti, interpretandoli in una prospettiva dinamica ed evolutiva, adattandoli ai progressi scientifici, agli sviluppi tecnologici e alle esigenze emergenti, nel rispetto delle norme e dei principi di diritto internazionale spaziale.

---

<sup>505</sup> Tribunale internazionale per il diritto del mare, *M/V SAIGA (Saint Vincent e Grenadines c. Guinea)*, sentenza del 1° luglio 1999, par. 156; Tribunale internazionale per il diritto del mare, *Tomimaru (Giappone c. Federazione Russa)*, sentenza del 6 agosto 2007, par. 72.

<sup>506</sup> GAJA G., *Trattati internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, cit., p. 356.

<sup>507</sup> GANGALE T., *The Legality of Mining Celestial Bodies*, cit., p. 197.

## CAPITOLO IV

### LA CONFIGURABILITÀ DELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI SPAZIALI E DELLE ALTRE INIZIATIVE INTERNAZIONALI COME POSSIBILI FATTORI COSTITUTIVI DI UNA NUOVA NORMA CONSUETUDINARIA

**SOMMARIO:** 1. Brevi cenni alla ‘crisi’ del diritto internazionale generale: il modello ‘dualistico’ e l’emersione di paradigmi ulteriori. 2. Il modello ‘dualistico’ di formazione delle norme consuetudinarie nell’articolo 38, paragrafo 1, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. 3. Il modello ‘dualistico’ di formazione della consuetudine nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. 4. La conferma del modello ‘dualistico’ di formazione della consuetudine nella giurisprudenza di altri tribunali internazionali. 5. La riaffermazione del modello ‘dualistico’ di formazione della consuetudine da parte della Commissione del diritto internazionale. 6. *Segue:* Le caratteristiche della prassi. 7. *Segue:* Le caratteristiche dell’*opinio iuris sive necessitatis*. 8. L’applicazione del modello ‘dualistico’ al settore dello sfruttamento delle risorse dello spazio: alcune problematiche rilevanti. 9. *Segue:* Il rilievo dell’inazione nella formazione delle norme consuetudinarie. 10. *Segue:* L’opposizione della Federazione Russa e la controversa dottrina dell’obiettore persistente. 11. Limiti dell’applicazione del modello ‘dualistico’ al settore dello sfruttamento dello spazio: il problema dell’incoerenza delle prassi statali. 12. Tentativi ricostruttivi di modelli ulteriori di formazione delle norme consuetudinarie. 13. *Segue:* L’elaborazione degli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva. 14. Il valore delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali: verso un’evoluzione del tradizionale modello ‘dualistico’

#### 1. Brevi cenni alla ‘crisi’ del diritto internazionale generale: il modello ‘dualistico’ e l’emersione di paradigmi ulteriori

Nell’ultimo capitolo della presente trattazione ci si interroga, infine, sulla possibilità di ricondurre l’adozione delle legislazioni nazionali e delle altre iniziative sopra considerate al processo di formazione di nuove norme consuetudinarie, le quali «may also fill possible *lacunae* in treaties, and assist in their interpretation»<sup>508</sup>.

Sembra emergere, a tal proposito, un preliminare problema di definizione del modello consuetudinario applicabile, non sussistendo in dottrina un accordo unanime sulle modalità di formazione delle norme internazionali generali<sup>509</sup>.

---

<sup>508</sup> SENDER O., WOOD M., *The Emergence of Customary International Law: Between Theory and Practice*, in BROLMANN C., RADI Y. (a cura di), *Research Handbook on the Theory and Practice of International Lawmaking*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, pp. 134-135.

<sup>509</sup> KELLY J. P., *The Twilight of Customary International Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 2000, p. 516. Si veda altresì YOUNG E. A., *Sorting Out the Debate over Customary International Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 2002, pp. 366-511; FON V., PARISI F., *International Customary Law and Articulation Theories: An Economic Analysis*, in *Brigham Young University International Law and Management Review*, 2006, p. 204 ss.; KAMMERHOFER J., *Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some*

Alcuni autori ritengono, invero, di essere dinanzi ad una *crisi* del diritto internazionale generale<sup>510</sup>, posto che «[...] the ongoing doctrinal disputes and the inherent difficulties associated with customary international law have prompted several international lawyers to proclaim it a ‘troubled concept’, an ‘essentially contested’ one suffering at this time from an ‘identity crisis’. The lack of a shared notion of customary international law has moreover contributed to the criticism of customary international law as an uncertain law»<sup>511</sup>.

Le incertezze legate alla tradizionale nozione di consuetudine e la conseguente elaborazione di modelli alternativi sarebbero attribuibili, secondo taluni, a diversi fattori, tra cui la proliferazione di tribunali internazionali chiamati a stabilire, ciascuno con i propri approcci metodologici, l’esistenza e il contenuto delle norme generali, nonché la graduale estensione del diritto internazionale a nuovi settori materiali. Invero, in alcuni ambiti piuttosto recenti come la tutela dei diritti umani, il diritto umanitario e quello ambientale, alcune consuetudini sembrerebbero talvolta derivare dalla convinzione generalizzata dell’esistenza di una regola, pur in assenza o in carenza di corrispondenti condotte materiali da parte degli Stati; tali norme risulterebbero, dunque, caratterizzate da una forte *opinio iuris* e da prassi scarse, incoerenti o del tutto inesistenti<sup>512</sup>.

Si pensi, ad esempio, a quanto sostenuto da Schachter in tema di protezione dei diritti umani, secondo cui: «[w]hether human rights obligations have become customary law cannot readily be answered on the basis of the usual process of customary law formation», non conformandosi tali obblighi ai criteri classici di formazione e determinazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario<sup>513</sup>. Nella stessa prospettiva, alcune disposizioni della Dichiarazione universale dei diritti umani sono state ritenute, da una parte della dottrina, come corrispondenti a regole consuetudinarie pur in assenza di prassi statali coerenti<sup>514</sup>.

Un’altra parte della dottrina ha analogamente osservato, in riferimento al diritto umanitario, che anche qualora sussistesse una prassi statale poco diffusa o del tutto assente a supporto, l’espressione delle opinioni di più Stati e di altri soggetti di diritto internazionale circa il valore obbligatorio di una norma

---

*of its Problems*, in *European Journal of International Law*, 2004, p. 524 ss.; SWAINE E. T., *Rational Custom*, in *Duke Law Journal*, 2002, p. 561 ss.

<sup>510</sup> SAVARESE E., *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 131.

<sup>511</sup> WOOD M., *First Report on Formation and Evidence of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/663 del 17 maggio 2013, par. 100.

<sup>512</sup> BOURGEOIS H., WOUTERS J., *Methods of Identification of International Custom: A New Role of Opinio Iuris?*, in PISILLO MAZZESCHI R., DE SENA P. (a cura di), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Springer, Cham, 2018, p. 70 ss; THIRLWAY H. W. A., *Human Rights in Customary Law: An Attempt to Define Some Issues*, in *Leiden Journal of International Law*, 2015, p. 498.

<sup>513</sup> SCHACHTER O., *International Law in Theory and Practice*, Nijhoff, Dordrecht, 1991, p. 336.

<sup>514</sup> BUERGENTHAL T., *Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007, par. 9; WEISBURD A. M., *Consistency, Universality, and Customary Law*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, p. 73.

o l'esigenza sociale e morale della sua osservanza potrebbe da sola ritenersi sufficiente alla formazione di una regola consuetudinaria, posto che in tale settore materiale «[u]sus and opinio, as elements of customary law, play a different role»<sup>515</sup>.

Si pensi, altresì, alla dibattuta questione della prevenzione del danno ambientale transfrontaliero, in ordine alla quale sembrerebbe registrarsi una discrepanza tra l'opinione diffusa (benché non uniforme) di essere dinanzi ad un obbligo consuetudinario e la scarsità di prassi statali corrispondenti, conducendo una parte della dottrina a rilevare una «inadequacy of traditional theories on custom»<sup>516</sup>. Sicché, alla tradizionale impostazione 'dualistica', secondo cui le norme di diritto internazionale consuetudinario si fonderebbero tutte sulla combinazione inscindibile dei due elementi di *diuturnitas* e *opinio iuris*, si sono gradualmente affiancate, sin dal secolo scorso, teorie 'monistiche' basate sulla 'concludenza' o sulla 'quasi-concludenza' di uno solo di tali elementi<sup>517</sup>.

Nonostante la centralità del problema, la questione della determinazione del diritto internazionale consuetudinario può essere affrontata solo entro i confini del presente studio, ovvero in relazione agli strumenti nazionali ed internazionali emersi per regolamentare l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse spaziali, e in ordine ai quali sembra affiorare un problema metodologico di identificazione del diritto generale, che impone evidentemente un approccio differenziato nella sua ricostruzione.

Un'analisi comparativa del modello 'dualistico' e dei paradigmi 'monistici' si rende, dunque, imprescindibile al fine di valutarne l'applicabilità e tenuta nel contesto della possibile affermazione di una nuova norma generale in materia di impiego delle risorse presenti nello spazio extra-atmosferico.

## 2. Il modello 'dualistico' di formazione delle norme consuetudinarie nell'articolo 38, paragrafo 1, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia

Nel tentativo di fornire una definizione di consuetudine internazionale secondo la tradizionale impostazione 'dualistica', è parso opportuno prendere le mosse da quanto «generally regarded as a complete statement of the sources of international law»<sup>518</sup>, ovvero dal dato testuale contenuto nell'articolo 38, paragrafo 1, lett. b), dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 1945 e,

---

<sup>515</sup> CASSESE A., *International Law*, cit., pp. 160-161.

<sup>516</sup> DUVIC-PAOLI L.-A., *The Prevention Principle in International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018, p. 95.

<sup>517</sup> Si veda la ricostruzione di QUADRI R., *Corso di diritto internazionale pubblico*, Libreria scientifica editrice, Napoli, 1966, p. 150 ss. Sul punto si veda, altresì: GERVASI M., *Prevention of Environmental Harm under General International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021, p. 61.

<sup>518</sup> BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, cit., p. 5.

prima ancora, dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale del 1920<sup>519</sup>, il quale elenca una serie di fonti cui la Corte può attingere per dirimere una controversia, e che così recita: «[t]he Court, whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submitted to it, shall apply [...] international custom, as evidence of a general practice accepted as law»<sup>520</sup>.

Tale disposizione, benché piuttosto risalente e talvolta criticata per la sua portata imprecisa<sup>521</sup>, anche in ragione del fatto che sembra riverberare suggestioni volontaristiche insite nell'operazione di *accettazione* come diritto delle prassi degli Stati, continua nondimeno ad essere largamente invocata in quanto autorevole definizione della consuetudine internazionale<sup>522</sup>.

Una formulazione analoga è, peraltro, contenuta nelle Linee guida elaborate dal Consiglio dell'Unione europea nel 2005 per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario, le quali prescrivono che: «il diritto internazionale consuetudinario [...] è composto dalla pratica degli Stati, a cui essi riconoscono un carattere vincolante»<sup>523</sup>.

Espressioni simili sono, altresì, contemplate in strumenti di diritto interno, come si evince dal terzo *Restatement of the Law* pubblicato nel 1987 dall'*American Law Institute* e relativo alla *Foreign Relations Law of the United States*, nel quale viene precisato che: «for a practice of states to become a rule of customary international law it must appear that the states follow the practice from a sense of legal obligation (*opinio iuris sive necessitatis*); a practice that is generally followed but which states feel legally free to disregard does not contribute to customary law. A practice initially followed by states as a matter of courtesy or habit may become law when states generally come to believe that they are under a legal obligation to comply with»<sup>524</sup>.

---

<sup>519</sup> Per una ricostruzione della disposizione di cui all'art. 38 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale, si veda: D'ASPREMONT J., *The Discourse on Customary International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021, p. 17 ss.

<sup>520</sup> Statuto della Corte internazionale di giustizia, adottato il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1945, art. 38, par. 1; corsivo aggiunto.

<sup>521</sup> Si noti che a parere di alcuni autori tale disposizione avrebbe dovuto esprimersi nei termini opposti di una «general practice accepted as law which constitutes evidence of a customary rule». Si vedano sul punto: SENDER O., WOOD M., *The Emergence of Customary International Law: Between Theory and Practice*, cit., p. 135; JENNINGS R., WATTS A. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, cit., p. 26; KOHEN M. G., *La notion de 'pratique' en droit international*, cit., p. 93; CRAWFORD J. R., *Brownlie's Principles of Public International Law*, cit., p. 23; DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, Nijhoff, Dordrecht, 1993, p. 76; JENNINGS R. Y., *The Identification of International Law*, in CHENG B., *International Law: Teaching and Practice*, Stevens and Sons, Londra, 1982, p. 9.

<sup>522</sup> PELLET A., MULLER D., *Article 38*, in ZIMMERMANN A. et al. (a cura di), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, 3 ed., Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 822 ss.; DANILENKO G. M., *The Theory of International Customary Law*, p. 9 ss.; ABI-SAAB G., *The Process of Custom Formation in Contemporary International Law*, in DUPUY P. (a cura di), *Customary International Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2021, p. 398.

<sup>523</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, 2005/C 327/04 del 23 dicembre 2005, p. 4.

<sup>524</sup> American Law Institute, *Restatement of the Law Third. Foreign Relations Law of the United States*, American Law Institute Publishers, Saint Paul, Minnesota, 1987, p. 25. Per una disamina dei contenuti di tale strumento legislativo si vedano: GOLDSMITH J. L., POSNER E. A., *A Theory of Customary International Law*, in WEISSNER S. (a cura di), *General Theory of International Law*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, p. 428 ss.

Tutte le definizioni appena riportate, seppur di natura e portata differenti, riflettono il tradizionale modello ‘dualistico’, da taluni ritenuto come la «dominant position in the mainstream theory of customary international law»<sup>525</sup>, fondato sulla concomitanza di due elementi indefettibili: l’elemento oggettivo o materiale, dato dalla prassi, ovvero dall’esistenza di un comportamento costante e uniforme tenuto dagli Stati (*diuturnitas*), e l’elemento soggettivo o immateriale, che consiste nel convincimento, formatosi gradualmente tra gli Stati, che quella data condotta sia giuridicamente doverosa o necessaria (*opinio iuris sive necessitatis*)<sup>526</sup>.

Invero, già nelle nozioni di ‘*droit des gens coutumier*’ e di ‘*coutume des Nations*’, proposte da Emmerich de Vattel nella prima metà del secolo diciannovesimo, è possibile rinvenire, sia pure in forma embrionale, una struttura dualistica delle norme di diritto internazionale consuetudinario, descritte come «[c]ertaines maximes, certaines pratiques, consacrés par un long usage, et que les Nations observent entre elles comme un sorte de droit»<sup>527</sup>.

Circa un secolo dopo, definizioni simili sono state elaborate da un numero cospicuo di altri eminenti autori, tra cui Francois Gén<sup>528</sup>, Dionisio Anzilotti<sup>529</sup>, Karl Strupp<sup>530</sup> e Hans Kelsen, il quale aveva, peraltro, inizialmente negato ogni rilevanza dell’elemento soggettivo<sup>531</sup>, chiarendo solo in un secondo

---

<sup>525</sup> VOYIAKIS E., *Customary International Law and the Place of Normative Considerations*, in *American Journal of Jurisprudence*, 2010, p. 169. Si vedano, altresì, KOLB R., *Selected Problems in the Theory of Customary International Law*, in *Netherlands International Law Review*, 2003, p. 123; SENDER O., WOOD M., *The Emergence of Customary International Law: Between Theory and Practice*, cit., p. 158.; TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, cit., p. 939.

<sup>526</sup> Si vedano, *inter alia*: QUADRI R., *Cours général du droit international public*, in *Recueil des cours*, 1964, p. 323; WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., p. 41; AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, cit., pp. 1-53; BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, cit., p. 8 ss.; CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 124; CONDORELLI L., *Customary International Law: The Yesterday, Today and Tomorrow of General International Law*, in CASSESE A. (a cura di), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 148; CONFORTI B., *Diritto internazionale*, cit., p. 40; D’AMATO A. A., *The Concept of Custom in International Law*, cit., p. 47 ss.; DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, cit., p. 76; BERNHARDT R., *Custom and Treaty in the Law of the Sea*, in *Recueil des cours*, 1987, p. 265; FERRARI G., *Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario*, cit., p. 18; GUGGENHEIM P., *L’origine de la notion de l’ ‘opinio juris sive necessitatis’ comme deuxième élément de la coutume dans l’histoire du droit des gens*, in ACCIOLY H., BASDEVANT J. (a cura di), *Hommage d’une génération de juristes au Président Basdevant*, Pedone, Parigi, 1960, p. 258; MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale*, cit., p. 25; SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, in SCOVAZZI T. (a cura di), *Corso di diritto internazionale*, 2 ed., Giuffé, Milano, 2015, p. 137; TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 144. Si veda, altresì, International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, 2000, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/conference-report-london-2000-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-london-2000-2) (ultima consultazione: maggio 2023), pp. 32-33.

<sup>527</sup> ARANGIO-RUIZ G., *Customary Law: A Few More Thoughts About the Theory of ‘Spontaneous’ International Custom*, cit., p. 95.

<sup>528</sup> GENY F., *Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif*, 2 ed., vol. I., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1919, p. 320.

<sup>529</sup> ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, 3 ed., Roma, Athenaeum, 1928, p. 73 ss.

<sup>530</sup> STRUPP K., *Les règles générales du droit de la paix*, cit., p. 304.

<sup>531</sup> KELSEN H., *Théorie du droit international coutumier*, in *Revue internationale de théorie du droit*, 1939, p. 263: «cette théorie selon laquelle les actes constituant la coutume doivent être exécutés dans l’intention d’accomplir une obligation juridique ou d’exercer un droit (dans le sens technique du mot), c.-à-d. d’exécuter une règle de droit déjà en vigueur, cette théorie est évidemment fausse».

momento che: «[c]ustom is a usual or habitual course of action, a long-established practice; in international relations, a long-established practice of states. But the frequency of conduct, the fact that certain actions or abstentions have repeatedly been performed during a certain period of time, is only one element of the law-creating fact called custom. The second element is the fact that the individuals whose conduct constitutes the custom must be convinced that they fulfill, by their actions or abstentions, a duty or that they exercise a right. They must believe that they apply a norm, but they need not believe that it is a legal norm which they apply. They have to regard their conduct as obligatory or right»<sup>532</sup>.

Nel ritenere sia la prassi che l'*opinio iuris* elementi costitutivi, e dunque indispensabili alla formazione delle norme di diritto consuetudinario, larga parte della dottrina internazionalistica ha espresso il convincimento che ogni norma di diritto generale scaturirebbe in principio da una prassi statale, cui farebbe seguito una progressiva persuasione collettiva circa la sua doverosità; nella maggior parte dei casi sarebbe, dunque, la ripetizione di una certa condotta nel tempo a far sorgere l'obbligatorietà della stessa: «custom begins with 'acts' that become a 'settled practice'; that practice may then give rise to the belief that it had become obligatory»<sup>533</sup>.

Ne deriva logicamente che il procedimento classico di formazione di una norma consuetudinaria si sostanzierebbe in un «bottom-up crystallization process»<sup>534</sup> il quale richiederebbe, innanzitutto, la reiterazione di un comportamento uniforme e costante da parte di un numero significativo di Stati, cui seguirebbe il loro graduale convincimento di adempiere un obbligo giuridico di diritto internazionale.

Sicché, ai fini dell'identificazione di una norma generale, occorrerebbe guardare, in primo luogo, a ciò che «states actually do in their relations with one another, and attempt to understand why they do it, and in particular whether they recognize an obligation to adopt a certain course [of conduct]»<sup>535</sup> e, in secondo luogo, verificare la sussistenza di un ampio grado di accettazione all'interno della

---

<sup>532</sup> KELSEN H., *Principles of International Law*, 2 ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 1967, p. 440.

<sup>533</sup> SCHACHTER O., *New Custom: Power, Opinio Juris and Contrary Practice*, in MAKARCZYK J., *Theory of International Law at the Threshold of the 21<sup>st</sup> Century*, Kluwer Law International, L'Aja/Londra/Boston, 1996, p. 531. Si vedano anche VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties*, cit. p. 16; D'AMATO A. A., *Trashing Customary International Law*, in *American Journal of International Law*, 1987, p. 102; WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., p. 53; AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, cit., p. 53; DANILENKO G. M., *The Theory of International Customary Law*, cit., pp. 19-20; ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation*, in *American Journal of International Law*, 2001, p. 758; PETERSEN N., *Customary Law Without Custom? Rules, Principles, and the Role of State Practice in International Norm Creation*, in *American University International Law Review*, 2007, p. 278; KUNZ J. L., *The Nature of Customary International Law*, in *American Journal of International Law*, 1953, p. 665. Si veda, altresì, WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit., p. 7, nota 28: «*opinio iuris*, as strictly defined, cannot precede the practice which it is meant to accompany: rather, there may be a view that a rule should exist (or a mistaken view that it exists)».

<sup>534</sup> D'ASPREMONT J., *Formalism and the Sources of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 162.

<sup>535</sup> CLAPHAM A., *Brierly's Law of Nations*, 2 ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 57.

comunità internazionale<sup>536</sup>. Per ciascuna regola consuetudinaria andrebbe, quindi, individuato il «right mix of what States do and say, and of what States want (or consent to) and what they believe», posto che «such a mix may not be the same for all rules»<sup>537</sup>.

### 3. Il modello 'dualistico' nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia

L'impostazione dualistica è stata accolta in diverse pronunce della Corte permanente di giustizia internazionale e della Corte internazionale di giustizia le quali hanno sistematicamente ribadito la bontà del tradizionale modello di formazione della consuetudine e il carattere binario del relativo processo di formazione<sup>538</sup>.

Si pensi, ad esempio, alla controversia relativa al caso *Lotus* del 1927, originata dalla collisione in alto mare di un'imbarcazione battente bandiera francese con una turca, cui seguì la morte di otto cittadini turchi e la condanna per omicidio colposo del luogotenente della nave francese. In tale circostanza, una delle questioni sollevate dalla Francia riguardava la violazione da parte della Turchia di una presunta regola consuetudinaria concernente la giurisdizione esclusiva degli Stati di bandiera, con la conseguente impossibilità per gli altri Stati di intraprendere azioni penali nel caso di delitti commessi in acque internazionali. In tale occasione, la Corte permanente di giustizia internazionale, non rilevando la sussistenza di alcuna regola corrispondente universalmente accettata, aveva chiarito che: «[I]es règles de droit liant les États procèdent donc de la volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages acceptés généralement»<sup>539</sup>. Tale affermazione sembra, peraltro, riecheggiare quanto precedentemente rilevato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso *Paquete Habana* del 1900, secondo cui la consuetudine internazionale sarebbe: «[...] of force, not because it was prescribed by any superior power, but because it has been generally accepted as a rule of conduct»<sup>540</sup>.

Definizioni meno risalenti sono state elaborate, altresì, dalla Corte internazionale di giustizia, chiamata a pronunciarsi in più occasioni sull'esistenza e sul contenuto delle norme di diritto generale. Invero, nella pronuncia relativa alla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 1969, la Corte, adita per accertare l'emersione di una norma di diritto internazionale

---

<sup>536</sup> WOOD M., *First Report on Formation and Evidence of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/663 del 17 maggio 2013, p. 140.

<sup>537</sup> TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 146.

<sup>538</sup> SAVARESE E., *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, cit., p. 140.

<sup>539</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, p. 18; corsivo aggiunto.

<sup>540</sup> Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *The Paquete Habana*, 175 U.S. 677, sentenza dell'8 gennaio 1900, par. 94; corsivo aggiunto. Si vedano, sul punto, WEISBURD A. M., *Customary International Law: The Problem of Treaties*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1988, p. 6; ARANGIO-RUIZ G., *Customary Law: A Few More Thoughts About the Theory of 'Spontaneous' International Custom*, cit., p. 106.

consuetudinario che sancisse l'applicazione del criterio dell'equidistanza nella delimitazione delle piattaforme continentali degli Stati, aveva sottolineato in proposito che non solo le condotte statali dovessero riflettere una prassi generale e costante (c.d. '*settled practice*'), ma che dovessero, altresì, testimoniare la convinzione che un tale comportamento fosse reso obbligatorio dall'esistenza di una regola di diritto, specificando che: «[t]he need for such a belief, i.e. the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the *opinio juris sive necessitatis*. The States concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation»<sup>541</sup>.

In tale contesto, la Corte aveva, peraltro, ritenuto sufficiente, affinché potesse configurarsi una norma di diritto internazionale generale, un'accettazione diffusa e rappresentativa degli Stati i cui interessi fossero particolarmente toccati, anche in assenza di un lasso di tempo considerevole<sup>542</sup>: «[a]lthough the passage of only a short period of time is not necessarily, or of itself, a bar to the formation of a new rule of customary international law on the basis of what was originally a pure conventional rule, and indispensable requirement would be that within the period in question, short though it might be, State practice, including that of States whose interests are specially affected should have been both extensive and virtually uniform in the sense of the provision invoked; and should moreover have occurred in such a way as to show a general recognition that a rule of law or legal obligation is involved»<sup>543</sup>.

Analogamente, nel caso relativo alle *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua* del 1986, che aveva visto la contrapposizione di Nicaragua e Stati Uniti d'America, questi ultimi ritenuti responsabili della violazione delle norme internazionali tese a vietare l'uso della forza militare e l'ingerenza negli affari interni di altri Stati, la Corte aveva, da un lato, ribadito che «[...] for a new customary rule to be formed, not only must the acts concerned 'amount to a settled practice' but they must be accompanied by the *opinio juris sive necessitatis*»<sup>544</sup>e, dall'altro, aveva precisato che,

---

<sup>541</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 77; corsivo aggiunto.

<sup>542</sup> FERRARI G., *Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario*, cit., p. 66.

<sup>543</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 73.

<sup>544</sup> Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 207. Si vedano anche Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Tunisia c. Giamahiria Araba Libica)*, sentenza del 24 febbraio 1982, par. 43; Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine (Canada c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 ottobre 1984, par. 111: «[customary international law] comprises a limited set of norms for ensuring the co-existence and vital co-operation of the members of the international community, together with a set of customary rules whose presence in the *opinio juris* of States can be tested by induction based on the analysis of a sufficiently extensive and convincing practice, and not by deduction from preconceived ideas»; Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)*, sentenza del 3 giugno 1985, par. 27: «It is of course axiomatic that the material of customary international law is to be looked for primarily in the actual practice and *opinio juris* of States.

affinché potesse dedursi l'esistenza di una norma consuetudinaria, sarebbe stato sufficiente che la condotta tenuta dagli Stati fosse stata, *in generale*, conforme<sup>545</sup>.

Più recentemente, nel caso relativo alle *Immunità giurisdizionali dello Stato* del 2012, la Corte, adita dalla Repubblica Federale di Germania per occuparsi dell'asserita violazione da parte della Repubblica italiana dell'obbligo internazionale di immunità giurisdizionale, è tornata sul punto, identificando le consuetudini come risultato di una prassi generale accompagnata dal convincimento circa la sua obbligatorietà: «[...] as the Court made clear in the North Sea Continental Shelf cases, the existence of a rule of customary international law requires that there be 'a settled practice' together with *opinio juris*»<sup>546</sup>.

Benché secondo alcuni autori la Corte internazionale di giustizia abbia fornito indicazioni limitate su come una consuetudine si formi e debba essere accertata<sup>547</sup>, manifestando una «marked tendency to assert the existence of a customary rule more than to prove it», le pronunce anzidette sembrano nondimeno costituire spunti imprescindibili per la ricostruzione e l'identificazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario<sup>548</sup>.

#### 4. La conferma del modello 'dualistico' nella giurisprudenza di altri tribunali internazionali

L'approccio seguito dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia teso, come visto, a riconoscere un ruolo costitutivo ai due elementi di prassi statale e *opinio iuris*, è stato richiamato e avvalorato dalle pronunce di altre istanze giurisdizionali internazionali, nonostante i differenti contesti in cui esse si sono trovate ad operare.

Invero, i tribunali penali *ad hoc* istituiti per i crimini commessi in *ex* Jugoslavia e Ruanda hanno, in più occasioni, affermato che la formazione e l'individuazione di norme di diritto internazionale consuetudinario richiedessero la concomitanza di prassi e *opinio iuris*.

Nella decisione relativa al caso *Procuratore c. Hadžihasanović*, ad esempio, la Camera d'appello del Tribunale per i crimini commessi nell'*ex* Jugoslavia ha osservato che: «to hold that a principle was

---

<sup>545</sup> Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 186.

<sup>546</sup> Corte internazionale di giustizia, *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia)*, sentenza del 3 febbraio 2012, par. 55.

<sup>547</sup> CONDORELLI L., *Customary International Law: The Yesterday, Today and Tomorrow of General International Law*, cit., p. 150; TALMON S., *Determining Customary International Law: The ICJ's Methodology between Induction, Deduction and Assertion*, in *European Journal of International Law*, 2015, p. 434 ss.

<sup>548</sup> PELLET A., *Shaping the Future of International Law: The Role of the World Court in Law-Making*, in ARSANJANI M. H. et al. (a cura di), *Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman*, Nijhoff, Leiden, 2011, p. 1065 ss.; JIMENEZ DE ARÉCHAGA J., *Custom*, in CASSESE A., WEILER H. H. (a cura di), *Change and Stability in International Law-Making*, Walter de Gruyter, Berlino, 1988, p. 1 ss.; MERON T., *Revival of Customary Humanitarian Law*, in *American Journal of International Law*, 2005, pp. 817-819. Si veda, inoltre, TOMKA P., *Custom and the International Court of Justice*, in *Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2013, p. 195 ss.

part of customary international law, it has to be satisfied that State practice recognized the principle on the basis of supporting *opinio juris*»<sup>549</sup>.

Si noti, tuttavia, che le sentenze di tale organo giurisdizionale hanno, in taluni casi, mostrato la tendenza a riconoscere l'emersione di norme di diritto internazionale consuetudinario anche laddove i due elementi costitutivi, e in particolar modo la prassi statale, non fossero stabilmente radicati. Nel caso *Procuratore c. Kupreškić*, la Camera di primo grado ha, infatti, affermato che: «principles of international humanitarian law may emerge through a customary process under the pressure of the demands of humanity or the dictates of public conscience, even where State practice is scant or inconsistent. The other element, in the form of *opinio necessitatis*, crystallizing as a result of the imperatives of humanity or public conscience, may turn out to be the decisive element heralding the emergence of a general rule or principle of humanitarian law»<sup>550</sup>.

Diversamente, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha riconosciuto in diverse pronunce l'indefettibilità delle due componenti costitutive delle norme di diritto internazionale generale, vale a dire prassi e *opinio iuris*, chiarendo che nel caso in cui «several States adhere to one theory while several other States adhere to the other theory, it is possible that the required State practice and *opinio juris* do not exist so as to make either theory part of customary international law»<sup>551</sup>.

Analogamente, la Corte speciale per la Sierra Leone, creata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante il conflitto civile in Sierra Leone, nel caso *Procuratore c. Norman*, ha ammesso che «the formation of custom requires both State practice and a sense of pre-existing obligation (*opinio iuris*)», posto che «an articulated sense of obligation, without implementing usage, is nothing more than rhetoric. Conversely, State practice, without *opinio iuris*, is just habit»<sup>552</sup>.

Anche il Tribunale speciale per il Libano, organo giurisdizionale internazionale istituito *ad hoc* dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per perseguire le azioni criminose correlate all'assassinio di Rafiq al-Ḥarīrī, ex primo ministro libanese, nel rilevare l'evoluzione nella comunità internazionale di una norma consuetudinaria sulla repressione di attacchi terroristici, ha precisato che ai fini dell'accertamento «beyond any shadow of doubt whether a customary rule of international law has

---

<sup>549</sup> Camera di appello del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, *Procuratore c. Hadžihasanović*, decisione del 16 luglio 2003, par. 12.

<sup>550</sup> Camera di appello del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, *Procuratore c. Kupreškić*, decisione del 14 gennaio 2000, par. 527.

<sup>551</sup> Camera di appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, *Gacumbitsi c. Procuratore*, decisione del 7 luglio 2006, opinione separata del giudice Shahabuddeen, par. 51; Camera di appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, *Rwamakuba c. Procuratore*, decisione del 22 ottobre 2004, par. 14.

<sup>552</sup> Corte speciale per la Sierra Leone, *Procuratore c. Norman*, decisione del 31 maggio 2004, par. 17. Si veda anche SWAINE E. T., *Rational Custom*, in *Duke Law Journal*, 2002, pp. 567-568.

crystallised», dovesse essere provata la coesistenza tanto delle prassi quanto dell'*opinio iuris* degli Stati<sup>553</sup>.

Valga, altresì, notare che, seppur più sporadicamente, anche altre istanze giurisdizionali, come il Tribunale internazionale per il diritto del mare e l'Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, si sono occupate dell'identificazione di norme di diritto internazionale consuetudinario richiamando largamente i tradizionali elementi costitutivi individuati nelle pronunce della Corte internazionale di giustizia<sup>554</sup>.

##### 5. La riaffermazione del modello 'dualistico' da parte della Commissione del diritto internazionale

L'indefettibilità dei due elementi di prassi e *opinio iuris* è stata recentemente affermata anche dalla Commissione del diritto internazionale che si è occupata, *inter alia*, dell'identificazione delle norme consuetudinarie internazionali<sup>555</sup>. Nel 2012 la Commissione ha, infatti, deciso di includere la tematica *Formation and Evidence of Customary International Law* nel suo programma di lavoro, tenendo conto degli aspetti più rilevanti dei contributi precedentemente forniti in tale ambito<sup>556</sup> e designando Michael Wood come Relatore speciale<sup>557</sup>. Lo studio, trasformato in *Identification of Customary International Law*, ha condotto all'elaborazione, tra il 2013 e il 2018, di cinque rapporti e di un Progetto di conclusioni, denominato *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, tutti finalizzati a fornire uno strumento di ausilio per la rilevazione delle norme di diritto internazionale consuetudinario<sup>558</sup>.

---

<sup>553</sup> Camera di appello del Tribunale speciale per il Libano, *Decisione interlocutoria sulla legge applicabile: terrorismo, associazione a delinquere, omicidio, perpetrazione, addebito cumulativo*, sentenza del 16 febbraio 2011, par. 87 e 102.

<sup>554</sup> Tribunale internazionale per il diritto del mare, *M/V SAIGA (Saint Vincent e Grenadines c. Guinea)*, sentenza del 1° luglio 1999, par. 133-134; Tribunale internazionale per il diritto del mare, *Responsabilità e obblighi degli Stati che sponsorizzano persone ed entità in relazione alle attività svolte nella Zona*, parere consultivo, 1° febbraio 2011, par. 57, 147-148 e 178; Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Giappone - Bevande alcoliche II*, Rapporto WT/DS8/AB/R del 4 ottobre 1996, p. 11; Panel dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Corea: misure che riguardano gli appalti governativi*, Rapporto WT/DS163/R del 1° maggio 2000, par. 7.123.

<sup>555</sup> Si veda, in particolare, l'art. 24 dello Statuto della Commissione del diritto internazionale del 1947, ai sensi del quale: «The Commission shall consider ways and means for making the evidence of customary international law more readily available, such as the collection and publication of documents concerning State practice and of the decisions of national and international courts on questions of international law, and shall make a report to the General Assembly on this matter».

<sup>556</sup> Si vedano, in particolare: Commissione del diritto internazionale, *Summary Records and Documents of the First Session including the Report of the Commission to the General Assembly*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1949, p. 221 ss.; Commissione del diritto internazionale, *Summary Records and Documents of the First Session including the Report of the Commission to the General Assembly*, in *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, 1950, p. 24 ss.

<sup>557</sup> Si vedano, in particolare: Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-Third Session*, 2011, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2011/Add.1 (Part 2), p. 175, par. 365-367; Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-Fourth Session*, 2012, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2012, p. 135, par. 1 ss.; United Nations Secretariat, *Formation and Evidence of Customary International Law. Elements in the Previous Work of the International Law Commission that Could Be Particularly Relevant to the Topic. Memorandum by the Secretariat*, UN DOC. A/CN.4/659 del 14 marzo 2013, p. 146 ss.

<sup>558</sup> WOOD M., *First Report on Formation and Evidence of Customary International Law*, cit.; WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, cit.; WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit.; WOOD M., *Fourth Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc.

In particolare, nel *Second Report on Identification of Customary International Law* del 2014, Wood ha definito la consuetudine come un assetto di «rules of international law that derive from and reflect a general practice accepted by law»<sup>559</sup>. Nel chiarire come l'identificazione di una norma di diritto generale implicasse la coesistenza dei due elementi costitutivi, il Relatore speciale ha richiamato e condiviso il pensiero di Wolfke, secondo cui: «[w]ithout practice (*consuetudo*), customary international law would obviously be a misnomer, since practice constitutes precisely the main *differentia specifica* of that kind of international law. On the other hand, without the subjective element of acceptance of the practice as law, the difference between international custom and simple regularity of conduct (*usus*) or other non-legal rules of conduct would disappear»<sup>560</sup>.

Coerentemente, nella Conclusione 2 delle *Draft Conclusions*, la Commissione ha accolto il c.d. 'two-element approach', chiarendo che per determinare l'esistenza e il contenuto di una norma di diritto internazionale consuetudinario è necessario verificare la contestuale sussistenza di una prassi generalizzata e del convincimento della sua obbligatorietà, indipendentemente dall'ambito o dal settore materiale al quale appartiene la presunta norma consuetudinaria<sup>561</sup>.

A tal proposito, la Commissione sembra aver chiarito in modo inequivocabile che il modello 'dualistico' sia applicabile «in all fields of international law», essendo «consistent with the unity and coherence of international law, which is a single legal system and is not divided into separate branches with their own approach to sources»<sup>562</sup>. La compenetrazione dei due elementi sarebbe, dunque, essenziale, posto che «[p]ractice without acceptance as law (*opinio juris*), even if widespread and consistent, can be no more than a non-binding usage, while a belief that something is (or ought to be) the law unsupported by practice is mere aspiration»<sup>563</sup>.

## 6. Segue: Le caratteristiche della prassi

Nell'offrire una definizione di prassi, nella Conclusione 4 delle *Draft Conclusions* la Commissione ha fatto riferimento ad una serie di condotte ascrivibili, in primo luogo, agli Stati, i quali rivestono un

---

A/CN.4/695 dell'8 marzo 2016; WOOD M., *Fifth Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/717 del 14 marzo 2018; Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/73/10, 2018. Si veda, a tal proposito, anche GRADONI L., *La Commissione del diritto internazionale riflette sulla rilevazione della consuetudine*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, p. 669 ss.

<sup>559</sup> WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 2, p. 7.

<sup>560</sup> WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., pp. 40-41.

<sup>561</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 2, p. 125. Si veda, altresì, WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, cit., proposta di Conclusione 3.

<sup>562</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 2, p. 126.

<sup>563</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario 4 alla Conclusione 2, p. 126.

ruolo preminente nel processo di formazione delle norme consuetudinarie internazionali, riecheggiando quanto osservato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alla *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)* del 1985, secondo la quale: «it is of course axiomatic that the material of customary international law is to be looked for primarily in the actual practice and *opinio juris* of States»<sup>564</sup>.

In taluni casi, tuttavia, anche i comportamenti tenuti dalle organizzazioni internazionali sembrano assumere rilievo<sup>565</sup>. Una certa cautela è, tuttavia, necessaria in tal senso, in considerazione delle evidenti difformità che intercorrono tra gli Stati e le organizzazioni internazionali le quali, a differenza dei primi, non possiedono competenze generali ma sono istituite per esercitare funzioni specifiche. Come, inoltre, rilevato dalla stessa Commissione nel Commentario al Progetto di articoli sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali del 2011, sussistono differenze significative anche tra le varie organizzazioni relativamente ai rispettivi poteri, alle relazioni con i propri Stati membri, alle procedure di funzionamento e di deliberazione, alla struttura e *governance*, agli obblighi cui sono soggette, e così via<sup>566</sup>. È evidente, quindi, che non tutte le prassi da esse tenute acquisiranno lo stesso peso; al contrario, la condotta delle organizzazioni internazionali, purché accompagnata dall'*opinio iuris*, sarà rilevante solo in relazione a quelle norme: «(a) whose subject matter falls within the mandate of the organizations, and/or (b) that are addressed specifically to them (such as those on their international responsibility or relating to treaties to which international organizations may be parties)»<sup>567</sup>.

Sembrano, invece, doversi escludere dalla nozione di prassi i contegni tenuti dagli attori non statali, come le organizzazioni internazionali non governative e i singoli individui, ai quali viene attribuito un ruolo solo indiretto nel processo di creazione delle norme consuetudinarie<sup>568</sup>. In tale prospettiva, la condotta di tali soggetti pare rilevare soprattutto nella fase di accertamento delle norme di diritto generale «by stimulating or recording the practice and acceptance as law (*opinio juris*) of States and

---

<sup>564</sup> Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)*, sentenza del 3 giugno 1985, par. 27; corsivo aggiunto. Si veda, altresì, Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 4, p. 130.

<sup>565</sup> ARANGIO-RUIZ G., MARGHERITA L., TAU ARANGIO-RUIZ E., *Soggettività nel diritto internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, p. 332 ss.; DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, cit., p. 82; KLABBERS J., *International Organizations in the Formation of Customary International Law*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, p. 181 ss.

<sup>566</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2011, p. 47.

<sup>567</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., p. 131.

<sup>568</sup> WOOD M., *International Organizations and Non-State Actors in the International Law Commission's Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., p. 191 ss.

international organizations»<sup>569</sup>. Ciò si evince dal dato testuale contenuto nella Conclusione 4 delle *Draft Conclusions*, la quale precisa che: «[c]onduct of other actors is not practice that contributes to the formation, or expression, of rules of customary law, but may be relevant when assessing the practice [of States and international organizations]»<sup>570</sup>.

Sicché, sembra potersi ragionevolmente dedurre che le condotte degli attori non statali potrebbero rilevare solo indirettamente, ‘influenzando’ le scelte degli Stati, tenuto conto del fatto che «there is no general right of non-State participation in the formation of international law»<sup>571</sup>. Indipendentemente, quindi, dal maggiore o minore ascendente esercitato dai soggetti privati, sono principalmente gli Stati e, a certe condizioni, le organizzazioni internazionali a determinare l’emersione e i contenuti delle norme di diritto generale. Un esempio rappresentativo in tal senso sembrerebbe essere offerto, secondo alcuni autori, dalla Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, promossa su impulso di attori non statali e contenente regole di diritto ambientale le quali sarebbero poi assunte a consuetudini internazionali attraverso la combinazione di una prassi generalizzata e dell’*opinio iuris* degli Stati<sup>572</sup>.

Nella Conclusione 6 delle *Draft Conclusions*, la Commissione ha osservato, in relazione alle forme che può assumere una prassi costitutiva di norme consuetudinarie, che essa può tradursi in «a wide range of forms», includendo «both physical and verbal acts»<sup>573</sup>.

Una tale impostazione, improntata al riconoscimento della libertà di espressione degli Stati, si pone, peraltro, in linea di continuità con quanto precedentemente rilevato dalla Corte internazionale di giustizia che, nella sentenza sul *Diritto di asilo* del 1950, aveva ricondotto nell’alveo delle pratiche statali ogni forma di «official views expressed on different occasions»<sup>574</sup>. Analogamente, nel caso relativo alla *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)* del 1985, la Corte aveva adottato un’ampia nozione di prassi, nella quale aveva ricompreso tanto i comportamenti effettivamente tenuti dagli Stati, quanto ogni «public expression of their views»<sup>575</sup>.

---

<sup>569</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., p. 132.

<sup>570</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 4, par. 3; corsivo aggiunto. Si veda, altresì, United Nations Secretariat, *Formation and Evidence of Customary International Law. Elements in the Previous Work of the International Law Commission that Could Be Particularly Relevant to the Topic. Memorandum by the Secretariat*, cit. p. 27.

<sup>571</sup> CARRILLO-SANTARELLI N., *The Possibilities and Legitimacy of Non-State Participation in the Formation of Customary Law*, in *International Community Law Review*, 2017, p. 103.

<sup>572</sup> CARDENAS F., *Custom as the Product of Successful Argumentative Campaigns*, in DROUBI S., D’ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, p. 146.

<sup>573</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 6, p. 140.

<sup>574</sup> Corte internazionale di giustizia, *Diritto di asilo (Colombia c. Perù)* del 20 novembre 1950, p. 277.

<sup>575</sup> Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)*, sentenza del 3 giugno 1985, p. 36.

Nella Conclusione 6, la Commissione ha, altresì, fornito un elenco non esaustivo di condotte, materiali e verbali, rilevanti ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo delle consuetudini, senza riconoscere tra esse un ordine gerarchico preordinato. Tra queste si ricordano, a titolo esemplificativo, le corrispondenze diplomatiche, le condotte adottate al momento dell'approvazione di risoluzioni di organizzazioni internazionali o in relazione a trattati, i contegni tenuti dagli organi esecutivi, la giurisprudenza nazionale, nonché i provvedimenti amministrativi e legislativi<sup>576</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, l'elemento materiale delle norme consuetudinarie sembra, dunque, potersi potenzialmente ricavare da *qualsiasi* comportamento tenuto dagli Stati, sia sul piano internazionale che su quello interno<sup>577</sup>.

Indipendentemente dalla forma assunta, la prassi cui si deve aver riguardo deve in ogni caso essere «general, meaning that it must be sufficiently widespread and representative», nonché «consistent»<sup>578</sup>.

Il requisito della 'generalità' non si presta, tuttavia, a definizioni esatte, posto che le circostanze in cui una determinata condotta assume rilievo possono variare notevolmente da un caso all'altro, sicché il numero, la rappresentatività e la distribuzione degli Stati coinvolti nel processo di formazione di una determinata norma non sembrano potersi identificare aprioristicamente e in via astratta.

È chiaro, tuttavia, che il requisito della 'sufficiente diffusione' non richieda la partecipazione attiva di tutti i membri della comunità internazionale; non è, infatti, indispensabile dimostrare che ogni singolo Stato abbia adottato un determinato contegno ai fini dell'identificazione di una norma consuetudinaria<sup>579</sup>.

Come anche precisato, a tal proposito, dall'International Law Association, autorevole associazione costituita nel 1873 con l'obiettivo di studiare, chiarire e sviluppare il diritto internazionale, nonché di promuoverne la comprensione e il rispetto<sup>580</sup>: «whilst someone needs to have willed a new practice to become law if the process of custom-formation is to begin (namely, the initiators of the practice

---

<sup>576</sup> In questo senso, si veda WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, cit., par. 41: «Given the inevitability and pace of change, political and technological, it is neither possible nor desirable to seek to provide an exhaustive list of these 'material sources' of customary international law: it remains impractical for the Commission, as it was in 1950, 'to list all the numerous types of materials which reveal State practice on each of the many problems arising in international law».

<sup>577</sup> MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale*, cit., p. 29.

<sup>578</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 8, p. 135.

<sup>579</sup> GIULIANO M., *La comunità internazionale e il diritto*, Cedam, Padova, 1950, p. 168; BROWNIE I., *Principles of Public International Law*, cit., p. 8.

<sup>580</sup> International Law Association, *Constitution of the Association*, adottata in seno alla settantasettesima Conferenza, 2016, art. 3, par. 1, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/constitution-english-adopted-johannesburg-2016-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/constitution-english-adopted-johannesburg-2016-2) (ultima consultazione: maggio 2023).

and those who respond positively to it), it is not necessary that the international community as a whole should have consented to the rule in a conscious sense»<sup>581</sup>.

Benché una prassi universale non sia quindi necessaria, essa deve nondimeno soddisfare il requisito della ‘rappresentatività’, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso, come la distribuzione geografica degli Stati, i relativi assetti socio-politici ed economici, nonché gli interessi in gioco. In taluni ambiti, invero, può verificarsi che non tutti gli Stati siano coinvolti in pari misura nel processo di formazione di una nuova consuetudine, essendo alcuni più ‘interessati’ di altri. Come sostenuto, a tal proposito, da De Visscher, tra tutti i consociati ben può accadere che nell’elaborazione di una nuova regola, alcuni soggetti lascino una ‘impronta’ più profonda rispetto ad altri, talvolta a causa del loro ‘peso’, talaltra in ragione dei loro obiettivi finali<sup>582</sup>.

Come chiarito dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 1969, ai fini della formazione di una norma consuetudinaria, la partecipazione ampia e rappresentativa deve, infatti, includere quella degli Stati ‘particolarmente interessati’<sup>583</sup>. Sarebbe, dunque, impraticabile determinare l’esistenza o il contenuto di una regola di diritto generale relativa alla navigazione marittima senza tenere in considerazione la prassi tenuta dagli Stati costieri o dagli Stati di bandiera. Sembra, pertanto, condivisibile il pensiero di Villiger secondo cui, in assenza di prassi tenute da Stati ‘*specially affected*’, una norma consuetudinaria non potrebbe sorgere, né continuare ad esistere. Tuttavia, ciò non equivale ad affermare che, qualora tutti gli Stati interessati adottassero una certa prassi, una nuova consuetudine verrebbe sicuramente ad esistere, dal momento che il contegno dei restanti consociati potrebbe essere talmente discordante da impedirne la formazione<sup>584</sup>.

Ciò si pone in aderenza con il requisito della ‘coerenza’ che consente di escludere la sussistenza di una prassi generalizzata e, dunque, la formazione di una norma corrispondente di diritto consuetudinario, qualora le condotte rilevanti tenute dagli Stati siano tanto divergenti da non permettere di delineare un modello uniforme di comportamento. Proprio a tal proposito, nel caso relativo alle *Peschiere norvegesi* del 1951, la Corte internazionale di giustizia ha avuto modo di precisare che: «although the ten-mile rule has been adopted by certain States [...] other States have

---

<sup>581</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., p. 31.

<sup>582</sup> DE VISSCHER C., *Théorie et réalités en droit international public*, cit., p. 155.

<sup>583</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 73.

<sup>584</sup> VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties*, cit., p. 31.

adopted a different limit. Consequently, the ten-mile rule has not acquired the authority of a general rule of international law»<sup>585</sup>.

Il coefficiente della 'coerenza', tuttavia, non impone la conformità universale e assoluta nella prassi seguita dagli Stati che può limitarsi ad essere «virtually uniform»<sup>586</sup>. Ne deriva, dunque, che talune incongruenze o contraddizioni minori non siano da ritenersi un ostacolo alla formazione e alla conseguente rilevazione di una prassi generalizzata. Nella sentenza relativa alle *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua* del 1986, la Corte internazionale di giustizia ha, infatti, escluso che: «[...] for a rule to be established as customary, the corresponding practice must be in absolutely rigorous conformity with the rule. In order to deduce the existence of customary rules, the Court deems it sufficient that the conduct of States should, *in general*, be consistent with such rules»<sup>587</sup>.

#### 7. Segue: Le caratteristiche dell'*opinio iuris sive necessitatis*

L'esistenza di una prassi seguita in modo coerente da un numero sufficientemente diffuso e rappresentativo di Stati non è per sé bastevole alla rilevazione di una norma di diritto internazionale consuetudinario. Un ulteriore e indefettibile elemento concorre, infatti, al processo di formazione delle regole di diritto generale, vale a dire il convincimento tra gli Stati della doverosità o necessità di seguire una certa condotta (*opinio iuris sive necessitatis*). Come, infatti, graniticamente stabilito dalla Corte permanente di giustizia internazionale nel caso *Lotus* del 1927, il ripetersi di un dato comportamento, attivo o passivo, non può ritenersi da solo sufficiente ai fini della formazione di una norma consuetudinaria, dovendosi ad esso accompagnare la convinzione degli Stati circa la sua obbligatorietà, vale a dire la '*conscience d'un devoir*'<sup>588</sup>.

Quasi un secolo dopo, anche la Commissione del diritto internazionale ha riconosciuto la valenza costitutiva dell'*opinio iuris*, chiarendo nella Conclusione 9 delle *Draft Conclusions* che: «[t]he requirement, as a constituent element of customary international law, that the general practice be accepted as law (*opinio juris*) means that the practice in question must be undertaken with a sense of legal right or obligation»<sup>589</sup>.

---

<sup>585</sup> Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951, p. 19.

<sup>586</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 74.

<sup>587</sup> Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 186; corsivo aggiunto.

<sup>588</sup> Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927, p. 28: «c'est seulement si l'abstention [d'exercer des poursuites pénales] était motivée par la conscience d'un devoir de s'abstenir que l'on pourrait parler de coutume internationale».

<sup>589</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 9, p. 138.

Secondo la Commissione, infatti, acciocché possa dar vita ad una norma di diritto internazionale generale, un dato contegno deve essere accompagnato dal convincimento che sia consentito o imposto da un obbligo giuridico e non da ragioni di mera cortesia, opportunità o convenienza politica<sup>590</sup>. Si pensi, ad esempio, allo spiegamento di tappeti rossi per i capi di Stato durante gli incontri diplomatici: tale uso, non essendo evidentemente accompagnato da alcun senso di obligatorietà o doversità giuridica, non potrebbe generare o attestare alcun dovere o diritto di agire di conseguenza. Invero, come osservato a tal proposito dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 20 febbraio 1969: «[t]here are many international acts, e.g., in the field of ceremonial and protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty»<sup>591</sup>.

È, dunque, fondamentale verificare, caso per caso, che gli Stati abbiano agito in un certo modo in forza di un obbligo giuridico. La sussistenza dell'elemento soggettivo andrebbe, tuttavia, accertata non solo nei confronti degli Stati che abbiano tenuto una determinata condotta, ma anche di quelli in grado di 'reagire' ad essa. Sicché, una prassi generale può assumere piena rilevanza nel processo di formazione delle norme consuetudinarie a condizione che essa sia nota agli altri consociati e da questi ultimi ritenuta conforme a diritto<sup>592</sup>.

Pertanto se, da un lato, non è necessario il convincimento di *tutti* gli Stati circa il carattere obbligatorio di una certa condotta, essendo sufficiente un'adesione ampia e rappresentativa, dall'altro, divergenze significative tra gli Stati non permettono di desumere la valida formazione di un'*opinio iuris* e, in ultima istanza, di una norma generale. La stessa Corte internazionale di giustizia, nel parere relativo alla *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari* dell'8 luglio 1996, ha sottolineato che allorché «the members of the international community are profoundly divided on the matter of whether non-recourse to nuclear weapons over the past 50 years constitutes the expression of an *opinio juris* [...] the Court does not consider itself able to find that there is such an *opinio juris*»<sup>593</sup>.

Anche l'elemento soggettivo della consuetudine può tradursi in un'ampia varietà di forme, come testimonia la Conclusione 10 delle *Draft Conclusions*, la quale reca un'elencazione non esaustiva di

---

<sup>590</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 9, p. 140; corsivo aggiunto.

<sup>591</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 77.

<sup>592</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 5, p. 133. Si veda, similmente, International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., par. 5, p. 15.

<sup>593</sup> Corte internazionale di giustizia, *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*, parere consultivo dell'8 luglio 1996, par. 67.

condotte materiali e verbali rilevanti, tra cui si annoverano: «public statements made on behalf of States; official publications; government legal opinions; diplomatic correspondence; decisions of national courts; treaty provisions; and conduct in connection with resolutions adopted by an international organization or at an intergovernmental conference»<sup>594</sup>.

Non sfugga peraltro che, dalla comparazione dell'ampia portata della nozione di *opinio iuris* contenuta nella Conclusione 10 con le forme di prassi di cui alla Conclusione 6, sembra emergere una parziale sovrapposibilità tra le condotte rilevanti ai fini dell'accertamento dei due elementi costitutivi. Sebbene la loro identificazione richieda un esercizio separato, la prova della sussistenza delle due componenti potrebbe, dunque, rinvenirsi nelle medesime espressioni e gli stessi 'materiali' sembrerebbero utilizzabili per la rilevazione sia delle prassi che del convincimento circa la loro obbligatorietà o doverosità.

Per chi scrive, appare, tuttavia, plausibile ritenere che le condotte materiali forniscano esempi di prassi, mentre quelle verbali incarnino il convincimento giuridico degli Stati e possano ritenersi espressioni delle relative *opiniones iuris*. Si pensi, ad esempio, al caso di una dichiarazione pubblica resa da uno Stato attraverso cui si sostenga che una determinata condotta sia consentita, vietata o imposta da una norma di diritto consuetudinario: tale manifestazione, piuttosto che esprimere una prassi, sembra fornire una chiara indicazione della convinzione circa la conformità a diritto di quel determinato comportamento<sup>595</sup>.

#### 8. L'applicazione del modello 'dualistico' al settore dello sfruttamento delle risorse dello spazio

Accogliendo il paradigma 'dualistico' di formazione delle norme consuetudinarie, ci si domanda se un numero crescente di Stati stia progressivamente recependo il valore consuetudinario di una nuova condotta che ammette l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse spaziali, se non anche il loro impossessamento, affermandosi ad integrazione delle norme internazionali preesistenti che sanciscono la libertà di esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico e il divieto generale di appropriazione dello stesso.

Ciò anche in considerazione del fatto che soprattutto nei settori in rapida evoluzione, come quello spaziale, nuove norme di diritto generale possono venire ad esistenza in modo più agevole e tempestivo rispetto all'elaborazione di regole convenzionali, la quale richiede spesso un lento processo nell'avviarsi e nel giungere a una conclusione e a un risultato vincolante<sup>596</sup>.

---

<sup>594</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 10, par. 2, p. 140.

<sup>595</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 10, p. 141

<sup>596</sup> TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 139; SCHARF M. P., *Customary International Law in Times of Fundamental Change*, cit., p. 30; VON DER DUNK F. G., *Customary*

Sulla scorta di tali considerazioni ci si chiede, in particolare, se sia plausibile interpretare le legislazioni nazionali e le altre iniziative internazionali tese a disciplinare l'utilizzo delle risorse spaziali nell'ottica di «un'intenzione di natura normativa che ha la potenzialità di determinare un cambiamento»<sup>597</sup>, quest'ultimo dovuto al fatto che gli Stati si stanno misurando con attività del tutto nuove, non disciplinate in modo soddisfacente dall'assetto normativo esistente. Di qui l'esigenza di una 'espansione materiale' del diritto internazionale<sup>598</sup>.

In un tale scenario, evidentemente, lo Stato o il gruppo di Stati «che enuncia la proposta di norme nuove sa di comportarsi in modo diverso da quanto i precedenti richiederebbero. Ciononostante, esso spera di interpretare nuove esigenze, sentite dall'insieme dei membri della comunità internazionale, e di raccogliere un adeguato numero di consensi»<sup>599</sup>. Sicché, ogni nuova condotta, così come ogni violazione di una norma esistente, può potenzialmente racchiudere in sé «the seed for a new legality»<sup>600</sup>.

Invero, diversi Stati hanno espresso il proprio convincimento circa l'utilità e la rilevanza delle recenti iniziative, come si evince dai lavori del *Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities* e, segnatamente, nel *Summary* del 2023 da cui si apprende che: «[s]everal delegations were of the view that a consideration of various other documents would yield relevant and useful input [...]. Among the other documents referred to by those delegations were the *Artemis Accords on the Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, the *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities* developed by the Hague International Space Resources Governance Working Group, *various pieces of national legislation* and other *expert work by civil society organizations*»<sup>601</sup>.

Tuttavia, per le finalità che qui più ci interessano, occorre comprendere se e in che misura il moltiplicarsi di strumenti tesi a valorizzare le attività correlate all'impiego delle risorse spaziali possa aver innescato il processo di formazione di una nuova norma generale rispondente al modello consuetudinario tradizionale, radicato sul binomio *prassi/opinio iuris*,

---

*International Law and Outer Space*, in LEPARD B. D. (a cura di), *Reexamining Customary International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 373.

<sup>597</sup> SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 125.

<sup>598</sup> TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 64.

<sup>599</sup> SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 126.

<sup>600</sup> D'AMATO A. A., *The Concept of Custom in International Law*, cit., pp. 97-98.

<sup>601</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee, *Summary by the Chair and Vice-Chair of Views and Contributions Received on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/120 del 12 gennaio 2023, par. 8; corsivo aggiunto.

## 9. Segue: Il rilievo dell'inazione nella formazione delle norme consuetudinarie

Invero, l'applicazione del modello 'dualistico' sembra sollevare alcune problematiche sostanziali, che meritano una trattazione preliminare. Una prima questione sembra emergere in relazione alle condotte inattive tenute da taluni Stati rispetto alle legislazioni spaziali nazionali e delle iniziative internazionali adottate per regolamentare lo sfruttamento delle risorse spaziali.

Valga, innanzitutto, notare che tra i comportamenti statali rilevanti ai fini dell'individuazione degli elementi costitutivi delle consuetudini internazionali, viene generalmente ricompresa anche l'inazione, altresì nota come 'prassi negativa', 'astensione', 'silenzio' od 'omissione'<sup>602</sup>, la quale, al pari delle condotte attive, «may be central to the development and ascertainment of rules of customary international law»<sup>603</sup>. Come, infatti, osservato a tal proposito da Tunkin, «abstain[ing] from action under certain circumstances may undoubtedly lead to the creation of a rule of conduct that may become a juridical norm»<sup>604</sup>.

L'inazione, intrinsecamente ambigua e polisemica, «en tant que tel ne dit rien puisqu'il est capable de 'dire' trop de choses à la fois»<sup>605</sup>, è stata oggetto di trattazione nel terzo rapporto sull'identificazione del diritto internazionale consuetudinario del Relatore speciale Wood, il quale ha riconosciuto ai comportamenti passivi una duplice valenza poiché in grado, da un lato, di integrare prassi generalizzate e, dall'altro, di provare la sussistenza dell'*opinio iuris* degli Stati nella fase genetica di una regola di diritto generale<sup>606</sup>.

Questa impostazione è stata trasfusa dalla Commissione del diritto internazionale nella Conclusione 6 delle *Draft Conclusions*, che riconosce apertamente la possibilità che una prassi possa sostanziarsi in una condotta inattiva, sia pure a certe condizioni<sup>607</sup>. Tale statuizione sembra, peraltro, riecheggiare quanto affermato dall'International Law Association nel paragrafo 6 dello *Statement* del 2000, secondo cui: «in appropriate circumstances, omissions can count as a form of State practice»<sup>608</sup>. Entrambi gli enunciati impongono, tuttavia, di accertare che il comportamento inerte tenuto da uno Stato non sia dovuto a mera inconsapevolezza, ma costituisca piuttosto il risultato di una scelta

---

<sup>602</sup> WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit., par. 19.

<sup>603</sup> WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, cit., par. 42.

<sup>604</sup> TUNKIN G. I., *Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law*, in *California Law Review*, 1961, p. 421.

<sup>605</sup> BUZZINI G. P., *Abstention, silence et droit international général*, cit., p. 382.

<sup>606</sup> WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit., p. 9.

<sup>607</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Ila Conclusione 6, p. 133.

<sup>608</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., par. 6, p. 15.

deliberata; solo in tale circostanza esso potrebbe rilevare come elemento oggettivo di una consuetudine in via di formazione<sup>609</sup>.

La Conclusione 10 delle *Draft Conclusions* prevede, inoltre, che una condotta inattiva possa assumere rilevanza anche come manifestazione dell'*opinio iuris* di uno Stato, sempreché le circostanze siano tali da ritenere che quest'ultimo, rimasto inerte, abbia consapevolmente scelto di non agire dinanzi all'altrui contegno, ritenuto conforme al diritto internazionale<sup>610</sup>. In tal caso, come osservato dalla Corte internazionale di giustizia nella controversia sulla *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine* del 1984, il silenzio può essere considerato come «equivalent to tacit recognition manifested by unilateral conduct which the other party may interpret as consent»<sup>611</sup>.

Invero, le ragioni di un comportamento omissivo possono essere molteplici e tradursi, talvolta, nella volontà di aderire tacitamente ad una determinata prassi, talaltra nella mera incapacità di reagire o nel totale disinteresse di uno Stato rispetto a circostanze o accadimenti per i quali non abbia un interesse concreto<sup>612</sup>. Sicché, non tutti i casi di inerzia sembrano assumere rilievo nel procedimento di formazione di una norma consuetudinaria. Come, infatti, osservato a tal proposito da Fitzmaurice, «[a]bsence of opposition is relevant only in so far as it implies consent, acquiescence or toleration on the part of the State concerned; but absence of opposition *per se* will not necessarily or always imply this»<sup>613</sup>.

Ne consegue che una valutazione dell'inerzia andrebbe condotta caso per caso, tenendo conto delle singole condotte, attive e passive, e delle relazioni tra gli Stati coinvolti, al fine di determinare se si

---

<sup>609</sup> AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, cit., p. 10.

<sup>610</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 10, par. 3, p. 140. Si vedano, altresì: Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951, p. 139; WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit., p. 10.

<sup>611</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine (Canada c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 ottobre 1984, par. 130.

<sup>612</sup> CRAWFORD J. R., *Brownlie's Principles of Public International Law*, cit., p. 25; VISMARA F., *Rilievi in tema di inaction e consuetudine internazionale alla luce dei recenti lavori della Commissione del diritto internazionale*, in *Rivista del diritto internazionale*, 2016, p. 1026 ss.; SHAW M. N., *International Law*, 8 ed., Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2017, p. 57: «[a] failure to act can arise from either a legal obligation not to act, or an incapacity or unwillingness in the particular circumstances to act». Si veda, altresì, BOS M., *The Identification of Custom in International Law*, in *German Yearbook of International Law*, 1982, p. 37: «it should be emphasized that silence may not always be taken to mean acquiescence: for States cannot be deemed to live under an obligation of permanent protest against anything not pleasing them. For legal consequences to ensue, there must be good reason to require some form of action»; ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law*, cit., p. 777; BOURGEOIS H., WOUTERS J., *Methods of Identification of International Custom: A New Role of Opinio Iuris?*, cit., p. 96.

<sup>613</sup> FITZMAURICE M., *The Law and Procedure of the International Court of Justice: Treaty Interpretation and Certain Other Treaty Points*, cit., p. 33; BUZZINI G. P., *Abstention, silence et droit international général*, cit., p. 355; BROWNLIE I., *Some Problems in the Evaluation of the Practice of States as an Element of Custom*, in AA. VV., *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz*, Editoriale scientifica, Napoli, 2004, p. 315: «Failure to express disapproval of the conduct of a State may have a number of procedural and political causes unconnected with the issue of legality».

tratti o meno di un silenzio ‘qualificato’<sup>614</sup>, posto che ogni «passive conduct could only amount to qualified silence if a State knows of the practice of other States and of the (emerging) customary rule»<sup>615</sup>.

Pertanto, allo scopo di stabilire se un determinato contegno inattivo sia giuridicamente rilevante è necessario appurare, in primo luogo, che una qualche forma di reazione sia effettivamente richiesta: *qui tacet consentire videtur dum loqui debuit ac potui*. Di conseguenza, di fronte a una prassi preordinata alla formazione di una norma consuetudinaria che non pregiudichi gli interessi diretti o indiretti di un altro Stato, l’inerzia di quest’ultimo sarà, con tutta probabilità, irrilevante. Al contrario, allorché gli interessi o i diritti siano in qualche modo incisi dall’altrui condotta, l’assenza di obiezioni, decorso un lasso di tempo ragionevole, potrà configurarsi come tacita accettazione e dunque acquiescenza<sup>616</sup>. Tali considerazioni trovano, peraltro, conforto nella posizione espressa dalla Corte internazionale di giustizia nella controversia relativa alla *Sovranità su Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge* del 2008: «silence may also speak, but only if the conduct of the other State *calls for a response*»<sup>617</sup>.

In secondo luogo, occorre verificare che lo Stato interessato versi nella condizione di poter rispondere, avendo avuto contezza dell’esistenza di una certa prassi, nonché tempo e capacità sufficienti per reagire<sup>618</sup>. Laddove la mancata adozione di una linea di condotta sia, invece, in qualche modo connessa o influenzata dalla mancata conoscenza o conoscibilità delle circostanze rilevanti, difficilmente l’inerzia potrà essere interpretata come acquiescenza<sup>619</sup>. In questo senso, la Commissione del diritto internazionale ha chiarito che: «[w]here a State did not or could not have been expected to know of a certain practice, or has not yet had a reasonable time to respond, inaction cannot be attributed to an acknowledgment that such practice was mandated (or permitted) under customary international law»<sup>620</sup>.

---

<sup>614</sup> BUZZINI G. P., *Abstention, silence et droit international général*, cit., p. 344 ss.; MARQUES ANTUNES N. S., *Acquiescence*, cit., par. 19.

<sup>615</sup> VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties*, cit. p. 39.

<sup>616</sup> TUNKIN G. I., *Theory of International Law*, George Allen and Unwin Ltd., Londra, 1974, p. 139; AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, cit., p. 40; DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, cit., p. 108; International Law Association, London Conference, Committee on Formation of Customary (General) International Law, *Final Report of the Committee Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., p. 10.

<sup>617</sup> Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge (Malesia c. Singapore)*, sentenza del 23 maggio 2008, par. 121; corsivo aggiunto. Si vedano anche: Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione del confine marittimo nell’area del Golfo del Maine (Canada c. Stati Uniti d’America)*, sentenza del 12 ottobre 1984, par. 130; Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa ai diritti di navigazione e ai diritti connessi (Costa Rica c. Nicaragua)*, sentenza del 13 luglio 2009, par. 141.

<sup>618</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario 3 alla Conclusione 6, p. 140.

<sup>619</sup> SHAW M. N., *International Law*, cit., p. 58.

<sup>620</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario 8 alla Conclusione 10, pp. 141-142; corsivo aggiunto.

Per le finalità che qui più ci interessano, la trattazione della tematica dell'inerzia rileva al fine di comprendere se il comportamento inattivo adottato da alcuni Stati a seguito dell'elaborazione delle legislazioni spaziali e delle altre iniziative internazionali sopra menzionate, tra cui la Cina, orientata a conservare una 'wait-and-see position'<sup>621</sup>, possa contribuire alla formazione di una possibile nuova regola consuetudinaria. Ci si interroga, in particolare, sul significato da attribuire alla scarsità delle reazioni di alcuni Stati, in parte forse motivata dalla non imminenza delle attività di sfruttamento delle risorse spaziali, nonché sulla possibilità di configurare tali condotte omissive come silenzi qualificati e, di conseguenza, come implicita accettazione di una potenziale regola generale in fase di emersione.

Tenuto conto dell'oggettiva complessità nell'attribuzione all'inazione di una concreta valenza ai fini della ricostruzione di una norma di diritto internazionale consuetudinario, nel caso che ci occupa sarebbe, tuttavia, plausibile ipotizzare che il comportamento passivo tenuto da una parte degli Stati sia astrattamente idoneo a produrre effetti giuridici, assumendo un qualche rilievo come acquiescenza.

In primo luogo, infatti, tale inerzia sembra essere del tutto intenzionale e non inconsapevole, posto che le iniziative sopra considerate rappresentano condotte ben note alla comunità internazionale, non solo a causa del clamore che hanno inizialmente suscitato per la loro portata dirompente, ma anche perché oggetto di numerosi dibattiti, soprattutto in seno al Comitato per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico delle Nazioni Unite (COPUOS) e ai due relativi Sottocomitati giuridico (LSC) e scientifico e tecnico (STSC). Si noti, in particolare, che la generale assenza di reazioni avverse in un foro internazionale come il COPUOS, a vocazione pressoché universale, sembra assumere un valore pregnante, se si considera che ciascuna delegazione ha in tale adunanza l'opportunità di esprimere periodicamente le proprie posizioni dinanzi a tutti i rappresentanti degli Stati membri e di conoscerne istantaneamente le rispettive reazioni.

Da ciò discende logicamente che le condotte inerti in esame non siano ascrivibili né all'impossibilità o all'incapacità dei consociati di replicare, né alla loro mancanza di interesse, posto che le attività di estrazione e sfruttamento delle risorse spaziali afferiscono a questioni di portata globale, che toccano direttamente o indirettamente gli interessi di tutti gli Stati, e non solo di quelli maggiormente coinvolti nella catena di approvvigionamento dell'industria spaziale<sup>622</sup>.

---

<sup>621</sup> JULIENNE M., *China's Ambitions in Space: The Sky's the Limit*, in *Études de l'Institut français des relations internationales*, 2021, reperibile al link: [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne\\_china\\_ambitions\\_space\\_2021.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china_ambitions_space_2021.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023), p. 6.

<sup>622</sup> DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, cit., p. 96.

Tale interpretazione appare, inoltre, avvalorata dall'analisi del dato temporale, la cui importanza, visto il carattere eminentemente ambiguo del silenzio, non può essere sottostimata. In tale prospettiva, tenendo conto del fatto che gli atteggiamenti passivi solitamente assumono rilievo se reiterati nel tempo, sembra ragionevole concludere che, poiché l'inerzia di alcuni Stati sembra perdurare nel tempo, senza essere soppiantata da reazioni generali diverse o avverse, essa potrebbe *a fortiori* assumere rilevanza come silenzio qualificato nel processo di formazione di una possibile nuova norma generale tesa a disciplinare l'impiego delle risorse naturali presenti nello spazio extra-atmosferico. Nel caso in esame, il silenzio potrebbe, quindi, assumere un duplice valore, riflettendo al contempo sia l'elemento oggettivo che l'*opinio iuris* degli Stati rimasti inerti dinanzi ad una possibile regola consuetudinaria in via di affermazione.

10. Segue: L'opposizione della Federazione Russa e la controversa dottrina dell'obiettore persistente

Un'altra questione che sembra venire in rilievo nell'applicazione del modello 'dualistico' riguarda la peculiare posizione assunta dalla Federazione Russa che, a differenza della maggior parte degli Stati, ha energicamente e ripetutamente contestato le recenti iniziative statunitensi volte a regolamentare le attività legate alle risorse spaziali e, in particolare, il *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 2015, l'*Executive Order No. 13914* del 2020 e gli *Artemis Accords* del 2020<sup>623</sup>.

Si rammenti quanto affermato, in proposito, dal Direttore generale di Roscosmos, il quale ha fortemente condannato i provvedimenti americani, osservando che: «[t]he principle of the invasion is the same, be it the moon or Iraq. Create a coalition of the willing and then, without the UN or even Nato, move forward to the goal»<sup>624</sup>.

In senso uniforme, seppur con toni più smorzati, si è più recentemente espressa la delegazione russa che, durante i lavori del *Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities* del Sottocomitato giuridico del COPUOS del 2024, ha affermato che qualsiasi atto di appropriazione delle risorse da parte di Stati e operatori privati costituirebbe una compressione dell'altrui libertà di

---

<sup>623</sup> Si vedano, in particolare: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Reviewing Opportunities for Achieving the Vienna Consensus on Space Security Encompassing Several Regulatory Domains, Working Paper submitted by the Russian Federation*, UN Doc. A/AC.105/C.1/2016/CRP.15 del 16 febbraio 2016, p. 6; Russian News Agency, *Plans to Seize Territories of Other Planets Harm International Cooperation, Says Roscosmos*, reperibile al link <https://tass.com/science/1141113> (ultima consultazione: settembre 2023); STIRN A., *Do NASA's Lunar Exploration Rules Violate Space Law?* in *Scientific American*, 2020, reperibile al link <https://www.scientificamerican.com/article/donasa-lunar-exploration-rules-violate-space-law/#:~:text=Not%20necessarily..cannot%20violate%20existing%20international%20law> (ultima consultazione: giugno 2023).

<sup>624</sup> BENNETS M., *US Plan for Moon Mining Is Like Iraq Invasion, Says Russia*, in *The Times*, 10 maggio 2020, reperibile al link <https://www.thetimes.co.uk/article/us-plan-for-moon-mining-is-like-iraq-invasion-says-russia-sqgvqvvt> (ultima consultazione: settembre 2023).

accesso e utilizzo dello spazio, offuscando lo scopo dell'articolo II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico<sup>625</sup>.

A voler valutare il rilievo della posizione tenuta dalla Federazione russa, sembrerebbe plausibile ipotizzare che le reiterate opposizioni mosse possano rappresentare un esempio della dottrina dell'obiettore persistente in rispetto alla possibile emersione di una nuova norma generale, tesa a promuovere le pratiche di estrazione e sfruttamento delle risorse extra-terrestri. Sicché, appare necessario svolgere, in via preliminare, un'indagine sull'ammissibilità dell'istituto del *persistent objector* e sulle principali questioni giuridiche ad esso sottese.

Come noto, una delle caratteristiche distintive delle norme consuetudinarie è l'assenza di limiti soggettivi di efficacia e, dunque, la loro obbligatorietà per tutti i soggetti di diritto internazionale<sup>626</sup>. Tale peculiarità è stata sottolineata dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 20 febbraio 1969, quando ha affermato che: «customary law rules [...] by their very nature, must have equal force for all members of the international community»<sup>627</sup>.

In tale prospettiva, destano non pochi dibattiti quegli orientamenti consensualistici, sostenuti da una parte della dottrina, tesi a configurare la consuetudine internazionale come un *tacitum pactum* stretto tra gli Stati attraverso la loro condotta<sup>628</sup>. In tale scenario, dunque, le regole consuetudinarie scaturirebbero dalla determinazione volontaristica degli Stati e in nulla differirebbero dalle norme convenzionali, poiché entrambe deriverebbero dal consenso degli stessi: la sola differenza tra le due fonti risiederebbe nella forma non scritta nella quale le prime si manifestano<sup>629</sup>.

Uno dei limiti più evidenti di tale ricostruzione riposa sul fatto che una consuetudine fondata sull'accordo sarebbe evidentemente idonea a produrre effetti vincolanti solo nei confronti degli Stati che abbiano partecipato al suo processo di formazione, e non verso la generalità di essi. Ciò porterebbe, dunque, ad escludere l'applicabilità delle regole consuetudinarie agli Stati che non abbiano prestato il proprio consenso e a tutti quelli venuti in essere successivamente all'emersione delle norme stesse.

---

<sup>625</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Russian Federation – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.20 del 20 marzo 2023, p. 5.

<sup>626</sup> Diverso è il discorso, evidentemente, per le consuetudini particolari che vengano a formarsi nei rapporti tra un gruppo limitato e determinato di Stati. Si veda, ad esempio: SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., pp. 118 e 147.

<sup>627</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 63.

<sup>628</sup> ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, cit., p. 42; PERASSI T., *Teoria dommatica delle fonti del diritto internazionale*, in *Rivista del diritto internazionale*, 1917, pp. 302-303.

<sup>629</sup> STRUPP K., *Les règles générales du droit de la paix*, cit., pp. 303-304; BALLADORE PALLIERI G., *La forza obbligatoria della consuetudine internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1928, p. 338 ss.

Tali considerazioni hanno condotto un'altra parte della dottrina a ritenere il contegno degli Stati da cui scaturisce una consuetudine non già un mero strumento di manifestazione della loro volontà, bensì un autonomo fatto giuridico idoneo a creare norme internazionali vincolanti per *tutti* i membri della comunità internazionale, indipendentemente dal loro consenso e dalla loro partecipazione alla fase genetica della regola<sup>630</sup>.

Sulla base di tali considerazioni, ci si domanda, allora, se e in che misura la portata generale delle norme consuetudinarie possa conciliarsi con la teoria del *persistent objector*, secondo cui uno Stato che abbia contestato in modo costante e inequivocabile il sorgere di una nuova consuetudine, non sarebbe vincolato al rispetto della stessa; in tal caso, infatti, la norma produrrebbe i suoi effetti nei confronti di tutti gli Stati eccetto uno, ovvero l'obiettore persistente<sup>631</sup>.

Beninteso, tale ultima ipotesi deve tenersi distinta dal caso in cui il dissenso coinvolga un numero significativo di Stati, il quale avrà evidentemente l'effetto di impedire del tutto la formazione di una nuova norma di diritto generale, in assenza dei suoi presupposti costitutivi<sup>632</sup>. Allorché, invece, sia un singolo Stato o un numero esiguo di essi ad opporsi, la nuova regola potrebbe comunque venire ad esistenza, non essendo, a tal fine, necessaria un'accettazione universale da parte della comunità internazionale<sup>633</sup>.

La questione risulta, tuttavia, particolarmente controversa e non esiste un consenso generale. Se, infatti, in una logica volontaristica la regola dell'obiettore persistente sembra potersi ammettere più agevolmente, in quanto conseguenza logica della natura consensuale del diritto consuetudinario<sup>634</sup>, essa risulta più difficile da accordare con l'idea di un ordinamento internazionale fondato su norme che si impongono a tutti i soggetti della comunità internazionale, *indipendentemente dalla loro volontà*. Una sua accettazione parrebbe, invero, riposare su un delicato equilibrio «between two opposite concerns: on the one hand, to permit customary rules to emerge without demanding the individual consent of every State; on the other hand, to permit individual States to escape being bound by any rule they do not recognize as such»<sup>635</sup>.

La Corte internazionale di giustizia sembra aver accolto la teoria del *persistent objector* principalmente in due occasioni. Un primo spunto di riflessione proviene da un *obiter dictum* reso

---

<sup>630</sup> KELSEN H., *Théorie du droit international coutumier*, cit., p. 271; MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale*, cit., p. 28 ss.; WALDOCK H., *General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 1962, p. 49.

<sup>631</sup> TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, cit., p. 166.; ELIAS O., *Persistent Objector*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2007, pp. 1-9; GREEN J. A., *The Persistent Objector Rule in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 3; KELLY J. P., *The Twilight of Customary International Law*, cit., p. 499; SHAW M. N., *International Law*, cit., p. 91.

<sup>632</sup> Si veda, sul punto: Corte internazionale di giustizia, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgio c. Spagna)*, sentenza del 5 febbraio 1970, opinione separata del giudice Ammoun, p. 308.

<sup>633</sup> JENNINGS R., WATTS A. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, cit., p. 29.

<sup>634</sup> WALDOCK H., *General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 1962, p. 51.

<sup>635</sup> WEIL P., *Towards Relative Normativity in International Law?*, cit., p. 413.

dalla Corte nella sentenza relativa al *Diritto di asilo* del 1950; benché si tratti di un caso inerente alla rilevazione di consuetudini particolari, che presentano natura e caratteristiche diverse rispetto alle norme di diritto consuetudinario generale, esso sembra comunque rilevare per le finalità che qui ci occupano. In tale circostanza, la Corte ha, infatti, sostenuto che, anche laddove fosse stata accertata l'esistenza di una regola consuetudinaria in materia di diritto di asilo diplomatico tra gli Stati dell'America Latina, tale norma non poteva essere comunque opposta al Perù «which, far from having by its attitude adhered to it, has, on the contrary, repudiated it by refraining from ratifying the Montevideo Conventions of 1933 and 1939, which were the first to include a rule concerning the qualification of the offence in matters of diplomatic asylum»<sup>636</sup>.

Più rilevante è il caso relativo alle *Peschiere norvegesi* del 1951, nel quale la Corte ha precisato che, in merito alla delimitazione della linea di base del mare territoriale, la regola delle dieci miglia richiamata dal Regno Unito non potesse essere invocata nei confronti della Norvegia, la quale aveva espresso in modo costante la sua opposizione: «[i]n any event the ten-mile rule would appear to be inapplicable as against Norway inasmuch as she has always opposed any attempt to apply it to the Norwegian coast»<sup>637</sup>.

Invero, anche altre istanze giurisdizionali, internazionali e nazionali, si sono pronunciate favorevolmente sull'esistenza della regola dell'obiettore persistente. A titolo d'esempio, si rammenti la controversia *Michael Domingues c. Stati Uniti d'America* del 2002, sottoposta all'attenzione della Commissione inter-americana dei diritti dell'uomo. In tale occasione è stato affermato con chiarezza che: «[o]nce established, a norm of international customary law binds all states with the exception of only those states that have persistently rejected the practice prior to its becoming law. While a certain practice does not require universal acceptance to become a norm of customary international law, a norm which has been accepted by the majority of States has no binding effect upon a State which has persistently rejected the practice upon which the norm is based [...] as customary international law rests on the consent of nations, a state that persistently objects to a norm of customary international law is not bound by that norm»<sup>638</sup>.

Allo stesso modo, nella decisione relativa al caso *C. et al. contro Direttore dell'immigrazione et al.* del 21 luglio 2011, la Corte di appello di Hong Kong ha riconosciuto la validità della dottrina dell'obiettore persistente, precisando che: «[t]he concept of 'persistent objector' is a principle in

---

<sup>636</sup> Corte internazionale di giustizia, *Diritto di asilo (Colombia c. Perù)* del 20 novembre 1950, p. 277, corsivo aggiunto. Sul punto si veda anche QUINCE C., *The Persistent Objector and Customary International Law*, Outskirts Press, Denver, 2010, p. 52 ss.

<sup>637</sup> Si veda Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951, par. 131; corsivo aggiunto.

<sup>638</sup> Commissione Inter-Americana dei diritti dell'uomo, *Michael Domingues c. Stati Uniti d'America*, report 62/02 del 22 ottobre 2002, parr. 48-49; corsivo aggiunto.

public international law where ‘a State [...] in the process of formation of a new customary rule of international law, disassociate[s] itself from that process, declare[s] itself not to be bound, and maintain[s] that attitude’»<sup>639</sup>.

La regola del *persistent objector* è stata, altresì, invocata da alcuni Stati e talvolta supportata dalle loro stesse prassi. Si pensi, in particolare, all’intervento della Turchia in una delle riunioni plenarie della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, durante la quale è stato dichiarato, *inter alia*, che: «in the course of the preparatory stages of the Conference as well as during the Conference, [Turkey] has been a persistent objector to the 12-mile limit. As far as the semi-enclosed seas are concerned, the amendments submitted and the statements made by the Turkish delegations manifest Turkey’s consistent and unequivocal refusal to accept the 12-mile limit on such seas. In view of the foregoing considerations, the 12-mile limit cannot be claimed *vis-à-vis* Turkey»<sup>640</sup>.

Inoltre, nell’ambito della *Controversia tra Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Repubblica di Mauritius* del 2013 e, segnatamente, in una delle memorie prodotte nel giudizio arbitrale, la Repubblica di Mauritius ha affermato che la regola dell’obiettore persistente era da annoverarsi ormai tra le «fundamental rules of customary international law»<sup>641</sup>.

Infine, è interessante notare che anche in ambito spaziale vi è evidenza dell’applicazione dell’istituto in parola. Il governo degli Stati Uniti ha, infatti, richiamato tale regola nell’*Executive Order No. 13914* del 6 aprile 2020, manifestando una chiara opposizione a considerare l’Accordo sulla Luna del 1979 come uno strumento efficace o necessario per guidare gli Stati nella promozione della partecipazione commerciale all’esplorazione spaziale e all’utilizzo della Luna, di Marte e di altri corpi celesti; nel farlo, ha sottolineato che: «[...] the Secretary of State shall object to any attempt by any other state or international organization to treat the Moon Agreement as reflecting or otherwise expressing customary international law»<sup>642</sup>.

La teoria dell’obiettore persistente è stata, altresì, accolta dall’International Law Association la quale, nello *Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*

---

<sup>639</sup> Corte di appello di Hong Kong, *C. et al. contro Direttore dell’immigrazione et al.*, decisione del 21 luglio 2011, par. 68.

<sup>640</sup> Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 8 dicembre 1982, UN Doc. A/CONF.62/SR.189, par. 150.

<sup>641</sup> *Controversia tra Repubblica di Mauritius c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Arbitrato ai sensi dell’Allegato VII alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)*, replica della Repubblica di Mauritius, 18 novembre 2013, parr. 5.10 e 5.11.

<sup>642</sup> Si veda la sezione 2 dell’*Executive Order 13914 of April 6, 2020, Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources*, reperibile al link <https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07800/encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-of-global-space-resources> (ultima consultazione: agosto 2023).

del 2000<sup>643</sup>, richiamando gli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di alcuni tribunali internazionali e nazionali, ha apertamente affermato che: «[i]f whilst a practice is developing into a rule of general law, a State persistently and openly dissents from the rule, it will not be bound by it»<sup>644</sup>.

Nonostante le perplessità espresse da alcuni membri, anche la Commissione del diritto internazionale si è interessata a tale tematica nel contesto dei lavori dedicati all'identificazione delle norme consuetudinarie<sup>645</sup>. In particolare, nella Conclusione 15 delle *Draft Conclusions*, la Commissione si è occupata di illustrare i particolari requisiti che dovrebbero essere soddisfatti affinché uno Stato possa acquisire lo *status* di obiettore nei confronti di una norma emergente di diritto internazionale consuetudinario, precisando che: «1. Where a State has objected to a rule of customary international law while that rule was in the process of formation, the rule is not opposable to the State concerned for so long as it maintains its objection. 2. The objection must be clearly expressed, made known to other States, and maintained persistently [...]»<sup>646</sup>.

In tale contesto, la Commissione ha delineato gli elementi e i criteri generalmente accettati per il funzionamento della regola dell'obiezione persistente, sottolineando che il dissenso dovrebbe essere manifestato in modo chiaro, persistente e pubblico, cosicché la non accettazione della norma in formazione o l'intenzione di uno Stato di non esserne vincolato sia inequivocabile.

Particolare rilievo sembrerebbe, inoltre, assumere la tempestività dell'opposizione<sup>647</sup>: «the essence of the matter is dissent from the rule *while it is in process of becoming one*»<sup>648</sup>. La resistenza del *persistent objector* acquisirebbe, dunque, rilievo solo allorché manifestata «as early as possible»<sup>649</sup>, e comunque durante la fase formativa della regola, ovvero prima che una data prassi si sia cristallizzata in una norma di diritto internazionale consuetudinario<sup>650</sup>.

---

<sup>643</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, 2000, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/conference-report-london-2000-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-london-2000-2) (ultima consultazione: maggio 2023).

<sup>644</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., p. 27.

<sup>645</sup> Si vedano le posizioni espresse da Park e Murase, rispettivamente, in: Commissione del diritto internazionale, *Summary Record of the 3251st Meeting, in Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/SR.3251 del 15 maggio 2015, par. 42; Commissione del diritto internazionale, *Summary Record of the 3252nd Meeting, in Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/SR.3252 del 19 maggio 2015, par. 8.

<sup>646</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Conclusione 15, p. 152.

<sup>647</sup> AKEHURST M., *A Modern Introduction to International Law*, cit., p. 33.

<sup>648</sup> FITZMAURICE G., *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, cit., p. 26; corsivo aggiunto.

<sup>649</sup> KACZOROWSKA-IRELAND A., *Public International Law*, 5 ed., Routledge, Londra, 2015, p. 37.

<sup>650</sup> BERNHARDT R., *Custom and Treaty in the Law of the Sea*, cit., p. 269.

Benché possa talvolta risultare difficoltoso determinare il momento esatto in cui una consuetudine venga ad esistenza<sup>651</sup> e, quindi, poter distinguere un'opposizione tempestiva, e dunque valida, da una tardiva, e dunque inefficace, non pare, in ogni caso, ammissibile l'eventualità di un *subsequent objector*<sup>652</sup>. Né sembra condivisibile la tesi sostenuta da una parte della dottrina che vede una contraddizione logica nel limitare l'opposizione degli Stati alla sola fase genetica di una norma<sup>653</sup>. Aprire, infatti, alla possibilità di muovere contestazioni tardive in relazione a regole già consolidate esporrebbe al rischio di creare un assetto normativo variabile e frammentato, per così dire *à la carte*, minando profondamente la portata generale delle norme consuetudinarie ed erodendo i principi di certezza e stabilità del diritto internazionale.

Non paiono sussistere, tuttavia, particolari requisiti formali acciocché un'obiezione sia presentata correttamente: ogni posizione contraria espressa verbalmente o per iscritto e portata alla conoscenza di altri Stati sembra essere sufficiente a conservare lo *status* giuridico di uno Stato dissenziente<sup>654</sup>. Ciò implica che, se da un lato, una contestazione deve essere mossa ogniqualvolta le circostanze siano tali da richiederlo, ad esempio nel caso in cui il silenzio possa ragionevolmente condurre a ritenere che lo Stato abbia rinunciato all'obiezione, dall'altro, non è necessario che gli Stati reagiscano in ogni occasione, soprattutto allorché la loro posizione risulti ben nota.

Sebbene manchi un'opinione unanime in dottrina, la validità della regola dell'obiettore persistente è stata sostenuta da un cospicuo numero di autorevoli voci dottrinali<sup>655</sup>. Tra queste, si annovera Waldock, il quale ha osservato in proposito che: «the view of most international lawyers is that [...] when a custom satisfying the definition in Article 38 is established, it constitutes a general rule of international law which, subject to one reservation, applies to every State. The reservation concerns

---

<sup>651</sup> QUINCE C., *The Persistent Objector and Customary International Law*, cit., p. 62.

<sup>652</sup> In senso contrario, si veda QUINCE C., *The Persistent Objector and Customary International Law*, cit., p. 79 ss.

<sup>653</sup> CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 123. Sul problema degli Stati di nuova formazione, si vedano in particolare le osservazioni di Shinya Murase in: Commissione del diritto internazionale, *Summary Record of the 3252nd Meeting*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/SR.3252 del 19 maggio 2015, par. 8.

<sup>654</sup> WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., p. 67: «The ways of expressing effective individual dissent against the emergence of a custom may be various, express and indirect, that is tacit. The most effective are, of course, unequivocal, express protests against a practice, its acceptance as law or the ripe customary rule [...]».

<sup>655</sup> Sulla ricostruzione della teoria dell'obiettore persistente si vedano, *inter alia*: ARANGIO-RUIZ, *Voluntarism versus Majority Rule*, in CASSESE A., WEILER J. H. H., *Change and Stability in International Law-Marking*, Walter de Gruyter, Berlino/New York, 1988, p. 106; JENNINGS R., WATTS A. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, cit., p. 29; BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, cit., p. 11; VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties*, cit., pp. 33-37; DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, cit., pp. 109-113; WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, cit., pp. 66-67; SORENSEN M., *Principes de droit international general*, in *Recueil des cours*, 1960, p. 44; PENTASSUGLIA G., *La rilevanza dell'obiezione persistente nel diritto internazionale*, Laterza, Bari, 1996, p. 13 ss.; MCCLANE J. B., *How Late in the Emergence of a Norm of Customary International Law May a Persistent Objector Object?*, in *ILSA Journal of International Law*, 1989, p. 13; TUNKIN G. I., *Theory of International Law*, cit., p. 130.

the case of a State which, while the custom is in the process of formation, unambiguously and persistently registers its objection to the recognition of the practice as law»<sup>656</sup>.

Ciononostante, l'applicazione della regola ha suscitato una serie di interrogativi in merito alla sua compatibilità con il carattere generale delle norme consuetudinarie, portando un'altra parte della dottrina ad aversarne fortemente ogni fondamento<sup>657</sup>. Come osservato a tal proposito da Scovazzi, «l'eccezione dell'obiettore persistente costituisce una vera e propria anomalia del sistema e appare molto discutibile. Le norme generali del diritto internazionale non richiedono di essere accettate e condivise dalla totalità degli Stati, ma da una maggioranza sufficientemente rappresentativa. [...] Una volta che essa si sia formata, la norma generale dovrebbe valere per tutti gli Stati, ivi compresi lo Stato o i pochi Stati che si siano invano opposti»<sup>658</sup>.

Tale dibattito mette in evidenza le complessità e le divergenze di opinioni emerse nel corso del tempo. Orbene, non può certo negarsi che, oltre al rischio di ricadere in un approccio consensualista al diritto consuetudinario<sup>659</sup>, l'istituto dell'obiettore persistente potrebbe esporre al rischio di frammentazioni e al pericolo di un utilizzo distorto da parte di quegli Stati che non abbiano preso parte al processo di formazione di regole consuetudinarie formatesi precedentemente o indipendentemente dalla loro volontà. Né può contestarsi che tale regola sia affetta da limiti e contraddizioni e che, anche per tali ragioni, abbia riscontrato una limitata applicazione nella prassi degli Stati.

Si osservi che la stessa Corte internazionale di giustizia, chiamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a rendere un parere sulla questione della *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari* del 1996, sembra aver adottato un approccio più cauto, evitando di pronunciarsi sugli effetti

---

<sup>656</sup> WALDOCK H., *General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 1962, p. 49.

<sup>657</sup> Si vedano, ad esempio: CASSESE A., *International Law*, p. 162; CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 123; SINAGRA A., BARGIACCHI P., *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 132 ss.; SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 151 ss.; PENTASSUGLIA, *La rilevanza dell'obiezione persistente nel diritto internazionale*, cit., p. 165 ss.; CONDORELLI L., *Consuetudine internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1989, p. 509 ss.; CONFORTI B., *Diritto internazionale*, cit., p. 45; DUPUY P., *A propos de l'opposabilité de la coutume générale: enquête brève sur l' 'objecteur persistant'*, in AA.VV. (a cura di), *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Pedone, Parigi, 1991, p. 257-272; MENDELSON M. H., *The Formation of Customary International Law*, in *Recueil des cours*, 1998, p. 239; D'AMATO A. A., *The Concept of Custom in International Law*, cit., pp. 233-263; WOLFKE K., *Some Persistent Controversies Regarding Customary International Law*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1993, pp. 1-8; KOLB R., *Selected Problems in the Theory of Customary International Law*, in *Netherlands International Law Review*, 2003, p. 144; STEIN T. L., *The Approach of the Different Drummer: The Principle of the Persistent Objector in International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1985, p. 457; CHARNEY J. I., *The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1985, pp. 1-24; GULDAHL C. G., *The Role of Persistent Objection in International Humanitarian Law*, in *Nordic Journal of International Law*, 2008, p. 54 ss.; DUMBERRY P., *Incoherent and Ineffective: The Concept of Persistent Objector Revisited*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, pp. 779-802.

<sup>658</sup> SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 152. Nello stesso senso, si veda anche KELLY J. P., *Customary International Law in Historical Context: The Exercise of Power without General Acceptance*, in LEPARD B. D. (a cura di), *Reexamining Customary International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 79.

<sup>659</sup> VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties*, cit., p. 17; COLSON D. A., *How Persistent Must the Persistent Objector Be?*, in *Washington Law Review*, 1985, pp. 957-958.

della politica di deterrenza nucleare adottata da alcuni Stati, ovvero la riserva di impiegare armi nucleari in risposta all'attacco altrui, rispetto alla formazione di una norma consuetudinaria tesa a vietare ogni forma di minaccia o impiego di armi nucleari<sup>660</sup>.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'invocabilità di tale dottrina, emersa solo a partire dalla metà del secolo scorso e dunque ancora *in fieri*, sembrerebbe tuttavia aver progressivamente assunto rilevanza nell'attuale contesto internazionale, favorendo l'instaurarsi di situazioni di equilibrio e di compromesso tra posizioni contrapposte e proteggendo la prospettiva di alcuni Stati in disaccordo con l'emersione di nuove norme consuetudinarie<sup>661</sup>. Lungi dall'essere, come sostenuto da una parte della dottrina, «firmly established in the orthodox doctrine of the sources of international law»<sup>662</sup>, la teoria dell'obiettore persistente potrebbe tuttavia entrare a far parte dell'ordinamento internazionale in quanto espressione dell'autonomia e dell'eguaglianza sovrana degli Stati, *superiorem non recognoscentes*.

Invero, come visto, tale regola è stata nel corso del tempo ammessa dalla giurisprudenza di corti nazionali e internazionali ed avvalorata da una parte autorevole della dottrina, trovando conferma nella prassi, sia pur limitata, di diversi Stati. Sicché, respingere o negare categoricamente l'esistenza di tale fenomeno mal si concilierebbe con la realtà fattuale finora emersa.

Circa i possibili rischi associati ad un impiego distorto da parte dei soggetti che non abbiano preso parte al processo di formazione delle consuetudini, si potrebbe affermare che l'invocabilità della regola dell'obiettore persistente non si tradurrebbe in un mero atto arbitrario, ma piuttosto in una condotta soggetta a condizioni rigide, che impongono il rispetto dei requisiti di chiarezza, inequivocabilità, persistenza, pubblicità e tempestività dell'opposizione.

Vincoli così stringenti potrebbero, dunque, dimostrare che la dottrina dell'obiettore persistente, in quanto «escape hatch»<sup>663</sup> o «safety valve»<sup>664</sup>, rappresenterebbe una mera eccezione alla regola, di portata circoscritta, senza per questo dover attribuire una connotazione consensualistica alle norme di diritto generale; e se così non fosse, potrebbero ammettersi anche le obiezioni tardive.

---

<sup>660</sup> Corte internazionale di giustizia, *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*, parere consultivo dell'8 luglio 1996, par. 67: «[t]he Court does not intend to pronounce here upon the practice known as the 'policy of deterrence'. It notes that it is a fact that a number of States adhered to that practice during the greater part of the Cold War and continue to adhere to it. Furthermore, the members of the international community are profoundly divided on the matter of whether non-recourse to nuclear weapons over the past 50 years constitutes the expression of an *opinio juris*. Under these circumstances the Court does not consider itself able to find that there is such an *opinio juris*».

<sup>661</sup> Sul punto si veda, in particolare, MENDELSON M. H., *The Formation of Customary International Law*, cit., p. 227.

<sup>662</sup> STEIN T. L., *The Approach of the Different Drummer: The Principle of the Persistent Objector in International Law*, cit., p. 463. Si vada, altresì, LEPARD B. D., *Customary International Law. A New Theory with Practical Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 229 ss.

<sup>663</sup> COLSON D. A., *How Persistent Must the Persistent Objector Be?*, cit., p. 957.

<sup>664</sup> MENDELSON M. H., *The Formation of Customary International Law*, cit., p. 240.

A ben vedere, proprio la tempestività con cui viene avanzata l'opposizione potrebbe costituire l'elemento chiave di tale istituto. Infatti, se si accetta che il dissenso può essere manifestato solamente durante la fase genetica di una norma consuetudinaria, e non allorché questa sia già consolidata, allora potrebbe dedursi che in tale frangente la regola, ancora in stadio embrionale, non sia idonea a produrre effetti vincolanti nei confronti della comunità internazionale e, dunque, ad imporsi ai soggetti che ne fanno parte, i quali potrebbero quindi legittimamente opporsi ad essa. In tal modo, non verrebbe a negarsi l'idea di un diritto internazionale generale e comune poiché, una volta emersa, la norma sarebbe comunque obbligatoria per la generalità (si badi, non per l'universalità) dei consociati, in quanto rivolta a tutti i membri della comunità internazionale, eccezion fatta per gli Stati dissenzienti. Ben distinto dovrebbe ritenersi, invece, il caso delle obiezioni tardive, mosse allorché una norma sia già venuta ad esistenza e sia ormai 'stabilizzata'. Non v'è alcun dubbio, in tale ipotesi, che la regola sia opponibile a tutti i consociati, nessuno escluso, per cui ogni eventuale contestazione, in quanto intempestiva, sarebbe irrilevante e varrebbe ad integrare una mera violazione del diritto internazionale.

In tale prospettiva, ai fini della ricostruzione della posizione giuridica dell'obiettore persistente andrebbe, dunque, operata una distinzione tra la fase di *formazione* e quella di *applicazione* della norma: «[m]entre la prima si esaurirebbe nella maturazione (e conseguente rilevabilità) della convinzione prevalente della comunità (e non nella manifestazione del consenso dei singoli Stati), la fase di applicazione della norma (ossia quella che investe la sua opponibilità) si caratterizzerebbe per l'inopponibilità soggettiva di quest'ultima allo Stato obiettore persistente»<sup>665</sup>. In questo senso, potrebbe allora condividersi quanto sostenuto da Green, secondo il quale: «the persistent objector rule [...] does not contribute to the *creation or determination of content* of substantive primary rules as such [...]. Instead, the persistent objector rule concerns the scope of application of a customary international law rule or its 'opposability'»<sup>666</sup>.

Entro tali margini potrebbe forse riconoscersi una qualche validità della regola dell'obiettore persistente, nell'alveo della quale potrebbe ricondursi la posizione tenuta dalla Federazione Russa, la quale, come osservato nel capitolo secondo, ha manifestato in modo persistente, inequivocabile e tempestivo il proprio dissenso verso una regolamentazione delle attività legate alle risorse spaziali al di fuori di un quadro giuridico condiviso, palesando il proprio interesse per la negoziazione e l'elaborazione di uno strumento di natura convenzionale<sup>667</sup>.

---

<sup>665</sup> Per una analisi approfondita di tale aspetto, si vedano: PENTASSUGLIA G., *La rilevanza dell'obiezione persistente nel diritto internazionale*, cit., p. 22; LOBO DE SOUZA I. M. L., *The Role of State Consent in the Customary Process*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1995, p. 533 ss.

<sup>666</sup> GREEN J. A., *The Persistent Objector Rule in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016, p. 3.

<sup>667</sup> Federazione Russa, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Sixty-fourth session Vienna, 25 August–3 September 2021, p. 2, reperibile al [link](#)

11. Limiti dell'applicazione del modello 'dualistico' al settore dello sfruttamento dello spazio: il problema dell'incoerenza delle prassi statali

Superate le questioni venute in rilievo in relazione all'inerzia di alcuni Stati e all'opposizione della Federazione Russa, rimane da valutare se e in che misura la proliferazione di strumenti volti a promuovere e regolare le attività legate all'uso delle risorse spaziali possa aver effettivamente avviato un processo di affermazione di una nuova norma generale rispondente al modello consuetudinario 'dualistico'.

In tale scenario, il punto di partenza per l'identificazione di una possibile nuova regola consuetudinaria non può che essere l'analisi delle condotte degli Stati e di una possibile *opinio iuris* corrispondente<sup>668</sup>.

Un'idea approssimativa delle pratiche statali può ricavarsi dalle condotte più svariate, tra cui si annoverano dichiarazioni pubbliche e provvedimenti legislativi<sup>669</sup>. Non v'è dubbio, dunque, che le iniziative nazionali e internazionali in esame possano configurarsi, in via astratta, come prassi costitutive di una norma generale; tuttavia, occorre comprenderne l'effettiva portata, accertando la loro rispondenza ai requisiti di generalità, rappresentatività, diffusione e coerenza<sup>670</sup>.

Come già osservato, ben può accadere che non tutti gli Stati partecipino in pari misura alla formazione di una nuova consuetudine, essendo alcuni maggiormente interessati rispetto agli altri. Nel caso di specie, gli Stati coinvolti, tutti animati dall'obiettivo di interpretare e dare attuazione al quadro giuridico esistente, colmandone parzialmente le lacune, rientrano senz'altro tra quelli più attivi nelle attività e nei programmi di esplorazione, sia pur in misura e grado differenti<sup>671</sup>. Gli Stati Uniti d'America si collocano, infatti, tra le maggiori potenze spaziali, vantando una consolidata esperienza nel settore, significative capacità tecnologiche, scientifiche e finanziarie, e crescenti investimenti di soggetti privati. Anche il Giappone, che risente dell'influenza statunitense e si annovera tra gli Stati tradizionalmente coinvolti nei programmi di esplorazione spaziale, nonché tra i *partner* della Stazione spaziale internazionale, mira a sviluppare a livello globale la competitività del proprio indotto

---

[https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac\\_1051/aac\\_1051\\_322add\\_6\\_0\\_html/AC105\\_L322Add06E.pdf](https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_1051/aac_1051_322add_6_0_html/AC105_L322Add06E.pdf) (ultima consultazione: agosto 2023). Si veda, altresì, JULIENNE M., *China's Ambitions in Space: The Sky's the Limit*, in *Études de l'Institut français des relations internationales*, 2021, reperibile al link: [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne\\_china\\_ambitions\\_space\\_2021.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china_ambitions_space_2021.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023), p. 35.

<sup>668</sup> ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law*, cit., p. 784.

<sup>669</sup> AKEHURST M., *A Modern Introduction to International Law*, cit., p. 26.

<sup>670</sup> Sulla rilevanza di alcuni di tali strumenti, si veda: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Relevant Considerations for Developing a Set of Initial Recommended Principles for the Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources. Proposal Submitted by Australia, Austria and Netherlands (Kingdom of the)*, Un Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.6 del 20 marzo 2023.

<sup>671</sup> DANILENKO G. M., *Outer Space and the Multilateral Treat-Making Process*, in *High Technology Law Journal*, p. 229 ss.

industriale<sup>672</sup>, mentre gli Emirati Arabi Uniti, tra gli attori in ascesa, puntano a differenziare la propria economia, finora basata essenzialmente sul petrolio<sup>673</sup>. Il Granducato di Lussemburgo, invece, pur non rivestendo un ruolo di primario rilievo su scala mondiale, ospita la sede europea di diverse aziende del settore minerario spaziale, tra cui la nota società americana Bradford Deep Space Industries e la giapponese Ispace Europe<sup>674</sup>. Si noti, infine, che l'elaborazione del *Memorandum of Understanding* per la realizzazione di una stazione lunare e la crescente adesione agli *Artemis Accords*, che conta ormai all'incirca quaranta firmatari, dimostrano come l'interesse alle tematiche dell'utilizzo delle risorse extra-terrestri sia sempre più vivo non solo tra gli Stati con una lunga tradizione spaziale ma anche tra quelli di più recente emersione.

Tuttavia, ad un attento esame dei contenuti delle varie iniziative adottate sul piano nazionale e internazionale, non sembra potersi dedurre una prassi generalizzata e uniforme, non recando tali strumenti elementi di identità e sovrapponibilità ma proponendo, al contrario, una disciplina piuttosto difforme e disorganica: mentre, infatti, alcuni di essi, come gli accordi *Artemis*, aprono ad attività di *estrazione e recupero* delle risorse naturali presenti nei corpi celesti, altri, come le legislazioni nazionali, si spingono fino a legittimarne le pratiche di *appropriazione*<sup>675</sup>.

Il significativo grado di incertezza sulla consistenza delle condotte statali determina evidenti difficoltà anche nella rilevazione dell'elemento immateriale (*opinio iuris*), altrettanto fondamentale per l'affermazione di nuove consuetudini. In altri termini, mancando il presupposto di una pratica chiara e definita in materia di impiego delle risorse, non pare rinvenibile alcun corrispondente dovere o diritto degli Stati di agire conformemente ad essa.

Le marcate discrepanze in ordine al regime giuridico applicabile alle risorse, su cui non pare essersi ancora formato un consenso generale, conducono, pertanto, ad escludere, *res sic stantibus*, ogni configurabilità di una prassi generalizzata, accompagnata dal convincimento circa la sua doverosità o necessità. E benché, come evidenziato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 1969 sulla *Piattaforma continentale del Mare del Nord* del 1969, non sia richiesta una totale uniformità

---

<sup>672</sup> Japanese Aerospace Exploration Agency, *Missions*, reperibile al link: <https://global.jaxa.jp/projects/index.html> (ultima consultazione: settembre 2023); United Arab Emirates, *National Space Programme*, reperibile al link: <https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/national-space-programme> (ultima consultazione: settembre 2023).

<sup>673</sup> BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, cit., p. 153; PEREIRA M., *Commercial Space Mining: National Legislation vs. International Space Law*, cit., p. 53.

<sup>674</sup> Deloitte, *Space Galaxy*, reperibile al link: <https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/luxembourg-space-initiatives.html> (ultima consultazione: settembre 2023).

<sup>675</sup> Sembra condivisibile e ancora attuale la necessità evidenziata da Fasan di tracciare una chiara linea di demarcazione tra i due concetti di 'mero utilizzo' e 'appropriazione' dei corpi celesti o di alcune loro aree. Si veda, in particolare: FASAN E., *Legal Problems for Celestial Bodies and their Solution by the International Institute of Space Law*, in *Proceedings of the 9<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space*, 1966, p. 54

d'atteggiamenti degli Stati ai fini dell'identificazione di una consuetudine<sup>676</sup>, resta comunque imprescindibile un «constant and uniform usage, accepted as law»<sup>677</sup>.

Di conseguenza, se si accetta il tradizionale approccio 'a due elementi' per la formazione del diritto internazionale consuetudinario, allora gli argomenti a favore dell'esistenza di una presunta norma consuetudinaria per lo sfruttamento delle risorse spaziali non paiono convincenti né sufficienti, in ragione delle evidenti incongruenze rinvenute nelle prassi degli Stati e dell'incertezza delle relative *opiniones iuris*.

## 12. Tentativi ricostruttivi di modelli ulteriori di formazione delle norme consuetudinarie

Come anticipato, al tradizionale modello 'dualistico' sembrano essersi nel tempo affiancati modelli alternativi di produzione delle regole consuetudinarie, i quali ultimi mettono in luce l'esigenza di identificare norme di natura diversa<sup>678</sup>: alcune fondate su prassi affiorate lentamente nel corso dei secoli grazie a comportamenti che si sono dimostrati più adatti alle esigenze della comunità internazionale, bilanciando gli interessi reciproci dei vari attori, altre derivate dalle richieste di certi attori, solitamente più potenti, avanzate al fine di provocare un cambiamento nell'assetto normativo esistente per il perseguimento dei propri interessi, ma tollerate dagli altri consociati, poiché convinti della necessità o del carattere inevitabile di un tale mutamento<sup>679</sup>.

Secondo una parte della dottrina, tale ricostruzione parrebbe rispecchiare la complessità delle vicende costitutive delle norme consuetudinarie, non tutte corrispondenti al tradizionale modello fondato sulla contestuale presenza di prassi e *opinio iuris* e soggette ad uno «slow process of growth, whereby courses of conduct once thought optional become first habitual or usual, and then obligatory»<sup>680</sup>.

Il classico approccio 'dualistico', seguito dalla Corte internazionale di giustizia e avvalorato dalla Commissione del diritto internazionale, si risolverebbe, infatti, secondo qualcuno, in una concezione teorica «che può forse adattarsi a un sistema di norme astratto e immune da cambiamenti, ma che appare lontana da quanto si verifica in concreto nei rapporti tra gli Stati, regolati da un sistema di norme che si modificano ed evolvono nel tempo»<sup>681</sup>. Di qui l'esigenza di ammettere modelli e

---

<sup>676</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 74.

<sup>677</sup> Corte internazionale di giustizia, *Diritto di asilo (Colombia c. Perù)* del 20 novembre 1950, p. 277.

<sup>678</sup> KOLB R., *Selected Problems in the Theory of Customary International Law*, cit., p. 128.

<sup>679</sup> CANNIZZARO E., PALCHETTI P., *Customary International Law on the Use of Force...At a Time of Perplexity*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, p. 2.

<sup>680</sup> HART H. L. A., *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961, p. 90. Si vedano, altresì, CASSESE A., *International Law*, cit., p. 160 ss.; IOVANE M., *Some Reflections on Identifying Custom in Contemporary International Law*, in *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018, reperibile al link: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36198> (ultima consultazione: settembre 2023), p. 4.

<sup>681</sup> SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 120.

procedimenti di formazione ulteriori, in ragione della diversa natura delle norme consuetudinarie e dei contesti in cui esse vengono ad esistenza<sup>682</sup>.

Come sostenuto da taluni autori, le norme di diritto internazionale generale non sarebbero, infatti, tutte riconducibili a una sola 'specie', bensì a tipologie diverse e solo alcune di esse possiederebbero tutte le caratteristiche essenziali delle consuetudini tradizionali, mentre altre ne presenterebbero delle proprie<sup>683</sup>.

Nel tentativo di fornire «the missing theory of custom»<sup>684</sup> o di allineare «[the] conception of customary law-making with the increased urgency of the substantive concerns that international law needs to address»<sup>685</sup> non sono, dunque, mancate 'deviazioni' dallo schema consuetudinario classico<sup>686</sup>, al quale si sono affiancate dottrine 'monistiche', anche note come *single-element theories*<sup>687</sup>, in quanto tese a valorizzare solo uno degli elementi costitutivi delle norme consuetudinarie, assicurando «un rapidissimo ricambio della norma generale, pronta a seguire con immediatezza l'evoluzione del costume sociale, fin quasi, paradossalmente, a precederlo. Ma lo fa[nno] a costo di una notevole incertezza giuridica e di un rafforzamento del ruolo degli Stati *leader* della comunità internazionale»<sup>688</sup>.

Alcuni autori, in particolare, hanno attribuito all'*opinio iuris* un ruolo marginale, sostenendo che una prassi statale diffusa e coerente sarebbe da sola sufficiente ai fini della formazione di norme di diritto generale e che il convincimento circa l'obbligatorietà di un certo comportamento interverrebbe solo successivamente al consolidamento di una norma, mentre in precedenza una tale convinzione corrisponderebbe ad un errore<sup>689</sup> o, al più, alla convinzione di seguire una norma non giuridica<sup>690</sup>. In

---

<sup>682</sup> GOLDSMITH J. L., POSNER E. A., *A Theory of Customary International Law*, cit., p. 428 ss.; FIDLER D. P., *Challenging the Classical Concept of Custom: Perspectives on the Future of Customary International Law*, in *German Yearbook of International Law*, 1996, p. 198 ss.

<sup>683</sup> KADENS E., YOUNG E. A., *How Customary Is Customary International Law?*, in *William and Mary Law Review*, 2013, pp. 886-920; ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law*, cit., pp. 757-791.

<sup>684</sup> D'AMATO A. A., *Trashing Customary International Law*, cit., p. 101.

<sup>685</sup> VOYIAKIS E., *A Theory of Customary Law*, 2006, reperibile al link [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=895462](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895462) (ultima consultazione: luglio 2023), p. 6.

<sup>686</sup> Si veda DUPUY R.-J., *Coutume sage et coutume sauvage*, in AA.VV., *Mélanges offerts à Charles Rousseau*, Pedone, Parigi, 1974, p. 76.

<sup>687</sup> SCHARF M. P., *Customary International Law in Times of Fundamental Change*, cit., p. 57. Si veda, altresì, WORSTER W. T., *The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2014, pp. 469-470: «[...] we are not dealing with elements, but factors whose relative weight can compensate for the other».

<sup>688</sup> CANNIZZARO E., *Unità e pluralità dei metodi di accertamento del diritto consuetudinario*, in PALCHETTI P., (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto nel diritto internazionale ed europeo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, p. 23.

<sup>689</sup> QUADRI R., *Corso di diritto internazionale pubblico*, cit., p. 146.

<sup>690</sup> BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 53 ss.

tale prospettiva, l'*opinio* costituirebbe allora non già un elemento essenziale per la formazione di una regola consuetudinaria, ma piuttosto la prova o un'ovvia conseguenza della sua emersione<sup>691</sup>.

Anche l'International Law Association ha affrontato la tematica della formazione del diritto internazionale generale, avviando nel 1984 uno studio, poi culminato nel 2000 con l'adozione di sei rapporti e di uno *Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*<sup>692</sup>. Tale ultimo documento, oltre a constatare le intrinseche difficoltà nell'individuazione delle norme consuetudinarie, ha fornito un'interessante definizione delle norme di diritto internazionale consuetudinario, «created and sustained by the constant and uniform practice of States and other subjects of international law in or impinging upon their international legal relations, in circumstances which give rise to a legitimate expectation of similar conduct in the future. If a sufficiently extensive and representative number of States participate in such a practice in a consistent manner, the resulting rule is one of 'general customary international law'»<sup>693</sup>.

Da un'attenta lettura dello *Statement*, sembra dunque evincersi una 'deviazione' dalle ricostruzioni 'dualistiche' offerte da parte consistente della dottrina e della giurisprudenza internazionale; l'International Law Association sembra, infatti, riconoscere all'elemento soggettivo una valenza marginale o meramente probatoria nel processo di formazione di regole generali, affermando che: «[...] it is not *usually* necessary to demonstrate the existence of the subjective element before a customary rule can be said to have come into being»<sup>694</sup>.

Come, infatti, precisato nel paragrafo 16 dello *Statement*, il convincimento della generalità degli Stati che una prassi corrisponda ad un obbligo giuridico sarebbe un elemento sufficiente a provare l'esistenza di una norma di diritto internazionale consuetudinario, ma non necessario ai fini della sua formazione; ciò in considerazione del fatto che: «it is logically impossible for them [the states] to have an *opinio juris* in the literal and traditional sense, that is, a belief that the practice is already legally permissible or obligatory»<sup>695</sup>. In altri termini, l'esistenza di una *opinio iuris sive necessitatis*

---

<sup>691</sup> SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, cit., p. 120; KOPELMANAS L., *Custom as a Means of the Creation of International Law*, in *British Year Book of International Law*, 1937, p. 129; MENDELSON M. H., *The Formation of Customary International Law*, cit., p. 285 ss.

<sup>692</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, 2000, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/conference-report-london-2000-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-london-2000-2) (ultima consultazione: maggio 2023).

<sup>693</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., p. 8.

<sup>694</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., p. 10.

<sup>695</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., par. 16, pp. 32-33.

parrebbe dimostrare che una norma consuetudinaria sia già emersa, senza incidere necessariamente o direttamente sulla sua formazione, poiché la condotta tenuta da uno Stato non potrebbe radicarsi sul convincimento della sua obbligatorietà o necessità, non essendo ancora venuta ad esistenza una regola corrispondente. In tale prospettiva, l'elemento soggettivo assumerebbe, dunque, un'importanza probante soprattutto nella distinzione tra le prassi che contribuiscono alla formazione di norme consuetudinarie e quelle che, invece, non assumono alcuna rilevanza in tal senso come, ad esempio, gli atti compiuti a titolo di opportunità o mera cortesia<sup>696</sup>.

Parimenti interessante è quanto sostenuto da altre voci dottrinali che hanno, al contrario, seguito un approccio opposto, quello 'soggettivistico', minimizzando l'importanza della prassi e attribuendo all'*opinio iuris* un ruolo decisivo nella formazione del diritto consuetudinario<sup>697</sup>. In tale prospettiva, l'elemento oggettivo viene ridimensionato a mero strumento di accertamento dell'aspetto psicologico<sup>698</sup>, giungendo alla conclusione che, a differenza della consuetudine tradizionale, «identified through an *inductive* process in which a general custom is derived from specific instances of state practice», le consuetudini 'moderne' deriverebbero da un «*deductive* process that begins with general statements of rules rather than particular instances of practice»<sup>699</sup>.

Contrariamente al modello 'dualistico', ritenuto da una parte della dottrina «of too slow growth to keep pace with the changing relations of the states which it endeavours to regulate»<sup>700</sup>, tale modello consentirebbe di accelerare il processo di formazione della consuetudine e di regolare questioni globali in modo tempestivo<sup>701</sup>.

Benché l'allontanamento dalla concezione tradizionale abbia sollevato dibattiti considerevoli, portando alcuni autori a ritenere che l'esclusione, a seconda dei casi, dell'elemento materiale o di quello immateriale dal processo di formazione delle regole di diritto generale potesse rappresentare un «great leap backwards»<sup>702</sup>, a parere di chi scrive è assai arduo delineare un modello rigido delle fonti consuetudinarie. Ciò non equivale, tuttavia, a riconoscere la bontà dei modelli 'monistici', da

---

<sup>696</sup> International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, cit., par. 17, p. 34.

<sup>697</sup> LEPARD B. D., *Customary International Law. A New Theory with Practical Applications*, cit., p. 229 ss.; JENNINGS R. Y., *What Is International Law and How Do We Tell It When We See It?*, Kluwer, Deventer, 1983, p. 12 ss.; GUZMAN A.T., *Saving Customary International Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 2005, p. 153; CHENG B., *United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law*, cit., p. 25.

<sup>698</sup> FERRARI G., *Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario*, cit., p. 2; GIULIANO M., *La comunità internazionale e il diritto*, cit., p. 168.

<sup>699</sup> ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law*, cit., p. 758.

<sup>700</sup> FENWICH C. G., *The Sources of International Law*, in *Michigan Law Review*, 1918, p. 393 ss.

<sup>701</sup> CHARNEY J. I., *Universal International Law*, cit., p. 543. CHARLESWORTH H., *The Unbearable Lightness of Customary International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law*, 1998, p. 44. Si veda, altresì, SCHACHTER O., *New Custom: Power, Opinio Juris and Contrary Practice*, cit., p. 533 ss.; GUZMAN A.T., *Saving Customary International Law*, cit., p. 153.

<sup>702</sup> REISMAN W. M., *The Cult of Custom in the Late 20th Century*, in *California Western International Law Journal*, 1987, p. 3

cui ci si distacca, ma piuttosto ad ammettere la validità di un paradigma ‘dualistico’ flessibile e adattabile, nel quale i due elementi costitutivi, ovvero prassi e *opinio iuris*, coesistono e si integrano reciprocamente in modo diverso a seconda del caso di specie.

Particolarmente calzante è, a tal proposito, la suggestiva immagine della ‘scala mobile’ fornita da Kirgis, alla quale potremmo ricorrere per immaginare gli elementi della consuetudine «not as fixed and mutually exclusive, but as interchangeable along a sliding scale»<sup>703</sup>. Secondo tale teoria, infatti, allorché una prassi statale sia cospicua, la concomitanza dell’*opinio iuris* non sarebbe necessariamente richiesta, ben potendo, a seconda delle circostanze, essere scarsa, se non del tutto mancante. Viceversa, l’ampia diffusione di una certa *opinio iuris* tra gli Stati potrebbe giustificare la carenza o la totale assenza di condotte statali coerenti. Tutto ciò, evidentemente, tenendo conto di «how much state practice will substitute for an affirmative showing of an *opinio juris*, and how clear a showing will substitute for consistent behavior, depends on the activity in question and on the reasonableness of the asserted customary rule»<sup>704</sup>.

La teoria della ‘*sliding scale*’ pare, dunque, essere convincente e ben riflettere la necessità di individuare di volta in volta l’equilibrio necessario alla formazione di nuove norme consuetudinarie, in cui una maggiore o minore presenza della prassi può trovare un bilanciamento nella minore o maggiore presenza dell’*opinio iuris*, e viceversa. Sembra, inoltre, condivisibile quanto affermato da Von der Dunk, secondo cui: «customary international law represents a process of moving along a sliding scale from a clear and undisputed *absence* of any state practice and *opinio iuris* to an (almost) undisputed fledged *presence* of relevant state practice and *opinio iuris*»<sup>705</sup>.

Risulta, pertanto, persuasivo l’orientamento di una parte della dottrina secondo cui, benché entrambi gli elementi di prassi e *opinio iuris* contribuiscano generalmente alla formazione della consuetudine, non sarebbe strettamente necessario che essi siano sempre presenti in egual misura e nella stessa combinazione, posto che, a seconda dei casi, la scarsità dell’uno potrebbe essere adeguatamente compensata da una presenza più marcata dell’altro<sup>706</sup>.

A ben vedere, quindi, il procedimento di formazione di una norma consuetudinaria parrebbe seguire in ogni caso un modello ‘dualistico’ adattabile e modellabile, nel quale la presenza dei due elementi costitutivi, lungi dal mancare del tutto, parteciperebbero di volta in volta in misura ed intensità diverse, senza essere rigidamente predeterminati.

---

<sup>703</sup> KIRGIS F., *Custom on a Sliding Scale*, in *American Journal of International Law*, 1987, p. 149.

<sup>704</sup> KIRGIS F., *Custom on a Sliding Scale*, cit., p. 149; CHARNEY J., *Universal International Law*, in *American Journal of International Law*, 1993, p. 546.

<sup>705</sup> VON DER DUNK F. G., *Customary International Law and Outer Space*, cit., p. 353.

<sup>706</sup> CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 127.

In tali configurazioni, nuove prassi potrebbero, invero, emergere sotto l'impulso di istantanee rivendicazioni economiche o politiche di singoli Stati, a fronte dell'acquiescenza di tutti gli altri, verosimilmente per ragioni di opportunità. Tali norme sarebbero, dunque, fondate, almeno inizialmente, su un numero esiguo di condotte statali e seguite dalla graduale acquiescenza degli altri consociati in virtù della convergenza di interessi individuali; sicché l'*opinio iuris* formatasi più o meno gradualmente riposerebbe sul vantaggio che ciascuno Stato trarrebbe dalla medesima condotta, più che da un comune 'sense of legal obligation'<sup>707</sup>.

Tale ricostruzione sembra valere, in particolar modo, per quelle categorie di norme consuetudinarie sorte dal perseguimento da parte di alcuni Stati di politiche 'egoistiche', senza riflettere una logica unitaria<sup>708</sup>. Invero, l'ordinamento internazionale è caratterizzato da un ampio *corpus* di norme generali creato dalla prassi di un numero notevolmente ridotto di Stati, mossi principalmente da interessi individuali. Come osservato a tal proposito da Byers, quanto più potente è l'economia di uno Stato, tanto più estesa sarà la sua presenza nelle relazioni internazionali: «[...] it is generally easier for more powerful states to engage in behavior which will significantly affect the maintenance, development, or change of customary rules than it is for less powerful states to do so»<sup>709</sup>.

Basti pensare agli Stati dotati di potere e capacità militari che hanno modellato il diritto consuetudinario dei conflitti armati e, in larga misura, le norme in materia di responsabilità statale, nonché alle potenze navali che hanno contribuito in modo determinante al processo di formazione della maggior parte delle norme di diritto del mare. In particolare, come si vedrà nel prosieguo, gli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva sembrano rappresentare gli esempi forse più emblematici di come alcune regole del diritto internazionale generale si siano formate non già sulla scorta del tradizionale modello 'dualistico' ma piuttosto sulla base di prassi poco consistenti o unilaterali tenute da singoli Stati, e in tempi relativamente brevi.

### 13. Segue: L'elaborazione degli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva

L'emersione della nozione di piattaforma continentale si inquadra, in particolare, nell'ambito di vari tentativi di rivendicazione avanzati a partire dalle prime decadi del secolo scorso<sup>710</sup> fino alla fine del secondo conflitto mondiale, allorché lo sviluppo di tecnologie per l'esplorazione e lo sfruttamento

---

<sup>707</sup> GOLDSMITH J. L., POSNER E. A., *A Theory of Customary International Law*, cit., p. 438.

<sup>708</sup> CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, cit., p. 122 ss. Si vedano, altresì, CANNIZZARO E., *Unità e pluralità dei metodi di accertamento del diritto consuetudinario*, cit., p. 24 ss. e, in termini più generali, BULL H., *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, MacMillan Press, Londra, 1977, p. 140.

<sup>709</sup> BYERS M., *Custom, Power, and the Power of Rules: Customary International Law from an Interdisciplinary Perspective*, in *Michigan Journal of International Law*, 1995, p. 115.

<sup>710</sup> HOLLICK A. L., *U.S. Oceans Policy: The Truman Proclamations*, in NORTON MOORE J., *Common Resources. Law of the Sea, Outer Space, and Antarctica*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, p. 80.

dei giacimenti di idrocarburi del fondale marino e l'imperante necessità di petrolio e gas imposta dallo scenario bellico portarono all'elaborazione della *Proclamation 2667 of September 28, 1945, Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*. In tale Proclama, l'ex Presidente degli Stati Uniti, Harry S. Truman, sostenne che le risorse naturali presenti nel fondo e sottofondo marini adiacenti alle coste e situati sotto le acque internazionali dovevano considerarsi di proprietà degli Stati Uniti e, pertanto, sottoposte alla loro giurisdizione e controllo<sup>711</sup>.

Tale dichiarazione segnò la prima affermazione della sovranità statale sulla piattaforma continentale al di là del mare territoriale da parte di una grande potenza marittima, superando quanto previsto fino ad allora dal diritto internazionale. L'unica eccezione allora esistente riguardava il Trattato del 1942 concluso tra Gran Bretagna e Venezuela relativo alle aree sottomarine del golfo di Paria, teso a ripartire i diritti delle parti sul fondale e sul sottosuolo marini posti al di fuori delle rispettive acque territoriali<sup>712</sup>.

Invero, il Proclama fu rapidamente seguito dall'adozione di analoghe dichiarazioni e legislazioni da parte di altri Stati costieri che, similmente, rivendicarono diritti esclusivi di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali contenute nella piattaforma continentale.

Nell'arco di un solo ventennio, tali pretese unilaterali, guidate dall'emergere di nuove capacità tecnologiche e interessi nazionali e transnazionali, e in parte influenzate dalle pressioni di attori non statali, come industrie petrolifere e minerarie, vennero rapidamente accettate dalla comunità internazionale come nuove norme consuetudinarie, e codificate nella Convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 1958<sup>713</sup>. Quest'ultima, come chiarito dalla Corte internazionale di

---

<sup>711</sup> *Proclamation 2667 of September 28, 1945, Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, adottata a Washington il 28 settembre 1945 e reperibile al link <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2667-policy-the-united-states-with-respect-the-natural-resources-the-subsoil> (ultima consultazione: agosto 2023): «[h]aving concern for the urgency of conserving and prudently utilizing its natural resources, the Government of the United States regards the natural resources of the subsoil and sea bed of the continental shelf beneath the high seas but contiguous to the coasts of the United States as appertaining to the United States, subject to its jurisdiction and control».

<sup>712</sup> Trattato tra il Regno Unito e l'Irlanda del Nord e il Venezuela sulle aree sottomarine del Golfo di Paria, adottato il 26 febbraio del 1942 ed entrato in vigore il 22 settembre 1942.

<sup>713</sup> Si veda, in particolare, l'articolo 1 della Convenzione sulla piattaforma continentale, adottata il 29 aprile 1958 ed entrata in vigore il 10 giugno 1964, secondo cui: «the term 'continental shelf' is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit, to where the depth of the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands». Si noti, tuttavia, che la nozione di piattaforma continentale fu successivamente ampliata e recepita dall'articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, al fine di garantire un coordinamento tra il regime della piattaforma e quello dell'istituto della zona economica esclusiva, emerso nel frattempo. Si veda, sul punto, JENSEN O., *The Commission on the Limits of the Continental Shelf. Law and Legitimacy*, Brill, Leiden/Boston, 2014, p. 1 ss.

Peraltro, anche in relazione all'articolo 76 della Convenzione sul diritto del mare del 1982, la Corte internazionale di giustizia ha precisato che la nuova definizione del limite esterno della piattaforma continentale, contenuta in tale disposizione, costituisse ormai «part of customary international law». Si veda, in particolare, Corte internazionale di giustizia, *Controversia territoriale e marittima (Nicaragua c. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012, par. 118.

giustizia nel caso relativo alla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 1969 doveva, infatti, considerarsi «as reflecting, or crystallizing, received or at least emergent rules of customay international law»<sup>714</sup>.

Un'evoluzione simile ha caratterizzato il processo di definizione della zona economica esclusiva, corrispondente all'area marina nella quale uno Stato costiero esercita diritti sovrani per la gestione delle risorse naturali e ha giurisdizione in materia di ricerca scientifica, protezione e conservazione dell'ambiente marino, nonché installazione e utilizzo di strutture artificiali e fisse.

Tale nozione è inizialmente emersa in una dichiarazione congiunta di Cile, Ecuador e Perù, i quali rivendicarono nel 1952 «la soberanía y la jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de su respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas»<sup>715</sup>.

Con tale atto veniva, dunque, enunciato il contenuto di una nuova regola che avrebbe attribuito agli Stati dichiaranti, privi di piattaforma continentale e dunque di risorse minerali da estrarre dai fondi marini, diritti sulle acque costiere e sulle risorse biologiche contenute nella c.d. *zona marítima*. Tale rivendicazione, al pari del Proclama di Truman, si poneva inizialmente in contrasto con il diritto internazionale allora esistente, il quale limitava l'esercizio della sovranità degli Stati alle acque territoriali per un'estensione massima di 12 miglia nautiche.

Benché in un primo momento fortemente osteggiate dalle potenze marittime, tali pretese unilaterali furono gradualmente supportate da un numero crescente di Stati costieri in via di sviluppo di Africa, America, Asia e Oceania, divenuti indipendenti a seguito del processo di decolonizzazione, fino ad assumere i contorni della attuale nozione di zona economica esclusiva<sup>716</sup>.

Su tale impulso, anche l'Islanda, nel 1972, istituì una 'zona di pesca esclusiva' per un'estensione di 50 miglia nautiche dalla costa, provocando l'opposizione da parte di Gran Bretagna e Germania Federale, le quali portarono la questione dinanzi alla Corte internazionale di giustizia. Quest'ultima, tuttavia, pur dichiarandosi a conoscenza delle tendenze espansionistiche di alcuni Stati costieri, escluse in tale circostanza di potersi pronunciare e di rendere decisioni «*sub specie legis ferendae*, or anticipate the law before the legislator has laid it down»<sup>717</sup>, limitandosi ad invitare le parti della controversia ad intraprendere negoziati in buona fede. Purtuttavia, le due pronunce della Corte

---

<sup>714</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 63.

<sup>715</sup> Dichiarazione di Santiago (*Declaración sobre Zona Marítima*) del 18 agosto 1952.

<sup>716</sup> SCOVAZZI T., *Elementi di diritto internazionale del mare*, 3 ed., Giuffrè, Milano, 2002, p. 46.

<sup>717</sup> Si vedano: Corte internazionale di giustizia, *Giurisdizione sulle peschiere (Regno Unito c. Islanda)*, sentenza del 25 luglio 1974, par. 53; Corte internazionale di giustizia *Giurisdizione sulle peschiere (Repubblica Federale di Germania c. Islanda)*, sentenza del 25 luglio 1974, par. 45.

vennero eseguite dall'Islanda in modo piuttosto originale, la quale estese i limiti della zona di pesca da 50 a 200 miglia nautiche<sup>718</sup>!

Non si trattava, tuttavia, di un caso isolato. Intorno alla seconda metà degli anni Settanta del secolo scorso, infatti, anche alcune potenze marittime cominciarono a istituire zone economiche esclusive, sia a seguito di una rivalutazione dei propri interessi, sia in ragione del numero significativo di Stati ormai favorevoli. Rilevante, a tal proposito, è quanto avvenuto a seguito dell'attraversamento nel 1969 dell'arcipelago canadese del Mar Glaciale Artico (Passaggio a nord-ovest) da parte della petroliera statunitense *Manhattan*, che trasportava gli idrocarburi estratti in Alaska verso gli Stati Uniti<sup>719</sup>. Il governo canadese adottò, infatti, l'*Arctic Waters Pollution Prevention Act* del 1970<sup>720</sup>, estendendo la giurisdizione statale fino a cento (successivamente duecento) miglia nautiche dalla costa, al fine di garantire che le navi straniere non inquinassero le acque con il loro passaggio. Particolarmente significativo a tal riguardo è quanto affermato dall'*ex* primo ministro canadese, Pierre Elliot Trudeau, secondo il quale: «[w]here no law exists, or where law is clearly insufficient, there is no international common law applying to the Arctic seas, we're saying somebody has to preserve this area for mankind until the international law develops. And we are prepared to help it develop by taking steps on our own and eventually, if there is a conference of nations concerned with the Arctic, we will of course be a very active member in such a conference and try to establish an international regime. But, in the meantime, we had to act now»<sup>721</sup>.

L'unilaterale pretesa canadese, unitamente alle altre rivendicazioni sulla zona economica esclusiva, ha permesso il sorgere repentino di nuove norme di diritto internazionale generale, nonostante l'esigua prassi, in ragione della convergenza di interessi individuali degli altri Stati, inclusi gli Stati Uniti inizialmente più riluttanti, nonché la successiva codificazione nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982<sup>722</sup>.

Si noti, inoltre, che nell'ambito di tale ultima Convenzione, un'altra iniziativa unilaterale sembra aver rivestito particolare rilevanza in proposito, avendo trovato la sua affermazione sia in una norma di

---

<sup>718</sup> SCOVAZZI T., *Elementi di diritto internazionale del mare*, cit., p. 47.

<sup>719</sup> LAJEUNESSE A., *Lock, Stock, and Icebergs? Defining Canadian Sovereignty from Mackenzie King to Stephen Harper*, in *Calgary Papers in Military and Strategic Studies*, 2008, pp. 1-14.

<sup>720</sup> Si veda l'*Arctic Waters Pollution Prevention Act* del 1970, reperibile al link <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-12/FullText.html> (ultima consultazione: settembre 2021): «arctic waters means the internal waters of Canada and the waters of the territorial sea of Canada and the exclusive economic zone of Canada, within the area enclosed by the 60th parallel of north latitude, the 141st meridian of west longitude and the outer limit of the exclusive economic zone; however, where the international boundary between Canada and Greenland is less than 200 nautical miles from the baselines of the territorial sea of Canada, the international boundary shall be substituted for that outer limit».

<sup>721</sup> *Documents Concerning Canadian Legislation on Arctic Pollution and Territorial Sea and Fishing Zones*, in *International Legal Materials*, 1970, p. 601.

<sup>722</sup> Si vedano, in particolare, gli art. 55, 56 e 234 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Si veda, a tal proposito, FAWCETT J. E. S., *Outer Space New Challenges to Law and Policy*, Clarendon Press, Oxford, 1984, p. 11.

diritto internazionale convenzionale che in una regola consuetudinaria. L'antefatto si cela dietro il disastro ambientale procurato dallo sversamento in mare di una parte del carico di 120.000 tonnellate di greggio trasportato dalla petroliera *Torrey Canyon*<sup>723</sup>, battente bandiera di comodo liberiana e incagliatasi a largo della Cornovaglia nel 1967. Invocando lo stato di necessità e derogando alla regola della giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, il Regno Unito intervenne bombardando l'imbarcazione e incendiando una parte degli idrocarburi a bordo nonché trattando con solventi chimici la parte residua, al fine di impedire ulteriori sversamenti in mare e l'inquinamento delle acque e del fondale marino<sup>724</sup>.

La condotta tenuta unilateralmente dal Regno Unito non ha incontrato una sostanziale opposizione degli altri Stati, bensì una rapida e generale acquiescenza affermandosi, oltre che come norma consuetudinaria, come regola convenzionale racchiusa nell'articolo 221 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, il quale riconosce il diritto degli Stati costieri di adottare e applicare, al di là del mare territoriale, misure proporzionate ai danni subiti o a quelli prevedibili, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati dall'inquinamento o dalla minaccia di inquinamento, cagionato da un incidente in mare o da azioni ad esso connesse, da cui è ragionevole aspettarsi conseguenze gravemente dannose<sup>725</sup>.

A ben vedere, anche l'affermazione della libertà di esplorazione dello spazio extra-atmosferico e del relativo divieto di appropriazione sembrerebbe riflettere uno schema analogo di formazione delle norme consuetudinarie. Come osservato nel capitolo primo, prima di essere trasfuso negli articoli I e II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, tale regime ha trovato espressione nella prassi tenuta da due Stati promotori, ovvero ex Unione Sovietica e Stati Uniti d'America, i soli *illo tempore* impegnati nello svolgimento di attività spaziali; a tali condotte è seguita l'acquiescenza degli altri Stati, così da confluire rapidamente in una norma internazionale convenzionale e consuetudinaria.

Tutti gli esempi appena riportati dimostrano come non tutte le modalità di formazione delle regole di diritto internazionale generale sembrano rispondere al rigido e tradizionale modello 'dualistico' che

---

<sup>723</sup> NANDA V. P., *The Torrey Canyon Disaster: Some Legal Aspects*, in *Denver Law Review*, 1967, pp. 400-425.

<sup>724</sup> Si noti, tuttavia, che l'intervento messo in atto dal Regno Unito si è dimostrato tanto avventato quanto dannoso: se incendiato, il greggio sprigiona una nube tossica e perde le proprie componenti volatili che lo rendono più pesante e affondabile, rendendo di fatto più difficile la bonifica. Anche l'utilizzo di solventi chimici, prima d'allora mai testati, si è dimostrato altamente nocivo per l'ambiente atmosferico e marino. Si vedano, in proposito, BURROWS P., ROWLEY C., OWEN D., *The Economics of Accidental Oil Pollution by Tankers in Coastal Waters*, in *Journal of Public Economics*, 1974, pp. 251-268; UTTON A. E., *Protective Measures and the Torrey Canyon*, in *Boston College Law Review*, 1968, p. 613 ss.

<sup>725</sup> Si veda l'art. 221 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982: «Measures to avoid pollution arising from maritime casualties: 1. Nothing in this Part shall prejudice *the right of States, pursuant to international law, both customary and conventional, to take and enforce measures beyond the territorial sea proportionate to the actual or threatened damage to protect their coastline or related interests, including fishing, from pollution or threat of pollution following upon a maritime casualty or acts relating to such a casualty, which may reasonably be expected to result in major harmful consequences*»; corsivo aggiunto.

vede il progressivo consolidarsi di prassi uniformi e generalizzate, ritenute obbligatorie o doverose da un ampio numero di Stati. Alcune consuetudini sembrano, al contrario, svilupparsi sulla scorta di prassi poco consistenti o unilaterali, purché siano condivise, avvalorate o tollerate dagli altri consociati.

A parare di chi scrive, tuttavia, più che ad una vera e propria *crisi* del diritto internazionale generale, sembrerebbe assistersi ad una *evoluzione* del modello ‘dualistico’, in grado di adattarsi ai diversi settori materiali del diritto internazionale<sup>726</sup>, i quali richiedono talvolta una maggiore rapidità nel processo di formazione di nuove norme consuetudinarie e, dunque, una diversa combinazione di prassi e *opinio iuris*. Una tale ricostruzione permetterebbe, da un lato, di conservare i tradizionali presupposti costitutivi delle norme di diritto generale presenti, sia pur in misura variabile, nelle singole fattispecie normative e, dall’altro, di consentire l’evoluzione del diritto internazionale contestualmente ai mutamenti degli scenari e delle esigenze nelle relazioni interstatuali. In questo scenario, l’unità sistemica dell’ordinamento verrebbe, dunque, fatta salva da una «concezione omogenea» della consuetudine<sup>727</sup>.

#### 14. Il valore delle legislazioni spaziali nazionali e delle altre iniziative internazionali: verso una evoluzione del tradizionale modello ‘dualistico’

Sulla scorta delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente e alla luce della ricostruzione di un paradigma ‘dualistico’ più flessibile, di cui gli istituti della piattaforma continentale e della zona economica esclusiva rappresentano esempi evidenti, ci si domanda se sia legittimo ipotizzare l’affermazione di una nuova norma generale in materia di sfruttamento delle risorse spaziali, modellata sulla ‘pretesa’ unilaterale statunitense, estrinsecata in modo dirompente nel testo del *Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 2015 e in altri strumenti di diritto interno e internazionale, cui sia seguita l’acquiescenza degli altri Stati.

Accogliendo la tesi di un modello ‘dualistico’ duttile, non appare possibile trascurare *a priori* né l’elemento soggettivo né quello oggettivo, più o meno presenti nella fase genetica di una norma generale e, talvolta, finanche sovrapponibili, ben potendosi rinvenire nelle medesime condotte materiali e verbali. Ciò che è in discussione non è, dunque, l’*an* bensì il *quantum*, ovvero la misura in cui devono sussistere le due componenti per acquisire rilievo; la loro combinazione potrebbe, infatti, variare a seconda delle circostanze specifiche del caso concreto.

---

<sup>726</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 2, p. 126: «[t]he two-element approach applies to the identification of the existence and content of rules of customary international law in all fields of international law».

<sup>727</sup> GRADONI L., *La Commissione del diritto internazionale riflette sulla rilevazione della consuetudine*, cit., p. 673.

In tale prospettiva, e senza abbandonare del tutto i moderni approcci all'identificazione delle norme consuetudinarie, si potrebbe, allora, sostenere di essere dinanzi ad una moltitudine di possibili ricostruzioni di un unico modello 'dualistico', flessibile e adattabile alle esigenze degli Stati e dell'ordinamento internazionale. In questi termini ed entro tali limiti, sarebbe dunque prospettabile una 'riconciliazione' tra i vari paradigmi consuetudinari<sup>728</sup>.

Sembra, pertanto, ragionevole propendere per una teoria uniforme del diritto internazionale consuetudinario e respingere le dottrine settoriali che propongono modelli alternativi in funzione dei diversi ambiti materiali, senza per questo escludere la possibilità di accordare un peso diverso alla prassi e all'*opinio iuris*.

A ben vedere, tale impostazione non sembra discostarsi molto dall'orientamento della Commissione del diritto internazionale la quale, pur sostenendo il tradizionale approccio 'dualistico', ha tuttavia riconosciuto allo stesso un certo grado di elasticità, quantomeno nei termini di valutazione delle prove dei due elementi costitutivi della consuetudine. Nelle *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law* del 2018 viene, infatti, precisato che: «the type of evidence consulted (and the consideration of its availability) depends on the circumstances, and certain forms of practice and certain forms of evidence of acceptance as law (*opinio iuris*) may be of particular significance, according to the context»<sup>729</sup>.

Nel *Third Report* elaborato dal Relatore speciale Wood si evince, altresì, che: «[t]here may, nonetheless, be a difference in application of the two-element approach in different fields (or, perhaps more precisely, with respect to different types of rules) [...] this reflects the inherently flexible nature of customary international law, and its role within the international legal system. [...] in some cases, a particular form (or particular instances) of practice, or particular evidence of acceptance as law, may be more relevant than in others»<sup>730</sup>.

Ne consegue che, se da un lato, un medesimo modello sembra applicabile indistintamente ad ogni area del diritto internazionale, un certo margine di flessibilità sembra, in ogni caso, necessario per l'individuazione dei due elementi costitutivi, tenuto conto del settore materiale di riferimento e, più in generale, delle circostanze in cui una norma consuetudinaria viene ad esistenza. In altri termini, le caratteristiche di generalità, uniformità e coerenza che contraddistinguono la prassi costitutiva di una

---

<sup>728</sup> KIRGIS F., *Custom on a Sliding Scale*, cit., p. 146; ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law*, cit., p. 770; SAVARESE E., *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, cit., p. 142 ss.; BOURGEOIS H., WOUTERS J., *Methods of Identification of International Custom: A New Role of Opinio Iuris?*, cit., p. 85.

<sup>729</sup> Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, cit., Commentario alla Conclusione 3, p. 127.

<sup>730</sup> WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, cit., par. 17.

norma consuetudinaria non sembrano esigere che tali qualità debbano sempre sussistere nel singolo caso concreto, onde poter affermare l'emersione di una nuova norma di diritto generale.

Ciò vale, in particolare, per le attività di esplorazione ed estrazione delle risorse spaziali, caratterizzate da una partecipazione limitata degli Stati, in virtù del numero ancora esiguo di soggetti effettivamente coinvolti e interessati<sup>731</sup>. A ciò si aggiunga la difficoltà oggettiva di valutare o accertare le condotte tenute nello spazio extra-atmosferico o sui corpi celesti, in quanto aree difficilmente accessibili per gli esseri umani<sup>732</sup>.

La scarsità delle prassi statali in tale ambito non sembrerebbe, dunque, impedire, almeno in via astratta, l'emersione di una nuova norma generale, sempreché sia bilanciata dalla graduale diffusione di un'*opinio iuris* corrispondente. L'assenza, però, anche dell'elemento soggettivo impedirebbe l'affermarsi di una regola consuetudinaria in tal senso, determinando l'emersione di mere visioni o prospettive individuali, imposte dal gioco di forze esistenti in un dato momento storico ma non supportate dall'affermazione di un sentire generale<sup>733</sup>.

Sicché, pur condividendo la posizione della Corte internazionale di giustizia esplicitata nella sentenza sulla *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord* del 1969, secondo la quale il coinvolgimento ampio e rappresentativo degli Stati nella formazione di una norma consuetudinaria deve includere la partecipazione dei soggetti 'particolarmente interessati'<sup>734</sup>, si vuole qui sostenere che anche la *sola* prassi degli Stati interessati, benché scarsa, potrebbe essere sufficiente a determinare l'emersione di una nuova norma consuetudinaria, sempreché sia in qualche modo assistita dal convincimento generale della sua conformità a diritto.

Nel caso che ci occupa, la ricostruzione e applicazione di un modello 'dualistico' flessibile appare, tuttavia, claudicante e affatto convincente; invero, benché siano evidenti le aspirazioni individuali manifestate da alcuni Stati, estrinsecate in legislazioni nazionali e atti internazionali di *soft law* e potenzialmente idonee a dare impulso alla formazione di una nuova consuetudine nonostante la loro scarsità, permane un problema di incoerenza tra le varie prassi adottate e di incertezza circa il grado di condivisione da parte dei consociati. Tali considerazioni portano, quindi, inevitabilmente ad escludere, almeno per il momento, l'affermazione di una norma generale atta a disciplinare le attività di estrazione delle risorse spaziali.

---

<sup>731</sup> PEREIRA M., *Commercial Space Mining: National Legislation vs. International Space Law*, cit., p. 48.

<sup>732</sup> VON DER DUNK F. G., *Customary International Law and Outer Space*, cit., p. 355.

<sup>733</sup> SAVARESE E., *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, cit., p. 129.

<sup>734</sup> Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969, par. 73.

Tale impostazione sembra essere, peraltro, corroborata da quanto emerso nelle ultime consultazioni tenute in seno al Comitato delle Nazioni Unite per gli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS), dalle quali si evince che la discussione a livello internazionale sul regime applicabile alle risorse è ancora aperta. Tale tematica è stata, infatti, inserita all'ordine del giorno delle ultime sessioni del Sottocomitato giuridico e ampiamente dibattuta al punto '*General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in the Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*'<sup>735</sup>. Appare rilevante, a tal proposito, quanto evidenziato da alcuni rappresentanti degli Stati membri durante la sessantaduesima sessione del Sottocomitato giuridico del COPUOS del 2023, secondo i quali, sebbene il diritto internazionale proibisca esplicitamente l'appropriazione nazionale dello spazio extra-atmosferico, permangono ancora molte incertezze riguardo alla possibilità di istituire un regime di appropriazione per le risorse spaziali non rinnovabili<sup>736</sup>.

L'esigenza di sviluppare discussioni ulteriori su tale tematica è stata, altresì, affermata negli *statement* di altre delegazioni, secondo cui: «[...] to be inclusive and transparent, discussions on space resources should take place in the formal meetings of the [Legal] Subcommittee and the Working Group [on Legal Aspects of Space Resource Activities], and sufficient time should be allotted to those discussions»<sup>737</sup>.

Il fatto che la questione sia attualmente oggetto di studio anche in seno al *Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities* del Sottocomitato giuridico del COPUOS sembra offrire un'ulteriore prova dell'assenza di una visione omogenea e di un quadro giuridico uniforme, nonché della necessità di un maggiore coordinamento tra i diversi attori<sup>738</sup>. Non sfugga, peraltro, che in tale consesso si sono svolte varie consultazioni informali durante le quali numerosissimi Stati, tra cui Australia, Canada, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Nuova Zelanda e Stati Uniti, hanno fornito i propri contributi, sottoforma di *conference papers*<sup>739</sup>; ciò a riprova del

---

<sup>735</sup> Si vedano, a titolo d'esempio: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixtieth Session, held in Vienna from 31 May to 11 June 2021*, UN Doc. A/AC.105/L.325 del 29 giugno 2021; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-First Session, held in Vienna from 28 March to 8 April 2022*, UN Doc. A/AC.105/1260 del 19 aprile 2022; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-Second Session, held in Vienna from 20 to 31 March 2023*, UN Doc. A/AC.105/1285 del 13 aprile 2023.

<sup>736</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.324/Add.5 del 24 marzo 2023, par. 25.

<sup>737</sup> Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.324/Add.5 del 24 marzo 2023, par. 8. Si veda, altresì: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-Second Session, held in Vienna from 20 to 31 March 2023*, UN Doc. A/AC.105/1285 del 13 aprile 2023, parr. 168 e par. 192.

<sup>738</sup> United Nations Office for Outer Space Affairs, *Annual Report 2022*, reperibile al link: <https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/annual-reports.html> (ultima consultazione: settembre 2023), p. 39.

<sup>739</sup> Si vedano, *inter alia*: Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Australia – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.7 del 20 marzo 2023; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Canada – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.11 del 20 marzo 2023; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Russian*

fatto che il tema dell'impiego delle risorse spaziali, pur restando ancora un profilo controverso, desta un intenso dibattito e il vivo interesse di larga parte dei membri della comunità internazionale.

Potrebbe, tuttavia, obiettarsi che alcune pratiche di appropriazione e sfruttamento commerciale delle risorse siano già state intraprese e mai messe in discussione: si pensi, in particolare, alla raccolta di campioni lunari da parte della NASA durante il programma Apollo<sup>740</sup>, alla vendita all'asta di frammenti di rocce lunari raccolti con le missioni sovietiche Luna<sup>741</sup> e all'estrazione di materiali durante il programma cinese Chang'e 5<sup>742</sup>.

Ebbene, a parere di chi scrive, è importante considerare che tali attività sono state condotte nell'ambito di programmi di esplorazione scientifica, dunque in un contesto del tutto diverso dalle attività di estrazione mineraria su larga scala; esse rappresentano, peraltro, fenomeni sporadici e del tutto insufficienti a deporre nel senso dell'affermazione di una norma di diritto internazionale generale.

Si osservi, inoltre, che mentre il prelievo di piccole quantità di materiali extra-terrestri per finalità di studio e ricerca costituisce una pratica condivisa a livello internazionale e generalmente ritenuta legittima, in quanto declinazione della libertà di esplorazione dello spazio e dei corpi celesti<sup>743</sup>, lo sfruttamento commerciale delle risorse spaziali comporterebbe l'estrazione e l'utilizzo di quantitativi maggiori di materiali, sollevando questioni più complesse, anche in termini di inclusività, equità, sostenibilità e sicurezza.

Si noti, a tal proposito, che l'entità dei materiali estratti costituisce un elemento critico e dirimente nella distinzione tra raccolta di campioni a scopi scientifici e sfruttamento minerario nello spazio per finalità economiche. Tale distinzione appare in linea con quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia nel caso relativo alla *Caccia alla balena nell'Antartico* del 2014. In tale controversia, l'Australia aveva messo in dubbio che le pratiche adottate dal Giappone per la cattura dei cetacei nell'Antartico fossero condotte per finalità puramente scientifiche, in ragione degli ingenti

---

*Federation – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.20 del 20 marzo 2023; Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *France – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.12 del 20 marzo 2023.

<sup>740</sup> NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, *Lunar Rocks and Soils from Apollo Missions*, reperibile al link <https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/#:~:text=Between%201969%20and%201972%20six,dust%20from%20the%20lunar%20surface.&text=In%20addition%2C%20three%20automated%20Soviet,from%20three%20other%20lunar%20sites> (ultima consultazione: novembre 2023).

<sup>741</sup> REUTERS, *Soviet-Era 'Moon Rocks' Sell for \$855,000 at New York Auction*, in <https://www.reuters.com/article/us-space-moon-auction-idUSKCN1NY2SF> (ultima consultazione: novembre 2023).

<sup>742</sup> JULIENNE M., *China's Ambitions in Space: The Sky's the Limit*, in *Études de l'Institute francais des relations internationales*, 2021, reperibile al link: [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne\\_china\\_ambitions\\_space\\_2021.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china_ambitions_space_2021.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023), p. 28.

<sup>743</sup> International Law Association, *White Paper 9. Outer Space*, 2022, reperibile al link: <https://www.ilaparis2023.org/en/white-paper/outer-space/#> (ultima consultazione: settembre 2023), p. 24 : «no international consensus seems to have been found on this issue, except regarding the scientific use of space resources».

quantitativi di carne pescata e poi commercializzata. Il Giappone, dal canto suo, aveva replicato che la vendita delle carni come mezzo per finanziare i propri programmi di ricerca costituisse una pratica diffusa e consentita dalla stessa Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alle balene del 1946. In tale occasione, la Corte non mancò di chiarire che nelle attività di ricerca scientifica non potessero essere utilizzati metodi letali su una scala più ampia di quanto fosse ragionevole rispetto al raggiungimento degli obiettivi dichiarati<sup>744</sup>.

Tale postulato sembra valevole ed applicabile anche in ambito spaziale. L'estrazione su larga scala di risorse extra-terrestri sembra, infatti, differire significativamente dalle attività di mera ricerca scientifica, spingendosi ben oltre il campionamento di piccole quantità di sostanze presenti sulla superficie o nel sottosuolo dei corpi celesti. Lungi dal costituire, dunque, una declinazione della libertà di esplorazione dello spazio, sancita dal Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967 e racchiusa in una corrispondente norma consuetudinaria, l'estrazione massiva e lo sfruttamento commerciale delle risorse spaziali meritano evidentemente una regolamentazione più attenta e puntuale.

Sulla scorta di tali considerazioni sembra, allora, potersi concludere che l'apparizione come *lex lata* di una regola consuetudinaria che disciplini le attività legate alle risorse presenti nello spazio extra-atmosferico si scontri con una prassi ancora discordante e disomogenea, nonché con un'*opinio iuris* ancora incerta, portando ad escludere che nel diritto internazionale contemporaneo sia emersa, almeno per il momento, una norma consuetudinaria in tal senso.

A parere di chi scrive sembra, tuttavia, indiscutibile che legislazioni spaziali e le altre iniziative internazionali esaminate rappresentino un segno evidente di una profonda evoluzione rispetto all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico e della necessità di nuovi adattamenti agli sviluppi tecnico-scientifici, economici e sociali in atto. È, quindi, legittimo presumere che, in una prospettiva di sviluppo progressivo del diritto internazionale e analogamente a quanto già avvenuto con l'*Arctic Waters Pollution Prevention Act* e con il Proclama di Truman, pretese unilaterali guidate dall'emergere di nuove capacità tecnologiche e scientifiche, e influenzate interessi governativi e privati, come quelli delle industrie di estrazione mineraria, potrebbero contribuire alla formazione di una nuova norma di diritto internazionale generale.

Sebbene manchi una nozione generalmente condivisa di 'risorse spaziali' che possa racchiudere elementi di diversa natura, come radiazioni, forze, particelle, asteroidi e corpi celesti, alcuni esauribili ed altri inesauribili<sup>745</sup>, e benché restino ancora da definire modalità e condizioni di un loro eventuale

---

<sup>744</sup> Corte internazionale di giustizia, *Caccia alla balena nell'Antartico (Australia c. Giappone)*, sentenza del 31 marzo 2014, par. 94 e 142.

<sup>745</sup> MCDUGAL M. S., LASSWELL H. D., VLASIC I. A., SMITH J. C., *The Enjoyment and Acquisition of Resources in Outer Space*, cit., p. 405 ss.

utilizzo, non sfugga che le stesse prospettive di *space mining* sono state inizialmente contestate in modo vigoroso e via via in maniera sempre più attenuata<sup>746</sup>, al punto che le principali agenzie spaziali hanno definito l'estrazione e l'utilizzo *in situ* delle risorse spaziali capacità ormai necessarie per le missioni di lunga durata<sup>747</sup>.

Sicché, è ragionevole ipotizzare che una dinamica analoga potrebbe registrarsi anche per le attività di sfruttamento ed appropriazione, sulle quali non sussiste attualmente una visione uniforme e generale, ma che potrebbe gradualmente evolvere e aprire a pratiche condivise dalla comunità internazionale. In tale ottica, appare calzante quanto osservato da una parte della dottrina, secondo cui «if a conduct inconsistent with the pre-existing law meets with large consent of other international actors, and is considered as an appropriate balance of old and new interests, it expresses the awareness of the international community as to the obsolescent nature of the existing law, and the need for a change»<sup>748</sup>.

In tale prospettiva ed entro tali limiti sembra, allora, possibile ritenere che le iniziative nazionali e internazionali elaborate per la regolamentazione dell'impiego delle risorse spaziali potrebbero assumere rilievo e fungere da catalizzatori per l'affermazione di nuove norme consuetudinarie, nel rispetto delle norme di diritto internazionale esistenti, del mantenimento della pace, della sicurezza e della cooperazione internazionali, tenendo conto della necessità di salvaguardare gli interessi di tutti gli Stati e di preservare l'ambiente sia atmosferico che extra-atmosferico.

---

<sup>746</sup> International Law Association, *White Paper 9. Outer Space*, 2022, reperibile al link: <https://www.ilaparis2023.org/en/white-paper/outer-space/#> (ultima consultazione: settembre 2023), p. 24.

<sup>747</sup> BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, cit., p. 130. Si veda, altresì, International Space Exploration Coordination Group *Global Exploration Roadmap Supplement. Lunar Surface Exploration Scenario Update, 2020*, reperibile al link: <https://www.globalspaceexploration.org/?p=1049> (ultima consultazione: settembre 2023).

<sup>748</sup> CANNIZZARO E., *Inductive Approach v. Value-Oriented Approach*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, p. 258.

## CONCLUSIONI

L'analisi del complesso regime giuridico che regola lo spazio extra-atmosferico e le sue risorse consente di tracciare alcune considerazioni finali. Come già osservato, l'emersione di norme di diritto internazionale spaziale rappresenta un fenomeno di relativamente recente apparizione, poiché innescato alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso dalla crescente necessità della comunità internazionale di stabilire un assetto di norme internazionali per regolamentare le iniziative di esplorazione del cosmo ed impedire la trasformazione dello spazio in un nuovo teatro di conflitti tra nazioni.

I continui avanzamenti scientifici e tecnologici hanno contribuito in modo significativo a ridefinire progressivamente la configurazione delle attività spaziali, aprendo la strada a molteplici opportunità di sfruttamento economico. Sicché, nel volgere di qualche decade, accanto ai tradizionali settori, tra cui l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, il trasporto spaziale e la navigazione satellitare, sono emersi servizi e applicazioni innovativi e si sono schiuse prospettive ambiziose, come l'esplorazione dello spazio profondo, le missioni abitate sulla Luna e su Marte, lo sfruttamento delle risorse spaziali. Accanto, quindi, alle attività di carattere scientifico, l'interesse degli Stati si è progressivamente rivolto anche alla possibilità di sfruttamento dello spazio extra-atmosferico. In particolare, la tematica della commercializzazione dello spazio e dell'estrazione di risorse minerarie dai corpi celesti rappresenta una delle questioni più attuali, sollevando non pochi dubbi e incertezze rispetto all'adeguatezza dell'attuale quadro normativo.

Il problema si incardina, in particolare, sulla conciliabilità delle recenti legislazioni spaziali nazionali e degli altri strumenti di *soft law* adottati per regolamentare l'impiego delle risorse, con le norme di diritto internazionale esistenti e, in particolare, con le disposizioni di cui agli articoli I e II del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967. Se, da un lato, l'articolo I del Trattato stabilisce che lo spazio è liberamente esplorabile ed utilizzabile dagli Stati, senza discriminazioni di sorta, nell'interesse e a beneficio di tutte le nazioni, indipendentemente dal loro grado di sviluppo economico e scientifico, dall'altro, l'articolo II vieta espressamente ogni forma di appropriazione dello spazio extra-atmosferico, della Luna e degli altri corpi celesti.

Nulla viene, tuttavia, previsto in merito all'utilizzo e all'impossessamento delle risorse naturali sugli stessi allocate. Né, d'altronde, potrebbe essere diversamente: come visto, le convenzioni di diritto internazionale sono state concluse quando gli interessi degli Stati riferiti allo spazio erano di tutt'altra natura.

Ed è proprio negli interstizi di tale vuoto normativo che si inseriscono le legislazioni spaziali di alcuni Stati, ovvero Emirati Arabi Uniti, Granducato di Lussemburgo, Giappone e Stati Uniti d'America che, pur riconoscendo il divieto di appropriazione dello spazio extra-atmosferico e dei corpi celesti, ammettono apertamente lo sfruttamento commerciale e l'appropriazione delle relative risorse, in quanto declinazione ed espressione del principio di libertà di utilizzo dello spazio, sancito dall'articolo I del Trattato stesso.

L'urgenza di colmare tali lacune e di regolamentare un aspetto così rilevante per le missioni e i programmi spaziali del prossimo futuro è, altresì, avvalorata da alcune iniziative intraprese a livello internazionale, come raccomandazioni e intese non vincolanti. L'esempio più evidente è senza dubbio rappresentato dagli *Artemis Accords* del 2020 di cui, peraltro, anche Emirati Arabi Uniti, Granducato di Lussemburgo, Giappone e Stati Uniti d'America sono firmatari insieme a diverse decine di altri Stati, i quali consentono le operazioni di utilizzo e recupero dei materiali dalle superfici dei corpi celesti, sia pur nel rispetto del quadro giuridico esistente.

Al fine di comprendere il valore sul piano internazionale delle iniziative appena menzionate, ci si è domandati se esse potessero ritenersi rilevanti ai fini interpretativi e qualificarsi come prassi successive in applicazione del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, ai sensi dell'articolo 31, par. 3, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Per rispondere al quesito, si è reso necessario analizzare, innanzitutto, le caratteristiche della prassi interpretativa, anche alla luce dello studio recentemente condotto dalla Commissione del diritto internazionale. Da tale disamina è emerso un evidente limite, ascrivibile al mancato raggiungimento di una posizione uniforme e, dunque, dell'accordo tra le parti circa l'interpretazione del tenore letterale Trattato stesso. L'assenza di univocità si evince manifestamente non solo dalle obiezioni ripetutamente formulate dalla Federazione Russa, ma anche dalle recenti dichiarazioni rese dalle delegazioni di alcuni Stati membri in seno al Sottocomitato giuridico del COPUOS, le quali hanno evidenziato come sia ancora incerto e indefinito il regime giuridico applicabile alle risorse spaziali. Le iniziative in parola sembrerebbero, tuttavia, poter assurgere a *prassi in senso lato* e qualificarsi come strumenti interpretativi supplementari ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione di Vienna, in quanto tesi a chiarire il significato di alcuni termini del Trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, come 'libero utilizzo', 'esplorazione' e 'divieto di appropriazione' dello spazio e dei corpi celesti, rimasti ancora concetti ambigui e indefiniti.

Nella medesima ottica si è esplorata la possibilità di configurare le legislazioni e gli altri strumenti anzidetti come fattori costitutivi di una nuova norma consuetudinaria, nozione quest'ultima assai controversa e sfuggente, e per questo oggetto di ricostruzioni divergenti, anche in ragione della 'settorializzazione' dell'ordinamento internazionale per materie e ambiti autonomi.

L'assenza, nella comunità internazionale, di un comune modo di intendere i processi di formazione e accertamento della consuetudine ha richiesto una disamina del tradizionale modello 'dualistico', fondato sulla combinazione dei due elementi di *diuturnitas* e *opinio iuris*, e delle teorie 'monistiche' che ad esso si sono gradualmente affiancate. Pur tenendo conto delle incertezze e delle complessità che circondano il tema della consuetudine e del suo accertamento, e a valle dell'analisi delle posizioni esplicitate dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e di altri tribunali internazionali, dei lavori della Commissione del diritto internazionale, nonché delle numerose ricostruzioni dottrinali, sembra potersi concludere nel senso di respingere tanto gli orientamenti monistici quanto le concezioni frammentaristiche, secondo le quali «les caractéristiques de la coutume varient selon les branches du droit international»<sup>749</sup>. Al contrario, pare appropriato propendere per una posizione unitarista e orientata verso il riconoscimento di un'evoluzione del modello 'dualistico', in grado di adattarsi ai diversi settori materiali del diritto internazionale, i quali richiedono talvolta maggiore rapidità nel processo di formazione di nuove regole consuetudinarie.

Pare, a tal proposito, condivisibile l'idea di una '*sliding scale*' entro la quale si muoverebbero i due elementi costitutivi di prassi e *opinio iuris*, i quali, lungi dal mancare del tutto, sembrerebbero partecipare alla formazione delle norme in misura di volta in volta differente, senza essere rigidamente e aprioristicamente predeterminate; appare, quindi, del tutto ragionevole sostenere che «a central characteristic of the formation of customary international law [i]s its flexibility»<sup>750</sup>. Seguendo tale impostazione, accanto allo schema tradizionale di una prassi generale e costante accompagnata dalla convinzione della sua conformità a diritto, troverebbero spazio anche norme consuetudinarie sviluppatasi sulla scorta di prassi poco consistenti o unilaterali, perché frutto della pretesa unilaterale di singoli Stati poi condivisa, avvalorata o tollerata dagli altri consociati.

Alla luce di tali considerazioni e accogliendo l'impostazione di un paradigma 'dualistico' flessibile, non pare, in ogni caso, percorribile la tesi dell'affermazione di una nuova norma generale in materia di sfruttamento delle risorse spaziali. Benché siano evidenti le aspirazioni individuali manifestate da alcuni Stati, estrinsecate attraverso l'adozione di legislazioni nazionali e atti internazionali di *soft law* e potenzialmente idonee a dare impulso alla formazione di una nuova consuetudine, sembra permanere in ogni caso un problema di incoerenza tra le varie prassi finora adottate e di grande incertezza circa il grado di condivisione da parte degli Stati.

---

<sup>749</sup> Commissione del diritto internazionale, *Annuaire de la Commission du droit international, Comptes rendus analytiques de la 3181e séance*, 2013, p. 88.

<sup>750</sup> United Nations General Assembly, Sixth Committee, *Summary Record of the 22nd Meeting Held on 6 November 2012*, UN Doc. A/C.6/67/SR.22 del 4 dicembre 2012, par. 37.

Le marcate discrepanze in ordine al regime giuridico applicabile alle attività di sfruttamento ed estrazione delle risorse spaziali conducono, dunque, ad escludere, almeno per il momento, la configurabilità di una norma di diritto internazionale generale.

È, in ogni caso, un dato incontrovertibile che legislazioni spaziali e le altre iniziative internazionali esaminate rappresentino il segno evidente di una profonda evoluzione rispetto all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico e della necessità di nuovi adattamenti agli sviluppi tecnico-scientifici, economici e sociali in atto costituendo, al contempo, preziosi strumenti per promuovere un'evoluzione dell'assetto normativo internazionale.

Di qui l'importanza di perseguire un maggiore dialogo e coordinamento multilaterale tra i diversi attori a livello internazionale, magari sviluppando ulteriormente le discussioni attualmente in corso in seno a fori a vocazione universale, come il COPUOS e i relativi Sottocomitati, nell'ottica di definire un quadro giuridico condiviso, uniforme e coerente in grado di garantire un adeguato equilibrio tra interessi commerciali, responsabilità, sicurezza e sostenibilità a lungo termine dello spazio extra-atmosferico.

## BIBLIOGRAFIA

- ABI-SAAB G., *The Process of Custom Formation in Contemporary International Law*, in DUPUY P. (a cura di), *Customary International Law*, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2021, pp. 393-404
- ACHILLEAS P., SOURBES VERGER I., *L'exploitation des ressources de la Lune au coeur de la nouvelle diplomatie américaine*, in *Annuaire français de relations internationales*, 2022, pp. 1-13
- ACHILLEAS P., *Le cadre juridique international de la collecte et de la distribution des données de télédétection*, in *Annuaire français de relations internationales*, 2011, pp. 1027-1048
- ADAMS T. R., *Outer Space Treaty: An Interpretation in Light of the No-Sovereignty Provision*, in *Harvard International Law Journal*, 1968, pp. 140-157
- ALSTON P., *The 'Not-a-Cat' Syndrome: Can the International Human Rights Regime accommodate Non-State Actors?*, in ALSTON P. (a cura di), *Non-State Actors and Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 3-36
- ANCIS L., *I confini fisici e giuridici fra lo spazio aereo e quello extra-atmosferico*, in *Diritto dei trasporti*, 2019, pp. 67-88
- ANDERSON S. W., CHRISTENSEN K., LA MANNA J., *The Development of Natural Resources in Outer Space*, in *Journal of Energy and Natural Resources Law*, 2018, pp. 1-32
- ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, 3 ed., Roma, Athenaeum, 1928
- ANZILOTTI D., *Corso di diritto internazionale*, 4 ed., Cedam, Padova, 1964
- AKEHURST M., *A Modern Introduction to International Law*, 6 ed., Allen and Unwin, Londra, 1987
- AKEHURST M., *Custom as a Source of International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1975, pp. 1-53
- ARANGIO-RUIZ G., *Customary Law: A Few More Thoughts About the Theory of 'Spontaneous' International Custom*, in ANGELET N., *Droit du pouvoir, pouvoir du droit. Mélanges offerts à Jean Salmon*, Bruylant, Bruxelles, 2007, pp. 93-124
- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1984
- ARANGIO-RUIZ, *Voluntarism versus Majority Rule*, in CASSESE A., WEILER J. H. H., *Change and Stability in International Law-Marking*, Walter de Gruyter, Berlino/New York, 1988, pp. 102-136
- ARANGIO-RUIZ G., MARGHERITA L., TAU ARANGIO-RUIZ E., *Soggettività nel diritto internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, pp. 229-362

ARATO J., *Treaty Interpretation and Constitutional Transformation: Informal Change in International Organization*, in *Yale Journal of International Law*, 2013

ARNOLD R. P., *The Common Heritage of Mankind as a Legal Concept*, in *International Lawyer*, 1975, pp. 153-158

ARVANITIDIS P., ALMYRIOTOU A., *The Commons Institution of Antarctica: A Roadmap to Governance of Mankind Resources*, in *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 2021, pp. 165-184

AUST A., *Modern Treaty Law and Practice*, 3 ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2013

AUST A., *The Theory and Practice of Informal International Instruments*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1986, pp. 787-812

AUSTIN J. L., *How to Do Things with Words*, Oxford University Press, Oxford, 1976

BABCOCK H. M., *Using the Public Trust Doctrine to Manage Property on The Moon*, in FOSTER S. R., SWINEY C. F. (a cura di), *Cambridge Handbook of Commons Research Innovations*, Cambridge University Press, Cambridge, 2021, pp. 264-272

BACA K. A., *Property Rights in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1993, pp. 1041-1085

BACK IMPALLOMENI E., *Spazio cosmico e corpi celesti nell'ordinamento internazionale*, Cedam, Padova, 1983

BALLADORE PALLIERI G., *La forza obbligatoria della consuetudine internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1928, pp. 338-374

BALLARINO T., *Diritto aeronautico e spaziale*, Giuffrè, Milano, 1988

BARIATTI S., *L'interpretazione delle convenzioni internazionali di diritto uniforme*, Cedam, Padova, 1986

BASLAR K., *The Concept of the Common Heritage of Mankind in International Law*, Nijhoff, Leiden/Boston 1998

BASU A., *Regulatory Mechanism for the Exploitation of Natural Resources in Outer Space and Celestial Bodies*, in SANDEEPA BHAT B. (a cura di), *Space Law. The Emerging Trends*, Eastern Law House, Nuova Delhi, 2018, pp. 52-76

BEAUVOIS E., THIRION G., *Partial Ownership for Outer Space Resources*, in *Advances in Astronautics Science and Technology*, 2020, pp. 30-35

BENNETS M., *US Plan for Moon Mining Is Like Iraq Invasion, Says Russia*, in *The Times*, 10 maggio 2020, reperibile al link <https://www.thetimes.co.uk/article/us-plan-for-moon-mining-is-like-iraq-invasion-says-russia-sqgvvpqvvt> (ultima consultazione: settembre 2023)

- BENNET R., *Property Rights in A Vacuum: A Moon Anarchist's Guide to Prospecting*, in *Arizona Law Review*, 2021, pp. 229-253
- BENKÖ M., PLESCHER E., *Space Law: Reconsidering the Definition/Delimitation Question and the Passage of Spacecraft through Foreign Airspace*, Eleven International Publishing, Aja, 2013
- BENTZ J., *Le silence comme manifestation de volonté en droit international public*, Pedone, Parigi, 1963
- BERGAMASCO F., *Space Mining and the Protection of Extra-Terrestrial Environment in the Light of Article IX of the Outer Space Treaty*, in *Proceedings of the International Institute of Space Law*, 2017, pp. 157-170
- BERNHARDT R., *Custom and Treaty in the Law of the Sea*, in *Recueil des cours*, 1987, pp. 247-330
- BIANCHI A., *The Game of Interpretation in International Law. The Players, the Cards, and Why the Game is Worth the Candle*, in BIANCHI A., PEAT D., WINDSOR M. (a cura di), *Interpretation in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2015, pp. 34-47
- BILDER R. B., *A Legal Regime for the Mining of Helium-3 on the Moon: U.S. Policy Options*, in *Fordham International Law Journal*, 2009, p. 243-298
- BILKOVA V., *The International Law Commission Perspective on Non-State Actors and Customary International Law*, in DROUBI S., D'ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, pp. 200-226
- BINI A., *The Moon Agreement: Its Effectiveness in the 21st Century*, in *Acta Astronautica*, 2010, pp. 496-501
- BINI N., *Alcune considerazioni sugli aspetti giuridici e internazionali degli Artemis Accords e le opportunità per l'Italia*, in AA.VV., *Liber Amicorum Sergio Marchisio*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pp. 975-996
- BISCOTTI B., *Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni*, in GAROFALO L., (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Jovene, Napoli, 2016, pp. 1-84
- BLOUNT P. J., *Jurisdiction in Outer Space Challenges of Private Individuals in Space*, in *Journal of Space Law*, 2007, pp. 299-340
- BLOUNT P. J., *Outer Space and International Geography*, in *New England Review*, 2018, pp. 95-123
- BLOUNT P. J., *Renovating Space: The Future of International Space Law*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2011-2012, pp. 515-532

BLOUNT P. J., ROBINSON C. J., *One Small Step: The Impact of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015 on the Exploration of Resources in Outer Space*, in *North Carolina Journal of Law and Technology*, 2016, pp. 160-186

BOBBIO N., *La consuetudine come fatto normativo*, Giappichelli, Torino, 2010

BONFANTE P., *Corso di diritto romano. La proprietà*, parte II, Giuffrè, Milano, 1966

BOS M., *The Identification of Custom in International Law*, in *German Yearbook of International Law*, 1982, pp. 9-53

BOURGEOIS H., WOUTERS J., *Methods of Identification of International Custom: A New Role of Opinio Iuris?*, in PISILLO MAZZESCHI R., DE SENA P. (a cura di), *Global Justice, Human Rights and the Modernization of International Law*, Springer, Cham, 2018, pp. 69-112

BREHM A. R., *Private Property in Outer Space: Establishing a Foundation for Future Exploration*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2015, pp. 357-374

BROOKS E., *Legal Aspects of the Lunar Landings*, in *International Lawyer*, 1970, p. 415-432

BROWNLIE I., *Some Problems in the Evaluation of the Practice of States as an Element of Custom*, in AA. VV., *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz*, Editoriale scientifica, Napoli, 2004, pp. 313-318

BROWNLIE I., *Principles of Public International Law*, 7 ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pp. 607-638

BHUTA N., *The Role International Actors Other Than States Can Play in the New World Order*, in CASSESE A. (a cura di), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 61-75

BUCK S. J., *The Global Commons. An Introduction*, Island Press, Washington, 2017

BUERGENTHAL T., *Human Rights*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2007

BULL H., *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*, MacMillian Press, Londra, 1977

BURROWS P., ROWLEY C., OWEN D., *The Economics of Accidental Oil Pollution by Tankers in Coastal Waters*, in *Journal of Public Economics*, 1974, pp. 251-268

BUXTON C. R., *Property in Outer Space: The Common Heritage of Mankind Principle vs. the First in Time, First in Right, Rule of Property*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2004, pp. 689-707

BUZZINI G. P., *Abstention, silence et droit international général*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, pp. 342-382

BYERS M., *Custom, Power, and the Power of Rules: Customary International Law from an Interdisciplinary Perspective*, in *Michigan Journal of International Law*, 1995, pp. 110-180

BYERS M., BOLEY A., *Who Owns Outer Space?*, Cambridge University Press, Cambridge, 2023

BYRD L. C., *Soft Law in Space: A Legal Framework for Extraterrestrial Mining*, in *Emory Law Journal*, 2022, pp. 803-840

CAKIR T., *Les législations nationales relatives aux opérations spatiales comme concrétisation d'une politique juridique*, in BORIES C., EUDES M., RAPP L., RASS-MASSON L. (a cura di), *Droit de l'espace extra-atmosphérique*, Presses de l'Université de Toulouse, Toulouse, 2021, pp. 15-30

CANNIZZARO E., *Diritto internazionale*, 5 ed., Giappichelli, Torino, 2022

CANNIZZARO E., PALCHETTI P., *Customary International Law on the Use of Force...At a Time of Perplexity*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, pp. 1-6

CANNIZZARO E., *Inductive Approach v. Value-Oriented Approach*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, pp. 245-268

CANNIZZARO E., *Unità e pluralità dei metodi di accertamento del diritto consuetudinario*, in PALCHETTI P. (a cura di), *L'incidenza del diritto non scritto nel diritto internazionale ed europeo*, Editoriale scientifica, Napoli, 2016, pp. 23-41

CAPOTORTI F., *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, in AA.VV., *Le droit international à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 197-218

CAPURSO A., *The Non-Appropriation Principle: A Roman Interpretation*, in *69<sup>th</sup> International Astronautical Congress*, 2018, pp. 1-11

CARDENAS F., *Custom as the Product of Successful Argumentative Campaigns*, in DROUBI S., D'ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, pp. 142-165

CARRILLO-SANTARELLI N., *The Possibilities and Legitimacy of Non-State Participation in the Formation of Customary Law*, in *International Community Law Review*, 2017, pp. 98-125

CASSESE A., *International Law*, 2 ed., Oxford University Press, New York, 2005

CASSESE A., *Diritto internazionale nel mondo contemporaneo*, Il Mulino, Bologna, 1984

CATALANO SGROSSO G., *Diritto internazionale dello spazio*, 1 ed., LoGisma, Firenze, 2011

CEPELKA C., GILMOUR J. H. C., *The Application of General International Law in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1970, pp. 30-49

- CHARLESWORTH H., *The Unbearable Lightness of Customary International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law*, 1998, pp. 44-47
- CHARNEY J. I., *The Persistent Objector Rule and the Development of Customary International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1985, pp. 1-24
- CHARNEY J. I., *Universal International Law*, in *American Journal of International Law*, 1993, pp. 529-551
- CHAUMONT C., *Le droit de l'espace*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1961, pp. 652-653
- CHENG B., *International Law: Teaching and Practice*, Stevens and Sons, Londra, 1982
- CHENG B., *Studies in International Space Law*, Claredon Press, Oxford, 1997
- CHENG B., *The Commercial Development of Space: The Need for New Treaties*, in *Journal of Space Law*, 1991, pp. 17-44
- CHENG B., *The Legal Status of Outer Space and Relevant Issues: Delimitation of Outer Space and Definition of Peaceful Use*, in *Journal of Space Law*, 1983, pp. 89-106
- CHENG B., *United Nations Resolutions on Outer Space: Instant International Customary Law*, in *Indian Journal of International Law*, 1965, pp. 23-38
- CHRISTOL C. Q., *International Space Law and The Use of Natural Resources Solar Energy*, in *Revue belge de droit international*, 1980, pp. 38-46
- CHRISTOL C. Q., *Space Law: Past, Present, and Future*, Kluwer, Deventer/Boston, 1991
- CHRISTOL C. Q., *The Modern International Law of Outer Space*, Pergamon Press, New York, 1982
- CINELLI C., *La disciplina degli spazi internazionali e le sfide poste dal progresso tecnico-scientifico*, Giappichelli, Torino, 2020
- CINELLI C., POGORZELSKA K., *The Current International Legal Setting for the Protection of the Outer Space Environment: The Precautionary Principle Avant La Lettre*, in *Review of European Community and International Environment Law*, 2013, pp. 186-201
- CLAPHAM A., *Brierly's Law of Nations*, 2 ed., Oxford University Press, Oxford, 2012
- COCCA A. A., *Prospective Space Law*, in *Journal of Space Law*, 1998, pp. 51-56
- COLLINS H. M., *Deep Seabed Hard Mineral Resources Act. Matrix for United States Deep Seabed Mining*, in *Natural Resources Lawyer*, 1981, pp. 571-580
- COLSON D. A., *How Persistent Must the Persistent Objector Be?*, in *Washington Law Review*, 1985, pp. 957-970
- CONFORTI B., *Diritto internazionale*, 11 ed., Editoriale Scientifica, Napoli, 2018

- CONDORELLI L., *Consuetudine internazionale*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1989, pp. 490-511
- CONDORELLI L., *Customary International Law: The Yesterday, Today and Tomorrow of General International Law*, in CASSESE A. (a cura di), *Realizing Utopia: The Future of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp. 147-157
- CONTARTESE C., *La prassi successiva come metodo per modificare un trattato nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pp. 419-442
- CONTE T., *Property Rules for Martian Resources: How the SPACE Act of 2015 Increases the Likelihood of a Single Entity Controlling Access to Mars*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2019, pp. 187-219
- COOK K. V., *The Discovery of Lunar Water: An Opportunity to Develop a Workable Moon Treaty*, in *Georgetown International Environmental Law Review*, 1999, p. 654
- COOPER N. D., *Circumventing Non-Appropriation: Law and Development of United States Space Commerce*, in *Hastings Constitutional Law Quarterly*, 2009, pp. 457-482
- COOPER J. C., *High Altitude Flight and National Sovereignty*, in *International Law Quarterly*, 1951, pp. 411-418
- COOPER J. C., *Legal Problems of Upper Space*, in *Proceedings of the American Society of International Law*, 1956, pp. 85-115
- COOPER J. C., *The International Air Navigation Conference, Paris 1920*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1952, pp. 127-143
- CRACKNELL A. P., VAROSTOS A., *Fifty Years After the First Artificial Satellite: From Sputnik I to ENVISAT*, in *International Journal of Remote Sensing*, 2007, pp. 2071-2072
- CRAVEN M., *'Other Spaces': Constructing the Legal Architecture of a Cold War Commons and the Scientific-Technical Imaginary of Outer Space*, in *European Journal of International Law*, 2019, pp. 547-572
- CRAWFORD J. R., *Brownlie's Principles of public international law*, 8 ed., Oxford University Press, Oxford, 2013
- CREMA L., *La prassi successiva e l'interpretazione del diritto internazionale scritto*, Giuffrè, Milano, 2017
- CURTIS D. R., *Did the Commons Make Medieval and Early Modern Rural Societies More Equitable? A Survey of Evidence from across Western Europe, 1300–1800*, in *Journal of Agrarian Change*, 2016, pp. 646-664

- CZAPLINSKI W., DANILENKO G. M., *Conflicts of Norms in International Law*, in *Netherlands Yearbook of International Law*, 1990, pp. 3-42
- D'AMATO A. A., *The Concept of Custom in International Law*, Cornell University Press, Ithaca, 1971
- D'AMATO A. A., *Trashing Customary International Law*, in *American Journal of International Law*, 1987, pp. 101-105
- D'ASPREMONT J., *Formalism and the Sources of International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2011
- D'ASPREMONT J., *The Discourse on Customary International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2021
- DALLAS J. A., RAVAL S., ALVAREZ J. P. G., SAYDAM S., DEMPSTER A. G., *Mining Beyond Earth for Sustainable Development: Will Humanity Benefit from Resource Extraction in Outer Space?*, in *Acta Astronautica*, 2020, pp. 181-188
- DANI A., *Il concetto giuridico di 'beni comuni' tra passato e presente*, in *Historia et ius*, 2014, pp. 1-48
- DANIER E., SAPORTA M., *Les satellites artificiels*, in *Revue générale de l'air*, 1955, pp. 297-300
- DANILENKO G. M., *Law-Making in the International Community*, Nijhoff, Dordrecht, 1993
- DANILENKO G. M., *Outer Space and the Multilateral Treaty-Making Process*, in *High Technology Law Journal*, pp. 229-247
- DANILENKO G. M., *The Theory of International Customary Law*, in *German Yearbook of International Law*, 1988, pp. 9-47
- DARDOT P., *What Democracy for the Global Commons*, in COGOLATI S., WOUTERS J., *The Commons and a New Global Governance*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, pp. 20-37
- DAVENPORT C., *Seven Nations Join the U.S. in Signing the Artemis Accords, Creating a Legal Framework for Behavior in Space*, in *Washington Post*, reperibile al link <https://www.washingtonpost.com/technology/2020/10/13/artemis-moon-mining-agreement-signed/> (ultimo accesso: agosto 2022)
- DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE P., *Les frontières de l'air*, in *Recueil des cours*, 1954, pp. 117-200
- DE MAN P., *Exclusive Use in an Inclusive Environment. The Meaning of the Non-Appropriation Principle for Space Resource Exploitation*, in *Space Regulations Library*, Springer, Dordrecht/Heidelberg/London New/York, 2016, pp. 137-206

DE MAN P., *State Practice, Domestic Legislation and the Interpretation of Fundamental Principles of International Space Law*, in *Space Policy*, 2017, pp. 92-102

DE MAN P., *The Exploitation of Asteroids and the Non-Appropriation Principle: Reflections on the Nature of Property Rights in Light of the US Space Resource Act of 2015*, in *Journal of Space Law*, 2015/2016, pp. 1-56

DE MAN P., *The Exploitation of Natural Resources in Outer Space*, in FAILAT Y. A., FERREIRA-SNYMAN A. (a cura di), *Outer Space Law: Legal Policy and Practice*, 2 ed., Globe Law and Business Ltd., Woking, 2022, pp. 199-218

DE OLIVEIRA BITTENCOURT NETO O., HOFMAN M., MASSON-ZWAAN T., STEFOUDI D., *Building Blocks for the Development of an International Framework for the Governance of Space Resource Activities. A Commentary*, 1 ed., Eleven International Publishing, L'Aja, 2020

DE OLIVEIRA BITTENCOURT NETO O., *Delimitation of Outer Space and Earth Orbits*, in FAILAT Y. A., FERREIRA-SNYMAN A. (a cura di), *Outer Space Law: Legal Policy and Practice*, 2 ed., Globe Law and Business Ltd., Woking, 2022, pp. 49-64

DE VISSCHER C., *Théorie et réalités en droit international public*, 4 ed., Pedone, Parigi, 1970

DE ZWART M., HENDERSON S., NEUMANN M., *Space Resource Activities and the Evolution of International Space Law*, in *Acta Astronautica*, 2023, pp. 155-162

DECLEVA M., *Qualche aspetto del progetto di articoli sul diritto dei trattati elaborato dalla Commissione di diritto internazionale*, in *Revista Española de Derecho Internacional*, 1968, pp. 346-359

DELL'ORO A., *Le res communes omnium dell'elenco di Marciانو e il problema del loro fondamento giuridico*, in *Studi Urbinati*, 2021, pp. 237-290

DEMPSEY P. S., *National Laws Governing Commercial Space Activities: Legislation, Regulation, and Enforcement*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2016, pp. 1-44

DEPLANO R., *The Artemis Accords: Evolution or Revolution in International Space Law?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2021, pp. 799-819

DEVANSHU G., NEIL M., *Asteroid Mining and its Legal Implications*, in *Journal of Space Law*, 2015-2016, pp. 81-104

DISTEFANO G., *La Pratique subséquente des Etats parties à un traité*, in *Annuaire français de droit international*, 1994, pp. 41-71

DIMARIA S., *Starships and Enterprise: Private Spaceflight Companies' Property Rights and the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act*, in *St. John's Law Review*, 2016, pp. 415-440

- DINSTEIN Y., *The Interaction between Customary International Law and Treaties*, in *Recueil des cours*, 2009, pp. 243-427
- DODGE M. S., *Sovereignty and the Delimitation of Airspace: A Philosophical and Historical Survey Supported by the Resources of the Andrew G. Haley Archive*, in *Journal of Space Law*, 2009, pp. 5-36
- DÖRR O., SCHMALENBACH K. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. A Commentary*, 2 ed., Springer, Berlin, 2018
- DOYLE S. E., *A Concise History of Space Law: 1929-1957*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s) (1960-2020)*, International Institute of Space Law, Parigi, 2020, pp. 6-13
- DOYLE S. E., *Origins of International Space Law and the International Institute of Space Law of the International Astronautical Federation*, in *Journal of Space Law*, 2003
- DOYLE S. E., *Using Extraterrestrial Resources Under the Moon Agreement of 1979*, in *Journal of Space Law*, 1998, pp. 111-128
- DUMBERRY P., *Incoherent and Ineffective: The Concept of Persistent Objector Revisited*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2010, pp. 779-802
- DUPUY R.-J., *Coutume sage et coutume sauvage*, in AA.VV., *Mélanges offerts à Charles Rousseau*, Pedone, Parigi, 1974, pp. 75-88
- DUPUY P., *A propos de l'opposabilité de la coutume générale: enquête brève sur l' 'objecteur persistant'*, in AA.VV. (a cura di), *Le droit international au service de la paix, de la justice et du développement. Mélanges Michel Virally*, Pedone, Parigi, 1991, pp. 257-279
- DUPUY P., *Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memory and Prophecy*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 123-137
- DURANTE F., *Lezioni di diritto aerospaziale*, La Sapienza Editrice, Roma, 1988
- DURRANI H., *Interpreting 'Space Resources Obtained': Historical and Postcolonial Interventions in the Law of Commercial Space Mining*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2019, pp. 403-460
- DURSI D., *Res communes omnium: dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Jovene, Napoli, 2017
- DUVIC-PAOLI L.-A., *The Prevention Principle in International Environmental Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2018
- EGAN B. J., *The Next Fifty Years of the Outer Space Treaty*, reperibile al link <https://2009-2017.state.gov/s/l/releases/remarks/264963.htm> (ultima consultazione: maggio 2023)
- ENRIQUES G., *Lo spazio atmosferico nel diritto internazionale*, Cedam, Padova, 1931

ELIAS O., *Persistent Objector*, in *Max Planck Encyclopedias of International Law*, 2007, pp. 1-9

FALCON M., *Res communes omnium e diritto dell' 'outer space'. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 2019, pp. 4-58

FALCON M., *Res communes omnium. Vicende storiche e interesse attuale di una categoria romana*, in GAROFALO L. (a cura di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, Jovene, Napoli, 2016

FALCUCCI G., *Lo sviluppo della componente spaziale della Difesa: l'approccio duale e multinazionale*, in MARCHISIO S., MONTUORO U. (a cura di), *Lo spazio cyber e cosmico*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 171-182

FASAN E., *Asteroids and other Celestial Bodies - Some Legal Differences*, in *Journal of Space Law*, 1998, pp. 33-40

FASAN E., *Legal Problems for Celestial Bodies and their Solution by the International Institute of Space Law*, in *Proceedings of the 9<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space*, 1966, p. 54

FAWCETT J. E. S., *Outer Space New Challenges to Law and Policy*, Clarendon Press, Oxford, 1984

FELDMAN A. M., *Evolving Treaty Obligations: A Proposal for Analyzing Subsequent Practice Derived from WTO Dispute Settlement*, in *New York University Journal of International Law and Politics*, 2008

FENWICH C. G., *The Sources of International Law*, in *Michigan Law Review*, 1918, pp. 393-401

FENWICK C. G., *When is a Treaty not a Treaty?*, in *American Journal of International Law*, 1952, pp. 296-298

FERRARI G., *Introduzione ad uno studio sul diritto pubblico consuetudinario*, Giuffrè, Milano, 1950

FERRAZZANI M., *Soft Law in Space Activities an Updated View*, in MARBOE I. (a cura di), *Soft Law in Outer Space: The Function of Non-binding Norms in International Space Law*, Böhlau Verlag, Vienna, 2012

Ferreira-Snyman A., *Challenges to the Prohibition on Sovereignty in Outer Space - A New Frontier for Space Governance*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 2021, pp. 1-50

FIDLER D. P., *Challenging the Classical Concept of Custom: Perspectives on the Future of Customary International Law*, in *German Yearbook of International Law*, 1996, pp. 198-248

FINCH E. R., *Magna Charta of Outer Space for all nations*, in *Acta Astronautica*, 1984, pp. 337-348

FIORENTINI M., *L'acqua da bene economico a 'res communis omnium' a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2010, pp. 39-78

FIORENTINI M., *Res communis omnium e commons. Contro un equivoco*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2019, pp. 155-181

FIORENTINI M., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano Vittorio Scialoja*, 2017, pp. 75-104

FITZMAURICE M., ELIAS O., *Contemporary Issues in the Law of Treaties*, Eleven, Utrecht, 2005

FITZMAURICE G., *The Law and Procedure of the International Court of Justice*, Grotius Publications Limited, Cambridge, 1986

FON V., PARISI F., *International Customary Law and Articulation Theories: An Economic Analysis*, in *Brigham Young University International Law and Management Review*, 2006, pp. 201-219

FOX S. J., *Exploiting Land, Sea and Space: Mineral Superpower. In the Name of Peace: A Critical Race to Protect the Depths and Heights*, in *Resources Policy*, 2022, pp. 1-15

FRANCONI F., *Antarctica and the Common Heritage of Mankind*, in FRANCONI F., SCOVAZZI T. (a cura di), *International Law for Antarctica*, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 107-108

FRANCONI F., POCAR F. (a cura di), *Il regime internazionale dello spazio*, Giuffrè, Milano, 1993

FRANKOWSKI P., *Outer Space and Private Companies: Consequences for Global Security*, in *Global and Regional Security Challenges*, 2017, pp. 131-138

FREELAND S., *Common Heritage, Not Common Law: How International Law Will Regulate Proposals to Exploit Space Resources*, in *Questions of International Law*, 2017, pp. 19-33

FREELAND S., *International Law and the Exploration and Use of Outer Space*, in AMBRUS M., RAFUSE R., WERNER W. (a cura di), *Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2017, pp. 77-98

FREELAND S., LEE R., *The Crystallisation of General Assembly Space Declarations into Customary International Law*, in *46<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space*, 2004, pp. 122-130

FROEHLICH A., *Space Security and Legal Aspects of Active Debris Removal*, Springer, Cham, 2019

FROEHLICH A., SEFFINGA V., QIU R., *Initial Mandates of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and the Conference on Disarmament (CD)*, in FROEHLICH A., SEFFINGA V. (a cura di), *The United Nations and Space Security. Conflicting Mandates between UNCOPUOS and the CD*, Springer, Cham, 2020, pp. 7-28

FROEHLICH A., SEFFINGA V., QIU R., *The Development of the Mandates of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) and the Conference on Disarmament (CD) and the*

*Collaboration between the Forums*, in FROEHLICH A., SEFFINGA V. (a cura di), *The United Nations and Space Security. Conflicting Mandates between UNCOPUOS and the CD*, Springer, Cham, 2020, pp. 29-106

GABRINOWICZ J. I., *The 'Province' and 'Heritage' of Mankind Reconsidered: A New Beginning*, in 2<sup>nd</sup> *Conference on Lunar Bases and Space Activities*, 1988, pp. 691-695

GAJA G., *Trattati internazionali*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, pp. 344-367

GANGALE T., *The Legality of Mining Celestial Bodies*, in *Journal of Space Law*, 2015-2016, pp. 187-214

GANGALE T., DUDLEY-ROWLEY M., *To Build Bifrost: Developing Space Property Rights and Infrastructure*, in *American Institute of Aeronautics and Astronautics Journal*, 2005, pp. 1-11

GANGAWAT S. A., *Re-exploring Terra Nullius and Property Rights in Space: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Estate?*, in *Advanced Space Law*, 2020, pp. 13-22

GARDINER R. K., *Treaty Interpretation*, 2 ed., Oxford University Press, New York, 2015

GENY F., *Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif*, 2 ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 1919

GEORGOPOULOS T., *Le droit intertemporel et les dispositions conventionnelles évolutives*, in *Revue générale de droit international public*, 2004, pp. 123-147

GERVASI M., *Prevention of Environmental Harm under General International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021

GIANNINI A., *Le Convenzioni internazionali di diritto aeronautico*, Giuffrè, Milano, 1959

GIULIANO M., *La comunità internazionale e il diritto*, Cedam, Padova, 1950

GIULIANO M., *La navigazione aerea nel diritto internazionale generale*, Giuffrè, Milano, 1941

GIULIANO M., SCOVAZZI T., TREVES T., *Diritto internazionale. Gli aspetti giuridici della coesistenza degli Stati*, Giuffrè, Milano, 1983

GOEDHUIS D., *An Evaluation of the Leading Principles of the Treaty on Outer Space of 27th January 1967*, in *Netherlands International Law Review*, 1968, pp. 17-41

GOEDHUIS D., *Conflicts in the Interpretation of the Leading Principles of the Moon Treaty of 5 December 1979*, in *Netherlands International Law Review*, 1981, pp. 14-29

GOEDHUIS D., *Legal Aspects of the Utilization of Outer Space*, in *Netherlands International Law Review*, 1970, pp. 25-50

GOLDSMITH J. L., POSNER E. A., *A Theory of Customary International Law*, in WEISSNER S. (a cura di), *General Theory of International Law*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, pp. 427-468

GOODMAN T. W., *To the End of the Earth: A Study of the Boundary between Earth and Space*, in *Journal of Space Law*, 2010, pp. 87-114

GOROVE K. M., *Delimitation of Outerspace and the Aerospace Object - Where is the Law*, in *Journal of Space Law*, 2000, pp. 11-28

GOROVE S., *Freedom of Exploration and Use in the Outer Space Treaty: A Textual Analysis and Interpretation*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 1971, pp. 93-107

GOROVE S., *International Space Law in Perspective. Some Major Issues, Trends and Alternatives*, in *Recueil des cours*, 1983, pp. 349-410

GOROVE S., *Interpreting Article II of the Outer Space Treaty*, in *Fordham Law Review*, 1969, pp. 349-354

GOROVE S., *The Geostationary Orbit: Issues of Law and Policy*, in *American Journal of International Law*, 1979, pp. 444-461

GRADONI L., *La Commissione del diritto internazionale riflette sulla rilevazione della consuetudine*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pp. 667-698

GREEN J. A., *The Persistent Objector Rule in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2016

GRIFFIN N. L., *Americans and the Moon Treaty*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1981, pp. 729-763

GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose*, in *Rivista di Diritto Romano*, 2001, pp. 1-137

GUGGENHEIM P., *L'origine de la notion de l' 'opinio juris sive necessitatis' comme deuxième élément de la coutume dans l'histoire du droit des gens*, in ACCIOLY H., BASDEVANT J. (a cura di), *Hommage d'une génération de juristes au Président Basdevant*, Pedone, Parigi, 1960, pp. 258-262

GULDAHL C. G., *The Role of Persistent Objection in International Humanitarian Law*, in *Nordic Journal of International Law*, 2008, pp. 51-86

GUZMAN A.T., *Saving Customary International Law*, in *Michigan Journal of International Law*, 2005, pp. 140-175

GUZMAN A. T., *The Design of International Agreements*, in *European Journal of International Law*, 2005, pp. 579-612

HALEY A. G., *Space Law and Metalaw – Jurisdiction Defined*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1957, pp. 286-303

HARN N., *Commercial Mining of Celestial Bodies: A Legal Roadmap*, in *Georgetown Environmental Law Review*, 2015, pp. 629-644

HART H. L. A., *The Concept of Law*, Clarendon Press, Oxford, 1961

HASIN G., *Developing a Global Order for Space Resources: A Regime Evolution Approach*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2020, pp. 77-160

HEISE J., *Space, the Final Frontier of Enterprise*, in *Michigan Journal of International Law*, 2018, pp. 189-213

HERTZFELD H. R., VON DER DUNK F. G., *Bringing Space Law into the Commercial World: Property Rights without Sovereignty*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005, pp. 81-99

HERTZFELD H. R., WEEDEN B., JOHNSON C. D., *How Simple Terms Mislead Us: The Pitfalls of Thinking about Outer Space as a Commons*, in *66<sup>th</sup> International Astronautical Congress*, 2015, pp. 1-11

HIGGINS R. C., *Some Observations on the Inter-temporal Rule in International Law*, in MAKARCZYK (a cura di), *Theory of International Law at the Threshold of the 21<sup>st</sup> Century: Essays in Honour of K. Skubieszewski*, Kluwer Law International, L'Aja/Londea/Boston, 1996, pp. 173-182

HLIMI T., *The Next Frontier: An Overview of the Legal and Environmental Implications of Near-Earth Asteroid Mining*, in *Annals of Air and Space Law*, 2014, pp. 409-453

HOBE S., *2000-2010: Taking Stock of the Development of Space Law After a Century – International Space Law in Its First Half Century*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, International Institute of Space Law, Parigi, 2020, pp. 43-50

HOBE S., *Article I*, in HOBE S., SCHMIDT-TEDD B., SCHROGL K. U., (a cura di), *Cologne Commentary on Space Law*, 1 ed., vol. I, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2009

HOBE S., *Space Law*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1 ed., 2019

HOBE S., *The Artemis Accords: What They Mean for the Development of International Space Law*, in *Zeitschrift Für Luft- Und Weltraumrecht*, 2021, pp. 1-12

HOBE S., *The International Institute of Space Law Adopts Position Paper on Space Resource Mining*, in *Zeitschrift für Luft- und Weltraumrecht*, 2016, pp. 204-209

HOFMANN M., BERGAMASCO F., *Space Resources Activities from the Perspective of Sustainability: Legal Aspects*, in *Global Sustainability*, 2020, pp. 1-7

HOLLICK A. L., *U.S. Oceans Policy: The Truman Proclamations*, in NORTON MOORE J., *Common Resources. Law of the Sea, Outer Space, and Antarctica*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2017, pp. 78-109

HOSENBALL S. N., *Nuclear Power Sources in Outer Space*, in *Journal of Space Law*, 1978, pp. 119-124

HYDE C. C., *International Law*, Little Brown and Company, Boston, 1982

IOVANE M., *Some Reflections on Identifying Custom in Contemporary International Law*, in *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 2018, reperibile al link: <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=36198> (ultima consultazione: settembre 2023)

ISRAEL B. R., *Space Resources in the Evolutionary Course of Space Lawmaking*, in *American Journal of International Law*, 2019, pp. 114-119

IVANISHCHUK A., *Space Activity Regulatory Matters of Space Law*, in *Advanced Space Law*, 2020, pp. 23-27

JACOBINI H. B., *Problems of High Altitude or Space Jurisdiction*, in *Western Political Quarterly*, 1953, pp. 680-688

JAKHU R. S., *Developing Countries and the Fundamental Principles of International Space Law*, in *New Directions in International Law*, 1982, pp. 351-363

JAKHU R. S., *Evolution of the Outer Space Treaty*, in AA. VV., *50 Years of the Outer Space Treaty*, Ajey Lele, Nuova Delhi, 2017, pp. 13-19

JAKHU R. S., FREELAND S., *The Relationship between the Outer Space Treaty and Customary International Law*, in *67<sup>th</sup> International Astronautical Congress*, 2016, pp. 1-12

JANKOWITSCH P., *1990-2000: Space Law after the End of the Cold War – From Cold War to Détente in Outer Space: The Role of the United Nations in Outer Space Law Development*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, International Institute of Space Law, Parigi, 2020 pp. 36-42

JENNINGS R. Y., *The Identification of International Law*, in CHENG B., *International Law: Teaching and Practice*, Stevens and Sons, Londra, 1982

JENNINGS R. Y., *What Is International Law and How Do We Tell It When We See It?*, Kluwer, Deventer, 1983

JENNINGS R., WATTS A. (a cura di), *Oppenheim's International Law*, 9 ed., Longman, Harlow, 1992

JENKS C. W., *International Law and Activities in the Space*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1956, pp. 99-114

JENKS C. W., *Space Law*, 1 ed., Stevens and Sons, Londra, 1965

JENSEN O., *The Commission on the Limits of the Continental Shelf. Law and Legitimacy*, Brill, Leiden/Boston, 2014

JIMENEZ DE ARÉCHAGA J., *Custom*, in CASSESE A., WEILER H. H. (a cura di), *Change and Stability in International Law-Making*, Walter de Gruyter, Berlino, 1988, pp. 1-4

JOHNSON C. D. (a cura di), *Handbook for New Actors in Space*, in *Secure World Foundation*, 2017, reperibile al link: <https://swfound.org/handbook/> (ultima consultazione: febbraio 2022)

JULIENNE M., *China's Ambitions in Space: The Sky's the Limit*, in *Études de l'Institute francais des relations internationales*, 2021, reperibile al link: [https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne\\_china\\_ambitions\\_space\\_2021.pdf](https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china_ambitions_space_2021.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023)

KACZOROWSKA-IRELAND A., *Public International Law*, 5 ed., Routledge, Londra, 2015

KADELBACH S., *The International Law Commission and Role of Subsequent Practice as A Means of Interpretation Under Articles 31 And 32 VCL*, in *Questions of International Law*, 2018

KADENS E., YOUNG E. A., *How Customary Is Customary International Law?*, in *William and Mary Law Review*, 2013, pp. 886-920

KAMMERHOFER J., *Uncertainty in the Formal Sources of International Law: Customary International Law and Some of its Problems*, in *European Journal of International Law*, 2004, pp. 523-553

KAPLOW D. A., *ASAT-isfaction: Customary International Law and the Regulation of Anti-Satellite Weapons*, in *Michigan Journal of International Law*, 2008-2009, pp. 1187-1272

KELLY J. P., *Customary International Law in Historical Context: The Exercise of Power without General Acceptance*, in LEPARD B. D. (a cura di), *Reexamining Customary International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 47-85

KELLY J. P., *The Twilight of Customary International Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 2000, pp. 450-543

KELLY R., *Case Note. Nemitz v. United States, a Case of First Impression: Appropriation, Private Property Rights and Space Law before the Federal Courts of the United Sates*, in *Journal of Space Law*, 2004, pp. 297-310

KELSEN H., *Principles of International Law*, 2 ed., Holt, Rinehart and Winston, New York, 1967

KELSEN H., *Théorie du droit international coutumier*, in *Revue internationale de théorie du droit*, 1939, pp. 253-274

KENNEDY J. F., *Address at Rice University on the Nation's Space Effort*, in *John F. Kennedy Presidential Library and Museum*, 12 settembre 1962, reperibile al link <https://www.jfklibrary.org/learn/about-jfk/historic-speeches/address-at-rice-university-on-the-nations-space-effort> (ultima consultazione: settembre 2023)

KERREST A., *Exploitation of the Resources of the High Sea and Antarctica: Lessons for the Moon?*, in *New Developments and the Legal Framework Covering the Exploitation of the Resources of the Moon*, IISL/ESL Space Law Symposium Vienna 2004, pp. 530-535

- KFIR S., PERRY I., *Title IV of the U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act of 2015: A Critical Step Forward in Facilitating the Development of a Viable Space Infrastructure*, in *New Space*, 2017, pp. 163-169
- KIM Y., *International Space 'Soft' Law*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2022
- KING M. T., *Sovereignty's Gray Area: The Delimitation of Air and Space in the Context of Aerospace Vehicles and the Use of Force*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2016, pp. 377-497
- KIRGIS F., *Custom on a Sliding Scale*, in *American Journal of International Law*, 1987, pp. 146-151
- KISS A. C., *Le régime juridique applicable aux matériaux provenant de la Lune et des autres corps célestes*, in *Annuaire français de droit international*, 1970, pp. 764-768
- KISS A. C., *The Common Heritage of Mankind: Utopia or Reality?*, in *International Journal*, 1985, pp. 423-441
- KLABBERS J., *International Organizations in the Formation of Customary International Law*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, pp. 179-195
- KLABBERS J., *Virtuous Interpretation*, in FITZMAURICE M., ELIAS O., MERKOURIS P., *Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on*, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, pp. 1-28
- KLEIMAN M. J., *The Little Book of Space Law*, American Bar Association, 2013
- KOHEN M. G., *La notion de 'pratique' en droit international. La pratique et la théorie des sources du droit international*, in AA.VV. (a cura di), *La pratique et le droit international*, Pedone, Parigi, 2004, pp. 81-111
- KOLB R., *Good Faith in International Law*, Hart Publishing, Oxford/Portland, 2017
- KOLB R., *Interprétation et création du droit international*, Bruylant, Bruxelles, 2006
- KOLB R., *Selected Problems in the Theory of Customary International Law*, in *Netherlands International Law Review*, 2003, pp. 119-150
- KOPAL V., *Origins of Space Law and the Role of the United Nations*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna/New York, 2011, pp. 221-235
- KOPAL V., *The Role of United Nations Declarations of Principles in the Progressive Development of Space Law*, in *Journal of Space Law*, 1988, pp. 5-20
- KOPAL V., HOFMANN M., *Mandl's Studies, Early Publications and Doctorate*, in HOBE S. (a cura di), *Pioneers of Space Law*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2013, pp. 58-68

KOPELMANAS L., *Custom as a Means of the Creation of International Law*, in *British Year Book of International Law*, 1937, pp. 127-151

KOPLOW D. A., *International Legal Standards and the Weaponization of Outer Space*, in United Nations Institute for Disarmament Research, *Security in Space. The Next Generation, Conference Report*, 2008, pp. 159-176

KOSTENKO I., *Current Problems and Challenges in International Space Law: Legal Aspects*, in *Advanced Space Law*, 2020, pp. 49-56

KOSTENKO I., *The Draft Law of Ukraine on the Extraction and Utilization of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, in *Advanced Space Law*, 2020, pp. 29-42

KULAGA L., *Space Mining Governance from the Perspective of International Consultations with Regard to Marine Genetic Resources and the Multilateralism-Unilateralism Dichotomy – Preliminary Considerations*, in *Polish Review of International and European Law*, 2017, pp. 65-89

KUNZ J. L., *The Nature of Customary International Law*, in *American Journal of International Law*, 1953, pp. 662-669

LACHS M., *The Law of Outer Space: An Experience in Contemporary Law-Making*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010

LAJEUNESSE A., *Lock, Stock, and Icebergs? Defining Canadian Sovereignty from Mackenzie King to Stephen Harper*, in *Calgary Papers in Military and Strategic Studies*, 2008, pp. 1-14

LAL B., NIGHTINGALE E., *Where is Space? And Why Does That Matter?*, in *Space Traffic Management Conference*, 2014, pp. 1-17

LALA P., *The Role of the United Nations in Promoting International Cooperation in Peaceful Uses of Outer Space*, in *Acta Astronautica*, 1996, pp. 647-655

LARSCHAN B., BRENNAN B. C., *Common Heritage of Mankind Principle in International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 1983, pp. 305-337

LATCHFORD S., *Bearing of International Air Navigation Conventions on the Use of Outer Space*, in *American Journal Law*, 1959, pp. 405-411

LAUDE E., *Questions Pratiques. Comment s'appellera le Droit qui régira la vie de l'air?*, in *Revue Juridique Internationale de la Locomotion Aérienne*, 1910, pp. 16-18

LAUTERPACHT H., *Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties*, in *British Yearbook of International Law*, 1949, pp. 48-85

LAUTERPACHT H., *The Subjects of the Law of Nations*, in JOHNS F. (a cura di), *International Legal Personality*, 1 ed., Rutledge, Londra, 2010, pp. 173-195

LAVER M., *Public, Private and Common in Outer Space: Res Extra Commercium or Res Communis Humanitatis Beyond the High Frontier?*, in *Political Studies*, 1986, pp. 359-373

LEANZA U., *Il diritto degli spazi internazionali. Le nuove frontiere*, Giappichelli, Torino, 1999

LEANZA U., *Spazio extra-atmosferico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 1999, pp. 427-444

LEANZA U. (a cura di), *The Future of International Telecommunications. The Legal Regime of Telecommunications by Geostationary Orbit Satellite*, Oceana, New York, 1992

MARCHISIO S., *History, the Treaties, the Resolutions*, in LECLERC T. (a cura di), *Space law. Legal Framework for Space Activities*, ISTE Ltd. - John Wiley & Sons Inc., Londra/Hoboken, 2023, pp. 3-23

LEON A. M., *Mining for Meaning: An Examination of The Legality of Property Rights in Space Resources*, in *Virginia Law Review*, 2018, pp. 497-546

LEPARD B. D., *Customary International Law: A New Theory with Practical Applications*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010

LETERRE G., *Back to the Future: Roman Law and Ownership of Objects Created on Celestial Bodies*, in *71<sup>st</sup> International Astronautical Congress*, 2020, pp. 1-5

LEWIS A., *A Bundle of Sticks in Zero G: Non-State Actor Mining Rights for Celestial Bodies*, in *Southwestern Journal of International Law*, 2019, pp. 393-412

LINDERFALK U., *On the Interpretation of Treaties. The Modern International Law as Expressed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Springer, Dordrecht, 2007

LITS M., STEPANOV S., TIKHOMIROVA A., *International Space Law*, in *Brics Law Journal*, 2017, pp. 135-155

LIU H., TRONCHETTI F., *Should the Red Dragon Arise? Assessing China's Options vis-a-vis the Enactment of a Domestic Space Resources Utilization Law*, in *Space Policy*, 2017, pp. 9-13

LOBO DE SOUZA I. M. L., *The Role of State Consent in the Customary Process*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1995, pp. 521-539

LODIGIANI G., *Lineamenti di diritto cosmico*, Giuffrè, Milano, 1968

LOOPER M. G., *International Space Law: How Russia and the U.S. Are at Odds in the Final Frontier*, in *South Carolina Journal of International Law and Business*, 2022, pp. 111-125

MACGIBBON I., *The Scope of Acquiescence in International Law*, in *British Yearbook of International Law*, 1954, p. 115-145

MACWHORTER K., *Sustainable Mining: Incentivizing Asteroid Mining in the Name of Environmentalism*, in *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 2016, pp. 645-676

- MALLICK S, RAJAGOPALAN R. P., *If Space is 'the Province of Mankind', Who Owns its Resources? The Potential of Space Mining and its Legal Implications*, in *Observer Research Foundation*, 2019, pp. 1-17
- MANNINO V., *Il 'bene comune' tra precedente storico e attualità*, in PALMA A. (a cura di), *Civitas et civilitas. Studi in onore di Francesco Guizzi*, Giappichelli, Torino, 2013
- MARCHISIO S., *Corso di diritto internazionale*, 3 ed., Giappichelli, Torino, 2021
- MARCHISIO S., *Il diritto delle attività spaziali nell'era della cooperazione*, in BIAGINI A., BIZZARRI M. (a cura di), *Spazio. Scenari di collaborazione*, Passigli Editori, Firenze, 2013
- MARCHISIO S., *Il ruolo del Comitato delle Nazioni Unite sugli usi pacifici dello spazio extra-atmosferico (COPUOS)*, in *Scritti in onore di Giorgio Badiali*, Aracne Editrice, Roma, 2007, pp. 221-236
- MARCHISIO S., *Il Trattato sullo spazio del 1967: passato, presente e futuro*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2018, pp. 205-213
- MARCHISIO S., *Lo sfruttamento delle risorse minerarie dei corpi celesti nel diritto internazionale*, in TRIGGIANI E., CHERUBINI F., INGRAVALLO I., NALIN E., VIRZO R. (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Cacucci, Bari, 2017, pp. 881-890
- MARCHISIO S., *The 1986 United Nations Principles on Remote Sensing: A Critical Assessment*, in ARANGIO-RUIZ G. (a cura di), *Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio-Ruiz*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 1311-1340
- MARCHISIO S., *The Evolutionary Stages of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)*, in *Journal of Space Law*, 2005, pp. 219-242
- MARCHISIO S., *The Law of Outer Space Activities*, Nuova Cultura, Roma, 2022
- MARCOFF M. G., *Traité de droit international public de l'espace*, Editions Universitaires, Friburgo, 1983
- MARIE A., *Le silence de l'Etat comme manifestation de sa volonté*, Pedone, Parigi, 2018
- MARQUES ANTUNES N. S., *Acquiescence*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2006, pp. 1-8
- MARTEN K., *United States of America v. One Lucite Ball Containing Lunar Material (One Moon Rock) and One Ten Inch by Fourteen Inch Wooden Plaque*, in *DePaul Journal of Art, Technology and Intellectual Property Law*, 2003, pp. 465-480
- MASSON-ZWAAN T., HOFMAN M., *Introduction to Space Law*, 4 ed., Kluwer Law International B.V., Alphen aan den Rijn, 2019

MASSON-ZWAAN T., PALKOVITZ N., *Regulation of Space Resource Rights: Meeting the Needs of States and Private Parties*, in *Questions of International Law*, 2017, pp. 5-18

MASSON-ZWAAN T., HOBE S. (a cura di), *The Law of Outer Space. An Experience in Contemporary Law-Making by Manfred Lachs*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010

MAYER H., *A Short Chronology of Spaceflight*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna/New York, 2011, pp. 20-30

MCCLANE J. B., *How Late in the Emergence of a Norm of Customary International Law May a Persistent Objector Object?*, in *ILSA Journal of International Law*, 1989, pp. 1-26

MCCORQUODALE R., *Sources and the Subjects of International Law: A Plurality of Law-Making Participants*, in BESSON S., D'ASPREMONT J. (a cura di), *The Oxford Handbook of the Sources of International Law*, 2017, pp. 749-768

MCDUGAL M. S., *The Emerging Customary Law of Space*, in *Northwestern University Law Review*, 1963-1964, pp. 618-642

MCDUGAL M. S., LASSWELL H. D., VLASIC I. A., SMITH J. C., *The Enjoyment and Acquisition of Resources in Outer Space*, in NORTON MOORE J., *Common Resources. Law of the Sea, Outer Space and Antarctica*, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2018, pp. 403-523

MCDOWELL J. C., *The Edge of Space: Revisiting the Karman Line*, in *Acta Astronautica*, 2018, pp. 668-677

MCKELLAR M. D., *It's Dangerous Business: The Possible Effects of the Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 on Planetary Defense*, in *Journal of Space Law*, 2017, pp. 93-116

MCNAIR A., *The Law of Treaties*, Clarendon, Oxford, 1938, pp. 252-255

MEJIA-KAISER M., *Taking Garbage Outside: The Geostationary Orbit and Graveyard Orbits*, in *49th Colloquium on the Law of Outer Space*, 2006, pp. 1-9

MENDELSON M. H., *The Formation of Customary International Law*, in *Recueil des cours*, 1998 pp. 155-410

MERON T., *Revival of Customary Humanitarian Law*, in *American Journal of International Law*, 2005, pp. 817-834

MEYER Z., *Private Commercialization of Space in an International Regime: A Proposal for a Space District*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2010, pp. 241-261

MICKELSON K., *Common Heritage of Mankind as a Limit to Exploitation of the Global Commons*, in *European Journal of International Law*, 2019, pp. 635-663

MIRMINA S., *The Regulation of Orbital Debris through National Measures*, in *Air and Space Law*, 2004, pp. 137-146

MIRMINA S., SCHENEWERK C., *International Space Law and Space Laws of the United States*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022

MONACO R., VISMARA M., *Enti spaziali internazionali. Statuti e documenti annessi*, Cedam, Padova, 1962

MONACO R., *Sovranità statale e spazio superatmosferico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1958, pp. 587-588

MORELLI G., *Nozioni di diritto internazionale*, 4 ed., Cedam, Padova, 1955

MORGENTHAU H. J., *Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace*, 7 ed., McGraw-Hill Education, Boston, 2006

MOVILLA PATEIRO L. *Hacia un cambio de Paradigma dn dl derecho del dspacio ultraterrestre?*, in *Revista Española de Derecho Internacional* , 2021, pp. 285-310

MULLERSON R. A., *The Interplay of Objective and Subjective Elements in Customary Law*, in WELLENS K. (a cura di), *International Law: Theory and Practice – Essay in Honour of Eric Suy*, Nijhoff, L’Aja, 1998, pp. 161-178

MURPHY S. D., *The Relevance of Subsequent Agreement and Subsequent Practice for the Interpretation of Treaties*, in NOLTE G., *Treaties and Subsequent Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 82-95

MYERS J., *Extraterrestrial Property Rights: Utilizing the Resources of the Final Frontier*, in *San Diego International Law Journal*, 2016, pp. 77-128

NANDA V. P., *The Torrey Canyon Disaster: Some Legal Aspects*, in *Denver Law Review*, 1967, pp. 400-425

NEGER T., SOUCEK A., *Space Faring. A Short Overview of the Present Situation*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna/New York, 2011, pp. 157-177

NEGER T., WALTER E., *Space Law. An Independent Branch of the Legal System*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna/New York, 2011, pp. 234-245

NOLTE G., *Subsequent Practice as a Means of Interpretation in the Jurisprudence of the WTO Appellate Body*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 138-144

NOLTE G., *Treaties and Their Practice. Symptoms of Their Rise or Decline*, in *Recueil des cours*, 2017, pp. 205-397

NUCERA G. G., *Recenti sviluppi delle legislazioni spaziali nazionali in ambito europeo*, in MARCHISIO S., MONTUORO U. (a cura di), *Lo spazio cyber e cosmico*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 231-245

NUCERA G. G., *The Interpretation of Treaties as Living Instruments*, in PASCALE G., TONOLO S. (a cura di), *The Vienna Convention on the Law of Treaties. The Role of the Treaty on Treaties in Contemporary International Law*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2022, pp. 211-247

ODUNTAN G., *Sovereignty and Jurisdiction in the Airspace and Outer space. Legal Criteria for Spatial Delimitation*, Routledge, Londra/New York, 2012

ODUNTAN G., *Who Owns Space? U.S. Asteroid-Mining Act is Dangerous and Potentially Illegal*, in *The Conversation*, 25 novembre 2015, consultabile al link <https://theconversation.com/who-owns-space-us-asteroid-mining-act-is-dangerous-and-potentially-illegal-51073> (ultima consultazione: settembre 2023)

OGUNBANWO O. O., *International Law and Outer Space Activities*, Springer, Dordrecht, 1975

ORAKHELASHVILI A., *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2008

ORALOVA Y., *Jus Cogens Norms in International Space Law*, in *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 2015, pp. 412-427

PALIOURAS Z. A., *The Non-Appropriation Principle: The Grundnorm of International Space Law*, in *Leiden Journal of International Law*, 2014, pp. 37-54

PANELLA L., *La privatizzazione delle organizzazioni internazionali di telecomunicazioni via satellite*, Giuffé, Milano, 2003

PARDO A., *Who Will Control the Seabed?*, in *Foreign Affairs*, 1968-1969, pp. 123-127

PAXSON III E. W., *Sharing the Benefits of Outer Space Exploration: Space Law and Economic Development*, in *Michigan Journal of International Law*, 1993, pp. 487-517

PEDRAZZI M., *Il diritto internazionale dello spazio e le sue prospettive*, in *Quaderni di relazioni internazionali*, 2008, pp. 46-64

PELLET A., MULLER D., *Article 38*, in ZIMMERMANN A. et al. (a cura di), *The Statute of the International Court of Justice: A Commentary*, 3 ed., Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 819-962

PELLET A., *Shaping the Future of International Law: The Role of the World Court in Law-Making*, in ARSANJANI M. H. et al. (a cura di), *Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael Reisman*, Nijhoff, Leiden, 2011, pp. 1065-1083

PENG M., *Le vol à haute altitude et l'art. 1 de la Convention de Chicago, 1944*, in *Revue du Barreau de la Province de Québec*, 1953, p. 277

- PENTASSUGLIA G., *La rilevanza dell'obiezione persistente nel diritto internazionale*, Laterza, Bari, 1996
- PÉPIN E., *Legal Problems Created by the Sputnik*, in *McGill Law Journal*, 1959, pp. 68-71
- PERASSI T., *Teoria dommatica delle fonti del diritto internazionale*, in *Rivista del diritto internazionale*, 1917, pp. 285-314
- PEREIRA M., *Commercial Space Mining: National Legislation vs. International Space Law*, in *Proceedings of the International Institute of Space Law, 71<sup>st</sup> International Astronautical Congress*, 2020, pp. 47-56
- PERRY I. B., *Law of Space Resources and Operations on Celestial Bodies: Implications for Legislation in the United States*, in *Astropolitics, The International Journal of Space Politics and Policy*, 2017, pp. 1-26
- PERRIER B., *La «frontière» selon Paul de La Pradelle*, in *Borders in Globalization Review*, 2019, pp. 127-132
- PERSHING A., *Interpreting the Outer Space Treaty's Non-Appropriation Principle: Customary International Law from 1967 to Today*, in *Yale Journal of International Law*, 2019, pp. 149-178
- PETERSEN N., *Customary Law Without Custom? Rules, Principles, and the Role of State Practice in International Norm Creation*, in *American University International Law Review*, 2007, pp. 275-310
- POP V., *A Celestial Body Is A Celestial Body Is A Celestial Body*, in *52<sup>nd</sup> International Astronautical Congress*, 2001, pp. 1-11
- POP V., *Appropriation in Outer Space: The Relationship Between Land Ownership and Sovereignty on The Celestial Bodies*, in *Space Policy*, 2000, pp. 275-282
- POP V., *The Men Who Sold the Moon: Science Fiction o Legal Nonsense?*, in *Space Policy*, 2001, pp. 195-203
- POP V., *Who Owns the Moon? Extraterrestrial Aspects of Land and Mineral Resources Ownership*, in *Space Regulations Library*, Springer, Berlin, 2008
- POWELL M., *Understanding the Promises and Pitfalls of Outer Space Mining and the Need for an International Regulatory Body to Govern the Extraction of Space-Based Resources*, in *Journal of Technology Law and Policy*, 2018-2019, pp. 1-36
- PUGLIATTI G., *Il trasferimento delle situazioni soggettive*, Giuffrè, Milano, 1964
- PUGLIATTI S., *Per un convegno di diritto cosmico*, in *Democrazia e Diritto*, 1961, pp. 78-82
- QIZHI H., *The Outer Space Treaty in Perspective*, in *Journal of Space Law*, 1997, pp. 93-100
- QUADRI R., *Corso di diritto internazionale pubblico*, Libreria scientifica editrice, Napoli, 1966
- QUADRI R., *Cours général du droit international public*, in *Recueil des cours*, 1964, pp. 245-482

- QUADRI R., *Droit international cosmique*, in *Recueil des cours*, 1959, pp. 505-597
- QUADRI R., *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, in *Quaderni di diritto internazionale*, 1960, pp. 22-71
- QUINCE C., *The Persistent Objector and Customary International Law*, Outskirts Press, Denver, 2010
- QUINN A. G., *The New Age of Space Law: The Outer Space Treaty and the Weaponization of Space*, in *Minnesota Journal of International Law*, 2008, pp. 475-502
- QUIGG P. W., *Open Skies and Open Space*, in *Foreign Affairs*, 1958, pp. 95-106
- RACLIN G. C., *From Ice to Ether: The Adoption of a Regime to Govern Resource Exploitation in Outer Space*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 1986, pp. 728-761
- RANGANATHAN S., *Global Commons*, in *European Journal of International Law*, 2016, pp. 693-717
- RATHGEBER W., REMUSS N. L., SCHROGL K. U., *Space Security and the European Code of Conduct for Outer Space Activities*, in *Disarmament Forum*, 2009, pp. 33-41
- REAVEN E., *The United States Commercial Space Launch Competitiveness Act: The Creation of Private Space Property Rights and the Omission of the Right to Freedom from Harmful Interference*, in *Washington University Law Review*, 2016, pp. 1-27
- REINHARDT D. N., *The Vertical Limit of State Sovereignty*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2007, pp. 66-137
- REIJNEN G. C. M., *Major Legal Developments in Regard to Space Activities: 1957-1975*, in *Space Science Reviews*, 1975, pp. 245-271
- REINSTEIN E. J., *Owning Outer Space*, in *Northwestern Journal of International Law and Business*, 2000, pp. 59-98
- REISMAN W. M., *The Cult of Custom in the Late 20th Century*, in *California Western International Law Journal*, 1987, pp. 133-145
- REYNOLDS G. H., *International Space Law: Into the Twenty-First Century*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1992, pp. 225-255
- RIDDERHOF R., *Space Mining and (U.S.) Space Law*, 18 dicembre 2015, consultabile al link <https://peacepalacelibrary.nl/blog/2015/space-mining-and-us-space-law> (ultima consultazione: settembre 2023)
- ROBERTS A. E., *Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation*, in *American Journal of International Law*, 2001, pp. 757-791
- ROBINSON G. S., WHITE H. M., *Envoys of Mankind: A Declaration of First Principles for the Governance of Space Societies*, Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington, 1986

ROMEO S., *La fortuna delle res communes omnium. Cenni sulla storia di un concetto*, in *Diritto dell'economia*, 2022, pp. 89-122

ROSENDAHL M., *Galactic Preservation And Beyond: A Framework For Protecting Cultural, Natural, And Scientific Heritage In Space*, in *William and Mary Environmental Law and Policy Review*, 2019, pp. 839-870

ROSENFELD S. B., *Use in Economic Development of Outer Space*, in *Proceedings of the 24<sup>th</sup> Colloquium of the Law of Outer Space of the IISL*, 1981, pp. 73-77

ROSENFELD S. B., *Where Air Space Ends and Outer Space Begins*, in *Journal of Space Law*, 1979, pp. 137-148

SACHDEVA G. S., *Outer Space Treaty: An Appraisal*, in AA. VV., *50 Years of the Outer Space Treaty*, Ajey Lele, Nuova Delhi, 2017, pp. 24-48

SALERNO F., *Treaties Establishing Objective Regimes*, in CANNIZZARO E. (a cura di), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2011

SANDS P., COMMISSION J., *Treaty, Custom and Time: Interpretation/Application?*, in FITZMAURICE M., ELIAS O., MERKOURIS P. (a cura di), *Treaty Interpretation and the Vienna Convention on the Law of Treaties: 30 Years on*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2010, pp. 29-58

SANNA G., *New space economy, ambiente, sviluppo sostenibile. Premesse al diritto aerospaziale dell'economia*, Giappichelli, Torino, 2021

SATTLER R., *Transporting a Legal System for Property Rights: From Earth to the Stars*, in *Chicago Journal of International Law*, 2005, pp. 23-44

SAVARESE E., *Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018

SBOLCI L., *Supplementary Means of Interpretation*, in CANNIZZARO E. (a cura di.), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 145-163

SCHACHTER O., *International Law in Theory and Practice*, Nijhoff, Dordrecht, 1991

SCHACHTER O., *New Custom: Power, Opinio Juris and Contrary Practice*, in MAKARCZYK J., *Theory of International Law at the Threshold of the 21<sup>st</sup> Century*, Kluwer Law International, L'Aja/Londra/Boston, 1996, pp. 531-540

SCHARF M. P., *Customary International Law in Times of Fundamental Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2013

SCHICK F. B., *Space Law and Space Politics*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1961, pp. 681-706

SCHIMDT Y., *International Space Law and Developing Countries*, in BRUNNER C., SOUCEK A. (a cura di), *Outer Space in Society, Politics and Law*, Springer, Vienna/New York, 2011 pp. 690-715

SCHLADEBACH M., *Fifty Years of Space Law: Basic Decisions and Future Challenges*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2018, pp. 245-272

SCHÖNBORN W., *La nature juridique du territoire*, in *Recueil des cours*, 1929, pp. 85-158

SCHRIJVER N., *Managing the Global Commons: Common Good or Common Sink?*, in *Third World Quarterly*, 2016, p. 1252-1267

SCHROGL K. U., *Perspectives for Outer Space as a 'Global Common'*, in BENKÖ M., SCHROGL K. U. (a cura di), *Outer Space. Future for Humankind*, Eleven, L'Aja, 2022, pp. 93-107

SCHWETJE K. F., *Protecting Space Assets: A Legal Analysis of 'Keep Out Zones'*, in *Journal of Space Law*, 1987, pp. 131-146

SCOVAZZI T., *Le norme generali e le altre categorie di norme*, in SCOVAZZI T., *Corso di diritto internazionale*, 2 ed., Giuffé, Milano, 2015, pp. 117-184

SCOVAZZI T., *Elementi di diritto internazionale del mare*, Giuffrè, Milano, 2002

SCOVAZZI T., *The Concept of Common Heritage of Mankind and the Genetic Resources of the Seabed beyond the Limits of National Jurisdiction*, in *Agenda Internacional*, 2007, pp. 11-24

SEAZZU G. C., *Res communes omnium oggi*, Cacucci, Bari, 2020

SENDER O., WOOD M., *The Emergence of Customary International Law: Between Theory and Practice*, in BROLMANN C., RADI Y. (a cura di), *Research Handbook on the Theory and Practice of International Lawmaking*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2016, pp. 133-159

SHAW M. N., *International Law*, 8 ed., Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2017

SIMKO T., GRAY M., *Lunar Helium-3 Fuel for Nuclear Fusion: Technology, Economics, and Resources*, in *World Futures Review*, 2014, pp. 158-171

SINAGRA A., BARGIACCHI P., *Lezioni di diritto internazionale pubblico*, Giuffrè, Milano, 2009

SINCLAIR I., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2 ed., Manchester University Press, Manchester, 1984

SMIRNOFF M., *1960-1970: What is Space Law? The Need for a New System of Norms for Space Law and the Danger of Conflict with the Terms of the Chicago Convention*, in *Six Decades of Space Law and its Development(s)*, International Institute of Space Law, Parigi, 2020 pp. 16-19

SMIRNOFF M., *Legal Status of Celestial Bodies*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 1962, pp. 385-400

SMITH W. A., *Using the Artemis Accords to Build Customary International Law: A Vision for a U.S.-Centric Good Governance Regime in Outer Space*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2021, pp. 661-700

SORENSEN M., *Principes de droit international general*, in *Recueil des cours*, 1960, pp. 6-254

SPADA M., *Diritto della navigazione aerea e spaziale*, Giuffrè, Milano, 1999

SPERDUTI G., *Prescrizione, consuetudine e acquiescenza in diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1961, pp. 1-15

STEIN T. L., *The Approach of the Different Drummer: The Principle of the Persistent Objector in International Law*, in *Harvard International Law Journal*, 1985, pp. 457-482

STIRN A., *Do NASA's Lunar Exploration Rules Violate Space Law?* in *Scientific American*, 2020, reperibile al link <https://www.scientificamerican.com/article/do-nasas-lunar-exploration-rules-violate-space-law/#:~:text=Not%20necessarily..cannot%20violate%20existing%20international%20law> (ultima consultazione: ottobre 2022)

STOCKWELL S., *Legal 'Black Holes' in Outer Space: The Regulation of Private Space Companies*, in *E-International Relations*, 2020, pp. 1-8

STUART J., *Regime Theory and the Study of Outer Space Politics*, in *E-International Relations*, 2013, pp. 1-4

STRUPP K., *Les règles générales du droit de la paix*, in *Recueil des cours*, 1934, pp. 259-595

SU J., *Legal Status of Abiotic Resources in Outer Space: Appropriability, Ownership, and Access*, in *Leiden Journal of International Law*, 2022, pp. 1-28

SU J., *Legality of Unilateral Exploitation of Space Resources Under International Law*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2017, pp. 991-1008

SUNDAHL M. J., *Regulating Non-Traditional Space Activities in the United States in the Wake of the Commercial Space Launch Competitiveness Act*, in *Air and Space Law*, 2017, pp. 29-42

SUNDAHL M. J., DAVIS C., *The Hague Working Group on Space Resources: Creating the Legal Building Blocks for a New Industry*, in *Law Faculty Articles and Essays*, 2017, pp. 1-5

SVEC M., *Outer Space, an Area Recognised as Res Communis Omnium: Limits of National Space Mining Law*, in *Space Policy*, 2022, pp. 1-7

SWAINE E. T., *Rational Custom*, in *Duke Law Journal*, 2002, pp. 559-627

TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 2015

TALMON S., *Determining Customary International Law: The ICJ's Methodology between Induction, Deduction and Assertion*, in *European Journal of International Law*, 2015, pp. 417-443

TANAKA Y., *Reflections on Time Elements in the International Law of the Environment*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht/Heidelberg Journal of International Law*, 2013, pp. 139-175

TANZI A., *Introduzione al diritto internazionale contemporaneo*, 6 ed., Cedam, Padova, 2019

TAYLOR K., *Fictions of the Final Frontier: Why the United States SPACE Act of 2015 Is Illegal*, in *Emory International Law Review*, 2019, pp. 654-678

TENNEN L. I., *Towards a New Regime for Exploitation of Outer Space Mineral Resources*, in *Nebraska Law Review*, 2010, pp. 794-831

TEPPER, *Structuring the Discourse on the Exploitation of Space Resources: Between Economic and Legal Commons*, in *Space Policy*, 2019, pp. 1-11

TEREKHOV A. D., *Passage of Space Objects Through Foreign Airspace: International Custom?*, in *Journal of Space Law*, 1997, pp. 1-16

THAKER J. S., *The Work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)*, in *Annals of Air and Space Law*, 1997, pp. 295-313

THIRLWAY H. W. A., *Human Rights in Customary Law: An Attempt to Define Some Issues*, in *Leiden Journal of International Law*, 2015, pp. 495-506

THIRLWAY H. W. A., *The Law and Procedure of the International Court of Justice. Fifty Years of Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, Volume II, 2013

TJANDRA J., *The Fragmentation of Property Rights in the Law of Outer Space*, in *Air and Space Law*, 2021, pp. 373-394

TOMKA P., *Custom and the International Court of Justice*, in *Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 2013, pp. 195-216

TRAMPUS F., *Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico*, in *Trasporti, Diritto, Economia, Politica*, 2001, pp. 92-111

TRAPP T. J., *Taking Up Space by Any Other Means: Coming to Terms with the Non-appropriation Article of The Outer Space Treaty*, in *University of Illinois Law Review*, 2013, pp. 1681-1714

TREVES T., *Diritto internazionale. Problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005

TREVES T., *The Expansion of International Law. General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 2015, pp. 47-68

TRIMBLE J. J., *International Law of Outer Space and Its Effect on Commercial Space Activity*, in *Pepperdine Law Review*, 1983-1984, pp. 531-367

TRONCHETTI F., *The Moon Agreement in the 21st Century: Addressing Its Potential Role in the Era of Commercial Exploitation of the Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, in *Journal of Space Law*, 2010, pp. 489-524

TRONCHETTI F., *The Exploitation of Natural Resources of the Moon and Other Celestial Bodies*, Nijhoff, Leiden, 2009

TRONCHETTI F., *The Non-Appropriation Principle Under Attack: Using Article II of the Outer Space Treaty in Its Defence*, in *50<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 2007, pp. 1-10

TRONCHETTI F., *The Space Resource Exploration and Utilization Act: A Move Forward or a Step Back?*, in *Space Policy*, 2015, pp. 6-10

TRONCHETTI F., *Title IV - Space Resource Exploration and Utilization of the US Commercial Space Launch Competitiveness Act: A Legal and Political Assessment*, in *Air and Space Law*, 2016, pp. 143-156

TRONCHETTI F., LIU H., *Australia's Signing of the Artemis Accords: A Positive Development or a Controversial Choice?*, in *Australian Journal of International Affairs*, 2021, pp. 243-251

TRONCHETTI F., LIU H., *The White House Executive Order on the Recovery and Use of Space Resources: Pushing the Boundaries of International Space Law?*, in *Space Policy*, 2021, pp. 1-8

TUERK H., *The Negotiation of the Moon Agreement*, in *52th Colloquium on The Law of Outer Space*, 2010, pp. 491-493

TUNKIN G. I., *Remarks on the Juridical Nature of Customary Norms of International Law*, in *California Law Review*, 1961, pp. 419-430

TUNKIN G. I., *Theory of International Law*, George Allen and Unwin Ltd., Londra, 1974

TURRINI P., *The Sky's Not the Limit: Legal Bonds and Boundaries in Claiming Sovereignty over Celestial Bodies*, in NATOLI T., RICCARDI A. (a cura di), *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law. Within and Beyond*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 173-210

UTTON A. E., *Protective Measures and the Torrey Canyon*, in *Boston College Law Review*, 1968, pp. 613-632

VAN TRAA-ENGELMAN H. L., *Commercial of Space Activities: Legal Requirements Constituting a Basic Incentive for Private Enterprise Involvement in Space Policy*, 1996, pp. 119-128

VECCHIO V., *Customary International Law in the Outer Space Treaty: Space Law as Laboratory for the Evolution of Public International Law*, in *Zeitschrift fur Luftund Weltraumrecht - German Journal of Air and Space Law*, 2017, pp. 491-502

- VECCHIONI D., *Il Canale di Beagle Storia di una controversia*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, 1995, pp. 531-543
- VERHOEVEN J. E., *Les consequences et les implications du temps en droit international*, in *Le droit international et le temps*, Parigi, 2001, pp. 9-14
- VERESHCHETIN V. S., DANILENKO G. M., *Custom as a Source of International Law of Outer Space*, in *Journal of Space Law*, 1985, pp. 22-35
- VILLANI U., *La legge italiana sullo sfruttamento dei fondi marini e il principio del patrimonio comune dell'umanità*, in *Rivista di studi marittimi*, 1985, pp. 43-39
- VILLIGER M. E., *Customary International Law and Treaties. A Study of Their Interactions and Interrelations with Special Consideration of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*, Nijhoff, Dordrecht, 1985
- VILLIGER M. E., *The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The 'Crucible' Intended by the International Law Commission*, in CANNIZZARO E. (a cura di), *The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention*, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 105-121
- VIRZO R., *Le droit international de l'environnement et les débris spatiaux*, in *L'espace extra-atmosphérique et le droit international, Colloque de Toulouse, Société française pour le droit international*, 2021, pp. 333-346
- VISMARA F., *Rilievi in tema di inaction e consuetudine internazionale alla luce dei recenti lavori della Commissione del diritto internazionale*, in *Rivista del diritto internazionale*, 2016, pp. 1026-1041
- VLASIC I. A., *The Space Treaty: A Preliminary Evaluation*, in *California Law Review*, 1967, pp. 507-519
- VON DER DUNK F. G., *Asteroid Mining: International and National Legal Aspects*, in *Michigan State International Law Review*, 2017, pp. 93-99
- VON DER DUNK F. G., *Customary International Law and Outer Space*, in LEPARD B. D. (a cura di), *Reexamining Customary International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, pp. 346-373
- VON DER DUNK F. G., *Private Property Rights and the Public Interest in Exploration of Outer Space*, in *Biological Theory*, 2018, pp. 142-151
- VON DER DUNK F. G., *Some Remarks Further to 'Outer Space and International Geography: Article II and the Shape of Global Order' by P. J. Blount*, in *New England Law Review*, 2018, pp. 125-138

- VON DER DUNK F., *The Artemis Accords and the Law: Is the Moon 'Back in Business'?*, in *Science & Technology, University of Auckland*, 2020, reperibile al link <https://www.thebigq.org/2020/06/02/the-artemis-accords-and-the-law-is-the-moon-back-in-business/> (ultima consultazione: maggio 2023)
- VON DER DUNK F. G., *The Delimitation of Outer Space Revisited. The Role of National Space Laws in the Delimitation Issue*, in *Proceedings of the 41<sup>st</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 1998, pp. 254-264
- VON DER DUNK F. G., *The Sky Is the Limit - But Where Does It End?*, in *Proceedings of the 48<sup>th</sup> Colloquium on the Law of Outer Space, International Astronautical Congress*, 2005, pp. 84-94
- VON DER DUNK F. G., TRONCHETTI F. (a cura di), *Handbook of Space Law*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham/Northampton, 2015
- VOSBURGH J. A., *Where Does Outer Space Begin?*, in *American Bar Association Journal*, 1970, pp. 134-136
- VOYIAKIS E., *A Theory of Customary Law*, 2006, reperibile al link [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=895462](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=895462) (ultima consultazione: luglio 2023)
- VOYIAKIS E., *Customary International Law and the Place of Normative Considerations*, in *American Journal of Jurisprudence*, 2010, pp. 163-200
- WALDOCK H., *General Course on Public International Law*, in *Recueil des cours*, 1962, pp. 1-251
- WASSER A., JOBES D., *Space Settlements, Property Rights, and International Law: Could a Lunar Settlement Claim the Lunar Real Estate It Needs to Survive*, in *Journal of Air Law and Commerce*, 2008, pp. 36-78
- WASSENBERGH H. A., *Principles of Outer Space Law in Hindsight*, 1 ed., Nijhoff, Dordrecht, 1991
- WEAVER J. H., *Illusion or Reality. State Sovereignty in Outer Space*, in *Boston University International Law Journal*, 1992, pp. 203-240
- WEIL P., *Towards Relative Normativity in International Law?*, in *American Journal of International Law*, 1983, pp. 413-442
- WEISBURD A. M., *Consistency, Universality, and Customary Law*, in CANNIZZARO E., PALCHETTI P. (a cura di), *Customary International Law on the Use of Force*, Nijhoff, Leiden/Boston, 2005, pp. 31-78
- WEISBURD A. M., *Customary International Law: The Problem of Treaties*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 1988, pp. 1-46

WESSEL B., *The Rule of Law in Outer Space: The Effects of Treaties and Nonbinding Agreements on International Space Law*, in *Hastings International and Comparative Law Review*, 2012, pp. 289-322

WHITE W., *Nemitz vs. U.S., the First Real Property Case in United States States Courts*, in *Proceedings of the Forty-Seventh Colloquium on the Law of Outer Space*, 2004, pp. 339-351

WILLIAMS S. M., *The Law of Outer Space and Natural Resources*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 1987, pp. 142-151

WOLFKE C., *Custom in Present International Law*, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, 1993

WOOD M., *International Organizations and Non-State Actors in the International Law Commission's Conclusions on Identification of Customary International Law*, in DROUBI S., D'ASPREMONT J. (a cura di), *International Organisations, Non-State Actors, and the Formation of Customary International Law*, Manchester University Press, Manchester, 2020, pp. 191-199

WOOD M., *The UN Security Council and International Law, Sir Hersch Lauterpacht Memorial Lecturers* 2006, [https://www.lcil.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/images/www.lcil.law.cam.ac.uk/Image/Publications/2006\\_hersch\\_lecture\\_1.pdf](https://www.lcil.cam.ac.uk/sites/www.law.cam.ac.uk/files/images/www.lcil.law.cam.ac.uk/Image/Publications/2006_hersch_lecture_1.pdf); (ultima consultazione: novembre 2023)

WORSTER W. T., *The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches*, in *Georgetown Journal of International Law*, 2014, pp. 445-521

WRENCH J. G., *Non-Appropriation, No Problem: The Outer Space Treaty Is Ready for Asteroid Mining*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2019, pp. 437-462

YASSEEN M. K., *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le Droit des Traités*, in *Recueil des cours*, 1976, pp. 9-114

YOUNG E. A., *Sorting Out the Debate over Customary International Law*, in *Virginia Journal of International Law*, 2002, pp. 366-511

YOTSUMOTO H., ISHIKAWA D., ODAN T., *The Space Law Review: Japan*, <https://thelawreviews.co.uk/title/the-space-law-review/japan> (ultima consultazione: maggio 2023)

YUAN A., *Filling the Vacuum: Adapting International Space Law to Meet the Pressures Created by Private Space Enterprises*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, 2021, pp. 27-56

YUN Z., *A Multilateral Regime for Space Resource Exploration and Utilization*, in *Indonesian Journal of International Law*, 2020, pp. 327-340

ZHUKOV G., KOLOSOV Y., *International Space Law*, 2 ed., Statut Publishing House, Moskow, 2014

## SITOGRAFIA

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee - Sixty-third Session Vienna, 15 – 26 April 2024, *Draft Report*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.329/Add.2 del 18 aprile 2024 reperibile al link [https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2024/aac.105c.2l/aac.105c.2l.329add.4\\_0.html](https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/documents/2024/aac.105c.2l/aac.105c.2l.329add.4_0.html) (ultima consultazione: aprile 2024)

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee – Sixtieth Session Vienna, 31 May – 11 June 2021, *Agenda Item 14: General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation, and Utilization of Space Resources*. Canada, reperibile al link: [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_Canada\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_Canada_ver.1_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023)

China National Space Administration, *China and Russia sign a Memorandum of Understanding Regarding Cooperation for the Construction of the International Lunar Research Station*, reperibile al link <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811380/content.html> (ultima consultazione: settembre 2022)

China National Space Administration, *International Lunar Research Station (ILRS) - Guide for Partnership*, <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6812150/content.html> (ultima consultazione: settembre 2021)

China National Space Administration, *Joint Statement Between CNSA and ROSCOSMOS Regarding Cooperation for the Construction of the International Lunar Research Station*, <http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465668/n6465670/c6811967/content.html> (ultima consultazione: giugno 2022)

Deloitte, *Space Galaxy*, reperibile al link: <https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/technology/articles/luxembourg-space-initiatives.html> (ultima consultazione: settembre 2023)

European Parliament, *Parliamentary Question - E-005146/2016(ASW), Space Mining*, reperibile al link [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW_EN.html) (ultima consultazione: settembre 2022)

European Parliament, *Parliamentary Question - E-005146/2016(ASW), Answer given by Ms Bieńkowska on Behalf of the Commission*, [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW\\_EN.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005146-ASW_EN.html) (ultima consultazione: settembre 2022)

Federazione Russa, Committee on the Peaceful Uses of Outer Space Sixty-fourth session Vienna, 25 August – 3 September 2021: [https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac\\_1051/aac\\_1051\\_322add\\_6\\_0\\_html/AC105\\_L322Add06E.pdf](https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_1051/aac_1051_322add_6_0_html/AC105_L322Add06E.pdf) (ultimo accesso: agosto 2023)

G-77 and China Statement During the Sixtieth Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, from 31 May -11 June 2021, delivered by H.E. Alejandro Solano Ortiz, Ambassador, Permanent Representative of Costa Rica, *Agenda Item 3: General Exchange of Views*, 2021, p. 1, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_3\\_5\\_6a\\_6b\\_8\\_10\\_11\\_13\\_14\\_G77\\_China\\_ver.1\\_31\\_May\\_AM\\_LegalSC\\_280521.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_3_5_6a_6b_8_10_11_13_14_G77_China_ver.1_31_May_AM_LegalSC_280521.pdf) (ultima consultazione: gennaio 2024)

Gobierno de Mexico, *Mexico Joins NASA-led Artemis Program*, which will take a woman and a man to the Moon, al link <https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-joins-nasa-led-artemis-program-which-will-take-a-woman-and-a-man-to-the-moon> (ultima consultazione: giugno 2021)

Government of the Grand Duchy of Luxembourg, *Luxembourg's New Space Law Guarantees Private Companies the Right to Resources Harvested in Outer Space in Accordance with International Law*, reperibile al link [https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2016/2016\\_11\\_11PressReleaseNewSpacelaw.pdf](https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-release/2016/2016_11_11PressReleaseNewSpacelaw.pdf) (ultima consultazione: novembre 2023)

Government of the Grand Duchy of Luxembourg, *National Action Plan 2020-2024*, reperibile al link <https://space-agency.public.lu/dam-assets/publications/2020/Luxembourg-space-action-plan-ENG-final-kw.pdf> (ultima consultazione: novembre 2023)

Hague Space Resources Governance Working Group, *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities*, novembre 2019, consultabile al link <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/italian-translation.pdf> (ultimo accesso: maggio 2023)

Hague Space Resources Governance Working Group, *Draft Building Blocks For The Development of an International Framework on Space Resource Activities*, Leiden, 13 settembre 2017, consultabile al link <https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/draft-building-blocks.pdf> (ultimo accesso: maggio 2023)

International Institute of Space Law, *Statement by the Board of Directors of the IISL on Claims to Property Rights Regarding the Moon and Other Celestial Bodies*, 2004, consultabile al link

[https://iislweb.space/wp-content/uploads/2020/01/IISL\\_Outer\\_Space\\_Treaty\\_Statement.pdf](https://iislweb.space/wp-content/uploads/2020/01/IISL_Outer_Space_Treaty_Statement.pdf)

(ultimo accesso: maggio 2023)

International Institute of Space Law, *Statement of the Board of Directors of the International Institute of Space Law*, 2009, consultabile al link <https://iisl.space/further-statement-by-the-iisl-board-of-directors-on-claims-to-lunar-property-rights/> (ultimo accesso: Maggio 2023)

International Institute of Space Law, *Position Paper on Space Resource Mining Adopted by Consensus by the Board of Directors on 20 December 2015*, consultabile al link [https://www.iislweb.org/html/20151220\\_news.html](https://www.iislweb.org/html/20151220_news.html) (ultimo accesso: maggio 2023)

International Institute of Space Law, *Does International Space Law Either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is this Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of this Permission or Prohibition?*, 2016, reperibile al link <https://iisl.space/iisl-dos-study-on-space-resource-mining/> (ultima consultazione: maggio 2023)

International Law Association, *White Paper 9. Outer Space*, 2022, reperibile al link: <https://www.ilaparis2023.org/en/white-paper/outer-space/#> (ultima consultazione: settembre 2023)

International Law Association, *Constitution of the Association*, adottata in seno alla settantasettesima Conferenza, 2016, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/constitution-english-adopted-johannesburg-2016-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/constitution-english-adopted-johannesburg-2016-2) (ultima consultazione: maggio 2023)

International Law Association, *London Conference. Committee on Formation of Customary (General) International Law, Final Report of the Committee. Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law*, 2000, reperibile al link [https://www.ila-hq.org/en\\_GB/documents/conference-report-london-2000-2](https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-report-london-2000-2) (ultima consultazione: maggio 2023)

Institute of Space and Astronautical Science, *Asteroid Explorer Hayabusa2*, reperibile al link <https://www.isas.jaxa.jp/en/missions/spacecraft/current/hayabusa2.html> (ultima consultazione: giugno 2022)

International Space Exploration Coordination Group *Global Exploration Roadmap Supplement. Lunar Surface Exploration Scenario Update*, 2020, reperibile al link: <https://www.globalspaceexploration.org/?p=1049> (ultima consultazione: settembre 2023)

Japanese Aerospace Exploration Agency, *Missions*, reperibile al link: <https://global.jaxa.jp/projects/index.html> (ultima consultazione: settembre 2023)

Luxembourg Space Agency, *Legal Framework*, reperibile al link <https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html> (ultima consultazione: maggio 2022)

National Aeronautics and Space Administration, *Artemis Plan: NASA's Lunar Exploration Program Overview*, reperibile al link [https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis\\_plan-20200921.pdf](https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf) (ultima consultazione: agosto 2022)

National Aeronautics and Space Administration, *Bahrain Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/bahrain-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Brazil Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/brazil-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Bulgaria Signs Artemis Accords at NASA Headquarters; Joins 31 Nations*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/bulgaria-signs-artemis-accords-at-nasa-headquarters-joins-31-nations/> (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *France Signs Artemis Accords as French Space Agency Marks Milestone*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/france-signs-artemis-accords-as-french-space-agency-marks-milestone> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Israel Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/israel-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *July 20, 1969: One Giant Leap for Mankind*, reperibile al link [https://www.nasa.gov/mission\\_pages/apollo/apollo11.html](https://www.nasa.gov/mission_pages/apollo/apollo11.html) (ultima consultazione: novembre 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Lunar Rocks and Soils from Apollo Missions*, reperibile al link <https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/#:~:text=Between%201969%20and%201972%20six,dust%20from%20the%20lunar%20surface.&text=In%20addition%2C%20three%20automated%20Soviet,from%20three%20other%20lunar%20sites> (ultima consultazione: novembre 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Administrator Signs Statement of Intent with Brazil on Artemis Cooperation*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/nasa-administrator-signs-statement-of-intent-with-brazil-on-artemis-cooperation> (ultima consultazione: giugno 2022)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Angola as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/general/nasa-welcomes-angola-as-newest-artemis-accords->

[signatory/#:~:text=During%20a%20ceremony%20in%20Washington,participating%20in%20NASA's%20Artemis%20program](#) (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Argentina as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-argentina-as-newest-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: settembre 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Belgium as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-belgium-as-newest-artemis-accords-signatory/#:~:text=During%20a%20ceremony%20at%20the,participating%20in%20NASA's%20Artemis%20campai>

[g](#) (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Czech Foreign Minister for Artemis Accords Signing*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-czech-foreign-minister-for-artemis-accords-signing> (ultima consultazione: maggio 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Ecuador as 26th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-ecuador-as-26th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: settembre 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Germany as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-germany-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Greece as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-greece-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes India as 27th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-india-as-27th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: settembre 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Netherlands as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-netherlands-as-newest-artemis-accords-signatory/> (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Nigeria, Rwanda as Newest Artemis Accords Signatories*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/nasa-welcomes-nigeria-rwanda-as-newest-artemis-accords-signatories> (ultima consultazione: maggio 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Spain as 25th Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/press-release/nasa-welcomes-spain-as-25th-artemis-accords-signatory> (ultima consultazione: maggio 2023)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Switzerland as Newest Artemis Accords Signatory*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-switzerland-as-newest-artemis-accords-signatory/#:~:text=Switzerland%20became%20the%2037th%20country,of%20space%20for%20all%20humankind> (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Uruguay Foreign Minister for Artemis Accords Signing*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/news-release/nasa-welcomes-uruguay-foreign-minister-for-artemis-accords-signing/> (ultima consultazione: aprile 2024)

National Aeronautics and Space Administration, *NASA Welcomes Vice President of Colombia for Artemis Accords Signing*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/nasa-welcomes-vice-president-of-colombia-for-artemis-accords-signing> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *New Zealand Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/new-zealand-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Poland Signs Artemis Accords at IAC*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/poland-signs-artemis-accords-at-iac> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Republic of Korea Joins List of Nations to Sign Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/republic-of-korea-joins-list-of-nations-to-sign-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Romania Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/romania-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

National Aeronautics and Space Administration, *Saudi Arabia Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/saudi-arabia-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: luglio 2022)

National Aeronautics and Space Administration, *Singapore Signs Artemis Accords*, reperibile al link <https://www.nasa.gov/feature/singapore-signs-artemis-accords> (ultima consultazione: giugno 2021)

Outer Space Institute, *Multilateral Agreement on Space Resource Utilization*, agosto 2020, consultabile al link <http://www.outerspaceinstitute.ca/docs/InternationalOpenLetterOnSpaceMining.pdf> (ultimo accesso: novembre 2021)

Outer Space Institute, *Vancouver Recommendations on Space Mining*, 20 aprile 2020, consultabile al link

[http://www.outerspaceinstitute.ca/docs/Vancouver\\_Recommendations\\_on\\_Space\\_Mining.pdf](http://www.outerspaceinstitute.ca/docs/Vancouver_Recommendations_on_Space_Mining.pdf)

(ultimo accesso: novembre 2021)

Reuters, *Soviet-Era 'Moon Rocks' Sell for \$855,000 at New York Auction*, reperibile al link

<https://www.reuters.com/article/us-space-moon-auction-idUSKCN1NY2SF>

(ultima

consultazione: novembre 2023)

Russian News Agency, *Plans to Seize Territories Of Other Planets Harm International Cooperation, Says Roscosmos*, reperibile al link

<https://tass.com/science/1141113>

(ultima

consultazione: settembre 2022)

Secure World Foundation, *Space Policy and Sustainability. Issue Briefing for the Biden Administration*, 2020, pp. 20-21, reperibile al link

[https://swfound.org/media/207084/swf\\_space\\_policy\\_issue\\_briefing\\_2020\\_web.pdf](https://swfound.org/media/207084/swf_space_policy_issue_briefing_2020_web.pdf)

(ultima

consultazione: febbraio 2024)

Space Watch Area Pacific, *Japan Fourth Country in the World to Pass Space Resources Law*,

<https://spacewatch.global/2021/06/japan-fourth-country-in-the-world-to-pass-space-resources-law/>

(ultima consultazione: settembre 2021)

U.S. Embassy in Ukraine, *Ukraine becomes the 9th country to sign the Artemis Accords*, reperibile

al link <https://ua.usembassy.gov/ukraine-becomes-the-9th-country-to-sign-the-artemis-accords/>

(ultima consultazione: giugno 2021)

U.S. Statement Agenda Item 14 - Potential Legal Models For Activities In Exploration, Exploitation And Utilization Of Space Resources, *Statement by Gabriel Swiney, U.S. Representative to the Legal Subcommittee of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*,

2021, pp.

1-3,

reperibile

al

link

[https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_USA\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_USA_ver.1_1_June_AM.pdf)

(ultima consultazione: gennaio 2024)

United Arab Emirates, *National Space Programme*, reperibile al link: [https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-](https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/national-space-programme)

[technology/national-space-programme](https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/industry-science-and-technology/national-space-programme)

(ultima consultazione: settembre 2023)

United Kingdom Government, *UK and NASA Sign International Agreement Ahead of Mission to the Moon*, reperibile al link

<https://www.gov.uk/government/news/uk-and-nasa-sign-international-agreement-ahead-of-mission-to-the-moon>

(ultima consultazione: maggio 2023)

United Nations, *Our Common Agenda. Report of the Secretary-General*, 2021, reperibile al link [https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common\\_Agenda\\_Report\\_English.pdf](https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf) (ultima consultazione: maggio 2022)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Annual Report 2022*, reperibile al link: <https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/annual-reports.html> (ultima consultazione: settembre 2023)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Membership Evolution*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolution.html> (ultima consultazione: aprile 2024)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Online Index of Objects Launched into Outer Space*, reperibile al link [https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf\\_id=](https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jsp?lf_id=) (ultima consultazione: dicembre 2023)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Intervention Made by the Delegation of the Republic of Indonesia on the Agenda Item 14: General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item\\_14\\_Indonesia\\_ver.1\\_1\\_June\\_AM.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2021/statements/item_14_Indonesia_ver.1_1_June_AM.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *G-77 and China Statement during the Sixtieth Session of the Legal Subcommittee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, 2021, reperibile al link [https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/20\\_PM/10\\_G77\\_20Mar\\_P\\_M.pdf](https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2023/Statements/20_PM/10_G77_20Mar_P_M.pdf) (ultima consultazione: settembre 2023)

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CONSULTATI**

### Trattati multilaterali

Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso il 15 aprile 1994

Accordo regolante le attività degli stati sulla luna e gli altri corpi celesti, adottato il 18 dicembre 1979 ed entrato in vigore l'11 luglio 1984

Accordo sul salvataggio ed il recupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, adottato il 22 aprile 1968 ed entrato in vigore il 3 dicembre 1968

Carta delle Nazioni Unite, sottoscritta il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945

Convenzione internazionale concernente l'alto mare, sottoscritta il 29 aprile 1958 ed entrata in vigore il 30 settembre 1962

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, aperta alla firma il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980

Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata il 6 novembre 1982 ed entrata in vigore il 1° aprile 1985

Convenzione internazionale per la navigazione aerea, sottoscritta il 13 ottobre 1919 ed entrata in vigore l'11 luglio 1922

Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottata il 29 novembre 1969 ed entrata in vigore il 14 marzo 1988

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994

Convenzione sulla piattaforma continentale, adottata il 29 aprile 1958 ed entrata in vigore il 10 giugno 1964

Convenzione sull'aviazione civile internazionale, sottoscritta il 7 dicembre 1944 ed entrata in vigore il 4 aprile 1947

Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, adottata il 14 gennaio 1975 ed entrata in vigore il 15 settembre 1976

Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, adottata il 29 marzo 1972 ed entrata in vigore il 1° settembre 1972

Costituzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni, adottata il 22 dicembre 1992 ed entrata in vigore il 1° luglio 1994

General Act for the Pacific Settlement of International Disputes, concluso il 26 settembre 1928 ed entrato in vigore il 16 agosto 1929

Statuto della Commissione del diritto internazionale, adottato con risoluzione dell'Assemblea generale 174 (II) del 21 novembre 1947, come modificato dalle risoluzioni 485 (V) del 12 dicembre 1950, 984 (X) del 3 dicembre 1955, 985 (X) del 3 dicembre 1955 e 36/39 del 18 novembre 1981

Statuto della Corte internazionale di giustizia, adottato il 26 giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 ottobre 1945

Trattato sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e utilizzo dello spazio extra-atmosferico, inclusi la Luna e altri corpi celesti, adottato il 27 gennaio 1967 ed entrato in vigore il 10 ottobre 1967

Trattato tra Regno Unito e l'Irlanda del Nord e Venezuela sulle aree sottomarine del Golfo di Paria, adottato il 26 febbraio del 1942 ed entrato in vigore il 22 settembre 1942

#### Legislazioni nazionali e altri strumenti rilevanti

*Act on the Promotion of Business Activities for the Exploration and Development of Space Resources*, traduzione in lingua inglese reperibile al *link* [https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83\\_2021.pdf](https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83_2021.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023)

*Act on Interim Regulation of Deep Seabed Mining* del 16 agosto 1980 (traduzione in inglese), in *International Legal Materials*, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, vol. V, pp. 1330-1339

*American Space Technology for Exploring Resource Opportunities in Deep Space Act* del 2014 reperibile al *link* <https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-bill/5063/text> (ultima consultazione: novembre 2023)

*Arctic Waters Pollution Prevention Act* del 1970, reperibile al *link* <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/A-12/FullText.html> (ultima consultazione: settembre 2021)

*Commercial Space Launch Competitiveness Act*, 51 USC, legge n. 114-90 del 25 novembre 2015, reperibile al *link* <https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023)

*Constitucion Politica de Colombia* del 1991, reperibile al *link* <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125> (ultima consultazione: febbraio 2022)

*Deep Sea Mining (Temporary Provision) Act* del 28 luglio 1981, consultabile al link <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/53/enacted> (ultimo accesso: novembre 2023)

*Deep Seabed Hard Mineral Resources Act* del 28 giugno 1980, consultabile al link [https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil\\_dshmra\\_summary.pdf](https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_dshmra_summary.pdf) (ultimo accesso: novembre 2023)

*Dichiarazione di Santiago (Declaración sobre Zona Marítima)* del 18 agosto 1952

*Executive Order 13914 of April 6, 2020 Encouraging International Support for the Recovery and Use of Space Resources*, reperibile al link <https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/10/2020-07800/encouraging-international-support-for-the-recovery-and-use-of-space-resources> (ultima consultazione: agosto 2023)

*Federal Law No. (12) of 2019 Issued on 19/12/2019 corresponding to 22 Rabi' Al-Akhar 1441H. on the Regulation of the Space Sector*, traduzione in lingua inglese reperibile al link <https://www.moj.gov.ae/assets/2020/Federal%20Law%20No%2012%20of%202019%20on%20THE%20REGULATION%20OF%20THE%20SPACE%20SECTOR.pdf.aspx> (ultima consultazione: maggio 2023)

*H.R.2809 - American Space Commerce Free Enterprise Act* del 25 aprile 2018, reperibile al link <https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/2809/text> (ultima consultazione: maggio 2023)

House of Councillors, *The National Diet of Japan*, traduzione in lingua inglese reperibile al link <https://www.sangiin.go.jp/eng/law/tcoj/index.htm> (ultima consultazione: novembre 2023)

House of Representatives, *Report n. 114-153*, 15 giugno 2015, p. 8, consultabile al link <https://www.congress.gov/114/crpt/hrpt153/CRPT-114hrpt153.pdf> (ultima consultazione: settembre 2022)

*Law Concerning the Promotion of Business Activities Related to the Exploration and Development of Space Resources* del 15 giugno 2021, traduzione in lingua inglese reperibile al link [https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83\\_2021.pdf](https://www8.cao.go.jp/space/english/resource/documents/act83_2021.pdf) (ultima consultazione: maggio 2023)

*Law on the Exploration and Exploitation of Mineral Resources of the Deep Seabed* del 23 dicembre 1981, in *International Legal Materials*, Cambridge, 1982

*Loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace*, promulgata il 20 luglio 2017 e pubblicata il 28 luglio 2017 nel *Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, *Mémorial A, n. 674*, reperibile al link <http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo/en> (ultima consultazione: maggio 2023)

*Proclamation 2667 of September 28, 1945, Policy of the United States with Respect to the Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf*, adottata a Washington il 28 settembre 1945 e reperibile al link <https://www.presidency.ucsb.edu/documents/proclamation-2667-policy-the-united-states-with-respect-the-natural-resources-the-subsoil> (ultima consultazione: agosto 2023)

*Public Law 91-119, November 18, 1969, Section 8, U.S. Flag, Implantation of the United States Flag on the Moon or Planets*, reperibile al link <https://www.congress.gov/91/statute/STATUTE-83/STATUTE-83-Pg196.pdf> (ultima consultazione: aprile 2024)

*The Artemis Accords - Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes*, concluso il 13 ottobre 2020 e reperibile al link: <https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf> (ultima consultazione: maggio 2023)

#### Documenti elaborati in seno alle Nazioni Unite

*Australia's Response to the Invitation to Provide Information on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities under the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.7 del del 20 marzo 2023

*Canada's Submission to the Working Group on Legal Aspects of Space Resources Activities of the Legal Subcommittee of UN COPUOS*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.11 del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Australia – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.7 del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Canada – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.11 del del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *France – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.12 del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Russian Federation – Input to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.20 del 20 marzo 2023;

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-Second Session, held in Vienna from 20 to 31 March 2023*, UN Doc. A/AC.105/1285 del 13 aprile 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Relevant Considerations for Developing a Set of Initial Recommended Principles for the Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources. Proposal Submitted by Australia, Austria and Netherlands (Kingdom of the)*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.6 del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee Sixty-second session*, Vienna, 20-31 March 2023, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.324/Add.5 del 24 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee, *Summary by the Chair and Vice-Chair of Views and Contributions Received on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/120 del 12 gennaio 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixty-First Session, held in Vienna from 28 March to 8 April 2022*, UN Doc. A/AC.105/1260 del 19 aprile 2022

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Definition and Delimitation of Outer Space: Views of States Members and Permanent Observers of the Committee*, UN Doc. A/AC.105/1112/Add.11 del 25 febbraio 2022

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Legal Subcommittee Sixty-first session Vienna, 28 March - 8 April 2022, Annotated Provisional Agenda*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.319 del 28 febbraio 2022

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Sixtieth Session, held in Vienna from 31 May to 11 June 2021*, UN Doc. A/AC.105/L.325 del 29 giugno 2021

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report, General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.314/Add.8 del 10 giugno 2021

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Legal Subcommittee, *The Establishment of a Working Group on Potential Legal Models for Activities in Exploration, Exploitation and Utilization of Space Resources*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2021/CRP.22 dell'8 giugno 2021

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Building Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.315 del 3 febbraio 2020

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Historical Summary on the Consideration of the Question on the Definition and Delimitation of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/769/Add.1 del 3 febbraio 2020

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Relevant Considerations for Developing a Set of Initial Recommended Principles for the Exploration, Exploitation and Utilisation of Space Resources. Proposal submitted by Australia, Austria and Kingdom of the Netherlands*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.6 del 20 marzo 2023

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Eighth Session, held in Vienna from 1 to 12 April 2019*, UN Doc. A/AC.105/1203 del 18 aprile 2019

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its fifty-seventh session, held in Vienna from 9 to 20 April 2018*, UN Doc. A/AC.105/1177 del 30 aprile 2018

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Working Group on the Long-term Sustainability of Outer Space Activities: Preambular Text and Nine Guidelines*, UN Doc. A/AC.105/C.1/2018/CRP.18/Rev.1 dell'8 febbraio 2018

*Contribution by Belgium to the General Exchange of Views on Potential Legal Models for Activities in the Exploration, Exploitation, and Utilization of Space Resources*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.36 del 22 marzo 2023

*Japan Information on the mandate and purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.33 del 20 marzo 2023

*Submission by the Delegation of China to the Working Group on Legal Aspects of Space Resource Activities of the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2024/CRP.5 del 2024

*Submission of the Russian Federation on the Mandate and Purpose of the Working Group on Legal Aspects of Space Resources Activities*, UN Doc. A/AC.105/C.2/2023/CRP.20 del del 20 marzo 2023

United Nations General Assembly, *Declaration on the Fiftieth Anniversary of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, UN Doc. A/RES/72/78 del 14 dicembre 2017

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Promoting the Discussion of the Matters Relating to the Definition and Delimitation of Outer Space with a View to Elaborating a Common Position of States Members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.302 del 17 maggio 2017

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fifty-Sixth Session, held in Vienna from 27 March to 7 April 2017*, UN Doc. A/AC.105/1122 del 18 aprile 2017

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on Its Fifty-Fifth Session, held in Vienna from 4 to 15 April 2016*, UN Doc. A/AC.105/1113 del 27 aprile 2016

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Draft Report, Proposals to the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space for New Items to Be Considered by the Legal Subcommittee at its fifty-sixth session*, UN Doc. A/AC.105/C.2/L.298/Add.4 del 13 aprile 2016

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Reviewing Opportunities for Achieving the Vienna Consensus on Space Security Encompassing Several Regulatory Domains, Working Paper submitted by the Russian Federation*, UN Doc. A/AC.105/C.1/2016/CRP.15 del 16 febbraio 2016

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fortieth Session, held in Vienna from 2 to 12 April 2001*, UN Doc. A/AC.105/763 del 24 aprile 2001

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Legal Subcommittee on its Fortieth Session, held in Vienna from 2 to 12 April 2001*, UN Doc. A/AC.105/763/Corr.1, del 22 maggio 2001

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Seventeenth session Summary Record of the 291<sup>st</sup> Meeting*, UN Doc. A/AC.105/C.2/SR.291 del 22 marzo 1978

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Verbatim Record of the One Hundred and Seventy-Three Meeting*, UN Doc. A/AC.105/PV.173 del 21 luglio 1977

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *The question of the definition and/or the delimitation of outer space*, UN Doc. A/AC.105/C.2/7 del 7 maggio 1970

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, *Report of the Scientific and Technical Subcommittee Containing its Reply to the Letter Contained in Document*, UN Doc. A/AC.105/39 del 6 settembre 1967

---

Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 8 dicembre 1982, UN Doc. A/CONF.62/SR.189

---

United Nations General Assembly, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/76/20 del 13 settembre 2021

United Nations General Assembly, *Recommendations on National Legislation Relevant to the Peaceful Exploration and Use of Outer Space*, UN Doc. A/RES/68/74 del 16 dicembre 2013

United Nations General Assembly, Sixth Committee, *Summary Record of the 22nd Meeting Held on 6 November 2012*, UN Doc. A/C.6/67/SR.22 del 4 dicembre 2012

United Nations General Assembly, *Resolution 63/123*, UN Doc. A/RES/63/123 dell'11 dicembre 2008

United Nations General Assembly, *International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/RES/62/217 del 1° febbraio 2008

United Nations General Assembly, *Recommendations on Enhancing the Practice of States and International Intergovernmental Organizations in Registering Space Objects*, UN Doc. A/RES/62/101 del 10 gennaio 2008

United Nations General Assembly, *Application of the Concept of the 'Launching State'*, UN Doc. A/RES/59/115 del 25 gennaio 2005

United Nations General Assembly, *International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/RES/55/122 del 27 febbraio 2001

United Nations General Assembly, *Report of the Legal Subcommittee on its thirty-ninth session, held in Vienna from 27 March to 6 April 2000*, UN Doc. A/AC.105/738 del 20 aprile 2000

United Nations, Department for Economic and Social Information and Policy Analysis, *Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods*, New York, Series F, No. 67, UN Doc. ST/ESA/STAT/SER.F/67, 1997

United Nations General Assembly, *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, UN Doc. A/RES/51/122 del 13 dicembre 1996

United Nations General Assembly, *Principles Relevant to the use of Nuclear Power Sources in Outer Space*, UN Doc. A/RES/47/68 del 14 dicembre 1992

United Nations General Assembly, *Principles relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*, UN Doc. A/RES/41/65 del 3 dicembre 1986

United Nations General Assembly, *Principles Governing the use by States of artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcast*, UN Doc. A/RES/37/92 del 10 dicembre 1982

United Nations General Assembly, *Resolution 3235 (XXIX)*, UN Doc. RES/3235 (XXIX) del 12 novembre 1974

United Nations General Assembly, *Resolution 2777 (XXVI)*, UN Doc. RES/2777 (XXVI) del 29 novembre 1971

United Nations General Assembly, *Resolution 2749 (XXV)*, UN Doc. RES/2749 (XXV) del 17 dicembre 1970

United Nations General Assembly, *Resolution 2345 (XXII)*, UN Doc. RES/2345 (XXII) del 19 dicembre 1967

United Nations General Assembly, *Resolution 2222 (XXI)*, UN Doc. RES/2222 (XXI) del 19 dicembre 1966

United Nations General Assembly, *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space*, UN Doc. RES/1962 (XVIII) del 13 dicembre 1963

United Nations General Assembly, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/5549/ADD.1 del 27 novembre 1963

United Nations General Assembly, *International Co-operation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/RES/1721/XVI del 20 dicembre 1961

United Nations General Assembly, *Resolution 1472 (XIV)*, UN Doc. A/RES/1472 del 12 dicembre 1959

United Nations General Assembly, *Report of the Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/4141 del 14 luglio 1959

United Nations General Assembly, *Resolution 1348 (XIII)*, UN Doc. A/RES/1348 del 13 dicembre 1958

United Nations General Assembly, *Regulation, Limitation and Balanced Reduction of All Armed Forces and All Armaments; Conclusion of an International Convention (Treaty) on the Reduction of Armaments and the Prohibition of Atomic, Hydrogen and other Weapons of Mass Destruction*, UN Doc. A/RES/1148 (XII) del 14 novembre 1957

United Nations General Assembly, *Resolution 55/122 International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/RES/55/122 del 27 febbraio 2001

United Nations General Assembly, *Resolution 174 (II)*, UN Doc. A/RES/174 (II) del 21 novembre 1947

---

United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, UN Doc. A/CONF.39/C.1/SR.37

United Nations Conference on the Law of Treaties, First session, 26 marzo - 24 maggio 1968, *Summary Records of the Plenary Meetings and of the Meetings of the Committee of the Whole*, 1969, UN Doc. A/CONF.39/11

---

United Nations, *Report of the Second United Nations Conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. A/CONF.101/10 del 31 agosto 1982

United Nations, *Human Rights Report 2019*, <https://www2.ohchr.org/english/OHCHRreport2019/> (ultima consultazione: maggio 2021)

United Nations, *Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, UN Doc. 76/20 del 13 settembre 2021

---

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Annual Report 2020*, Publishing and Library Section, United Nations Office at Vienna, 2021

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, 2010

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Status of International Agreements relating to Activities in Outer Space*, reperibile al link <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html>

(ultima consultazione: aprile 2024)

United Nations Office for Outer Space Affairs, *Working Group on the Definition and Delimitation of Outer Space of the Legal Subcommittee*, <https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/ddos/index.html> (ultima consultazione: settembre 2023)

United Nations Secretariat, *Formation and Evidence of Customary International Law. Elements in the Previous Work of the International Law Commission that Could Be Particularly Relevant to the Topic. Memorandum by the Secretariat*, UN DOC. A/CN.4/659 del 14 marzo 2013

#### Lavori della Commissione del diritto internazionale

Commissione del diritto internazionale, *Annuaire de la Commission du droit international, Comptes rendus analytiques de la 3181<sup>e</sup> séance*, 2013

Commissione del diritto internazionale, *Annuaire de la Commission du droit international*, 1964

--

Commissione del diritto internazionale, *Summary Records and Documents of the First Session including the Report of the Commission to the General Assembly*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1949

Commissione del diritto internazionale, *Summary Records and Documents of the First Session including the Report of the Commission to the General Assembly*, in *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II, 1950

Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission Covering the Work of Its Sixteenth Session*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 1964

Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Law of Treaties*, in *Yearbook of The International Law Commission*, 1966

Commissione del diritto internazionale, *Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and Expansion of International Law*, *Report of the Study Group of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/L.682 del 13 aprile 2006

Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixtieth Session*, 2008, UN Doc. A/63/10

Commissione del diritto internazionale, *Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2011

Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-Third Session*, 2011, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2011/Add.1(Part 2)

Commissione del diritto internazionale, *Report of the International Law Commission on the Work of Its Sixty-Fourth Session*, 2012, UN Doc. A/CN.4/SER.A/2012

Commissione del diritto internazionale, *First Report on The Protection of The Atmosphere*, UN Doc. A/CN.4/667 del 14 febbraio 2014

Commissione del diritto internazionale, *Summary Record of the 3251st Meeting*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/SR.3251 del 15 maggio 2015

Commissione del diritto internazionale, *Summary Record of the 3252nd Meeting*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/CN.4/SR.3252 del 19 maggio 2015

Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Identification of Customary International Law*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/73/10, 2018

Commissione del diritto internazionale, *Draft Conclusions on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, in *Yearbook of the International Law Commission*, UN Doc. A/73/10, 2018

WOOD M., *First Report on Formation and Evidence of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/663 del 17 maggio 2013

WOOD M., *Second Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/672 del 22 maggio 2014

WOOD M., *Third Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/682 del 25 marzo 2015

WOOD M., *Fourth Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/695 dell'8 marzo 2016

WOOD M., *Fifth Report on Identification of Customary International Law*, UN Doc. A/CN.4/717 del 14 marzo 2018

---

NOLTE G., *First Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/660 del 19 marzo 2013

NOLTE G., *Second Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/671 del 26 marzo 2014

NOLTE G., *Third Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/683 del 7 aprile 2015

NOLTE G., *Fourth Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/694 del 7 marzo 2016

NOLTE G., *Fifth Report on Subsequent Agreements and Subsequent Practice in Relation to the Interpretation of Treaties*, UN Doc. A/CN.4/715 del 28 febbraio 2018

---

WALDOCK H., *Third Report on The Law of Treaties*, Doc. UN A/CN.4/167 e Add. 1-3 del 3 marzo, 9 giugno, 12 giugno e 7 luglio 1964

### Miscellanea

American Law Institute, *Restatement of the Law Third. Foreign Relations Law of the United States*, American Law Institute Publishers, Saint Paul, Minnesota, 1987

Consiglio dell'Unione europea, *Orientamenti dell'Unione europea per favorire l'osservanza del diritto internazionale umanitario*, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, 2005/C 327/04 del 23 dicembre 2005

Consiglio dell'Unione europea, *Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso*

*Documents Concerning Canadian Legislation on Arctic Pollution and Territorial Sea and Fishing Zones*, in *International Legal Materials*, 1970, pp. 598-615

*Declaration of the First Meeting of Equatorial Countries*, adopted and signed in Bogota by the Heads of Delegations on 3 December 1976

International Law Association, *Johannesburg Conference. Non-State Actors*, 2016

International Law Association, *Rio De Janeiro Conference. Non-State Actors*, 2008

Hague Space Resources Governance Working Group, *Information Provided by the Netherlands*,

UN Doc. A/AC.105/C.2/2018/CRP.18 del 12 aprile 2018

## GIURISPRUDENZA

Camera di appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, *Rwamakuba c. Procuratore*, decisione del 22 ottobre 2004

Camera di appello del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, *Gacumbitsi c. Procuratore*, decisione del 7 luglio 2006, opinione separata del giudice Shahabuddeen

---

Camera di appello del Tribunale per i crimini commessi nella *ex* Jugoslavia, *Procuratore c. Kupreškić*, decisione del 14 gennaio 2000

Camera di appello del Tribunale per i crimini commessi nella *ex* Jugoslavia, *Procuratore c. Hadžihasanović*, decisione del 16 luglio 2003

---

Camera di appello del Tribunale speciale per il Libano, *Decisione interlocutoria sulla legge applicabile: terrorismo, associazione a delinquere, omicidio, perpetrazione, addebito cumulativo*, sentenza del 16 febbraio 2011

---

Camere straordinarie nei tribunali della Cambogia, Camera della Corte Suprema, *Procuratori c. Kaing Guek Eav*, sentenza d'appello del 3 febbraio 2012

---

Centro internazionale per il regolamento delle controversie (ICSID), *Philippe Gruslin c. Malesia*, lodo del 27 novembre 2000

---

Collegio arbitrale NAFTA, *Servizi di autotrasporto transfrontaliero (Messico c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 6 febbraio 2001

---

Commissione Inter-Americana dei diritti dell'uomo, *Michael Domingues c. Stati Uniti d'America*, report 62/02 del 22 ottobre 2002

---

Commissione per la definizione dei confini, *Decisione relativa alla delimitazione del confine tra lo Stato dell'Eritrea e la Repubblica Federale Democratica d'Etiopia*, 13 aprile 2002

---

Corte degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale della Florida, Miami, *United States v. One Lucite Ball Containing Lunar Material*, 252 F. Supp. 2d 1367 (S.D. Fla. 2003), consultabile al link <https://casetext.com/case/us-v-one-lucite-ball-containing-lunar-material> (ultimo accesso: settembre 2023)

---

Corte di appello di Hong Kong, *C. et al. contro Direttore dell'immigrazione et al.*, decisione del 21 luglio 2011

---

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Golder c. Regno Unito*, sentenza del 21 febbraio 1975

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Tyrer c. Regno Unito*, sentenza del 25 aprile 1978

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Soering c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Sigurður A. Sigurjónsson c. Islanda*, sentenza del 30 giugno 1993

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Loizidou c. Turchia*, sentenza del 23 marzo 1995

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Öcalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Jorgic c. Germania*, sentenza del 12 luglio 2007

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Demir e Baykara c. Turchia*, sentenza del 12 novembre 2008

Corte europea dei diritti dell'uomo, *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, sentenza del 4 ottobre 2010

---

Corte di giustizia dell'Unione europea, *Firma Brita GmbH c. Hauptzollamt Hamburg-Hafen*, sentenza del 25 febbraio 2010

---

Corte internazionale di giustizia, *Diritto di asilo (Colombia c. Perù)*, sentenza del 20 novembre 1950

Corte internazionale di giustizia, *Peschiere norvegesi (Regno Unito c. Norvegia)*, sentenza del 18 dicembre 1951

Corte internazionale di giustizia, *Sovranità su determinate terre di frontiera (Belgio c. Olanda)*, sentenza del 20 giugno 1954

Corte internazionale di giustizia, *Diritto di passaggio in territorio indiano (Portogallo c. India)*, sentenza del 12 aprile 1960

Corte internazionale di giustizia, *Tempio di Préah Vihéar (Cambogia c. Tailandia)*, sentenza del 15 giugno 1962

Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione della piattaforma continentale del Mare del Nord (Repubblica Federale di Germania c. Danimarca; Repubblica Federale di Germania c. Paesi Bassi)*, sentenza del 20 febbraio 1969

Corte internazionale di giustizia, *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgio c. Spagna)*, sentenza del 5 febbraio 1970, opinione separata del giudice Ammoun

Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche per gli Stati della continua presenza del Sudafrica in Namibia (Sud-Ovest africano)*, parere consultivo del 21 giugno 1971

Corte internazionale di giustizia, *Giurisdizione sulle peschiere (Regno Unito c. Islanda)*, sentenza del 25 luglio 1974

Corte internazionale di giustizia *Giurisdizione sulle peschiere (Repubblica Federale di Germania c. Islanda)*, sentenza del 25 luglio 1974

Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale del Mar Egeo (Grecia c. Turchia)*, sentenza del 19 dicembre 1978

Corte internazionale di giustizia, *Interpretazione dell'Accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto*, opinione separata del giudice Sette-Camara del 20 dicembre 1980

Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Tunisia c. Giamahiria Araba Libica)*, sentenza del 24 febbraio 1982

Corte internazionale di giustizia, *Delimitazione del confine marittimo nell'area del Golfo del Maine (Canada c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 ottobre 1984

Corte internazionale di giustizia, *Piattaforma continentale (Giamahiria Araba Libica c. Malta)*, sentenza del 3 giugno 1985

Corte internazionale di giustizia, *Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti)*, sentenza del 27 giugno 1986

Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa al lodo arbitrare del 31 luglio 1989 (Guinea Bissau c. Senegal)*, sentenza del 12 novembre 1991

Corte internazionale di giustizia, *Controversia territoriale tra Libia e Ciad (Giamahiria Araba Libica c. Ciad)*, sentenza del 3 febbraio 1994

Corte internazionale di giustizia, *Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari*, parere consultivo dell'8 luglio 1996

Corte internazionale di giustizia, *Piattaforme petrolifere (Repubblica islamica dell'Iran c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 12 dicembre 1996

Corte internazionale di giustizia, *Progetto Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia)*, sentenza del 25 settembre 1997

Corte internazionale di giustizia, *Isola di Kasikili/Sedudu (Botswana c. Namibia)*, sentenza del 13 dicembre 1999

Corte internazionale di giustizia, *LaGrand (Germania c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 27 giugno 2001

Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pulau Ligitan e Pulau Sipadan (Indonesia c. Malesia)*, sentenza del 17 dicembre 2002

Corte internazionale di giustizia, *Avena (Messico c. Stati Uniti d'America)*, sentenza del 31 marzo 2004

Corte internazionale di giustizia, *Conseguenze giuridiche derivanti dalla costruzione del Muro nei Territori palestinesi occupati*, parere consultivo del 9 luglio 2004

Corte internazionale di giustizia, *Applicazione della Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro)*, sentenza del 26 febbraio 2007

Corte internazionale di giustizia, *Controversia sulla sovranità su Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks e South Ledge (Malesia c. Singapore)*, sentenza del 23 maggio 2008

Corte internazionale di giustizia, *Controversia relativa ai diritti di navigazione e ai diritti connessi (Costa Rica c. Nicaragua)*, sentenza del 13 luglio 2009

Corte internazionale di giustizia, *Cartiere sul fiume Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010

Corte internazionale di giustizia, *Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia)*, sentenza del 3 febbraio 2012

Corte internazionale di giustizia, *Controversia territoriale e marittima (Nicaragua c. Colombia)*, sentenza del 19 novembre 2012

Corte internazionale di giustizia, *Caccia alla balena nell'Antartico (Australia c. Giappone)*, sentenza del 31 marzo 2014

---

Corte permanente di arbitrato, *Isola di Palmas (Stati Uniti c. Paesi Bassi)*, sentenza arbitrale del 4 aprile 1928

---

Corte permanente di giustizia internazionale, *Affare Jaworzina (Confine polacco-cecoslovacco)*, parere consultivo del 6 dicembre 1923

Corte permanente di giustizia internazionale, *Articolo 3, paragrafo 2, del Trattato di Losanna (Confine tra Turchia e Iraq)*, parere consultivo del 21 novembre 1925

Corte permanente di giustizia internazionale, *Lotus (Francia c. Turchia)*, sentenza del 7 settembre 1927

---

Corte speciale per la Sierra Leone, *Procuratore c. Norman*, decisione del 31 maggio 2004

---

Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, *The Paquete Habana*, 175 U.S. 677, sentenza dell'8 gennaio 1900

---

Panel dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Corea: misure che riguardano gli appalti governativi*, Rapporto WT/DS163/R del 1° maggio 2000

Panel dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Stati Uniti d'America - Sezione 110(5) del Copyright Act*, Rapporto WT/DS160/R del 15 giugno 2000

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Giappone - Bevande alcoliche II*, Rapporto WT/DS8/AB/R del 4 ottobre 1996

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Classificazione doganale di alcune apparecchiature informatiche*, Rapporto WT/DS62/AB/R del 5 giugno 1998

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Gamberetti/Tartarughe (Stati Uniti d'America c. India, Malesia, Pakistan e Thailandia)*, Rapporto WT/DS58/AB/R del 12 ottobre 1998

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Classificazione doganale dei tagli di pollo disossati congelati*, Rapporto WT/DS269/AB/R del 12 settembre 2005

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Comunità europee - Regime applicabile all'importazione, alla vendita e alla distribuzione di banane*, Rapporti WT/DS27/AB/RW2/ECU del 26 novembre 2008 e WT/DS27/AB/RW/USA dell'11 dicembre 2008

Organo di appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Dazi antidumping e compensativi*, Rapporto WT/DS379/AB/R dell'11 marzo 2011

Organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio, *Stati Uniti d'America - Alcuni requisiti per l'etichettatura del Paese di origine*, Rapporti WT/DS384/AB/R e WT/DS386/AB/R del 29 giugno 2012

---

*Controversia tra Repubblica di Mauritius c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Arbitrato ai sensi dell'Allegato VII alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)*, replica della Repubblica di Mauritius, 18 novembre 2013

---

Tribunale arbitrale, *Decisione sull'Affare relativo all'imposta giapponese sui fabbricati (Giappone c. Germania, Francia e Gran Bretagna)*, 22 maggio 1905

Tribunale arbitrale, *Decisione sulla richiesta della Russia degli interessi sulle indennità - Danni chiesti dalla Russia per il ritardo nel pagamento del risarcimento dovuto ai cittadini russi durante la guerra del 1877-1878 (Russia c. Turchia)* dell'11 novembre 1912

Tribunale arbitrale, *Decisione sull'Accordo sui servizi aerei del 27 marzo 1946 tra gli Stati Uniti d'America e la Francia*, 22 dicembre 1963

Tribunale arbitrale, *Decisione sulla interpretazione dell'Accordo sui servizi di trasporto aereo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia (USA c. Italia)*, 17 luglio 1965

Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante una controversia tra Argentina e Cile in merito al Canale di Beagle*, 18 febbraio 1977

Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso relativo alla questione se la rivalutazione del marco tedesco nel 1961 e nel 1969 costituisca un caso di applicazione della clausola dell'articolo 2 (e) dell'Allegato I A dell'Accordo del 1953 sui debiti esteri tedeschi tra Belgio, Francia, Svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, da un lato, e Repubblica federale di Germania, dall'altro*, 16 maggio 1980

Tribunale arbitrale, *Decisione sul caso riguardante la delimitazione del confine marittimo tra Guinea e Guinea Bissau*, 14 febbraio 1985

Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti d'America, *Opinione separata del giudice Howard M. Holtzmann*, 31 agosto 1988

Tribunale arbitrale, *Decisione sulla controversia relativa all'imposta giapponese sugli immobili (Giappone c. Francia, Germania e Gran Bretagna)*, 22 maggio 1905

Tribunale arbitrale Iran-Stati Uniti d'America, *Decisione interlocutoria*, 9 settembre 2004

Tribunale arbitrale, *Decisione relativa alla controversia Iron Rhine (Belgio c. Paesi Bassi)*, 24 maggio 2005

---

Tribunale internazionale per il diritto del mare, *M/V SAIGA (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea)*, sentenza del 1° luglio 1999

Tribunale internazionale per il diritto del mare, *Tomimaru (Giappone c. Federazione Russa)*, sentenza del 6 agosto 2007

Tribunale internazionale per il diritto del mare, *Responsabilità e obblighi degli Stati che sponsorizzano persone ed entità in relazione alle attività svolte nella Zona*, parere consultivo, 1° febbraio 2011